



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA FORMAZIONE

Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Sociali
Curriculum "Migrazioni e processi interculturali"

XXXIV° CICLO

La presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (e giovani adulti ex MSNA) all'interno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM): dar voce ai MSNA, ai tutori volontari e agli operatori degli USSM

Tesi di Dottorato di Laura Pinna

Tutor Prof.ssa Nadia Rania

Coordinatore della Scuola di Dottorato

Prof. Luca Andrighetto

*Vi chiediamo ascolto, di aiutarci a essere protagonisti
e cittadini attivi, di aiutarci nella delicata fase di
passaggio alla maggiore età, di favorire la nostra
integrazione, di essere punti di riferimento
significativi per noi accompagnandoci nella
sfida di diventare grandi
(Care Leavers Network Italia
Long, 2018, pag. 192-193)*



“Il barcone dei migranti”, olio su cartone telato di Evaristo Pinna (2018)

Indice pag. 3

Introduzione pag. 8

CAPITOLO PRIMO

La Giustizia Penale Minorile in Italia

Introduzione	pag.11
1. La cornice storico-istituzionale	pag.12
1.1. Organizzazione della Giustizia Penale Minorile in Italia	pag.12
1.2. Evoluzione del diritto penale minorile	pag.14
1.3. L'istituzione del Tribunale per i Minorenni	pag.16
1.4. Le regole di Pechino	pag.20
1.5. La filosofia dell'intervento penale	pag.22
1.6. Costituzione e principi costituzionali	pag.23
1.7. Presupposti dell'intervento penale: l'imputabilità	pag.25
1.8. Minori tra i quattordici e i diciotto anni	pag.26
1.9. Accertamento della personalità	pag.26
2. Minori e processo penale	pag.27
2.1. Processo penale a carico di imputati minorenni	pag.27
2.2. Probation	pag.28
2.3. La messa alla prova	pag.29
2.4. Ordinamento Penitenziario Minorile	pag.30
2.5. Misure penali di comunità	pag.31
2.6. La mediazione penale	pag.32
3. I servizi della Giustizia Minorile	pag.34
3.1. Il Centro Giustizia Minorile	pag.34
3.2. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)	pag.38
3.3. Gli Istituti Penali per i Minorenni (I.P.M.)	pag.41
3.4. I Centri di Prima Accoglienza	pag.42
3.5. Le comunità	pag.43

3.6. Il Centro Diurno Polifunzionale (CDP)	pag.43
--	--------

CAPITOLO SECONDO

I Minori Stranieri Non Accompagnati: l'ingresso nel circuito penale

Introduzione	pag.44
1.MSNA	pag.44
1.1.Chi sono i MSNA?	pag.44
1.2. Situazione internazionale ed europea	pag.46
1.3. MSNA in Europa	pag.47
1.4. Motivazioni della partenza	pag.48
1.5. Il viaggio	pag.49
1.6. Le statistiche a livello europeo	pag.51
1.7. La situazione in Italia	pag.54
1.8. Gli aspetti psicologici nelle migrazioni dei MSNA	pag.56
1.9. I MSNA in Italia	pag.58
2. La presa in carico dei MSNA nella Giustizia Minorile	pag.60
2.1. I servizi della Giustizia Minorile	pag.60
2.2. MSNA in carico agli USSM	pag.64
3. La ricerca	pag.68
3.1. Obiettivi	pag.68
3.2. Metodologia	pag.69
3.3. Procedura	pag.70
3.4. Partecipanti	pag.70
3.5. Data analisi	pag.71
3.6. Risultati	pag.71
3.6.1. Progetto migratorio	pag.72
3.6.2. Percorso penale	pag.75
3.6.3. Buone pratiche	pag.79
3.6.4. Criticità legate al percorso	pag.87
3.6.5. Proposte legate al percorso	pag.91
3.7. Discussione	pag.92
3.8. Conclusioni	pag.101

CAPITOLO TERZO

La figura del tutore nei confronti dei MSNA

1. Il tutore volontario	pag.105
1.1. Il ruolo del tutore	pag.105
1.2. Tutore: mandato, compiti, principi fondamentali del sistema di tutela	pag.107
1.3. La tutela in Italia	pag.111
1.4. Il monitoraggio della tutela volontaria relativa ai MSNA	pag.116
1.5. Il rapporto tra tutori e MSNA	pag.117
1.6. Tutori volontari che seguono MSNA dell'area penale	pag.121
2. La ricerca	pag.121
2.1. Obiettivi	pag.121
2.2. Metodologia	pag.122
2.3. Procedura	pag.122
2.4. Partecipanti	pag.123
2.5. Data analisi	pag.124
2.6. Risultati	pag.124
2.6.1. Motivazione	pag.124
2.6.2. Formazione iniziale e continua	pag.125
2.6.3. Rapporto con il minore	pag.127
2.6.4. Il percorso di integrazione	pag.129
2.6.5. Criticità legate al percorso	pag.130
2.6.6. Soluzioni legate al percorso	pag.134
2.6.7. Rapporti con la famiglia d'origine	pag.135
2.6.8. Rapporti con la religione	pag.137
2.8. Discussione	pag.138
2.9. Conclusioni	pag.143

CAPITOLO QUARTO

La presa in carico dei MSNA da parte degli USSM italiani

Introduzione	pag.144
1. Il servizio e gli operatori	pag.145
1.1. Il servizio sociale della Giustizia Minorile	pag.145

1.2. La presa in carico dei MSNA	pag.147
1.3. Autoefficacia professionale nelle professioni di aiuto	pag.149
1.4. Sensibilità interculturale nelle professioni di aiuto	pag.149
1.5. Compassion fatigue e compassion satisfaction nelle professioni di aiuto	pag.150
1.6. Burnout nelle professioni di aiuto	pag.151
2. La ricerca	pag.152
2.1. Obiettivi	pag.152
2.2. Metodologia	pag.152
2.3. Procedura	pag.152
2.4. Strumenti	pag.153
2.5. Partecipanti	pag.155
2.6. Data analisi	pag.156
2.7. Risultati	pag.157
2.7.1. Autoefficacia professionale, sensibilità interculturale, Professional Quality of Life Compassion Satisfaction and Fatigue	pag.157
2.7.2. Percorsi formativi e supervisione presa in carico MSNA	pag.159
2.7.3. Mediazione linguistico culturale	pag.159
2.7.4. Rapporti con la famiglia d'origine	pag.160
2.7.5. Tutore	pag.161
2.7.6. Attività interne o esterne all'USSM	pag.161
2.7.7. Bisogni di cura emergenti nei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)	pag.161
2.7.8. Ambito religioso	pag.164
2.7.9. Fase della dimissione	pag.165
2.7.10. Potenzialità/Punti di forza	pag.167
2.7.11. Problematicità	pag.169
2.7.12. Cosa può essere migliorato	pag.170
2.7.13. Specificità, comportamenti, atteggiamenti	pag.173
2.7.14. Ambito formativo e lavorativo specifico nella presa in carico dei MSNA	pag.176
2.7.15. Suggerimenti e proposte finali	pag.177
2.8. Discussione	pag.178
2.9. Conclusioni	pag.185

Riflessioni conclusive	pag.186
Bibliografia	pag.190
Allegati	pag.200
Allegato 1	pag.201
Allegato 2	pag.204
Allegato 3	pag.216
Allegato 4	pag.218
Allegato 5	pag.221
Allegato 6	pag.224
Allegato 7	pag.227

Introduzione

Il lavoro con gli stranieri, e in particolare con i Minori Stranieri Non Accompagnati, all'interno dei servizi della Giustizia Minorile, come emerge dalla letteratura, mostra delle complessità maggiori o comunque differenti, rispetto alla presa in carico dei ragazzi italiani e/o minori stranieri accompagnati, che comportano una messa in gioco costante degli operatori ed una sfida nella costruzione di percorsi di integrazione sociale. Il sentimento di fallimento e di frustrazione che emerge negli operatori rispetto alle difficoltà oggettive di presa in carico di ragazzi spesso "invisibili" in quanto senza documenti, con diversi *alias* ed estremamente vulnerabili per la giovane età, i traumi subiti e la solitudine vissuta, viene a volte compensato da percorsi di integrazione di successo, spesso costruiti sulla base della "creatività dell'operatore" (Bertotti et al., 2021), dove con una significativa adesione del minore ed un valido lavoro di rete, si riescono a costruire progetti innovativi e duraturi. Queste riflessioni hanno portato la Dottoranda ad avviare il lavoro di ricerca partendo dalla voce dei Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in poi MSNA) o ex MSNA, dei tutori che li hanno in carico e degli stessi operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni, che hanno permesso la strutturazione di tre ricerche parallele e autonome, ognuna con spunti di riflessione e modalità operative arricchenti.

Durante il secondo anno di dottorato un evento improvviso e destabilizzante, come la pandemia di COVID-19, ha comportato una revisione dell'ambito della ricerca che si voleva realizzare. L'idea iniziale, infatti, era quella di fare uno studio comparato tra Italia, Spagna e Germania. Purtroppo, l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e il concomitante lockdown hanno ridimensionato gli obiettivi della ricerca e il contesto in cui svilupparla. Il lavoro si è concentrato, pertanto, solo sull'ambito italiano. Inoltre, la situazione che si è creata a causa della pandemia ha portato ad un rallentamento delle fasi di avvio della ricerca di diversi mesi, a causa della chiusura dei servizi che dovevano partecipare allo studio o della loro operatività a ranghi ridotti, con molti operatori in smart working (Sanfelici et al., 2020). Il distanziamento sociale imposto a tutela della salute ha comportato anche un adattamento della metodologia della ricerca pensata precedentemente. Le procedure e gli strumenti sono stati rivisti, adattandoli al fine di poter proseguire la ricerca, nonostante le restrizioni sociali intervenute. Sia gli strumenti quantitativi ipotizzati da somministrare in presenza, sia gli strumenti qualitativi pensati in un rapporto relazionale "*face to face*" in presenza sono stati riadattati in modalità online, con l'utilizzo di piattaforme quali Teams, Skype, Zoom, a seconda delle esigenze dei partecipanti. Anche in letteratura (Rania et al., 2021a) è emerso che nell'ambito della ricerca scientifica durante la pandemia, i metodi di ricerca, soprattutto qualitativa, sono stati adattati all'uso dell'online e l'utilizzo delle piattaforme informatiche è stato fondamentale.

Il lavoro di tesi si è sviluppato partendo da approfondimenti teorici e metodologici, ma anche dal sapere pratico del servizio sociale in cui la Dottoranda lavora ormai da oltre vent'anni, che ha favorito una riflessione critica sulle realtà esplorate. La ricerca, oltre a coinvolgere i servizi sociali degli USSM italiani ed i tutori volontari, ha visto la partecipazione di MSNA in carico ed ex MSNA, ponendo lo sguardo e dando voce ai diversi attori del contesto studiato.

La tesi di dottorato si compone di sei parti.

Il primo capitolo vuole dare una cornice storico-istituzionale sulla nascita della Giustizia Minorile in Italia, sulla sua organizzazione e sui servizi, anche in riferimento al lavoro con i MSNA. Particolare attenzione viene data all'istituzione del Tribunale per i Minorenni, organo di tutela dei minori per eccellenza. Inoltre, viene approfondito il Procedimento Penale Minorile con le sue garanzie e tutele nei confronti del minore che è visto al centro del processo, coautore del suo percorso di reinserimento sociale. Infine, viene dato spazio ai servizi della Giustizia Minorile, con particolare riguardo agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (d'ora in poi USSM), che hanno la competenza in ogni stato e grado del procedimento nei confronti dei minori che entrano nel circuito penale, ma specificatamente in area esterna.

Il secondo capitolo presenta un inquadramento teorico sui MSNA in Europa e in Italia, sul loro percorso migratorio e sugli studi psicologici legati alla loro condizione di vulnerabilità, marginalità e solitudine. Attenzione viene posta all'ingresso nel circuito penale e alla presa in carico da parte dei servizi della Giustizia Minorile, condizione che può portare il minore a costruire un percorso di vita in grado di permettergli autonomia ed inclusione. All'interno di questo framework teorico viene sviluppato il primo studio che ha come partecipanti i MSNA o gli ex MSNA in carico agli USSM, attraverso la realizzazione di interviste semi-strutturate.

Il terzo capitolo approfondisce dal punto di vista teorico il ruolo dei tutori volontari in Europa e in Italia rispetto alla presa in carico dei MSNA. Nello specifico in Italia l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza svolge dei monitoraggi periodici sull'andamento della tutela volontaria, al fine di creare un sistema efficiente della stessa. Viene, poi, inquadrata la figura del tutore dal punto di vista legislativo e delle ricerche, creando le basi per la realizzazione del secondo studio che si focalizza sui tutori volontari che seguono MSNA entrati nel circuito penale.

Il quarto capitolo è incentrato sul servizio sociale dell'USSM, sulle competenze degli operatori in favore dei minori che entrano nel circuito penale. Viene analizzato in modo specifico il lavoro che viene svolto con i MSNA che entrano nel circuito penale, evidenziando l'estrema vulnerabilità e fragilità di cui sono portatori tali minori, che richiedono una maggiore attenzione ai loro bisogni e problematicità e una ridefinizione del percorso di aiuto da realizzare insieme, per un'adeguata fuoriuscita dal circuito penale. Lo studio che si presenta è stato svolto in collaborazione con diversi

USSM italiani che hanno favorito un approfondimento sulla presa in carico dei MSNA in questo specifico settore.

Nella Tabella seguente si sintetizzano le tre ricerche sviluppate all'interno della tesi per dare un quadro d'insieme rispetto agli obiettivi che ci si è proposti, i partecipanti coinvolti e le metodologie utilizzate.

Tabella 1

Le ricerche realizzate con i MSNA, gli ex MSNA, i tutori volontari e gli USSM italiani

STUDI REALIZZATI	TITOLO STUDIO	OBIETTIVO	PARTECIPANTI	METODOLOGIA
STUDIO 1	I MSNA o ex MSNA che vengono presi in carico dagli USSM	<ul style="list-style-type: none"> • Percorso di integrazione sociale realizzato dai MSNA • Dar voce alla narrazione dei MSNA o ex MSNA sul percorso di presa in carico da parte dell'USSM 	N = 33 MSNA	Interviste semi-strutturate
STUDIO 2	I tutori volontari che seguono MSNA dell'area penale	<ul style="list-style-type: none"> • Dar voce ai tutori volontari che hanno in carico o hanno avuto in carico MSNA che hanno commesso reati seguiti da alcuni USSM italiani 	N = 15 Tutori volontari	Interviste semi-strutturate
STUDIO 3	La presa in carico dei MSNA o ex MSNA da parte degli USSM italiani	<ul style="list-style-type: none"> • Indagare le caratteristiche e le competenze degli operatori degli USSM rispetto alla presa in carico specifica dei MSNA in area esterna • Analizzare la percezione degli operatori secondo alcune dimensioni individuate • Riflettere sul proprio lavoro 	N = 70 Operatori USSM	Questionari

Capitolo 1

La Giustizia Penale Minorile in Italia

Introduzione

I servizi minorili della Giustizia si occupano della presa in carico di minori e giovani adulti dai 14 ai 25 anni, che hanno commesso reati durante la minore età¹. Il loro lavoro è quello di costruire, insieme al minore, un percorso di inclusione sociale che possa permettere una rapida fuoriuscita dal circuito penale (Palomba, 1991). Il progetto di intervento prevede una ripresa del percorso di crescita e maturazione personale verso un'integrazione sociale positiva, interrotto dalla commissione del reato e dal conseguente ingresso nel circuito penale (Casacca, 2007). Il compito dei servizi della Giustizia Penale Minorile è quello di accompagnare qualsiasi minore che entri nel circuito penale in un percorso di aiuto e di reinserimento sociale, che gli permetta di uscire da un contesto di devianza e costruire un percorso di vita adeguato, attraverso un lavoro di co-costruzione di alternative e di *chance* (Allegrì, 2014), con il coinvolgimento anche della famiglia e della rete sociale di appartenenza (Cellini & Abrate, 2021). La scelta di orientare la ricerca ai servizi dell'area esterna e specificatamente agli USSM è legata al fatto che il ricorso alla pena detentiva è residuale e la procedura la ritiene da utilizzare come ultima *ratio* (Moro, 2012). L'USSM diventa, pertanto, un osservatorio importante e privilegiato nel lavoro con i soggetti oggetto di tale ricerca, grazie all'utilizzo di misure in area esterna (cautelari, messa alla prova, misure penali di comunità) (Cellini & Abrate, 2021). Il percorso di aiuto che viene avviato, non solo con il minore, ma anche con la famiglia ed il contesto di appartenenza, ha la finalità di attivare potenzialità latenti, percorsi esperienziali, che possano permettere ai giovani la costruzione di un'identità affrancata da stili di vita devianti (Mastropasqua, 2013).

Quando un minore straniero non accompagnato entra in contatto con i servizi minorili della Giustizia in seguito alla commissione di reati, si evidenziano una serie di difficoltà che non sono presenti nella presa in carico dei minori italiani o minori di seconda generazione (Balestrieri, 2012). È estremamente difficile, soprattutto nell'immediato, creare una relazione di fiducia (Giannino & Avallone, 2004) che possa permettere concretamente l'avvio di un percorso alternativo di responsabilizzazione e di orientamento positivo. Ancor più a causa dell'assenza di documenti e dal fatto che generalità, provenienza, cultura, lingua, età e storia pregressa sono poco chiari (Giannino & Avallone, 2004). Inoltre, sono ragazzi soli, senza riferimenti affettivi *in loco*, portatori di esperienze fortemente

¹ Legge 11 agosto 2014, n. 117 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00122) (GU Serie Generale n.192 del 20-08-2014)

provanti e traumatiche (Cottatellucci, 2017), che necessitano a volte di interventi specialistici nell'ambito delle dipendenze o in quello psicologico e psichiatrico (Luci, 2019).

Gli operatori spesso non hanno le competenze per “entrare nei mondi esperienziali” (Giannino & Avallone, 2004, p. 108) ed affrontare le specificità dei MSNA e giovani adulti (ex MSNA), ma modulano gli interventi e le attività avviate adeguandole, anche con l'aiuto di mediatori linguistico-culturali (Benini & De Simone, 2011), sulla base di iniziative personali, formazioni private, costruzione di reti sociali. Negli anni cambiano le persone in carico (prima soprattutto albanesi, romeni, maghrebini, oggi ancora magrebini, e molti africani), cambiano le motivazioni, cambiano le vulnerabilità (Mastropasqua et al., 2008), ma aumenta sempre più il rischio di burnout dell'operatore (Maslach et al., 1996), che si trova a lavorare in solitudine o a costruire percorsi sulla base della sua creatività professionale (Bertotti et al., 2021) o iniziativa personale.

Mentre, infatti, i minori in quanto tali hanno diritto ad una serie di interventi a loro tutela, spesso i MSNA che entrano nel circuito penale non hanno risorse familiari e sociali che possano favorire l'integrazione e il reinserimento nella società (Bonifazi & Demurtas, 2017); inoltre, sono spesso sulla soglia della maggiore età, superata la quale, tutta una serie di diritti e di interventi previsti precedentemente vengono negati, creando negli stessi una sorta di “invisibilità” (Giannino & Avallone, 2004) e negli operatori uno stato di “impotenza” nel quale dover, comunque, proseguire il proprio mandato professionale, istituzionale e sociale. Questo comporta un totale cambiamento del percorso del giovane ex MSNA, che si ritrova a dover affrontare il progetto di inclusione sociale, spesso senza poter accedere ai benefici di cui usufruiva da minore o con grosse difficoltà per avviare percorsi alternativi (Mastropasqua et al., 2008). Questo pone gli operatori e la Magistratura in una situazione di emergenza che comporta lo sperimentarsi in progetti diversificati (Mastropasqua et al., 2008) e fuori dai “canoni”, spesso basati sulla “creatività” (Bertotti et al., 2021, p.50) e sulla capacità di costruire opportunità sempre nuove ed originali, ma difficili da mantenere nel tempo.

1. La cornice storico-istituzionale

1.1. Organizzazione della Giustizia Penale Minorile in Italia

L'ordinamento giuridico italiano solo dalla seconda metà degli anni '50 del secolo scorso ha iniziato a riconoscere, anche a colui che non aveva raggiunto la maggiore età e la piena capacità giuridica, la titolarità di un'ampia gamma di diritti, primi fra tutti quelli di personalità. Il primo saggio sul diritto minorile è del 1939 e riguardava l'intervento penale nei confronti dei minori al fine di tutelare la collettività dal pericolo della devianza giovanile, senza preoccuparsi dei bisogni e dei diritti del minore, né tutelando e sviluppando in modo armonico la sua personalità.

Negli anni '60 del secolo scorso si inizia a parlare in modo organico di diritto minorile, attraverso l'elaborazione di un compiuto sistema giuridico relativo alla normativa civile, penale e processuale per la protezione e promozione della personalità minorile. Il minore inizia ad essere visto come titolare di meri interessi, ma solo dagli anni '70 del secolo scorso, grazie alle Dichiarazioni Internazionali sui diritti del fanciullo e alla forte affermazione del primato della persona umana nella Costituzione Italiana, si è consolidato il pieno riconoscimento dei diritti anche dei soggetti in età evolutiva, attraverso la predisposizione di strumenti atti ad assicurare sostegno, promozione e recupero del minore in difficoltà, realizzando e promuovendo il soggetto nelle sue potenzialità positive, attraverso anche l'eliminazione di condizioni negative che rendono difficile o possono compromettere l'esplicazione piena della propria umanità.

Il diritto minorile viene definito "il diritto per i minori", che partendo dai bisogni e dalle esigenze di una personalità in formazione, cerca di identificare istituti giuridici, strumenti operativi, al fine di rispondere efficacemente "alla fame che ogni ragazzo ha di crescere verso la libertà" (Moro, 2012).

La necessità di realizzare un sistema autonomo e differenziato di diritto penale minorile è data, in primo luogo, dalla considerazione che il percorso di crescita, attraverso il quale si acquisisce in modo progressivo la maturità biologica, psicologica e sociale, dipenda sia dal soggetto in formazione, ma soprattutto dai condizionamenti esterni dell'ambiente socio-familiare di riferimento.

Questo porta alla creazione di istituti aventi una forte rilevanza educativa e socializzante al fine di affrontare quei problemi che stanno alla base della delinquenza minorile, effetto di deprivazioni e condizionamenti negativi o di non consapevolezza del soggetto dei limiti imposti dalla convivenza sociale.

Si parte dal presupposto che le cause che hanno portato al comportamento irregolare possano essere rimosse attraverso degli interventi *ad hoc*, realizzando l'obiettivo ultimo del positivo inserimento sociale del minore ancora in formazione.

Gli interventi previsti dal sistema penale minorile, quindi, diventano un investimento sia per la società che per l'individuo, in quanto rimuovendo le cause che hanno portato alla commissione del reato, si offrono al giovane, nuove opportunità per la realizzazione di una vita futura orientata positivamente e senza strascichi penali che potrebbero, invece, incidere sulla realizzazione di opportunità alternative a quelle delinquenziali (Flora & Tonini, 1997).

Spesso, quando il minore entra nella sfera di interesse della giustizia penale, ha già sperimentato situazioni di profondo disagio esistenziale, rigori e incomprensioni del mondo degli adulti. L'ingresso nel circuito penale diventa, quindi, l'ultimo anello di una situazione che affonda le sue radici nell'ambiente socio-familiare di appartenenza. L'adulto mostra di avere un rapporto

fondamentalmente ambiguo con il minore, il quale più che soggetto, diventa oggetto indifeso di atteggiamenti spesso incoerenti e a volte preoccupanti (De Cataldo Neuburger, 1990).

Se il ragazzo presenta difficoltà nel processo di socializzazione lo strumento per recuperarlo a sé ed alla società non può essere quello dell'emarginazione, per realizzare una profilassi sociale a tutela del mondo adulto, ma deve essere quella del sostegno ed aiuto a riprendere un itinerario di costruzione di personalità nel suo ordinario ambiente di vita.

Ma chi è il minore? “Il “*minore* “è già di per sé un intero cosmo educativo” (Del Lago, 2014, p. 7). Minore è chi, secondo la legge del proprio paese, non ha raggiunto l'età alla quale l'ordinamento attribuisce una serie di poteri e doveri. La sua definizione rimanda, pertanto, ad una “*dimensione anagrafica negativa*”, richiedendo un “*buon numero di investimenti istituzionali*” rendendo indispensabili azioni di “*tutela, educazione, assistenza, correzione ed eventualmente correzione*” (Del Lago, 2014, p. 7). L'art. 2 del Codice civile italiano prevede che “*La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa*”. La maggiore età non si acquista nell'ora corrispondente a quella della nascita indicata nei registri dello stato civile, ma allo scadere della mezzanotte del giorno in cui si è verificata la nascita. Nello specifico, poi, la legislazione interna anticipa alcuni diritti e doveri prima della maggiore età, riconoscendo il compimento di atti in piena capacità ed autonomia prima del diciottesimo anno. Il raggiungimento di un'età inferiore comporta l'acquisizione della capacità di porre in essere determinate azioni portatrici di effetti giuridici, in quanto la legge ritiene che sia sufficiente la maturità acquisita prima dei diciotto anni. Sul piano penale l'imputabilità scatta solo dopo il compimento del quattordicesimo anno d'età, ma fino ai 18 anni è possibile riconoscere sussistente l'imputabilità e quindi la responsabilità solo dove sia provata positivamente la capacità d'intendere e di volere; la capacità processuale è invece piena a 14 anni ed alla stessa età viene riconosciuto un autonomo diritto di querela (Giannino & Avallone, 2004).

1.2. Evoluzione del diritto penale minorile

L'Italia è stato il penultimo paese, dopo la Svizzera, a istituire il Tribunale per i Minorenni con il Regio Decreto-legge n° 1404 del 20 luglio 1934,² nonostante fosse avvertita, anche in periodi precedenti, la necessità di differenziare il trattamento giuridico tra adulti e minori. Infatti, già, per esempio, nel Codice penale sardo del 1859 il minore veniva considerato imputabile solo se aveva compiuto i quattordici anni e aveva agito “*con discernimento*”.

² R.D.L. 20 luglio 1934 n°1404 “*Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni*” (Gazzetta Ufficiale n°208 del 5 settembre 1934), convertito, con modificazioni nella L. 27 maggio 1935 n°835 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1935 n°137)

Il primo Codice penale dell'Italia unita (che si occupava in parte dei minori), era il codice Zanardelli (dal nome del Ministro proponente), promulgato il 30 giugno 1889 e che sostituì i codici dei vari stati esistenti precedentemente. Tale codice era già espressione di una consapevole esigenza di specifiche previsioni destinate sia a fissare una soglia d'età per i minori autori di reato, al di sotto della quale era impensabile concepire una responsabilità penale, sia a graduare la stessa risposta penale in base alle caratteristiche fisiche e psichiche proprie di un soggetto in formazione, "alla personalità del piccolo imputato" (De Leo & Patrizi, 1999, p.43). Il testo stabiliva a 21 anni la maggiore età per fini penali; inoltre, l'età minore veniva distinta in quattro fasce (artt. 53-56): 9 anni; 9-14 anni; 14-18 anni; 18-21 anni (De Cataldo Neuburger, 1990).

Si avviò in quegli anni un dibattito, sotto l'impulso degli studi antropologici e criminologici, teso a far emergere la specificità della condizione giovanile e l'esigenza di non equiparare il minore autore del reato ad un soggetto adulto. La cultura giuridica del tempo riteneva che il giovane commettesse un reato sotto la spinta di circostanze sociali, familiari e individuali sfavorevoli. Non doveva, quindi, essere trattato da criminale, ma doveva essere protetto dallo Stato al fine di ricevere, quelle cure e quell'educazione che gli erano state negate dai genitori.

La Giustizia Minorile nasce come Giurisdizione Penale Specializzata: già alla fine dell'800 sia in Europa che in America si affermò l'esigenza di un organo giudicante autonomo con piena competenza non solo su tutti i minorenni autori di reato, ma anche su quelli che avessero commesso azioni in contrasto con le regole di convivenza sociale. La prima Juvenile Court nasce a Chicago il primo luglio 1889. In Europa vennero istituite le prime Corti con competenza esclusiva sui minorenni in Inghilterra, Scozia e Irlanda, così come dal 1904 in quasi tutti gli Stati Europei (Palermo Fabris & Presutti, 2002). Così come accadde sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, il movimento a sostegno dell'istituzione di un Tribunale per i Minorenni in Italia nacque in seguito alla consapevolezza che il numero dei minori denunciati, condannati e inseriti presso le istituzioni statali e private era sempre più in aumento, costituendo un segnale preoccupante di incremento della delinquenza minorile. I dati statistici spesso venivano strumentalizzati per giustificare un radicale rinnovamento dell'intervento penale nei confronti dei minori. In Europa e negli Stati Uniti, quindi, a causa dell'allarme sociale destato dalla delinquenza minorile, nacquero dei sottosistemi penali che cercavano di dare, in modo organico, una risposta mirata alla devianza minorile (Giambruno, 2004). Il primo luglio 1931 in Italia entrò in vigore il così detto codice Rocco³, dal nome del suo Guardasigilli (Antolisei, 1989). In base a tale Codice penale, ancora vigente, l'*età imputabile* venne innalzata dai 9 ai 14 anni, soglia al di sotto della quale, in base a quanto previsto dall'art. 97 c.p., sussiste ancora oggi una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere, mentre la piena imputabilità

³ Regio Decreto 19 ottobre 1930 n°1398 "Codice Penale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 26 ottobre 1930 n°251

venne abbassata dai 21 ai 18 anni. Fra i 14 e i 18 anni, il giudice, in base a quanto ancora stabilito dall'art. 98 c.p., può accertare concretamente la sussistenza della capacità del minore al momento della commissione del reato. In ogni caso, l'imputabilità non è mai considerata piena e la minore età porta ad una riduzione della pena fino ad un terzo.

Con il Codice Rocco vennero previste diverse sanzioni per i minori quali, per esempio, l'affidamento ad un *reformatorio giudiziario*, introducendo un elemento nuovo alla concezione essenzialmente retributiva della pena: quello della rieducazione. Infatti, i minori degli anni 18 venivano collocati in stabilimenti (o sezioni) separati da quelli riservati agli adulti e, fuori dall'orario di lavoro, veniva loro impartita un'istruzione diretta, soprattutto, alla rieducazione morale. Al compimento dei 18 anni, qualora la pena ancora da scontare fosse stata superiore ai tre anni, i giovani venivano trasferiti in un istituto per adulti.

Con l'art. 169 c.p., venne introdotto il *perdono giudiziale*, primo istituto per soggetti minorenni e causa di estinzione del reato, col fine di spezzare il sinallagma reato-pena, salvaguardando i giovani, favorendo il progresso civile e rendendo migliori, dal punto di vista morale e materiale, le condizioni della convivenza civile (Palermo Fabris & Presutti, 2002). Ulteriore causa di estinzione di reato diventa la *sospensione condizionale della pena* (art. 163 c.p.), maggiormente favorevole per gli autori di reato minorenni, in quanto il limite temporale di pena che poteva essere sospesa per gli adulti era di un anno; di due anni, invece, per i minori ed i maggiori di settanta anni. Ulteriori modifiche furono, poi, introdotte con il R.D.L. n° 1404/34, che innalzò il limite di pena sospesa per i minori autori di reato fino a tre anni. Il Codice Rocco introduce anche le *misure di sicurezza* per i minori, riprendendo quanto già previsto nel precedente Codice Zanardelli riguardo le case di correzione e la concezione nuova della Scuola Positiva, ripresa dal "Progetto Ferri" di preparazione alla riforma del 1931, che riteneva essenziale separare i minori delinquenti considerati "anormali", da quelli così detti "normali". Infatti, l'art. 224 c.p., rendeva obbligatorio e automatico il ricovero per tre anni in un riformatorio giudiziario dei minori dei 14 anni, considerando solo la gravità in astratto del reato commesso e una pericolosità presunta. Dall'altra, invece, tali minori non erano considerati responsabili penalmente in quanto ritenuti non sufficientemente maturi.

1.3. L'istituzione del Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni (d'ora in poi T.M) venne istituito, in maniera frammentaria, attraverso l'utilizzo di leggi già esistenti sui minori devianti, nuovi provvedimenti e revisioni (Lemert, 1987). Infatti, la circolare del 22 settembre 1929 n° 2236 del Ministero della Giustizia aveva già previsto i futuri Tribunali per i Minorenni: speciali sezioni del Tribunale ordinario nei dieci principali capoluoghi di Corte d'Appello, alle quali il Procuratore poteva rinviare i casi di minori devianti per

gli atti istruttori ed il giudizio. In base a questa circolare alcuni giudici già funzionavano come *Giudici Minorili*.

Il R.D.L. n°1404/1934 creò un Tribunale specializzato con competenza specifica in materia penale (che divenne esclusiva solo nel 1983), civile e amministrativa, “*composto da un magistrato di Corte d’Appello che lo presiede, da un magistrato di Tribunale e da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto i trent’anni d’età*” (art. 2)⁴ e riformò istituti già introdotti dal Codice Rocco, quali il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena e la liberazione condizionale. Inoltre, venne prevista l’osservazione scientifica della personalità specifica per il minore imputato (Panebianco, 2012).

Venne mantenuta la previsione di provvedere alla rieducazione morale dei giovani e dei bambini, attraverso la creazione dei *Centri di Osservazione* nei Distretti di Corte d’Appello, organizzati dall’Opera Nazionale per la protezione della Maternità ed Infanzia (O.N.M.I.), con servizi polivalenti per la salute, il benessere e la protezione dei minori, dove vi prestavano servizio professionisti, membri della comunità e rappresentanti delle organizzazioni sociali. Tali Centri in base all’art. 1 del R.D.L. erano organi che dovevano offrire al T.M. “*l’attrezzatura completa per adeguare a ciascun minorenne il provvedimento idoneo a riportarlo sulla diritta via*” (Novelli, 1934). In ogni singolo distretto tali Centri, assieme agli organi minorili della Giustizia, avrebbero costituito un sistema integrale (penale, amministrativo e civile) di tutta l’attività di rieducazione nei confronti del minore reo. Tali innovazioni comportarono una limitazione o esclusione dalla pena detentiva dei minori, facendo prevalere, secondo i principi della Scuola Positiva, la “prevenzione speciale” su quella “generale”, in quanto il fine ultimo di tali previsioni è quello di rieducare e reinserire il minore. Emerse l’esigenza di specializzazione in funzione del trattamento penale dei minori e venne mantenuta la concezione retributiva della pena, fondata sull’imputabilità e sul concetto di responsabilità (Giambruno, 2004).

La competenza amministrativa del Tribunale per i Minorenni, innovazione più significativa per l’epoca, comportò da subito un’accesa critica, ancor oggi aperta. Prevista agli artt. 25-31, autorizzava il funzionamento dei *reformatori per corrigendi* (dal 1939 *Case di rieducazione*), i quali erano portatori di tendenze contraddittorie di prevenzione e repressione, così come avveniva negli Stati Uniti, soprattutto nei confronti dei minori *traviati*, minori al di sotto dei 18 anni che “*per abitudini contratte diano manifeste prove di traviamiento e appaiano bisognevoli di correzione morale*”. Questo portava alla privazione della libertà e all’internamento di minori al di sotto dei 14 anni o tra i 14 e i 21 anni (all’epoca limite per la maggiore età), qualora ritenuti immaturi, o incapaci di intendere e di

⁴ così come integrata dalla legge n°888/1956; precedentemente era previsto un solo giudice onorario

volere e non sottoposti a misure di sicurezza, oppure beneficiari del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena. Tale misura poteva essere richiesta dal pubblico ministero durante un procedimento penale a carico di un minore e veniva deliberata dal Tribunale per i minorenni in camera di consiglio, con decreto insindacabile, senza l'intervento del difensore e dopo aver sentito *“l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, il minore e l'esercente la potestà o la tutela”*.

I giudici italiani usavano frequentemente le procedure amministrative, snaturando il contenuto e gli scopi del riformatorio, che diventava una misura di tipo carcerario anche nei confronti di minori non devianti, o autori di svariati comportamenti come le fughe da casa, la mancata frequenza scolastica, il non rispetto delle regole familiari e la prostituzione, come gli *status offenses* americani (atti vietati ai minori, ma consentiti agli adulti), provocando effetti di depersonalizzazione e di marginalizzazione sociale, se non addirittura l'avvio verso una reale carriera criminale. Spesso, inoltre, mancava una sufficiente prova delle denunce o delle accuse di traviamiento tale da giustificare la privazione della libertà. Lo scopo ultimo dell'internamento era l'educazione del minore, ma la sua applicazione prescindeva da un'adeguata valutazione della personalità dei minori travciati; inoltre, era sostitutivo di interventi penali limitativi della libertà. Nelle istituzioni era presente in numero esiguo il personale specializzato in grado di garantire il fine rieducativo nei confronti dei minori inseriti, i quali erano, per la maggior parte, di umili condizioni socio-economiche o senza famiglia, situazioni tali da favorire la loro emarginazione o l'isolamento dalla società. Furono mantenuti i concetti di imputabilità, discernimento e accertamento della maturità per i minori tra i 14 e i 18 anni, le modalità delle denunce, del processo e delle sentenze con diminuzione di pena (Palermo Fabris & Presutti, 2002).

La legge 25 luglio 1956 n°888, di modifica della L. 1404/34, segna l'ingresso del sistema di “welfare” nell'ambito della giustizia penale minorile. Viene modificata la composizione dei Centri di Osservazione per i minori, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale per i Minorenni, che doveva collaborare con il giudice minorile per i provvedimenti amministrativi e per l'attuazione della misura dell'affidamento al servizio sociale, previsto dalla legge (Avallone & Giannino, 2000). Il termine *traviamiento* venne sostituito con quello di *“irregolarità per condotta o per carattere”* (Lemert, 1987), che deve essere accertata in base all'art. 25 c. 1 attraverso *“approfondite indagini sulla personalità del minore”* da parte di un componente del Tribunale per i Minorenni, designato dal Presidente. Scopo ultimo era evitare l'internamento del minore, attraverso la previsione di un progetto educativo condiviso dai servizi e dal giudice per l'adozione della relativa misura. Questa normativa avrebbe dovuto ridurre, quindi, l'applicazione degli interventi amministrativi solo nei confronti dei minori che erano effettivamente a rischio di devianza,

consentendo di differenziare gli interventi limitativi della libertà personale, da quelli assistenziali verso soggetti che, a causa di carenze familiari, necessitavano di supporto e sostegno. Nonostante l'attenzione fosse sempre più centrata sul minore e sulla sua personalità e la commissione del reato venisse considerata come legata a fattori psicologici e sociologici, si continuò, però a privilegiare il ricorso alla casa di rieducazione, quale istituzione chiusa utilizzata al fine di controllare i minori delle classi più povere. L'istituzione di un Tribunale specializzato per i minori nasceva, dunque, dalla necessità di avere uno strumento che fosse in grado di applicare ad ogni singolo caso non solo le conoscenze giuridiche, bensì anche quelle psicologiche e biologiche, legate al percorso evolutivo ed ai fenomeni di adattamento/disadattamento sociale. L'art. 11, inoltre, dispone che: *“Nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere svolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale. Il pubblico ministero, il Tribunale e la sessione di Corte d'Appello possono assumere informazioni e sentire pareri dei tecnici senza alcuna formalità e procedura, quando si tratta di determinare la personalità del minore e le cause della sua irregolare condotta”*.

La peculiarità del Tribunale per i Minorenni, oltre alla specializzazione dell'ufficio, è quella di formulare una sentenza che sia il più possibile appropriata alle vere esigenze del minore che delinque. Alla fine degli anni '60, venne aspramente criticato il ricorso frequente all'istituzionalizzazione dei minori; l'attuazione dell'intervento educativo venne pian piano modificato, attraverso il coinvolgimento della famiglia e della comunità locale. La devianza giovanile venne spesso fatta rientrare all'interno delle competenze civili e le misure adottate non venivano più motivate dai problemi di personalità del minore, ma dall'inadeguatezza ed incapacità dei genitori (Bandini & Gatti, 1987).

Il D.P.R. 24 luglio 1977 n°616⁵ attuò il processo di decentramento, già previsto della legge n°382/1975⁶, con il quale vennero trasferiti dal Ministero di Grazia e Giustizia ai Comuni, i compiti relativi agli interventi in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile (Dal Pra Ponticelli, 1987), perdendo il carattere della settorialità e rientrando in un quadro più generale di sicurezza sociale (Bandini & Gatti, 1987). Dagli anni '70 in poi ha inizio un movimento, che per il sistema minorile progredirà fino alla riforma apportata dal D.P.R. 448/88, che conduce ad un mutamento di atteggiamento nei confronti dei minori. Pur permanendo l'ambiguità tra il trattamento e la punizione, si è cercato, anche attraverso fondamentali ed incisive pronunce della Corte Costituzionale, di ridurre al massimo sia la carcerazione dei minori, che gli interventi educativi all'interno di strutture chiuse, limitando

⁵ D.P.R. 24 luglio 1977 n°616, in attuazione dell'art. 1 della Legge Delega n°382 del 22 luglio 1975, *“Trasferimenti e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato”*

⁶ Legge 22 luglio 1975 n°382, *“Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione”*

l'intervento giudiziario a casi e situazioni ben definiti (Gatti, 1995). Viene sempre più favorito un approccio individualizzato e rispettoso delle esigenze del singolo destinatario del trattamento penale, superando valutazioni schematiche e precostituite del minore autore di reato. Inoltre, con la legge 9 marzo 1971 n°35 viene accentuata la specializzazione degli organi giudiziari minorili attraverso l'attribuzione esclusiva di funzioni e stabilità alla magistratura minorile, con la previsione di piante organiche autonome.

Con l'entrata in vigore della legge 24 luglio 1975 n°354⁷, venne regolamentato l'ordinamento penitenziario, senza però la previsione di una disciplina specifica per i minori in espiazione di pena o in esecuzione di misure di sicurezza. Venne solo previsto all'art. 79 o.p. la specializzazione della magistratura di sorveglianza, i cui compiti sono stati attribuiti al Tribunale per i Minorenni, intervenendo solo sull'organo giudiziario deputato all'applicazione delle misure penali, piuttosto che sugli interventi specifici relativi ai minori. Solo nel 2018 è stato finalmente approvato il "Nuovo ordinamento penitenziario minorile" (D. Lgs. 121/2018), con l'introduzione delle "misure penali di comunità", "*interventi che depotenziano l'area penale detentiva a vantaggio dei più efficaci interventi sul territorio*" (Cellini & Abrate, 2021, p. 187).

1.4. Le Regole di Pechino

Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Risoluzione n°40/33 del 29 novembre 1985, su raccomandazione del Settimo Congresso sul Crimine, aprono la strada ad un nuovo tipo di legislazione che prevede una sempre più forte specializzazione del diritto penale minorile, riducendo al minimo l'intervento penale, privilegiando la mediazione tra autore e vittima del reato e nuove forme di trattamento del minore. Successivamente, si sono susseguiti diversi documenti internazionali, fino alla Convenzione ONU del 1989 sulla tutela dell'infanzia, che ha portato ad una svolta radicale di tutto il sistema minorile, segnando il definitivo passaggio dalla logica di tutela degli interessi a quella di tutela dei diritti, primo fra tutti quello dell'educazione, che deve prevalere sull'interesse dell'applicazione della sanzione penale (Moro, 2012).

La Convenzione ONU del 1989 contiene agli artt. 37 e 40 i principi fondamentali relativi alla materia penale. Nello specifico, l'art. 37 vieta, per i reati commessi dai minori dei 18 anni, l'applicazione della condanna a morte e della pena dell'ergastolo. Inoltre, stabilisce i criteri in base ai quali deve ispirarsi il sistema sanzionatorio minorile:

- 1) la detenzione come estrema *ratio*, la cui durata deve essere la più breve possibile;

⁷ Legge 24 luglio 1975 n°354, "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*"

- 2) qualora sia necessaria la pena detentiva, il trattamento del minore deve tener conto dei suoi bisogni in relazione all'età;
- 3) la separazione necessaria dagli adulti ed il contatto costante con il nucleo familiare.

L'art. 40 riconosce il diritto alla presunzione di innocenza ed al rispetto delle garanzie della difesa. Inoltre, prevede il diritto per il minore ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il rispetto per i diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali, che tenga conto della sua età e della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. Viene, poi, prevista la necessità di adottare provvedimenti che permettano l'interruzione precoce del processo penale nei confronti del minore o ne evitino addirittura l'inizio, attraverso l'utilizzo di forme di *probation* o di *diversion*, fondate anche sulla mediazione e sulla riconciliazione tra minore e vittima, già previste dalle "Regole di Pechino". Tali principi sono stati fatti propri dall'ordinamento giuridico italiano attraverso l'art. 3 della legge delega 16 febbraio 1987 n°81 di riforma del codice di procedura penale, nel quale viene sancito il diritto del minore ad avere un proprio processo, tenendo conto delle sue particolari condizioni psicologiche, della sua maturità e dell'esigenza della sua educazione. L'interesse verso il minore cerca di conciliare la "*tutela delle sue esigenze di sviluppo*" con quelle "*di imputato*", coinvolgendo in modo più ampio anche la società di cui il minore fa parte, "*la vittima, il sistema penale, come soggetti cui ricondurre l'obiettivo di ricomposizione dei conflitti attivati dal fatto reato*" (De Leo & Patrizi, 1999, p.54).

In attuazione a tale legge delega è stato emanato il D.P.R. 448/88⁸ ed il suo regolamento di attuazione, il Decreto Legislativo n°272/89⁹. Tali disposizioni normative incidono sul complessivo assetto sanzionatorio, spostando l'attenzione dal fatto, all'autore del reato. Dal punto di vista processuale permane la difficoltà di coniugare le garanzie difensive ed il diritto al "giusto processo", attraverso l'utilizzo di istituti che tendano a favorire una rapida conclusione dello stesso. Sul piano sostanziale rimane aperto il problema di dare dei contenuti educativi e responsabilizzanti alle misure alternative alla pena detentiva, rispondendo adeguatamente da una parte alle esigenze di giustizia a cui la sanzione penale deve rapportarsi, dall'altra all'imperativo costituzionale di preservare lo sviluppo della personalità del minore, favorendone i processi educativi. Questo comporta un grande margine di discrezionalità del giudice, il quale di volta in volta si trova a dover decidere tra l'applicazione di una sanzione detentiva, di una misura che possa essere espiata in libertà, oppure la sospensione del processo e l'applicazione della messa alla prova, per un periodo determinato rapportato alla gravità del fatto commesso, in cui dovrebbe essere realizzato un progetto educativo precedentemente

⁸ D.P.R. 22 settembre 1988 n°448, "*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*"

⁹ D. Lgs. 28 luglio 1989 n°272

elaborato dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), in collaborazione con quello dell'ente locale competente per territorio e concordato con il minore, il quale si deve impegnare a realizzare le attività stabilite nel progetto (Palermo Fabris & Presutti, 2002).

1.5. La filosofia dell'intervento penale

La filosofia dell'intervento penale è profondamente mutata alla luce delle previsioni costituzionali dell'art. 27 che prevede che *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione del condannato”*, strettamente connesso con l'art. 2 (diritti inviolabili dell'uomo) e l'art. 3 (pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge). Rispetto ad altri periodi storici, si è fortemente attenuata l'enfaticizzazione della sanzione penale come giusta retribuzione al turbamento dell'ordine sociale e al male commesso.

L'affermazione dei principi costituzionali che vedono la persona umana valore supremo della vita sociale, che deve essere aiutata a rimuovere le condizioni negative che ne ostacolano lo sviluppo, ha portato lo Stato a dare una giusta dimensione alla colpa, avendo una diversa considerazione del soggetto che ha commesso il reato, non più annientandolo, ma cercando di reintegrarlo nel tessuto comunitario, recuperandolo attraverso un adeguato sostegno nel suo percorso evolutivo.

È stata superata la visione del carcere come strumento più adeguato nel realizzare una prevenzione sia generale che speciale, in quanto la mera possibilità di irrogazione di una pena aveva scarso valore dissuasivo e, soprattutto per i reati di scarsa rilevanza sociale per i quali sono previste pene lievi, invece che facilitare il percorso di recupero, favoriva spesso il consolidamento del ruolo delinquenziale del soggetto. Il carcere, infatti è controproducente perché da una parte porta a condividere con altri soggetti etichettati come devianti questa esperienza, ritrovandosi a pensarsi come delinquente e a comportarsi in quanto tale, poiché spesso si è in difficoltà e alla ricerca di un'identità e un ruolo; dall'altra, la detenzione non rimuove le cause che hanno portato alla commissione dei reati, per cui, una volta espiata la pena, il soggetto in libertà si ritrova solo, senza più un adeguato sostegno, a dover affrontare il nuovo impatto con la società, con un aggravamento della situazione di conflitto preesistente.

Questo ha portato ad una radicale modifica della filosofia dell'intervento penale, passando da una risposta prettamente di tipo detentivo ad una maggiore attenzione nei confronti del colpevole e della sua personalità, cercando di realizzare in modo concreto un programma di recupero e di reinserimento sociale, che tenga conto delle potenzialità positive del soggetto e del necessario sostegno, al fine di superare le condizioni che hanno portato alla commissione del reato. Questo cambiamento è stato anticipato e sperimentato nel sistema penale minorile, che è diventato molto più duttile e funzionale, al fine del raggiungimento di un recupero integrale del soggetto in formazione.

È emerso, in modo più evidente, che i comportamenti devianti posti in essere da un minore, sono spesso, più che un'inclinazione o un fallimento nel processo di socializzazione, dei momenti occasionali di sbandamento del ragazzo durante il difficile percorso adolescenziale in cui il soggetto in formazione ha necessità, per poter capire, di sperimentare ogni cosa, di valutare e mettere in discussione i valori trasmessi e di verificare le proprie capacità e valenze in ogni campo.

In questa fase la ribellione è fondamentale per affrontare il difficile passaggio carico di ansie, sofferenze ed incertezze, dalla dipendenza all'autonomia, con grosse difficoltà di controllo delle pulsioni, in cui il giovane può porre in essere comportamenti oggettivamente illeciti, ma non antisociali dal punto di vista soggettivo, in quanto condizione fisiologica della crisi adolescenziale. Di questo ne deve tener conto l'ordinamento giuridico il quale deve avere maggior tolleranza nei confronti dei soggetti in formazione, non influenzando negativamente nel loro percorso di strutturazione, attraverso interventi stigmatizzanti ed etichettanti.

Inoltre, il cambiamento dell'intervento penale, non più basato solo sulla detenzione quale unica risposta alla devianza, ha favorito la possibilità per il giudice minorile di intervenire in modo più efficace e rispondente alle peculiari caratteristiche del ragazzo (Moro, 2012).

1.6. Costituzione e principi costituzionali

La Costituzione italiana non contiene delle disposizioni che facciano esplicito riferimento al sistema della giustizia minorile, per cui la sua ispirazione di fondo si evince dalle diverse norme relative alla persona, ai suoi diritti e alle sue libertà, insieme a quelle che trattano dei principi irrinunciabili in materia penale e processuale penale.

Punto di riferimento fondamentale è costituito dalla disposizione prevista al comma 2 dell'art. 31, che prevede l'obbligo della Repubblica di protezione "*della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo*". Tale principio, quando è esercitato in materia penale verso soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età, si combina in modo più precario e problematico, con il disposto dall'art. 13 comma 1 cost. che prevede l'inviolabilità della libertà personale. Tale combinato disposto (art. 13 c. 1 e art. 31 c. 2 cost.) costituisce il principio guida dell'intera questione criminale minorile, restringendo la possibilità di violazione della libertà personale nei confronti dei minori.

L'obbligo di protezione non esclude il soggetto minorenni dalle garanzie previste dall'art. 2 cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, considerando il minore prima di tutto persona, meritevole di una piena tutela dei suoi diritti fondamentali. La minore età, inoltre, può essere considerata una condizione di svantaggio che può limitare il godimento dei diritti; è quindi previsto il dovere di intervenire al fine di mettere il minore in condizioni di godere pienamente dei suoi diritti.

Dal punto di vista penale, gli interventi della Corte Costituzionale hanno sottolineato più volte che “*proteggere*” significa “*recuperare socialmente il minore*”. Infatti, essendo un soggetto in via di formazione, il minore ha bisogno di una particolare tutela e protezione da parte dello Stato, attraverso l’attivazione di tutti gli interventi possibili per avviare un processo di recupero sociale e di maturazione ed evitare il consolidarsi del percorso deviante.

Inoltre, l’art. 3 cost., che prevede uguaglianza di trattamento delle situazioni uguali e differenze di trattamento delle situazioni diverse, per quanto riguarda il minore, poiché si tratta di persona che non ha ancora raggiunto un suo equilibrio psicofisico, questo dovrà essere destinatario di interventi differenziati rispetto all’adulto, in quanto permane l’obbligo di protezione del minore.

Il sistema di giustizia minorile può definirsi “*costituzionalmente orientato*”, anche grazie ai diversi interventi della Corte Costituzionale, che ha appoggiato più volte la diversificazione del trattamento del minore rispetto all’adulto, al fine di perseguire l’obbligo di protezione della gioventù e di predisporre da parte dello Stato gli istituti necessari a tale scopo. È del 1964 la *definizione di giustizia minorile* da parte della Corte Costituzionale: “*ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni*”.¹⁰

Per poter svolgere in maniera adeguata tali peculiarità, è necessaria la *specializzazione dell’organo giudiziario* deputato a conoscere dei fatti commessi dai minori (Palermo Fabris & Presutti, 2002). La Corte Costituzionale con sentenza n°222 del 21 luglio 1983 “*annovera il Tribunale dei minorenni tra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo e il funzionamento, ottemperando al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù*”. Poiché, infatti, l’obiettivo fondamentale del sistema di giustizia minorile è il *recupero del minore alla società*, minore la cui personalità è *in fieri*, è necessario che venga valutato da un organo specializzato con specifiche conoscenze sui minori e a composizione mista, giudici togati affiancati da esperti, che possano aiutare il giudice a comprendere qual è il disagio che si nasconde dietro l’atto ultimo per il quale si sta procedendo, al fine di individuare la risposta educativa più appropriata, spostando l’attenzione dal fatto alla personalità del suo autore ancora in fase di crescita e maturazione. Inoltre, recuperare il minore significa anche proteggerlo da automatismi, attraverso valutazioni basate su prognosi individualizzate, esaminando attentamente la personalità del giovane, al fine di individuare la risposta più adatta alle sue esigenze, in quanto ogni minore è “*caso a sé*”.

La Corte Costituzionale ha anche sostenuto la *tutela* del minore “*nel processo*” evitandone la sua stigmatizzazione durante lo svolgimento e “*dal processo*”, privilegiando riti rapidi e istituti che

¹⁰ Corte Cost. 23 marzo 1964 n°25

favoriscano un'uscita precoce del minore dall'esperienza processuale, cercando di ovviare agli effetti stigmatizzanti del processo.

Per quanto riguarda il trattamento del minore autore di reato, tema cruciale della questione minorile, la Corte Costituzionale ha avuto più volte una posizione sfavorevole rispetto *all'applicazione della pena detentiva*: il recupero sociale del minore è più importante rispetto alla stessa realizzazione della pretesa punitiva, tanto da rendere residuale il ricorso al carcere, favorendo oltre all'applicazione degli istituti introdotti con il D.P.R. 448/1988, il proscioglimento per immaturità ed il perdono giudiziale. È quindi necessario diversificare il trattamento sanzionatorio nei confronti del minore attraverso un sistema *ad hoc*, in attuazione dell'art. 3 cost., integrato con gli artt. 27 3 c. e 31 2 c. cost., dove l'esigenza di reinserimento sociale deve essere realizzata tutelando la gioventù.

Con l'importantissima sentenza n°168 del 28 aprile 1994 la Corte ha ribadito la necessità di differenziare il trattamento dei minori, la cui personalità è ancora *in fieri*, rispetto a quello degli adulti, dichiarando illegittima l'applicazione dell'*ergastolo* per i minori in violazione degli artt. 27 c.3 e 31 c.2 cost., in quanto non tiene conto della "*particolare condizione minorile*", ma considera tutti i soggetti appartenenti allo stesso contesto punitivo.

1.7. Presupposti dell'intervento penale: l'imputabilità

L'ordinamento giuridico minorile italiano disciplina la posizione del minore imputato di un reato, cercando di garantirne i diritti nel processo penale minorile. L'art. 85 del Codice penale prevede che "*nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere*". Secondo quanto previsto dall'art. 97 c.p. il minore infraquattordicenne non è mai imputabile: vi è, quindi, una *presunzione assoluta di incapacità*. L'art. 26 del D.P.R. 448/88 afferma che "*in ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni 14, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile*".

Risulta, quindi, fondamentale individuare esattamente il momento in cui si può dire che sia stata raggiunta l'età imputabile. In base al principio del *favor minoris*, si esclude il *dies a quo*, considerando compiuto il quattordicesimo anno di età al completamento del giorno del genetliaco, cioè allo scadere della ventiquattresima ora di quest'ultimo (Pennisi, 2004).

Risulta, spesso, difficile accertare il raggiungimento dell'età imputabile se si tratta di minori stranieri non accompagnati o nomadi che non sono in possesso di documenti identificativi o che, pur avendoli, mostrano incongruenze tra l'età attestata e quella fisicamente dimostrata. Inoltre, a differenza dei Paesi in cui è obbligatorio per i genitori dichiarare all'autorità competente la nascita di un figlio entro

pochi giorni, ci sono degli Stati dove questo non avviene in modo sistematico e preciso, per cui può accadere che venga dichiarata la nascita anche dopo alcuni anni.

Questa situazione porta, spesso, ad un utilizzo per attività illecite di soggetti che usufruiscono dei vantaggi legati ai limiti d'età, mentre le loro abilità sono superiori in quanto l'età reale è più alta rispetto a quella certificata.

Le stesse difficoltà possono proporsi per quanto riguarda il conseguimento della maggior età. L'art. 8 del D.P.R. 448/88 prevede che *“quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche d'ufficio, perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto”*. Tale procedura viene seguita anche quando non vi è certezza che il minore abbia compiuto i 14 anni. La perizia che viene richiesta dal giudice è di tipo *auxologico*: viene effettuata l'analisi dello sviluppo scheletrico, dello stato di calcificazione ossea, delle caratteristiche antropologiche, biometriche ed istologiche del soggetto (Moro, 2012).

1.8. Minori tra i quattordici e i diciotto anni

L'art. 98 del Codice penale afferma che un minore tra i quattordici e i diciotto anni è imputabile, previo accertamento della sua *“capacità d'intendere e di volere”*, ma in tal caso la pena è diminuita. Tale capacità non deve essere mai *“presunta, ma deve essere dimostrata nel caso concreto, con ogni mezzo di prova a disposizione del giudice, che è tenuto, procedendo ad una valutazione globale della personalità del minore, in funzione dell'addebito mosso, a indicare i motivi prevalenti che inducono ad affermare o escludere l'esistenza della capacità”* (Moro, 2012). Per accertare l'imputabilità di un minore si rende, quindi, necessario verificare se è stata o meno raggiunta una maturità in senso psico-evolutivo tale da rendere il soggetto capace di essere responsabile di un reato e di essere sottoposto a pena (Flora & Tonini, 1997).

1.9. Accertamento della personalità

Il D.P.R. 448/88 all'art. 9 prescrive che il pubblico ministero e il giudice debbano svolgere speciali ricerche per accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, considerando, quindi, lo sviluppo della sua personalità *in fieri*, nella globalità. Tali ricerche sono indispensabili per cogliere la risposta il più possibile adeguata a quel particolare ragazzo, al fine di capire chi è il minore che ha commesso il reato, i suoi problemi, le sue risorse personali e del suo contesto di appartenenza, su cui basarsi per ricostruire il percorso educativo. L'accertamento della personalità del minore è fondamentale sia dal punto di vista processuale, al fine di individuare la risposta più adeguata da applicare a quel particolare minore che ha commesso quel particolare reato, che da quello educativo, elaborando un adeguato progetto che preveda

comportamenti da tenere e risorse da attivare. Tali accertamenti sono svolti sia nei confronti dei soggetti ultraquattordicenni che di quelli infraquattordicenni, al fine di assumere eventuali decisioni in sede civile e/o amministrativa.

Nell'accertamento della personalità del minore il giudice può raccogliere tutte le informazioni necessarie, *“anche senza formalità”*:

- direttamente dal minore;
- dai servizi minorili, costituiti dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia (USSM) o dai servizi degli Enti Locali, soprattutto se già conoscono il minore e le sue difficoltà e che hanno un ruolo essenziale in tutti i momenti del giudizio;
- dall'audizione di persone che abbiano o abbiano avuto rapporti con il minore, le cui dichiarazioni verranno verbalizzate e faranno parte della documentazione allegata al fascicolo (familiari, affidatari, insegnanti, parroci, allenatori sportivi, la parte offesa se necessario);
- da esperti (neuropsichiatri, psicologi), attraverso anche la richiesta di predisporre una perizia (Moro, 2012).

2.Minori e processo

2.1. Processo penale a carico di imputati minorenni

Il nuovo processo penale minorile, introdotto dal D.P.R. 448/88 e dal suo regolamento di esecuzione D. Lgs. 272/89, è di fondamentale importanza perché permette una rapida fuoriuscita dal circuito penale di imputati che non presentano gravi deviazioni nel processo di socializzazione; inoltre, la nuova normativa riduce in modo considerevole la detenzione, che non permette un efficace recupero. L'obiettivo più volte evidenziato è quello di *riprendere il percorso educativo*, che la commissione del reato sembra aver interrotto o modificato in senso negativo, attraverso lo stesso *processo* che ha nella sua strutturazione esso stesso *valenze educative*.

All'art. 1 vengono evidenziati i principi generali del processo minorile, rimandando alle norme del codice di procedura penale per quanto non previsto dal decreto e dal regolamento.

Viene specificato che le *“disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore”* e che il giudice deve svolgere una funzione pedagogica illustrando all'imputato *“il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”*.

Per rafforzare maggiormente la valenza educativa e per impedire che problemi meramente economici snaturino l'orientamento stesso del procedimento minorile, l'art. 10 dichiara inammissibile davanti al Tribunale per i Minorenni *“l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato”*.

Al fine di aiutare il minore a comprendere il significato del processo, il senso dell'intervento del giudice ed affrontare l'ansia comportata dalla particolare situazione vissuta, l'art. 12 prevede che all'imputato minorenni venga assicurata in ogni stato e grado del procedimento l'"*assistenza affettiva e psicologica*", attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea; in ogni caso deve essere garantita l'*assistenza dei servizi minorili*.

L'art. 13 prevede una particolare tutela dei minori imputati, vietando di pubblicare e divulgare notizie o immagini che possano in qualche modo portare alla loro identificazione. All'art. 20 del regolamento di esecuzione vengono garantite, nell'arresto e nel fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, opportune cautele di protezione del minore "*dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità*", al fine di ridurre per quanto è possibile "*i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche*". E', inoltre, fatto assoluto divieto di utilizzare "*strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza*".

Per quanto riguarda l'applicazione delle misure cautelari, all'art. 19 viene previsto che il giudice debba tener conto "*dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto*".

Nel provvedimento di messa alla prova, secondo quanto stabilito dall'art. 28, il giudice "*può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato*", sottolineando anche in questo articolo la ricerca di utilizzo di modalità fortemente pedagogiche per il recupero del minore (Moro, 2012). Il modello di giustizia riparativa, che viene normato col D.P.R. 448/88 si basa su un criterio di "*promozione circolare della responsabilità*", dove da una parte il minore che ha commesso il reato deve "*rispondere degli effetti negativi dell'azione reato*", dall'altra la vittima vista anche nel senso più ampio di "*collettività*" è il "*principale interlocutore cui riferire le azioni restitutive poste in essere*" (De Leo & Patrizi, 1999, p.55).

2.2. Probation

All'interno del Sistema della Giustizia Minorile a livello internazionale la *probation* riveste un ruolo centrale ed i professionisti che si occupano della realizzazione di misure in *probation* hanno una funzione significativa nelle decisioni dei TM., ma anche nel coinvolgimento della famiglia dei minori e della comunità di riferimento, in un'ottica inclusiva (Esthappan, 2020). Con il termine *probation* vengono definiti quei particolari istituti con i quali lo Stato rinuncia in tutto o in parte alla sua pretesa punitiva, in cambio della dimostrazione, da parte del reo, di aver compreso il disvalore della propria scelta deviante e di non voler, in futuro, commettere ulteriori reati.

In base alla fase del procedimento in cui vengono applicati, tali istituti si distinguono in:

- 1) probation processuale o *strictu sensu*: il processo di cognizione viene sospeso. Vengono determinate delle prescrizioni di comportamento nei confronti del soggetto e vengono predisposti una serie di interventi socio-pedagogici che riflettono aspetti di controllo e sostegno. In caso di esito positivo della prova, il giudice rinuncia a procedere. Esempio tipico è la sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenni;
- 2) probation penitenziario o *lato sensu*: può essere applicato solo nella fase esecutiva della pena, quando la sentenza di condanna è passata in giudicato, incidendo sulla quantità e qualità della pena. Nel nostro ordinamento ritroviamo tale probation nell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, previsto dalla legge 354/1975 all'art. 47, il cui organo competente per la concessione e la revoca è il Tribunale di Sorveglianza.

Fondamentale per la buona riuscita del probation è la prova comportamentale da parte del reo, da cui dipende l'applicazione dei benefici previsti. Il messo alla prova o l'affidato viene sottoposto ad una forma di trattamento rieducativo extrapenitenziario, la cui esecuzione è affidata al servizio sociale competente e che verrà valutata dal giudice.

2.3. La messa alla prova

La messa alla prova è una vera e propria forma di *probation*. È stata introdotta con il D.P.R. 448/88 ed è disciplinata dagli artt. 28 e 29 di tale decreto e dall'art. 27 del decreto legislativo n°272/89, suo regolamento di esecuzione.

Così come affermato dalla Corte di Cassazione il 9 giugno 2003 la messa alla prova costituisce “*il più appropriato e ordinario strumento di attuazione della specifica finalità rieducativa del processo minorile*”.

Con la messa alla prova l'ordinamento rinuncia ad ogni pretesa punitiva, pur in presenza di un reato il cui autore minorenni è stato individuato, quando, in seguito alla sospensione del processo e all'applicazione di tale beneficio, si verifichi un'evoluzione positiva della personalità del minore ed un suo recupero sociale. Infatti, viene meno la necessità di un intervento penale e/o l'applicazione di una condanna qualora, con la messa alla prova, la personalità del minore si stia evolvendo in senso positivo e siano venute meno le condizioni che hanno portato al compimento del reato.

Tale istituto incarna al suo interno alcuni principi fondamentali del nuovo processo penale a carico dei minorenni:

- *responsabilizzazione del minore*: il giudice non rinuncia all'applicazione della sanzione classica per pura clemenza, ma in seguito al comportamento attivo del minore nella partecipazione al completamento del suo percorso educativo;

- *risposta educativa individualizzata*: la prova deve essere il più possibile adeguata al *modus vivendi* del minore, calata nel contesto socio-familiare di riferimento ed in previsione del percorso di sviluppo della sua personalità in formazione;
- *tempestività dell'intervento educativo*: la filosofia del processo penale minorile riguarda il riuscire a conciliare esigenze giudiziali di accertamento del fatto-reato con quelle relative alla prevenzione speciale nei confronti di un soggetto in formazione. Il giudice ha, quindi, il delicato compito di processare giudicando, evitando una lunga permanenza nel circuito penale e, cosa più grave, un tardivo intervento *post-iudicatum*, che snaturerebbe il senso proprio della peculiarità del processo minorile rispetto a quello ordinario.

2.4. Ordinamento Penitenziario Minorile¹¹

Dopo oltre quarant'anni viene realizzato quanto previsto all'art. 79 c. 1 della L. 354/1975 ¹² con l'emanazione dell'Ordinamento Penitenziario Minorile e delle sue Linee di indirizzo. Esso definisce le misure penali di comunità, introduce modifiche, in alcuni ambiti sostanziali, della disciplina dell'esecuzione penale per i minori di età ed i giovani adulti, con le relative ricadute a livello organizzativo e funzionale della vita all'interno degli Istituti Penali per Minorenni (IPM). Il legislatore individua anzitutto i principi generali informatori:

- a. deve tendere alla responsabilizzazione, all'educazione ed al pieno sviluppo psico-fisico del minore per prepararlo adeguatamente alla vita libera attraverso percorsi di sostanziale e concreta inclusione sociale;
- b. deve tendere a prevenire la commissione di ulteriori reati, potenziando sempre più, ed in maniera accortamente individualizzata, percorsi di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, da coniugarsi con attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;
- c. l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.

Sulla base di queste premesse le norme disciplinano in particolare:

- l'implementazione delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, casi particolari di affidamento in prova), significativamente ridenominate "misure penali

¹¹ Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n. 103"

¹²Art. 79 c.1. Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza. "Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge".

di comunità”, rivisitate accentuando lo scopo di favorire l’evoluzione positiva della personalità ed un proficuo percorso educativo e di recupero (capo II)

- le condizioni di estensione della disciplina in oggetto ai giovani adulti (artt. 9 e 10)
- la necessità di un progetto educativo personalizzato dal carattere non meramente formale, previo ascolto del condannato (art. 14)
- l’esigenza di separazione, nell’assegnazione dei detenuti, dei minorenni dai giovani adulti e degli imputati dai condannati (art.15)
- la necessità che le camere di pernottamento in IPM non ospitino più di quattro persone (art.16)
- la permanenza dei detenuti all’area aperta per almeno quattro ore al giorno (art.17)
- il diritto del detenuto ad effettuare otto colloqui visivi mensili e da due a tre colloqui telefonici settimanali della durata di venti minuti ciascuno (art.19)
- la possibilità di consentire visite prolungate, fino a quattro al mese, con i congiunti o con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, di una durata non inferiore alle quattro ore e non superiore alle sei ore, da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti
- la rafforzata tutela del principio di territorialità dell’esecuzione: la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative (art. 22)
- la composizione del consiglio di disciplina per le sanzioni più gravi (art.23)
- la puntuale cura e preparazione delle dimissioni dagli istituti onde evitare discontinuità tra il progetto educativo e di reinserimento predisposto prima delle dimissioni e il programma di formazione e sostegno all’esterno (art.24).

2.5. Misure penali di comunità

Le misure alternative alla detenzione da applicare nei confronti dei detenuti minorenni, con il coinvolgimento diretto ed immediato della collettività nel processo di recupero e inclusione sociale, sono:

- 1) affidamento in prova al servizio sociale;
- 2) affidamento in prova con detenzione domiciliare;
- 3) detenzione domiciliare;
- 4) semilibertà;
- 5) affidamento in prova in casi particolari.

La scelta delle misure da applicare viene fatta con la finalità di garantire un rapido reinserimento sociale con il minor sacrificio possibile della libertà personale. Così come previsto anche dal D.P.R. 448/88, la detenzione deve essere applicata solo come *extrema ratio*, sempre che non sussista il pericolo di fuga e di reiterazione della condotta deviante. Le misure di comunità hanno la finalità di perseguire un concreto reinserimento sociale del condannato attraverso un adeguato percorso educativo e di recupero che favorisca una positiva evoluzione della personalità del soggetto.

2.6. La mediazione penale

La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale. In Europa tale fenomeno è relativamente recente, mentre le prime forme di mediazione in ambito penale negli Stati Uniti risalgono a circa venti anni fa, quali modelli di giustizia riparativa.

Lo Stato della California ha reso obbligatorio per legge l'utilizzo della mediazione quale strumento di risoluzione dei conflitti in ambito familiare (Dessi, 2000).

La mediazione penale ha come scopo la risoluzione del conflitto generato dal reato, tramite il confronto tra vittima e agente, sotto la guida di un terzo neutrale alla vicenda, capace di stimolare il rinvenimento di un punto di contatto tra le parti (Pennisi, 2004).

Il D.P.R. 448/88 ed il suo regolamento di esecuzione, introducono la possibilità di utilizzare la mediazione penale, attraverso definiti spazi normativi:

- l'art. 9, nell'ambito delle indagini preliminari, per quanto concerne la valutazione della personalità del minore rispetto alla sua disponibilità a fare qualcosa in favore della vittima o a confrontarsi con essa;
- l'art. 27 durante l'udienza preliminare o nel dibattimento;
- l'art. 28 nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova, il quale prevede che *“il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato”*;
- l'art. 32 nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata.

Nella fase di esecuzione penale, l'attività di mediazione può essere realizzata nell'ambito della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento al servizio sociale prevista all'art. 47 della L.354/75.

L'art. 564 c.p.p., prevede che, il P.M., qualora si tratti di reati perseguibili a querela, abbia la facoltà di *“citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione”*.

Il D.P.R. 230/2000¹³ “Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale”, all' art. 27 prevede nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità, *“possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”*.

Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione: questi devono essere chiariti dal mediatore agli interessati per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti. In base all'art. 10 del D.P.R. 448/88 la vittima, nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile; pertanto, la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale. Al minore, autore del reato, la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favoriscono l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto. Il mediatore ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti.

L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale. Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.

La circolare DGM (2013) favorisce *“l'attivazione di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale orientati all'assunzione di responsabilità nei confronti della vittima e della collettività, anche con concrete azioni di riparazione e di riconciliazione. Azioni che richiedono e comportano una riflessione sul sé nel rapporto con la norma, con la legalità, con la cittadinanza attiva”*.

Il nuovo ordinamento penitenziario minorile (D. Lgs. 121/2018) ribadisce all'art. 1 c.2 l'importanza del percorso di mediazione e di giustizia riparativa con le vittime del reato, che deve essere favorito nell'esecuzione delle misure detentive e delle misure penali di comunità.

¹³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n°230


3. I servizi della Giustizia Minorile

3.1. Il Centro Giustizia Minorile

La Giustizia Penale Minorile è gestita a livello nazionale dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), uno dei quattro Dipartimenti del Ministero della Giustizia, istituito dal DPCM 84/2015 “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” (Figura 1.1). Con questa nuova normativa le competenze del precedente Dipartimento per la Giustizia Minorile vengono ampliate, includendo all’ambito della Giustizia Minorile anche l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti (art. 7) (Cellini & Abrate, 2021), quindi, tutte le misure alternative e le sanzioni sostitutive alla detenzione in carcere così dette “di comunità”, definite misure di “*probation*” secondo i più avanzati modelli europei (Mastropasqua & Mordeglia, 2011).

Figura 1.1

Rappresentazione grafica e organigramma del Ministero della Giustizia DPCM 84/2015



Fonte: https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/organigramma_dpcm_84_2015_accessibile.pdf

Precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 616/1977, di trasferimento delle competenze, anche in materia assistenziale, dallo Stato centrale, alle Regioni, Province e Comuni, i servizi ministeriali collaboravano direttamente con il Tribunale per i Minorenni in tutti i settori di sua competenza: civile, penale e amministrativa. Detti servizi ministeriali facevano parte dei Centri di rieducazione e consistevano, in base all'art. 1 del R.D.L. 1404/1934, in particolari istituti e servizi (Casacca, 2014):

- istituti di osservazione;
gabinetti medico-psicopedagogici;
- uffici di servizio sociale per i minorenni;
- case di rieducazione e istituti medico-psico-pedagogici;
- focolari di semilibertà e pensionati giovanili;
- scuole, laboratori e ricreatori speciali;
- riformatori giudiziari;
- prigioni scuola.

L'Ufficio di Servizio Sociale, istituito con legge 16 luglio 1962 n°1085, era il servizio che maggiormente si rapportava e collaborava con i giudici minorili nell'ambito degli interventi di sostegno e promozione. Aveva, infatti, il compito, nell'ambito dei Centri di Rieducazione, di svolgere inchieste, trattamenti psico-sociali e ogni altra attività diagnostica e rieducativa in relazione a provvedimenti civili, penali e amministrativi dell'autorità giudiziaria, nonché attività di studio e ricerca sociologica al fine di prevenire fenomeni di delinquenza minorile.

Con il D.P.R. 616/77 le funzioni inerenti i provvedimenti relativi alle competenze civili e amministrative del Tribunale per i Minorenni sono state trasferite ai servizi sociali degli enti locali; quindi gli attuali servizi della Giustizia Minorile mantengono solo una funzione nel settore penale e gli USSM una funzione residuale in ambito civile. Il D.P.R. 448/88 e suo regolamento, introducendo e regolamentando il nuovo processo penale a carico dei minorenni, ha profondamente trasformato i servizi minorili della giustizia, delineando caratteristiche e funzioni nuove (Moro, 2012).

L'organizzazione della Giustizia Minorile viene realizzata attualmente a livello regionale da undici Centri per la Giustizia Minorile (d'ora in poi C.G.M.), che sostituiscono i vecchi Centri di rieducazione. I C.G.M. sono organi periferici disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs. 272/89 e dall'art. 1 c. 5 del D. Lgs. 146/2000 e successive modificazioni. Come si evince dalle Figure 1.2 e 1.3, alcuni C.G.M. raggruppano più territori, altri si occupano solo di un territorio regionale.

Figura 1.2

C.G.M.: ambito interregionale



Figura 1.3

C.G.M.: ambito regionale




Il C.G.M. svolge attività di programmazione, di coordinamento e di controllo dei Servizi Minorili del suo territorio di competenza, nonché attività di coordinamento, raccordo e programmazione con la realtà locale al fine di favorire adeguate politiche giovanili delle Regioni e degli Enti Locali (Moro, 2012). Tale servizio è dotato di autonomia amministrativo-contabile. Dai CGM dipendono i servizi minorili residenziali e non residenziali, rappresentati dalla Figura 1.4:

- Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (29 U.S.S.M e 21 sezioni staccate);
- I Centri di Prima Accoglienza (20 CPA);
- Le Comunità Ministeriali (13, alcune collegate agli IPM);
- Gli Istituti Penali per i Minorenni (17 IPM);
- I Centri Diurni Polifunzionali (CDP).

Figura 1.4

Organigramma della Giustizia Minorile



I servizi della Giustizia Minorile seguono minori e giovani adulti che hanno commesso il reato durante la minore età, dai quattordici (età dalla quale parte l'imputabilità in Italia) fino al compimento del venticinquesimo anno di età¹⁴. Tali servizi, appartenenti ad un "sistema complesso e integrato", "devono condividere criteri e stili di lavoro" che possano favorire l'intervento socio-educativo nei confronti del minore, attraverso un "percorso di revisione critica del comportamento deviante, ricostruendo un nuovo equilibrio tra il minore e la società" (Circolare DGM, 2013)¹⁵. Il nuovo processo penale a carico dei minorenni (DPR 448/88) ha introdotto un "sistema integrato dei servizi", previsto all'art. 6¹⁶, attraverso una collaborazione costante e continua sin dalla presa in carico del minore da parte dei servizi della Giustizia Minorile con i servizi sociali territoriali, al fine di realizzare il recupero del minore (Moro, 2012). In questo lavoro congiunto di analisi e progettazione, i servizi devono tener conto delle capacità e delle potenzialità del minore e del suo contesto socio-familiare, al fine di poter strutturare un progetto individualizzato che, partendo dal malessere esplicitato dal ragazzo nell'agito penale (Cellini & Abrate, 2021), possa aiutarlo a raggiungere un "nuovo equilibrio emotivo e valoriale" (Moro, 2012, p. 584) con un costante affiancamento e sostegno. Il centro dell'intervento non solo del processo penale, ma anche dei servizi integrati non è più il reato, ma il

¹⁴ Secondo l'art. 5, comma 1, D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, che modifica la precedente normativa (Regolamento di esecuzione del D.P.R. 448/88 art. 24) che stabiliva il limite ai ventuno anni

¹⁵ Circolare 18 marzo 2013 - Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia e relativi disciplinari

¹⁶ Art.6. Servizi minorili (D.P.R. 448/88)

1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali

minore con i suoi bisogni e le sue difficoltà. Il giovane viene preso in carico e diventa “*protagonista della sua vicenda penale, soggetto portatore di diritti da garantire e tutelare*” (Cellini & Abrate, 2021, p.180). Il processo penale diventa il luogo in cui devono essere garantite le sue esigenze educative, attraverso un’analisi della sua personalità e “*del senso del reato rispetto alla sua vita, al suo contesto, al suo percorso di crescita*” (Cellini & Abrate, 2021, p.181). L’intervento educativo che viene realizzato con il giovane è fondamentalmente “*relazionale*” (Cellini & Abrate, 2021, p.181) e si struttura attraverso la predisposizione di un progetto individualizzato di studio, di lavoro, di attività socializzanti, di attività che possano favorire la sua crescita armonica. L’inserimento in Istituto Penale Minorile viene visto come residuale, favorendo il più possibile interventi in area esterna, attraverso progetti nel proprio contesto o in comunità socio-educative o terapeutiche (Cellini & Abrate, 2021). Così come riportato dalla circolare DGM (2013) l’intervento socio-educativo nei confronti dei minori presi in carico deve essere concreto e deve comprendere attività di studio, di formazione, lavoro, attraverso attività di socializzazione, con l’utilizzo anche della dimensione del lavoro di gruppo. La fase della dimissione viene vista “*come un momento strategico dell’intero processo di presa in carico*”, in quanto è necessaria da parte dei servizi della Giustizia Minorile una “*valutazione dei processi di crescita e acquisita consapevolezza e responsabilità del minorenne*”, nonché un coinvolgimento della famiglia. Si rende, pertanto, necessario operare affinché tutte le agenzie territoriali, a partire dalla famiglia, siano pronte a riassumere la piena responsabilità educativa del minorenne. Si ribadisce pertanto, la necessità di programmare per tempo e con attenzione tutte le attività necessarie per il rientro del minorenne nel contesto sociale e familiare: l’attenzione posta a tale importante lavoro con le famiglie e le altre agenzie educative rappresenta anche un segmento significativo delle strategie volte alla riduzione del fenomeno delle recidive.

3.2. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) “*intervengono in ogni stato e grado del procedimento penale, dal momento in cui, a seguito di denuncia, il minore entra nel circuito penale, fino alla conclusione del suo percorso giudiziario; l’intervento a favore del minore viene avviato su segnalazione dell’Autorità Giudiziaria, con la raccolta degli elementi conoscitivi per l’accertamento della personalità e per l’elaborazione dell’inchiesta sociale di base e prosegue con la formulazione del progetto educativo e con l’attuazione dei provvedimenti disposti dal Giudice*”.¹⁷

Gli USSM sono stati istituiti con la legge 16 luglio 1962 n°1085¹⁸, come Uffici Distrettuali con collocazione in ogni Distretto di Corte d’Appello, con competenza penale, civile ed amministrativa.

¹⁷ www.ministerodellagiustizia.it Strumenti Statistiche

¹⁸ L. 16 luglio 1962 n° 1085: “Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio”

Dopo il decentramento amministrativo previsto dal D.P.R. 616/77¹⁹, tali Uffici hanno mantenuto solo la competenza penale, mentre quelle amministrative e civili sono state assegnate agli Enti Locali. Le funzioni dell'USSM sono state poi successivamente integrate dal D.P.R. 448/88²⁰, dal suo regolamento D. Lgs. 272/89²¹ e dal D. Lgs 121/2018²².

Secondo la Circolare Ministeriale del Dipartimento Giustizia Minorile n°5351 del 17/02/06²³, l'USSM opera in “piena autonomia tecnico-professionale” all'interno della competenza penale del Tribunale per i Minorenni, seguendo le direttive del DGMC, “*concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione, nonché alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni*”. Gli USSM si occupano della protezione del minore e di attivare misure di prevenzione e di recupero della devianza minorile; inoltre, sono responsabili rispetto all'unitarietà e all'individualizzazione dell'intervento socio-educativo nei confronti del minore e delle misure ad esso applicate. Si occupano di tutti i minori che entrano nel circuito penale del proprio ambito territoriale di competenza, attraverso i seguenti interventi (CM del DGM, 2006, pag. 5):

- *attività di assistenza in ogni stato e grado del procedimento;*
- *l'attivazione di percorsi di crescita e di responsabilizzazione attraverso la valorizzazione delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali;*
- *interventi adeguati in funzione delle esigenze educative del minore;*
- *la continuità di trattamento in relazione al programma operativo attivato sino al venticinquesimo anno d'età;*
- *l'elaborazione di progetti d'intervento ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88;*
- *l'attivazione, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, di interventi in materia di sottrazione internazionale dei minori ai sensi della L. 64/94²⁴;*
- *attività di assistenza, al minorenni vittima di abuso sessuale, come previsto dall'art. 11 della L. 66/96 e agevolandone l'invio ai Servizi specialistici del territorio²⁵.*

Le competenze di tale servizio si attuano sia nella fase processuale, durante la quale l'USSM collabora con l'Autorità Giudiziaria, che in quella trattamentale, seguendo le decisioni degli organi giudicanti.

¹⁹ D.P.R. 616/77: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”

²⁰ D.P.R. 448/88

²¹ D. Lgs 272/89

²² Decreto Legislativo 2 ottobre 2018 n° 121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85 lett. P), della legge 23 giugno 2017 n°103”;

²³ Circolare Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile Prot. N°5351 del 17/02/06

²⁴ L. 15 gennaio 1994, n. 64: “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970”.

²⁵ Legge 15 febbraio 1996 n° 66 “Norme contro la violenza sessuale”

L'USSM si occupa di tutti i minorenni dai 14 ai 18 anni, che sono stati denunciati per un reato. Inoltre, l'intervento si può estendere fino al compimento del venticinquesimo anno d'età, qualora il procedimento non si sia definito entro i diciotto anni²⁶.

Gli operatori di tali uffici sono per la maggior parte costituiti da assistenti sociali (inquadri attualmente come Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale), anche nel ruolo di Direttore tecnico, che condivide con gli altri operatori, “una medesima cultura professionale ed un medesimo approccio rispetto alle problematiche trattate” (Casacca, 2014). Sono, inoltre, presenti in alcuni USSM educatori (inquadri come Funzionari della Professionalità Pedagogica), mentre la figura del Dirigente Psicologo è fornita dalla Azienda Sanitaria Locale in seguito al DPCM del 01 Aprile 2008, che ha sancito il passaggio definitivo di tutte le funzioni sanitarie del Ministero della Giustizia all'Azienda Sanitaria. Gli USSM hanno il compito di:

- svolgere inchieste nei confronti di minori coinvolti in procedimenti penali a loro carico;
- effettuare, nei confronti degli stessi, trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa;
- effettuare studi e inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile;
- svolgere attività di sostegno, vigilanza e risocializzazione nel caso di sospensione del processo e messa alla prova;
- svolgere attività di sostegno, vigilanza e risocializzazione nel caso di affidamento al servizio sociale del minore da parte del giudice per l'applicazione di:
 - a) misure cautelari;
 - b) misure di sicurezza;
 - c) misure di comunità.

Il servizio sociale deve sostenere il minore, la famiglia, il gruppo attraverso un'azione che tenda al raggiungimento di una maggiore “consapevolezza e cambiamento”, aiutandoli a “sviluppare le proprie risorse personali e familiari e, contemporaneamente, a “conoscere, interpretare e utilizzare le risorse istituzionali e della comunità” (Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, 1996)²⁷.

Il servizio sociale attua il suo intervento attraverso una conoscenza approfondita della situazione del minore, del suo contesto socio-familiare di riferimento e delle risorse personali e familiari, al fine di poter ipotizzare un progetto di intervento, che concili le esigenze di giustizia e la tutela del minore, in fase di crescita ed evoluzione.

²⁶ Legge 117/2014

²⁷ Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, Lettera Circolare 16/05/1996 Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni

Gli elementi raccolti durante la fase di conoscenza sono di fondamentale importanza per la comprensione del ragazzo e della sua personalità, per capire i suoi rapporti con la famiglia, la scuola, il gruppo amicale, la comunità di appartenenza. Questi elementi, inoltre, vengono elaborati attraverso una valutazione professionale, e forniti al giudice in una proposta d'intervento che deve tener conto del minore, della sua famiglia, delle risorse territoriali (servizi, istituzioni, associazionismo), tutti attori che dovrebbero essere attivati nella concretizzazione di tale percorso.

Nella realizzazione di tale compito, il servizio sociale deve cercare di evitare di coinvolgere il giovane in progetti e/o impegni troppo gravosi rispetto alla sua situazione, rischiando una conclusione negativa del percorso. Bisogna invece cercare di individuare una strada comune al ragazzo, cercando di capire quali sono le sue necessità, ma anche potenzialità e reali capacità, in un percorso di apprendimento di responsabilità, in una “*dimensione ecologica*” che vede la società luogo in cui viene commesso il reato, ma dove anche deve essere affrontato in termini di giustizia riparativa (Resta, 1997).

Un aspetto da non sottovalutare e che, a volte, crea difficoltà nella realizzazione di tali compiti, riguarda il fatto che l'intervento del servizio sociale si colloca in un contesto vincolante di aiuto, ma anche di controllo. Soprattutto nella fase iniziale di conoscenza, questa obbligatorietà dell'intervento può essere fonte di disagio e di difficoltà nell'approccio con i minori e le famiglie che tendono ad identificare il servizio con l'istituzione giudiziaria.

L'operatore, quindi, conciliando il mandato istituzionale, sociale e professionale, deve cercare di favorire la definizione di uno spazio operativo che valorizzi la relazione d'aiuto, permettendo all'adolescente di esprimere liberamente i propri sentimenti, la sofferenza di cui è portatore, ma anche i suoi progetti e le aspettative. Questo presuppone uno sforzo metodologico continuo, attraverso un rapporto comunicativo basato su rapporti di crescita comuni verso comuni obiettivi di cambiamento. Questa necessità deve coinvolgere tutti i soggetti chiamati in causa dal D.P.R. 448/88: i servizi minorili della Giustizia, i servizi territoriali, la magistratura e gli avvocati della difesa (Casacca, 2007).

3.3. Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM)

Il nuovo regolamento penitenziario, D.P.R. 230/2000, ha introdotto degli adeguamenti in ambito penitenziario, anche minorile, rispetto alla legislazione internazionale, quale, prime fra tutti, le così dette Regole di Pechino “Regole minime per l'amministrazione della Giustizia minorile” del 29 novembre 1985, nonché la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, dove viene sancito il rispetto dei diritti del fanciullo.

In attesa dell'approvazione dello specifico ordinamento penitenziario minorile (D.Lgs. 121/2018), il Dipartimento della Giustizia Minorile aveva proceduto a redigere una nuova circolare, alla luce anche della normativa in vigore. La circolare n° 5391 del 17 febbraio 2006²⁸ afferma che l'IPM deve essere un *“ambiente fisico e relazionale improntato al rispetto della dignità della persona, dei suoi diritti e dei suoi bisogni”*. Poiché è un luogo in cui vengono eseguite le misure penali più afflittive, l'*“azione educativa e quella sanzionatoria rappresentano aspetti complementari e non contrapposti”*.

Le finalità dell'IPM sono:

- l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- la garanzia dei diritti soggettivi dei minori;
- l'attivazione di processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore attraverso: lo svolgimento della vita in comune in modo ordinato; la riflessione del minore sui motivi che lo hanno portato a porre in essere condotte antigiuridiche, le conseguenze del proprio comportamento e le eventuali azioni di riparazione del danno cagionato;
- la promozione del processo di cambiamento delle condizioni e degli stili di vita personali, delle relazioni familiari e sociali che ostacolano la partecipazione sociale in senso costruttivo.

Così come stabilito all'art. 1 del D.P.R. 230/2000, per poter perseguire tali finalità è di fondamentale importanza creare e mantenere all'interno dell'I.P.M. un sistema di relazioni interprofessionali in una prospettiva di integrazione e collaborazione. A tal fine collaborano i Servizi minorili della Giustizia, nonché quelli degli Enti Locali attraverso *“modalità operative che privilegiano l'interdisciplinarietà, la multiprofessionalità e la interconnessione delle risorse comunitarie”*. L'IPM., nelle sue funzioni rieducative e risocializzanti, deve aprirsi alla realtà esterna, tenendo conto anche delle diversità linguistico-culturali e religiose di cui sono portatori i minori e giovani adulti detenuti, attraverso l'apporto di mediatori, ma anche di rappresentanti religiosi (Fondazione Federico Ozanam-Vincenzo De Paoli, 2001).

3.4. I Centri di Prima Accoglienza (CPA)

In base a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. 272/89 di attuazione del D.P.R. 448/88, i CPA sono strutture che accolgono i minorenni arrestati o fermati fino all'udienza di convalida, quindi per un massimo di novantasei ore. Non devono caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario ed essere situati all'interno degli Istituti per i Minorenni, ma la loro costituzione dovrebbe essere prevista per quanto possibile presso gli uffici giudiziari minorili. Dovendo, comunque, impedire l'uscita dei

²⁸ Circolare Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile Prot. n° 5391 del 17 febbraio 2006 *“Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per i Minorenni”*

ragazzi, in quanto il loro allontanamento costituirebbe il reato di evasione, la struttura stessa deve essere dotata di accorgimenti e chiusure che da questo punto di vista, avvicinano i CPA agli istituti.

3.5. Le comunità

In attuazione del D.P.R. 448/88, il suo regolamento all'art. 10, prevede che i C.G.M. stipulino delle convenzioni con comunità pubbliche o private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale, riconosciute o autorizzate dalla Regione competente per territorio, o che organizzino proprie comunità, anche a gestione mista con gli enti locali, con possibilità di accogliere:

- minori arrestati, fermati o accompagnati in alternativa ai CPA;
- minori sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità, in base a quanto previsto dall'art. 22 D.P.R. 448/88;
- minori sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario secondo l'art. 36 disp.proc. min.;
- minori messi alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88), sottoposti ad una misura alternativa alla detenzione (per esempio affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, etc.).

La Legge stabilisce i seguenti criteri per l'organizzazione e gestione della comunità:

- dovrà essere organizzata in modo familiare, prevedendo anche l'inserimento di minori non sottoposti a procedimenti penali;
- la sua capienza non dovrà superare i dieci ospiti, al fine di attuare dei progetti il più possibile individualizzati, attraverso una conduzione ed un clima educativamente significativi;
- l'équipe dovrà essere composta da operatori professionali di diverse discipline;
- dovrà essere favorita la collaborazione di tutte le istituzioni interessate ed il coinvolgimento delle risorse del territorio.

3.6. Il Centro Diurno Polifunzionale (CDP)

È un servizio non residenziale di:

- accoglienza diurna dei giovani sottoposti a provvedimenti penali (comprese le misure alternative e sostitutive alla detenzione)
- il loro accompagnamento in percorsi di crescita socio-psico-educativa.

È un luogo di "ospitalità attiva" che intrattiene i giovani coinvolgendoli in spazi laboratoriali con l'obiettivo di favorire l'esito positivo della misura penale alla quale sono sottoposti e supportare il loro reinserimento nel tessuto familiare e sociale di appartenenza.

Capitolo 2

I Minori Stranieri Non Accompagnati: l'ingresso nel circuito penale

Introduzione

I Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in poi MSNA) rappresentano, per la loro vulnerabilità e natura, un aspetto specifico e rilevante del più ampio fenomeno delle migrazioni, che coinvolge le diverse regioni del mondo (CeSPI, 2020), costituendo, nel panorama internazionale, i nuovi protagonisti dei processi legati agli spostamenti umani, un vero e proprio “soggetto migratorio” (Vacchiano, 2012). Sono minori con specifiche esigenze e aspettative, che affrontano l'esperienza migratoria da soli e senza un adulto di riferimento (Di Rosa et al., 2019) per motivazioni a volte molto differenti come il fuggire da guerre, persecuzioni o per trovare nuove opportunità lavorative sollecitati dalle famiglie o per scelta autonoma; la migrazione può essere anche decisa per fare un'esperienza diversa in un Paese occidentale considerato come un mito o in seguito alla disaggregazione della famiglia o del gruppo degli amici a causa dell'emigrazione di alcuni componenti (Balestrieri, 2012; Giovannetti, 2016). L'aumento di minori migranti è anche connesso all'aumento di disposizioni sempre più restrittive alla frontiera che limitano, ma non impediscono la mobilità degli adulti (Vacchiano, 2012), creando una situazione di illegalità (Friese, 2010).

E' necessaria nei loro confronti una particolare attenzione sia per il fatto che siano presenti in numero elevato, sia in quanto soli in un Paese straniero, senza una rete familiare e con tutti i pericoli e le difficoltà che tale situazione comporta (Unicef & IRPPS, 2017).

Per poter costruire dei percorsi *ad hoc* è necessaria una conoscenza specifica del fenomeno, nonché comprendere la complessità e multidimensionalità del processo di accoglienza dei minori, attraverso il loro ascolto e cogliendone i loro bisogni specifici.

1. MSNA

1.1. Chi sono i MSNA?

Con l'espressione “MSNA” a livello nazionale ed europeo, si intende uno straniero (un cittadino di un Paese non appartenente all'U.E. o un apolide) minorenne (in Italia sotto i 18 anni), che si trovi per una qualsiasi ragione nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione Europea, senza assistenza o rappresentanza da parte di un parente o un adulto che ne sia legalmente responsabile (art. 2 L. 47/2017 “Legge Zampa”: Disposizione in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

La così detta “Legge Zampa” (dal cognome della parlamentare che l’ha proposta) ha ripreso e modificato alcune precedenti norme, quali il DPCM 535/99 (art. 1 c. 2) e il D. Lgs. 85/03 (art. 2 lett. f), includendo nella definizione di MSNA anche i richiedenti asilo (Long, 2018).

Pertanto, un minore per poter essere definito “Straniero Non Accompagnato” deve essere in possesso di tre requisiti:

- la minore età (regolata dalla legge nazionale);
- la cittadinanza di un Paese extraeuropeo o essere apolide;
- l’assenza di assistenza o rappresentanza di un adulto o parente legalmente responsabile.

I MSNA sono solo una delle due tipologie che rientrano nella fattispecie più ampia di “minori stranieri”: l’altra è quella di “minori accompagnati”. I “minori accompagnati” sono quei minori che:

- soggiornano con uno o entrambi i genitori;
- che sono affidati con provvedimento formale da parte dell’Autorità Giudiziaria, a parenti entro il quarto grado o a parenti diversi da quelli entro il quarto grado;
- minori presenti sul territorio, per periodi limitati di tempo, in base a programmi di cooperazione internazionale (affidi estivi, vacanze di bambini orfani, permanenze per motivi di cura di particolari patologie). In questi ultimi casi, in genere non è neanche necessaria l’apertura di una tutela, poiché si tratta di soggiorni temporanei, durante i quali le associazioni coinvolte si assumono le responsabilità sulla base di accordi programmatici;
- minori stranieri adottati con adozione ordinaria o internazionale (Di Lella, 2019).

A prescindere dalla motivazione che ha portato un minore straniero a trovarsi in una situazione di “non accompagnato” nello Stato italiano, il MSNA ha diritto ad essere protetto e tutelato (Simone, 2021) ed essere sottoposto allo stesso trattamento di un minore italiano. L’autorità di Pubblica Sicurezza ha l’obbligo di collocare in un luogo sicuro un minore che si trovi in una situazione di abbandono morale e materiale (UNHCR et al., 2019).

Un minore riconosciuto dall’autorità nazionale “straniero non accompagnato” può essere anche un richiedente la protezione internazionale. La domanda di “protezione internazionale” è quella prevista dall’art. 2g del Council Directive 2004/83/EC, che include lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, a prescindere che venga avviata la procedura all’arrivo alla frontiera o dopo l’ingresso dal Paese di accoglienza, che l’arrivo sia stato legale o illegale (Eurostat, 2018).

Il fatto di essere un richiedente asilo comporta uno status che permette l’accesso alle procedure relative all’accoglienza previste in generale per i richiedenti la protezione internazionale. Un MSNA che non fa richiesta di asilo può essere inserito in percorsi specifici relativi alla minore età, che potrebbero non proseguire al compimento del diciottesimo anno. Questa situazione potrebbe destare maggiore preoccupazione rispetto a chi invece ha fatto richiesta o beneficia della protezione

internazionale, che rientra comunque, al compimento della maggiore età, nei percorsi di inserimento previsti per gli adulti. In Italia, inoltre, vige, il divieto di respingimento dei minori (Unicef & IRPPS, 2017). Il MSNA può usufruire del rimpatrio assistito dopo un'attenta analisi e valutazione della situazione familiare e sociale di provenienza e delle opportunità *in loco*, nonché che il ritorno in patria sia assente di pregiudizi e rischi nei suoi confronti (Simone, 2021). Vi è anche la possibilità del ricongiungimento in un altro Paese europeo, diverso dal Paese d'origine, che può favorire il ricongiungimento tra il MSNA e un familiare che sia inserito in modo regolare e adeguato in quel contesto, con verifiche da parte delle Autorità Competenti di tutela minorile.

1.2. Situazione internazionale ed europea

La protezione e la tutela dell'infanzia è richiamata nelle principali Convenzioni internazionali, obbligatorie per gli Stati che le hanno ratificate.²⁹ A livello europeo, inoltre, l'attenzione all'infanzia e ai soggetti in età evolutiva e ai loro diritti viene riportata da Carte Fondamentali come la Carta di Nizza (Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea) del 2000 e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) del 1950. Alla luce di tali riferimenti normativi fondamentali, l'U.E. dovrebbe garantire ai MSNA, in modo omogeneo ed in quanto minori, i diritti fondamentali previsti dalle Convenzioni ratificate; dall'altra dovrebbe realizzare una gestione coordinata delle frontiere e delle richieste di asilo. Questa situazione comporta una doppia vulnerabilità dei MSNA in quanto a causa delle discrepanze tra i vari Stati sia a livello normativo che nelle politiche di welfare, il sistema europeo di accoglienza non riesce a garantire simmetricamente il principio del supremo interesse del minore, comportando delle interruzioni al suo interno. Il raggiungimento di un Sistema Europeo comune di asilo nel 1999 da parte dell'U.E. in seguito anche alla crisi nei Balcani, era stato avviato con l'approvazione del Trattato di Maastricht nel 1993, che aveva introdotto l'idea che la questione relativa all'asilo dovesse essere di competenza europea, pur se oggetto di cooperazione intergovernativa. L'U.E. riteneva, infatti, fosse necessario un "approccio comune che garantisca elevati standard di protezione per i rifugiati" attraverso un'uniformità delle leggi relative all'asilo dove ad una politica interna che prevedeva frontiere aperte, dovesse essere garantita una gestione coordinata dell'ingresso dai confini esterni. Con il trattato di Amsterdam del 1999 l'asilo e l'immigrazione diventano di competenza sovranazionale dell'U.E., istituendo un Sistema Europeo comune di asilo (Common European Asylum System – CEAS). Il CEAS si compone di fonti di diritto

²⁹ come la Convenzione di Ginevra relativa allo Statuto dei Rifugiati del 1951, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, la Convenzione dell'Aja del 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori, la Convenzione Europea di Lussemburgo del 1980 sull'affido, la Convenzione Europea di Strasburgo del 1996.

primario (Trattato sull'Unione Europea -TUE, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, la Carta di Nizza) e legislazione derivata (i regolamenti di Dublino III e EURODAC e la Direttiva Qualifiche, la Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza, la Direttiva sulle Procedure di Asilo e la Direttiva sulla Protezione Internazionale).

Con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1990 all'art. 3 par. 1 si afferma che *“in tutte le azioni relative ai minori, intraprese da istituti di assistenza sociale pubblici o privati, tribunali di diritto, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente”*. Tale concetto di “superiore interesse del minore” viene poi ribadito dall'art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali U.E.: *“in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”*.

I requisiti che devono essere presi in considerazione per poter valutare se il BIC (Best Interest of the Child) venga considerato come prioritario, sono riportati dal General comment no. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, art. 3 par. 1 della Convention on the Rights of the Child.

1.3. MSNA in Europa

La presenza dei MSNA è un fenomeno sempre più visibile, che ha avuto un incremento significativo negli anni (Di Rosa et al., 2019) ed è di crescente interesse dell'Unione Europea e di molti Stati Membri. La sua peculiarità ha comportato una riorganizzazione dell'accoglienza e dei sistemi di welfare, con una particolare attenzione alla tutela dei MSNA, in prima linea nella crisi relativa ai rifugiati.

In Europa agli inizi degli anni '90 nelle città di porto della Francia e della Spagna si iniziano a vedere i primi minori provenienti dal Nordafrica (Peraldi, 2014). A Marsiglia si parla di *“errance des gamins”*: minori stranieri che iniziano ad essere visibili, ad essere segnalati e vengono create per loro strutture di accoglienza (Carrega, 2014); si iniziano a vedere minori senza documenti e senza famiglia che provengono dall'altra riva del Mediterraneo; vengono fermati al porto dagli ufficiali della dogana mentre scendono dalle barche o dalle forze dell'ordine in seguito a comportamenti irregolari o di devianza.

Con l'aumento della presenza di minori migranti soli in Europa, *“presenza percepita come numericamente significativa, quasi allarmante”* (Petti, 2014, p. 43), il Consiglio dell'Unione Europea nel 1997, con la risoluzione 97C/221/03, introduce per la prima volta una definizione ufficiale del “minore non accompagnato”, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti

del Fanciullo del 1989 di tutela e protezione dei minori presenti nel territorio (Vacchiano, 2012)³⁰. Come si evince da tale definizione, questi minori soli vengono identificati con un'accezione negativa (non accompagnati) e in tale categoria rientrano minori che hanno lasciato il proprio Paese per motivi anche molto diversi (Bonifazi & Demurtas, 2017). Nell'ambito delle migrazioni, quella dei "minori non accompagnati" si differenzia dalle altre per la specificità dell'assenza di figure adulte di riferimento e per il diritto di tutela e protezione nel "superiore interesse del minore" a prescindere da altre valutazioni come l'essere migrante irregolare (Vacchiano, 2012). Tali principi non hanno però evitato, anche tra i Paesi firmatari, l'attuazione di violazioni degli stessi o l'applicazione di misure quali la reclusione e l'espulsione nei confronti dei MSNA o la differente gestione tra i vari Stati rispetto alla protezione di minori in difficoltà (Vacchiano, 2012). Ci sono, infatti, diversi sistemi di accoglienza tra i Paesi membri rispetto all'essere o meno richiedenti asilo, oltre al fatto che alcuni Paesi possono non consentire l'ingresso ai minori non accompagnati non richiedenti asilo e che non rispondono a determinati requisiti per l'ingresso (Bonifazi & Demurtas, 2017), diventando un "problema di confine" (Petti, 2004) e portandoli ad essere "costantemente dei soggetti in bilico" (Vacchiano, 2012, p.105).

1.4. Motivazioni della partenza

La decisione di emigrare in generale non è una scelta semplice, ancor più per i soggetti minorenni che decidono di partire soli. Spesso non viene presa in solitudine, ma concordata con la famiglia o dopo il confronto con i propri pari (Vacchiano, 2012). Può essere infatti frutto di una strategia familiare quale soluzione per affrontare bisogni, situazioni di crisi o migliorare la propria condizione. Vengono chiamati *anchor children* (ragazzi àncora) in quanto minorenni che emigrano col consenso della famiglia per motivi economici e che intraprendono il percorso migratorio per cercare migliori opportunità di lavoro e di guadagno (Balestrieri, 2012). Sono investiti di una responsabilità volta al cambiamento, un investimento collettivo dove sono "*chiamati a ricoprire un ruolo in un progetto di miglioramento della propria condizione familiare*" (Vacchiano, 2012, p. 112). La famiglia, infatti, può avere un ruolo importante nella scelta e nella preparazione del viaggio: la partenza del figlio (spesso primogenito maschio che ha concluso il percorso di studi) diventa un investimento (monetario, affettivo e di speranza) la cui riuscita ha una ricaduta su tutto il nucleo familiare (Unicef & IRPPS, 2017). La famiglia in altri casi può avere un ruolo marginale o non essere a conoscenza

³⁰ Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea 97C/221/03 "*minori dei Paesi Terzi che giungono o rimangono in uno Stato membro non accompagnati da un adulto per loro responsabile per legge o consuetudine*"... "*stabilendo orientamenti per il trattamento di tali minori non accompagnati riguardo a questioni quali le condizioni di accoglienza, soggiorno e rimpatrio e, per i richiedenti asilo, al disbrigo delle procedure applicabili*".

della decisione del figlio (Vacchiano, 2012), per avere maggiori opportunità di vita e di lavoro. I MSNA possono decidere di emigrare per scappare da conflitti (Balestrieri, 2012) o da situazioni sociali e familiari disgregate o di estrema povertà in cui è lo stesso contesto d'origine che porta i minori a decidere di fuggire da situazioni di estrema difficoltà (Unicef & IRPPS, 2017) e/o di violenza (Vacchiano, 2012). I contesti socio-economici di provenienza sono spesso in transizione, con equilibri politici precari che portano ad uno sviluppo economico diseguale e non governato (Unicef & IRPPS, 2017); in tali casi la scelta di migrare può essere volta al “*cambiamento come forma intrinseca di partecipazione al mondo nella sua globalità*” (Vacchiano, 2012, p. 111). Proprio per tali differenti “fattori di spinta” (Vacchiano, 2012), Etiemble (2008) fa una distinzione fra minori “esiliati”, “sfruttati”, “erranti”, “in fuga”.

1.5. Il viaggio

Il viaggio è una fase fondamentale nel percorso migratorio, di per sé un rischio per soggetti maggiormente vulnerabili quali MSNA e/o donne, dove spesso si viene intercettati da mediatori o così detti “passeur” che favoriscono il passaggio della frontiera. Inoltre, maggiore è il numero delle frontiere attraversate maggiori saranno i pericoli di subire violenza e/o sopraffazione, di essere coinvolti in circuiti di tratta e/o sfruttamento, a seconda dei Paesi che si attraversano, maggiori saranno i costi da sostenere (Unicef & IRPPS, 2017). I MSNA possono vivere situazioni traumatizzanti e drammatiche o subire dei trattamenti non rispettosi, anche a causa del loro essere migranti clandestini, come per esempio detenzioni forzate, respingimento alla frontiera, in modo arbitrario o dopo l'accertamento dell'età, rimpatri illegali (Vacchiano, 2012). Vi sono, inoltre, i così detti “*invisibili, inseriti in reti microcriminali e di tratta*” (Vacchiano, 2012, p. 116), che vivono nel sommerso. Il viaggio spesso è costituito da tanti segmenti, come un puzzle di esperienze diverse (Hannerz, 1993) e la meta finale, soprattutto per chi proviene dai Paesi dell'Africa Occidentale, non è chiara, ma viene determinata dagli eventi che accadono e dall'esperienza del viaggio stesso (Unicef & IRPPS, 2017). Per tali soggetti il viaggio inizia nello spazio ECOWAS (Economic Community of West Africa States), riportato nella Figura 2.1, dove vige un regime di libera circolazione che favorisce la migrazione interna (Mukhtar, 2020).

Figura 2.1.

Economic Community of West African States



Fonte: it.dreamstime.com

Nel percorso tra il Niger e la Libia (rappresentato dalla Figura 2.2 in rosso) i MSNA si trovano fuori dallo spazio ECOWAS e la situazione diventa estremamente pericolosa: in Libia, infatti, spesso non ci sono le regole di uno stato di diritto e la violenza e la sopraffazione sono all'ordine del giorno. I migranti e ancor più i minori vivono una situazione di "precarità esistenziale ed affettiva" che spesso li segna per sempre. Svolgono lavori precari, spesso malpagati, subiscono detenzioni e ritiro di documenti, vivono morti o sparizioni di persone care (Unicef & IRPPS, 2017).

Figura 2.2

Percorso dei MSNA dall'ECOWAS alla Libia (rosso), dall'Afganistan all'Italia (verde) e dall'Albania all'Italia (blu)



Durante il viaggio di chi proviene dall'Afganistan (provenienza maggiormente rappresentata tra i minori, tragitto rappresentato in verde) le tappe sono l'Iraq, la Turchia, la Grecia e l'Italia, meta finale spesso non prevista inizialmente. Il viaggio di chi proviene dall'Albania (rappresentato in blu) è invece più breve e meno traumatico, essendo l'Italia e l'Albania, Paesi molto vicini (Unicef & IRPPS, 2017).

Nel momento dell'arrivo vengono effettuate tutte le fasi dello sbarco e si procede all'identificazione. In questa fase, a seconda del contesto che ha portato il minore ad affrontare il percorso migratorio o

ai suggerimenti di familiari e/o contrabbandieri, il minore si dichiara maggiorenne per avere più libertà d'azione e proseguire il percorso migratorio o minorenni anche con un'età minore rispetto a quella reale per poter usufruire di tutte le agevolazioni previste per i minori. Per lo stesso motivo spesso i maggiorenni dichiarano di avere la minore età e, l'accertamento previsto dalla legge e richiesto dall'Autorità Giudiziaria, non sempre viene fatto in tempi brevi.

Anche il vissuto dei MSNA una volta arrivati in Italia continua a condizionare il loro benessere e in tal senso necessitano di un adeguato sostegno attraverso un attento e continuativo intervento socio-educativo. Il primo contatto all'ingresso del Paese d'accoglienza è fondamentale per avviare un progetto di integrazione (Giovannetti, 2016); ma bisogna tener conto di quanto questo incontri le necessità e gli obiettivi che hanno portato i minori a lasciare il proprio Paese d'origine. Pertanto, i minori possono decidere di allontanarsi dalla struttura ospitante e rendersi "irreperibili", venendo coinvolti in circuiti illegali (Vacchiano, 2012), che possono, invece, fornire in poco tempo le risorse necessarie, considerata l'urgenza di rispondere ai bisogni della famiglia o a causa di inadeguatezze della struttura di accoglienza rispetto ad interventi di bassa qualità o ritardi nella regolarizzazione dei documenti.


1.6. Le statistiche a livello europeo

La migrazione dei MSNA è di difficile quantificazione in quanto sono minori clandestini e con una alta mobilità sul territorio (Accorinti, 2015). Il numero dei minori che presentano richiesta d'asilo cambia da uno stato all'altro: secondo l'ultimo report dell'European Migration Network (2015), ci sono stati Paesi come l'Italia dove nel 2013 il numero dei MSNA che non richiedeva asilo (12.770) era molto più alto rispetto al numero dei richiedenti asilo (1.000).

L'Eurostat è la più importante fonte statistica europea che raccoglie anche i dati dei richiedenti asilo, compresi i MSNA (<https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>).

Tabella 2.1.

MSNA richiedenti Asilo nell'UE dal 2011 al 2020.



Fonte: Ufficio Statistico Eurostat

Come si evince dalle Tabelle 2.1 e 2.2 (Eurostat), durante l'ultimo decennio (2011-2020) l'U.E. ha visto negli anni una crescita sempre più esponenziale dei MSNA richiedenti asilo, che ha portato nel 2014 ad un raddoppiamento delle richieste (da 12.725 nel 2013 a 23.150 nel 2014), arrivando addirittura a quadruplicare tale cifra giungendo a 95.205 nel 2015, che insieme al 2016 risultano gli anni del decennio con il maggior tasso di richieste di asilo di MSNA (63.250).

Nel 2017 l'Italia è stato il paese con il più alto numero di MSNA richiedenti asilo registrati nell'U.E. (circa 10.000, vale a dire il 32% di tutti quelli registrati negli Stati Membri U.E. che sono stati 31.400), seguito dalla Germania (9.100, il 29% del totale).

Nel 2018 su un totale di 19.845 richieste di asilo nell'UE-28 da parte di MSNA (che rappresenta il 10% del numero totale dei richiedenti asilo di età inferiore ai 18 anni secondo i dati Eurostat Statistics Explained), la Germania è stato il primo Paese di destinazione di tutti i richiedenti asilo e dei MSNA (con 162.000 domande di asilo presentate nel 2018 registrando il 28% di tutti i richiedenti, 4.085 MSNA), mentre l'Italia con 3.885 richieste di asilo di MSNA (dati Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione), costituiva il secondo paese, seguito dal Regno Unito (3.060 - dati Eurostat). Nel 2019 su un totale di circa 14.000, la Germania risulta essere il terzo Paese di accoglienza dei MSNA con 2.690 richieste di asilo (19%), mentre in Italia il numero scende vertiginosamente a 660, collocandosi al nono posto. Parallelamente in controtendenza, invece, la Grecia vede aumentare negli anni il numero dei MSNA richiedenti asilo: 2.455 nel 2017, 2.640 nel 2018, 3.330 (24%) nel 2019 collocandosi come il secondo Paese di accoglienza, dopo il Regno Unito con 3.775 (in uscita dall'U.E. con la Brexit). Seguono il Belgio (1.220 - 9%) e i Paesi Bassi (1.045 -

8%). Nel 2020, su un totale di 14.235 richiedenti asilo MSNA, con l'uscita della Gran Bretagna dall'U.E. la Grecia risulta il paese con il più alto numero (2.800), seguito dalla Germania (2.230), Austria (1.370) e Belgio (1.210). I dati relativi all'Italia si mantengono relativamente bassi (520).

Tabella 2.2.

Asylum applicants considered to be unaccompanied minors by citizenship, age and sex annual data (rounded)

GEO/TIME	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
European Union - 27 countries (from 2020)	10.290	11.420	11.460	21.205	91.955	60.075	29.195	16.785	14.115	13.550
European Union - 28 countries (2013-2020)	11.690	12.540	12.725	23.150	95.205	63.250	31.400	19.845	:	:
Belgium	1.385	975	415	470	2.545	1.020	735	750	1.220	1.210
Bulgaria	25	60	185	940	1.815	2.750	440	480	525	800
Czechia	10	5	0	5	15	5	5	10	10	0
Denmark	270	355	350	815	2.125	1.185	460	240	195	145
Germany (until 1990 former territory of the FRG)	2.125	2.095	2.485	4.400	22.255	35.935	9.085	4.085	2.690	2.230
Estonia	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Ireland	25	25	20	30	35	35	30	15	50	30
Greece	60	75	325	440	420	2.350	2.455	2.640	3.330	2.800
Spain	10	15	10	15	25	30	20	75	100	45
France	595	490	365	270	320	475	590	740	755	650
Croatia	:	70	55	10	5	170	40	25	35	115
Italy	825	970	805	2.505	4.070	6.020	10.005	3.885	660	520
Cyprus	15	25	55	50	105	215	225	260	565	190
Latvia	0	0	5	0	10	5	10	5	5	0
Lithuania	10	5	0	5	5	0	0	0	0	0
Luxembourg	20	15	45	30	105	50	50	35	35	50
Hungary	60	185	380	605	8.805	1.220	230	40	10	0
Malta	25	105	335	55	35	15	5	5	20	10
Netherlands	485	380	310	960	3.855	1.705	1.180	1.225	1.045	985
Austria	1.005	1.375	935	1.975	8.275	3.900	1.350	390	860	1.370
Poland	405	245	255	185	150	140	115	125	105	115
Portugal	5	10	55	15	50	25	40	40	45	95
Romania	55	135	15	95	55	45	265	135	185	980
Slovenia	60	50	30	65	40	245	390	555	670	550
Slovakia	20	5	5	10	5	0	10	10	30	10
Finland	150	165	160	195	2.535	370	175	105	95	145
Sweden	2.655	3.575	3.850	7.045	34.295	2.160	1.285	900	875	500
Iceland	0	5	0	0	5	20	10	5	5	5
Liechtenstein	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
Norway	635	705	670	940	4.790	270	175	145	125	75
Switzerland	310	495	355	775	2.670	1.985	765	435	490	600
United Kingdom	1.395	1.125	1.265	1.945	3.255	3.175	2.205	3.060	3.775	:
Total	11.690	12.540	12.725	23.150	95.205	65.525	32.355	20.430	18.505	14.235

Fonte: Eurostat (Data Explorer) <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do>

Il numero, invece, dei MSNA non richiedenti asilo è pressoché sconosciuto, se non grazie ai dati forniti da alcuni Stati membri. Il Parlamento Europeo ed il Consiglio (2007) hanno, infatti, stabilito che i Ministeri dell'Interno dei Paesi Membri comunichino all'Eurostat ogni anno i dati relativi ai soggetti che presentano domanda di asilo, prevedendo un proprio focus sui MSNA. La difficoltà rispetto alla raccolta dei dati relativi ai MSNA che non sono richiedenti asilo, potrebbe essere legata ai differenti sistemi di accoglienza dei Paesi membri, differenti modi di considerare i minori migranti (Vacchiano, 2012) e alla mancanza di procedure specifiche per tali categorie di MSNA, che può loro comportare il ritrovarsi al di fuori di qualsiasi statistica ufficiale, vivendo in uno stato di irregolarità e di zona d'ombra (Bonifazi & Demurtas, 2017). In tal senso in Finlandia, Regno Unito e Austria l'asilo è l'unica forma giuridica per inquadrare l'accoglienza (European Migration Network, 2010). In Italia, invece, anche i minori che non richiedono protezione vengono inseriti nel sistema di accoglienza: vengono pertanto identificati e accolti e la loro presenza viene trasmessa al Ministero dell'Interno e delle Politiche sociali. Come si evince dalla Tabella 2.3, dai dati Emn (European Migration Network, 2015) risulta che l'Italia negli anni 2013-2015 fosse il Paese col più alto numero di presenze di MSNA non richiedenti asilo.

Tabella 2.3

MSNA non richiedenti asilo in Europa

	2013	2014	2015
Italia	8.461	10.536	11.921
Francia	-	5.000	5.990
Spagna	-	3.660	3.341
Grecia	-	-	927
Belgio	-	-	781
Altri	459	140	161
Totale	8.920	19.336	23.121

Fonte: Dati Emn (2013-2015)

1.7. La situazione in Italia

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali censisce e pubblica mensilmente i report statistici sui dati dei MSNA e report semestrali di monitoraggio.

Nella tabella 4 sono riportati tutti i MSNA presenti e censiti nel territorio italiano, oltre ai richiedenti asilo e quelli che risultano irreperibili dopo il loro censimento:

Tabella 2.4.

Dati statistici relativi ai MSNA presenti e censiti in Italia dal 2012 al settembre 2021

ANNO	MSNA M	MSNA F	TOTALI MSNA
2021 (30/09)	9.385	276	9.661
2020 (31/12)	6.828	252	7.080
2019 (31/12)	6.054	317	6.371
2018 (31/12)	10.000	787	10.787
2017 (31/12)	17.056	1.247	18.303
2016 (31/12)	16.208	1.165	17.373
2015 (31/12)	11.371	550	11.921
2014 (31/12)	9.961	575	10.536
2013 (31/12)	5.926	393	6.319
2012 (31/12)	5.488	333	5.821

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Come emerge dalla Tabella 2.4 la maggior parte dei MSNA sono maschi; negli anni 2016-2017 c'è stato un incremento generale, pertanto anche del numero delle ragazze. Per quanto riguarda l'età dei MSNA quella più numerosa in tutti gli anni di riferimento è la fascia 16-17 anni.

Rispetto alle cittadinanze maggiormente presenti, queste sono riportate nella tabella 2.5 relativamente ai maschi e tabella 2.6 relativamente alle femmine.

Tabella 2.5.

Dati statistici relativi alle cittadinanze dei MSNA maschi presenti e censiti in Italia dal 2016 al settembre 2021

CITTADINANZE MAGGIORMENTE PRESENTI MASCHI 2016-2021	
2021(30 settembre)	Bangladesh 26,3%, Tunisia: 16,7%, Egitto 10,7%, Albania 10,2%, Pakistan 6,5%, Costa d'Avorio 3,8%, altri...
2020	Bangladesh, 22%, Tunisia, 15,3%, Albania 13,7%, Egitto 9,8%, Pakistan 8,1%, Somalia 4,4%
2019	Albania 27,7%, Egitto 8,8%, Pakistan 8,3%, Bangladesh 8%, Kosovo 5,4%, Costa d'Avorio 4,7
2018	Albania 14,4%, Egitto 8,6%, Gambia 8,3%, Guinea 7,4%, Eritrea 7,1%, Costa d'Avorio 7,1%, Mali 5,5%
2017	Gambia 12%, Egitto 9,9%, Guinea 9,6%, Albania 9,2%, Eritrea 8%, Costa d'Avorio 7,6%, Nigeria 7%
2016	Egitto 15,9%, Gambia 13,3%, Albania 9,3%, Nigeria 8,3%, Eritrea 7,7%, Guinea 6,7%

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tabella 2.6.

Dati statistici relativi alle cittadinanze dei MSNA femmine presenti e censiti in Italia dal 2016 al settembre 2021

CITTADINANZE MAGGIORMENTE PRESENTI FEMMINE 2016-2021	
2021(30 settembre)	Costa d'Avorio 24,3%, Albania 10,9%, Guinea 9,8%, Somalia 7,6%, Nigeria 6,9%
2020	Albania 17,5%, Costa d'Avorio 17,1%, Somalia 9,1%, Nigeria 9,1%, Marocco 5,6%
2019	Nigeria 24,3%, Albania 16,1%, Costa d'Avorio 11,7%, Eritrea 6%, Somalia 5,7%, Marocco 5,4%
2018	Nigeria 30,1%, Eritrea 19,2%, Albania 10,4%, Costa d'Avorio 8,9%, Somalia 7,2%, Marocco 3,9%
2017	Nigeria 40,2%, Eritrea 18,7%, Somalia 7,9%, Costa d'Avorio 7,9%, Albania 6,7%, Marocco 2,1%
2016	Nigeria 45,8%, Eritrea 19,3%, Albania 8,6%, Somalia 5,5%, Costa d'Avorio 4,2%

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Come si evince dai dati statistici, l'Italia durante l'ultimo decennio ha visto un aumento considerevole della presenza di MSNA, provenienti per la maggior parte dall'Africa Occidentale, probabilmente per la sua posizione centrale nel Mediterraneo, che fa da ponte tra i tre continenti Europa, Africa, Asia. Vi è una conoscenza consolidata tra i migranti delle diverse rotte che si possono seguire per giungere in Italia, raggiungibile abbastanza agevolmente; inoltre, i costi risultano relativamente bassi. Ci sono MSNA che non decidono inizialmente di emigrare in Italia, ma si recano nel Paese confinante della stessa regione di provenienza, maturando piano piano il progetto migratorio fino ad arrivare in Italia.

La Libia, rispetto a qualche anno fa, anche a causa della sua forte instabilità politica, è diventato il luogo principale di partenza verso l'Europa, anche per molti minori. La provenienza dei minori dipende dalle crisi che si avvicinano, ma anche dalle diverse rotte che in quel periodo possono essere seguite per giungere in Europa. Tra il 2013 e il 2015 Siria, Eritrea, Egitto, Somalia sono le nazionalità che maggiormente rappresentano i minorenni sbarcati in Italia. Precedentemente (2011-2012) gli afgani erano molto numerosi. Nonostante le diverse provenienze negli anni, rimangono costanti gli egiziani e i minori provenienti dal Corno d'Africa e sempre più numerosi i minori dell'Africa Occidentale (Gambia, Somalia, Egitto, Costa d'Avorio, Guinea, Nigeria Senegal (Unicef & IRPPS, 2017).

1.8. Gli aspetti psicologici nelle migrazioni dei MSNA

Le persone che intraprendono una migrazione possono riportare delle difficoltà psicologiche che sono connesse ad una crisi di identità legata a sentimenti di "perdita e sradicamento" (Orlandi, 2011).

In letteratura (Gioia, 2018; Jacobs, 2018) emerge che i MSNA, proprio per il fatto di essere soli, sono estremamente vulnerabili rispetto alla tratta degli esseri umani, ad alto rischio di sviluppare problemi di salute mentale a causa di un alto livello di stress e ansia durante il viaggio e della lontananza dalla propria terra e famiglia, hanno esperienze di traumi legati alla guerra o altre gravi forme di difficoltà, come povertà, malattie o violenze gravi (Keles et al., 2017). Gli studi condotti su popolazioni di rifugiati speciali, come i minori rifugiati non accompagnati e gli ex bambini soldato, mostrano che anche quando questi bambini sono collocati in ambienti sicuri, i risultati negativi sulla salute mentale come depressione, ansia, disturbo post-traumatico da stress e aggressività rimangono prevalenti (Lustig et al., 2004). Emozioni come la vergogna e la colpa sono spesso viste nei rifugiati traumatizzati (Stotz et al., 2015) e questi rappresentano un fattore di rischio per la loro salute mentale. Oltre a questi evidenti fattori di stress, i giovani richiedenti asilo devono affrontare anche i problemi di acculturazione, o l'adattamento al nuovo contesto di accoglienza. Il sostegno sociale è un antidoto importante per tutte queste difficoltà, ma poiché i giovani richiedenti asilo non dispongono di fonti di sostegno sociale, sono ancora più a rischio di sviluppare problemi di salute mentale. La ricostruzione dei legami familiari all'estero e l'instaurazione di nuove relazioni di sostegno nel paese di asilo possono essere fondamentali per l'adeguamento psicologico dei minori non accompagnati (Oppedal & Idsøe, 2015).

Nell'analisi della letteratura emergono studi sulla presa in carico dei MSNA da parte dei servizi sociali o servizi di accoglienza in senso lato. Vi sono ricerche sullo stress acculturativo dei minori migranti e gli interventi educativi realizzati dagli assistenti sociali della comunità di accoglienza (Rania et al., 2014); altri riguardano i minori rifugiati non accompagnati in affido (Van Holen et al., 2020), o che vivono in Paesi a basso reddito dove sono stati adottati e prevale una condizioni di depressione, ansia e resilienza (Badri et al., 2020), dove si ritiene necessario un intervento diretto dei servizi, della scuola al fine di utilizzare il fattore di resilienza dei minori e facilitare il loro recupero e l'integrazione all'interno della comunità.

In letteratura si parla anche di minoranze con problemi mentali che sono più a rischio di entrare nel sistema della giustizia minorile, piuttosto che in quello della salute mentale (White, 2019).

Rispetto alla presa in carico viene sottolineata l'importanza di una formazione specifica dei professionisti che lavorano con i migranti e i richiedenti asilo. Alcuni studi più orientati sui sistemi di accoglienza (Allegri et al., 2020) hanno evidenziato la necessità di una serie complessa di competenze professionali in attività e progetti riguardanti i migranti. Inoltre, gli stessi autori sottolineano l'importanza di coinvolgere tutti gli attori rilevanti, quali i direttori dei servizi e delle organizzazioni ed i politici locali al fine di costruire e sviluppare nuove reti locali, incoraggiare il

lavoro sociale della comunità, utilizzare tecniche per favorire la partecipazione e ascoltare il punto di vista degli stessi migranti.

1.9. I MSNA in Italia

Con la così detta “Legge Zampa” l’Italia nel 2017 ha riorganizzato in modo organico e completo la normativa relativa ai MSNA, che è stata riconosciuta e apprezzata anche a livello internazionale ed europeo. La legge 47/2017, infatti, introduce diverse novità, definendo l’ambito di applicazione e specificando i soggetti a cui è rivolta, prevedendo l’accoglienza del MSNA qualunque sia il suo status giuridico. La norma prevede garanzie e specifiche misure di sostegno nelle diverse fasi del percorso dei MSNA, atte a garantire l’effettiva integrazione del minore sin dal suo arrivo e anche successivamente al compimento della maggiore età, con il supporto di un mediatore linguistico-culturale. Tali garanzie, rappresentate nella Figura 2.3, sono: il diritto all’istruzione, l’accesso alla sanità, l’accompagnamento, la figura del tutore volontario, l’istituto dell’affidamento familiare, preferibile al collocamento in comunità, l’assistenza legale, l’ascolto nei diversi procedimenti a suo carico, una procedura specifica per l’accertamento dell’età (Simone, 2021) ed il proseguo amministrativo dopo il compimento della maggiore età (art. 11 L. 47/2017).

Figura 2.3.

Interventi nei confronti dei MSNA previsti dalla L. 47/2017 (“Legge Zampa”)



Tale normativa prevede la costituzione di un sistema di tutela e protezione nei confronti dei MSNA, che possa portare al raggiungimento della loro inclusione nel contesto ospitante attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti (Frigeri & Cossidente, 2020). Il lavoro con i MSNA,

proprio per la sua delicatezza, richiede dall'altra un supporto e un sostegno nei confronti degli operatori coinvolti, attraverso anche lo scambio e la capitalizzazione di buone prassi ed esperienze che possano portare a standard comuni e condivisi e favorire un approccio di sistema e non interventi lasciati alla buona volontà dei singoli.

In Italia i MSNA si dividono in due categorie (Petti, 2014): i richiedenti asilo vengono collocati in strutture di accoglienza, in attesa della decisione della Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Gli altri MSNA, prettamente migranti economici, vengono inseriti, di solito, in strutture predisposte per i minori in misura amministrativa (art. 25 R.D.L. 1404/1934) e/o civile (in stato di abbandono). Il problema si pone al compimento della maggiore età, che comporta il trasferimento in strutture per adulti per i richiedenti asilo e la dimissione degli altri minori se non c'è un intervento del servizio sociale. A tal proposito nella L. 47/2017 ("Legge Zampa") è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno fino al ventunesimo anno di età, con affidamento al servizio sociale per proseguire il progetto di inclusione avviato in precedenza. Nella stessa normativa viene anche sostenuto l'istituto dell'affidamento familiare "classico" o "omoculturale" (già previsto dalla L. 184/83 e successive modificazioni), ma purtroppo senza successo a causa del numero ridotto delle famiglie disponibili e/o della mancanza di reti familiari di riferimento, nonostante le attività di promozione attivate in alcuni territori nazionali (Di Rosa et al, 2019).

Rispetto al rapporto con la famiglia d'origine bisogna evidenziare che i MSNA sono soli, a parte gli orfani, ma continuano a mantenere dei legami con i genitori e i fratelli e/o altri parenti anche che non si trovano più nel Paese d'origine, ma che sono anche loro emigrati in altre aree del mondo. Per i MSNA la famiglia è presente sia in modo simbolico, sia mantenendo i contatti attraverso l'uso dei social media (Di Rosa et al., 2019), uso che incide sulla qualità delle relazioni (Ambrosini, 2017). Spesso i minori con la loro migrazione stanno rispondendo alle aspettative di un "mandato familiare" che può creare delle difficoltà nella realizzazione del progetto proposto dal sistema dei servizi e dal tutore in quanto non rispondente in termini temporali alle esigenze familiari, soprattutto dal punto di vista economico (Simone, 2021).

Tra i MSNA vi sono anche quelli che una volta identificati e collocati in una struttura di accoglienza sfuggono al controllo dello Stato, si allontanano dalla comunità volontariamente (Mordeglia et al., 2018) e diventano "irreperibili" (Giovannetti, 2016). Questi minori non sono più ritracciabili, prima di tutto dalla struttura che li accoglie, mostrando una estrema fragilità all'interno del sistema che, invece, dovrebbe creare una rete di protezione e tutela intorno ai MSNA, così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale (Simone, 2021). Spesso gli interventi messi in atto nei confronti dei MSNA mal si conciliano con le aspettative e i bisogni degli stessi, prossimi alla maggiore età che vogliono realizzare il progetto migratorio che prevede un lavoro che dia anche la possibilità di

mantenere la propria famiglia d'origine (Giovannetti, 2016). A volte le comunità di accoglienza dove sono collocati i MSNA possono non essere adeguate per quel particolare minore, anche nell'attivare o meno servizi e interventi per affrontare la prima fase dell'accoglienza, che è quella più cruciale (Giovannetti, 2016). Questo fenomeno è aumentato negli anni e crea un allarme sociale rispetto al pericolo nei confronti di tali MSNA, non sottoposti più ad alcuna protezione e tutela. Vi sono anche minori che non sono mai stati identificati come tali perché sfuggiti al controllo alla frontiera. Ancor più per tali minori vige il rischio di essere coinvolti in abusi, sfruttamento e “*trafficking*”, situazioni di violenza e sopraffazione. Inoltre, tale fenomeno è particolarmente presente tra minorenni provenienti da specifiche aree geografiche, che potrebbe essere legato ad una specifica strategia per proseguire il viaggio verso altri Paesi Europei (Afghanistan, Eritrea, Somalia, Siria) (Unicef & IRPPS. 2017). Importare persone giovani e sole, può aumentare il rischio di essere esposti a fenomeni devianti e socialmente indesiderabili (Ambrosini, 2012).

Il raggiungimento della maggiore età significa a livello legale il raggiungimento dello status di adulto e la perdita dei benefici che l'essere minore comporta a livello di protezione e tutela. La situazione già vissuta da minore di incertezza e instabilità diviene ancora più difficile. Infatti, il MSNA che non ha presentato richiesta di asilo, usufruisce di un permesso di soggiorno per minore età che prevede un progetto di intervento socio-assistenziale fino alla maggiore età. La legge prevede la possibilità di convertire tale permesso per motivi di studio, di lavoro, di cura o di sanità solo se si trova nel territorio italiano da almeno tre anni ed ha seguito per due anni un percorso di inserimento in un programma di integrazione gestito da un Ente pubblico o privato. Se questo non può essere dimostrato, per la conversione è necessario il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La “Legge Zampa” nella sua lungimiranza ha previsto, all'interno di particolari situazioni documentate, la possibilità del “proseguo amministrativo” fino al ventunesimo anno di età (art. 11) con la collaborazione del servizio sociale dell'Ente Locale nella costruzione di un progetto di inclusione sociale.

2. La presa in carico dei MSNA nella Giustizia Minorile

2.1. I servizi della Giustizia Minorile

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” ed il suo regolamento, sono state introdotte modifiche sostanziali al sistema giudiziario minorile italiano (Moro, 2012). La tutela dei diritti del minore viene rafforzata, così come l'idea che il soggetto diventi protagonista e parte attiva della vicenda penale, attraverso l'introduzione di misure penali che favoriscano e preservino i processi educativi, siano adeguate alla personalità del minore,

ne orientino la sua responsabilizzazione e collochino i servizi sociali tra i soggetti del processo penale (Casacca, 2007). Vi è una sempre maggiore attenzione alle risorse e agli interventi nei confronti dei minori autori di reato. Il momento penale diventa una possibilità importante per i minori di costruire percorsi di vita compatibili con le richieste sociali e per dar loro delle *chances* che possano orientare il loro percorso formativo, al fine di costruire un futuro lontano da stili di vita devianti. Come afferma Palomba (1991), questo va oltre la finalità del processo penale ordinario per le potenzialità educative del processo stesso e perché indirizzato verso la tutela delle esigenze educative. Inoltre, come sostiene Patrizi (2010) l'ambito degli interventi della Giustizia Minorile riguardano la fase della prevenzione terziaria, al fine di evitare recidive.

Quando i servizi della Giustizia Minorile³¹ prendono in carico un minore sono chiamati in primo luogo a comprendere l'atto deviante ed il significato soggettivo che assume in quel momento particolare della vita del soggetto e della sua biografia. Secondo De Leo (1990), la devianza svolge un'azione comunicativa, soprattutto nell'età evolutiva e la sua componente espressiva prevale su quella strumentale. Inoltre, è strettamente connessa al "concetto di identità" che durante l'adolescenza può portare ad una fase di crisi "*in cui l'identità non è più costante, organizzata, ma diffusa, discontinua...in cui vi è un maggiore rischio di iniziare un'organizzazione del sé e dell'identità in termini devianti*" (De Leo, 1984, p.100). I comportamenti penalmente rilevanti, infatti, possono essere "momenti occasionali di sbandamento del ragazzo nel difficile momento della crisi adolescenziale" (Moro, 2012) in cui si è portati a sperimentare e mettersi alla prova nel proprio percorso di autonomia. Meo (2000) parla di azione penale che può costituire un evento, inteso come transizione che determina un cambiamento. Se questo cambiamento però porta da una fase di equilibrio ad uno squilibrio può essere fonte di stress e di spiazzamento. Gli eventi stressanti, per poter raggiungere un cambiamento, possono richiedere l'attivazione di risorse straordinarie, comportando affaticamento e stati di tensione.

La cornice all'interno della quale si colloca la relazione che l'operatore dei servizi costruisce col minore e col suo contesto di riferimento è di "obbligatorietà", in quanto prende avvio dalla promozione dell'azione penale da parte della Procura Minorile. L'operatore, pertanto, si trova a dover coniugare sul piano operativo le due dimensioni, dell'aiuto e del controllo, che comportano trattamento e contenimento rispetto ad "*azioni potenzialmente devianti*" (De Leo & Patrizi, 2002, p. 125). La relazione che si attiva tra operatore e minore cerca di promuovere attività di coping e agency (Allegri, 2014) e di negoziare con il minore la costruzione di un progetto dal cui esito dipende la sua fuoriuscita dal circuito penale. La motivazione ad avviare un percorso di cambiamento deve essere

³¹ Istituto Penale Minorile (IPM), Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), Centro di Prima Accoglienza (CPA), Comunità Ministeriale, Centro Diurno Polivalente (CDP)

costruita in un contesto sanzionatorio, dove a volte i tempi del processo non corrispondono a quelli del percorso di crescita e di maturazione e di scelte di vita personali. Pertanto, il lavoro svolto dai servizi della Giustizia Minorile è prettamente quello di costruire relazioni empatiche e significative con adolescenti, la cui personalità è *in fieri*, non ancora definiti sul piano dell'identità personale (Oliverio Ferraris & Oliverio, 1993), con un comportamento trasgressivo e deboli reti familiari e sociali (Sanicola et al., 2002). Fondamentale è favorire la “crescita relazionale” del minore che ha commesso un reato, attraverso un costante confronto con la realtà esterna e “*una riflessione responsabile sulle proprie azioni che in tale sistema riflessivo includa la vittima effettiva e potenziale*” (De Leo & Patrizi, 2002, p. 125)

La durata in carico dei minori è molto variabile e dipende dai tempi del processo e da eventuali recidive. In base alla legge 117/2014, che modifica la precedente normativa (Regolamento di esecuzione del D.P.R. 448/88 art. 24) che stabiliva il limite ai ventuno anni, i servizi della Giustizia Minorile possono avere in carico un soggetto che ha commesso un reato in minore età dai quattordici anni (età dalla quale parte l'imputabilità in Italia) fino al compimento del venticinquesimo anno d'età. Si prevede, in tal caso, un accompagnamento per il passaggio all'UEPE (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna) servizio sociale competente per territorio per i maggiorenni.

Il maggior numero dei minori che entra nel circuito penale è in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (d'ora in poi USSM)³² in ogni stato e grado del procedimento (art. 6 del DPR 448/88³³) e viene seguito in area penale esterna. Gli USSM sono uffici periferici del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) del Ministero della Giustizia che hanno il compito, dietro mandato dell'autorità giudiziaria, di svolgere la propria attività in funzione del reinserimento sociale di minori e giovani adulti che hanno commesso un reato durante la minore età (Cellini & Abrate, 2021). Il servizio sociale della Giustizia Minorile realizza interventi che siano finalizzati a conoscere il contesto individuale, familiare e sociale del minore al fine di ipotizzare un progetto di reinserimento sociale che possa aiutare il Giudice minorile nella presa di decisione (Mastropasqua, 2013) rispetto a quella situazione specifica. La detenzione viene considerata dal DPR 448/88 come *ultima ratio*, con carattere di residualità (Moro, 2012), favorendo l'applicazione di misure cautelari esterne³⁴ o misure penali di comunità alternative al carcere³⁵, “*che devono favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato*” (art. 1 c. 2).

³² Per maggiori approfondimenti consultare il capitolo 5

³³ Art.6. Servizi minorili 1. *In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.*

³⁴ D.P.R. 448/88: Prescrizioni (art.20), permanenza in casa (art. 21), collocamento in comunità (art.22)

³⁵ Riorganizzate nel D.Lgs. 121/2018 “Nuovo ordinamento penitenziario minorile” in: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova in casi particolari

Nella presa in carico del minore i servizi della Giustizia Minorile operano attraverso “strategie operative centrate sul lavoro di rete” (Mastropasqua, 2013, p.611), sin dal trattamento penitenziario, in un’ottica interprofessionale dove cooperano professionisti “*molto diversi tra loro per formazione, metodi e strumenti di intervento*” (De Leo & Patrizi, 2002, p187). Inoltre, la presa in carico del minore viene avviata in stretta collaborazione con i servizi dell’Ente Locale del territorio (Casacca, 2007) dove viene realizzato il progetto e che possono avere una pregressa conoscenza del giovane o della sua famiglia, nonché con quelli specialistici sanitari, qualora ve ne sia la necessità, a seconda delle problematiche riportate dal minore. Il fine è quello di co-costruzione di un progetto individualizzato di integrazione sociale del minore che contenga impegni specifici (scuola, lavoro, volontariato, sport, mediazione penale con la vittima del reato, percorsi di educazione alla legalità, presa in carico da parte del Ser.D., dell’UONPIA, del Consultorio Familiare, inserimento presso comunità educativa, ecc.) con il coinvolgimento della famiglia e del contesto sociale di riferimento, il cui esito, nella sua realizzazione, viene riferito alla competente Autorità Giudiziaria minorile per le decisioni in merito. All’interno della progettazione che viene realizzata con i minori che entrano nel circuito penale, un ruolo innovativo svolge la “messa alla prova”, forma di “probation processuale” prevista dall’art. 28 D.P.R. 448/88³⁶. È un istituto giuridico che prevede la sospensione del processo per un determinato periodo di tempo, subordinando la decisione all’esito della prova, che se è positiva estingue il reato (Casacca, 2007). La misura si esplica attraverso la predisposizione di un progetto di intervento socio-educativo che deve essere predisposto dall’USSM in collaborazione con i servizi sociali del territorio (Cellini e Abrate, 2021) “sulla base dell’analisi della personalità del minore, delle sue potenzialità da valorizzare, delle risorse familiari e ambientali di cui ci si può avvalere” (Moro, 2012). All’interno del progetto, che deve essere concreto e realizzabile (Casacca, 2007) e deve avere l’adesione formale del minore (Cellini e Abrate, 2021), devono essere indicati gli impegni specifici del ragazzo ed il suo

³⁶ D.P.R. 448/88 art. 28: *1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione* (¹).

2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.

3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (²).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

(1) Comma così modificato dall’art. 44, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991). (2) Con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (G. U. n. 16 del 19 aprile 1995 S.S.), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato; ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato, inoltre, l’illegittimità dell’art. 28, comma 4, nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio immediato.

coinvolgimento nella sua realizzazione, ma anche la partecipazione del territorio al programma (scuola, formazione, servizi specialistici, lavoro, tempo libero, volontariato) (Moro, 2012). Particolare attenzione viene riservata alle attività di giustizia riparativa e mediazione penale con la vittima del reato. Con l'applicazione della messa alla prova il minore viene affidato all'USSM in collaborazione con i servizi sociali del territorio con funzioni di "osservazione, trattamento, sostegno, controllo e raccordo", dove l'aiuto ed il controllo si intersecano in modo funzionale (Mastropasqua, 2013). La messa alla prova è un "momento di grande responsabilizzazione" durante la quale il giovane "è chiamato a dar prova delle sue capacità di sviluppare, in senso positivo e con consapevolezza di sé, le proprie potenzialità ed il proprio valore e sociale" (Casacca, 2007).

Rispetto alle prese in carico, dai dati statistici del DGMC (Archivio Statistico Servizi minorili Centro Studi di Nisida) si evidenzia che i minori in carico ai servizi minorili è prettamente maschile. Le ragazze seguite sono per lo più di origine straniera e provenienti dalla ex Jugoslavia e dalla Romania. In generale gli stranieri (accompagnati e non) sono accolti nelle strutture residenziali.

2.2. MSNA in carico agli USSM

Il lavoro con i MSNA evidenzia complessità e difficoltà spesso diverse e maggiori rispetto agli altri minori in carico ai servizi minorili, con esigenze e vulnerabilità a volte difficili da far emergere e senza riferimenti considerati fondamentali dal D.P.R. 448/88 quali per esempio la famiglia o la società di riferimento, con i quali gli operatori possono avviare collaborazioni significative e utili per la costruzione di un progetto di integrazione sociale. Questo comporta, a volte, difficoltà nel far usufruire ai minori in carico di misure alternative alla detenzione o della messa alla prova, creando forzature nel sistema e coinvolgendo i minori in circoli viziosi che, piuttosto che favorire una riduzione della recidiva, aggravano la situazione di devianza degli stessi (Unicef & IRPPS, 2017). Negli ultimi anni si vede una maggiore applicazione della misura del collocamento in comunità sia come misura cautelare, che come luogo dove eseguire le misure (messa alla prova, misure penali di comunità), soluzione molto utile nei confronti dei MSNA che altrimenti non avrebbero alternative al carcere. La comunità, infatti, riesce a far conciliare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. Nonostante la procedura penale minorile preveda diversi istituti giuridici che permettano la costruzione di progetti personalizzati adeguati alle specifiche esigenze dei diversi minori in carico e al loro contesto di appartenenza, all'epoca della sua approvazione tra i soggetti in carico non era prevista la fattispecie dei MSNA, entrata a far parte dell'utenza della Giustizia Minorile soprattutto alla fine degli anni '90 con le migrazioni albanesi, romene e magrebine. Questo ha comportato una ridefinizione dell'attività dei servizi della Giustizia Minorile e degli istituti previsti dalla normativa,

nonché un nuovo modo di operare nei confronti di soggetti altamente vulnerabili, fortemente a rischio di essere coinvolti in attività criminali e senza un contesto sociale e familiare di riferimento.

Come si evince dalla Tabella 2.7, sono riportati i dati relativi alla presa in carico da parte degli USSM del totale dei minori e nello specifico dei MSNA, divisi per genere dal 2012 al 2020. Dall'analisi dei dati, i numeri dei MSNA che entrano nel circuito penale sono residuali: non superano, infatti, il 7% rispetto al totale dei minori in carico. Le ragazze non raggiungono il 2%. Si può notare un importante incremento che vede raddoppiate le presenze dei MSNA in carico agli USSM nel 2017 con un lieve incremento nel 2018/2019 e una riduzione nel 2020.

Tabella 2.7

Totale dei minori e dei MSNA presi in carico dagli USSM divisi per genere dal 2012 al 2020

ANNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOT. M	18.207	17.978	17.853	18.073	19.183	18.092	18.950	18.705	17.055
TOT. M/MSNA	256 1,4%	277 1,5%	292 1,6%	309 1,7%	532 2,7%	936 5,1%	1.263 6,6%	1.147 6,1%	772 4,5%
TOT F	2.200	2.235	2.342	2.465	2.665	2.374	2.355	2.258	1.964
TOT F/MSNA	5 0,2%	4 0,1%	4 0,1%	8 0,3%	10 0,3%	15 0,6%	29 1,2%	34 1,5%	37 1,8%
TOT. M/F	20.407	20.213	20.195	20.538	21.848	20.466	21.305	20.963	19.019
TOT M/F MSNA	261 1,2%	281 1,3%	296 1,4%	317 1,5%	542 2,4%	951 4,6%	1.292 6%	1.181 5,6%	809 4,2%


Fonte: Ministero della Giustizia Sezione Statistiche ³⁷

Nella Figura 2.4 viene rappresentato graficamente il totale dei minori presi in carico dagli USSM nel 2020, di cui MSNA Maschi (772) e Femmine 37.

³⁷ Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità Sezione Statistica "Minorenni e giovani adulti dell'area penale in carico ai servizi minorili", analisi dei dati statistici. 2012- 2020, "Minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili. Approfondimento sui minori stranieri non accompagnati". Analisi dei dati statistici 2012- 2020

Figura 2.4

Rappresentazione grafica del totale della Tabella 2.7: altri Minori in carico agli USSM (18.210), MSNA maschi (772), MSNA F (37) nel 2020



La condizione di MSNA, che entra nel circuito penale ed è in carico all'USSM, si intreccia con alcune provenienze territoriali più presenti di altre, che vivono in condizioni di estrema marginalità, altre con uno scarso coinvolgimento in circuiti devianti e statisticamente poco presenti nei servizi della Giustizia Minorile (Balestreri, 2012). Per quanto riguarda la loro provenienza, nei dati del DGMC risulta prevalente la presenza di minori provenienti dal Marocco, Egitto, Gambia, Albania. Ad essi si affiancano ultimamente minori di altre nazionalità, non numericamente rilevanti, ma che rendono multietnico e ancora più complesso il quadro generale dell'utenza straniera.

La Figura 2.5 rappresenta la tabella 2 elaborata dalla Sezione statistica del DGMC, che riporta i MSNA in carico agli USSM nel 2020 in base alla provenienza.

Figura 2.5

Riporta la tabella 2 dei MSNA in carico agli USSM nel 2020 in base alla provenienza, elaborata dalla Sezione statistica del DGMC.

Tabella 2 – Minori stranieri non accompagnati in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'anno 2020, secondo il Paese di provenienza.

Paesi	Sesso		Totale
	Maschi	Femmine	
Paesi europei non UE	129	3	132
Albania	111	1	112
Kosovo	15	0	15
Altri	3	2	5
Africa	622	34	656
Algeria	15	0	15
Costa d'Avorio	32	2	34
Egitto	104	0	104
Gambia	141	1	142
Ghana	6	0	6
Guinea	31	1	32
Libia	3	0	3
Mali	13	1	14
Marocco	68	0	68
Nigeria	31	28	59
Senegal	51	0	75
Somalia	16	0	16
Sudan	6	0	6
Tunisia	95	0	95
Altri	10	1	11
America	6	0	6
Cile	3	0	3
Altri	3	0	3
Asia	15	0	15
Bangladesh	8	0	8
Pakistan	5	0	5
Altri	2	0	2
Totale	772	37	809

I dati sono riferiti ai soggetti presi in carico per la prima volta nel corso dell'anno e a quelli già in carico da periodi precedenti.

La condizione di minore non accompagnato è rilevata dai Servizi minorili al momento della prima presa in carico.

Fonte: http://www.centrostudinisida.it/Statistica/Analisi/Non_accompagnati_2020.pdf

Nella Figura 2.6 sono riportati i grafici 4 e 5 elaborati dalla Sezione Statistica del DGMC relativi ai reati commessi dai MSNA in carico agli USSM durante il 2020: si può notare che i reati maggiormente commessi dai MSNA riguardano furti, rapine, lesioni personali, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e spaccio.

Figura 2.6

Riporta il grafico 4 e 5 dei MSNA in carico agli USSM nel 2020 in base al tipo di reato e le prime dieci tipologie, elaborata dalla Sezione statistica del DGMC

Grafico 4 – Reati dei minori stranieri non accompagnati in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'anno 2020, secondo la categoria. Valori per 100 reati.





Grafico 5 – Prime dieci tipologie di delitti dei minori stranieri non accompagnati in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell'anno 2020. Valori per 100 delitti.



Fonte: http://www.centrostudinisida.it/Statistica/Analisi/Non_accompagnati_2020.pdf

Per quanto riguarda la fascia dei giovani adulti (18/25 anni non ancora compiuti) la loro presenza sta aumentando, soprattutto all'interno degli IPM. Questa fascia d'età viene definita in letteratura come una "nuova categoria sociale", a ridosso della maggiore età che può aumentare la necessità del controllo sociale, come si evince anche dalle statistiche, a causa del conflitto dipendenza-autonomia che appare "più acuto e violento" rispetto alla minore età (De Leo et al., 1997).

3. La ricerca

3.1. Obiettivi

L'obiettivo prioritario della presente ricerca è quello di verificare, attraverso il punto di vista dei soggetti in carico o fuoriusciti dal circuito penale, il percorso di integrazione sociale realizzato dai Minori Stranieri Non Accompagnati che hanno commesso un reato, sostenuti dai servizi della

Giustizia Minorile, specificatamente dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), La loro situazione, infatti, è di per sé una condizione di svantaggio e di vulnerabilità; per gli operatori la loro presa in carico può essere fonte di maggiore stress, burnout o senso di impotenza rispetto anche ai potenziali progetti o interventi verso tali minori, progetti che spesso sono più aderenti nei confronti di minori con una condizione di vita più regolare, come per esempio italiani o minori di seconda generazione. Analizzare il percorso di aiuto con MSNA che non hanno riferimenti familiari, sociali, affettivi nel contesto di accoglienza, percorso che va al di là delle previsioni di situazioni così dette “standard”, può evidenziare la presa di coscienza dell’avvio di percorsi paralleli, differenti ma anche simili a quanto viene realizzato con ragazzi e ragazze accompagnati. Inoltre, ascoltare la voce dei MSNA che già in una situazione difficile e di forte vulnerabilità si ritrovano per i motivi più diversificati dentro il circuito penale, può aiutare a comprendere meglio le loro necessità e la loro narrazione sull’impatto con gli USSM, ancor più se fuoriusciti dal circuito penale. Una riflessione successiva al percorso ormai concluso può facilitare una visione d’insieme del processo di aiuto, gli aspetti di forza e le fragilità, nonché la fattibilità della costruzione di un modello specifico di presa in carico e di relazione di aiuto nei confronti dei MSNA rispetto alla generalità dei ragazzi e delle ragazze prese in carico.

3.2. Metodologia

Al fine di poter cogliere il punto di vista dei MSNA in carico agli USSM o ex MSNA fuoriusciti dal circuito penale o non più in area esterna è stata utilizzata l’intervista semi-strutturata come approccio di tipo qualitativo. Tale strumento si è ritenuto più adatto a causa della limitata competenza comunicativa dei minori, in quanto tale strumento metodologico consente una maggior vicinanza con l’altro e una possibilità di riformulare le domande qualora l’interlocutore risulti non comprenderle nella loro prima formulazione. Per poter realizzare l’intervista semi-strutturata è stata utilizzata una traccia definita sulla base della letteratura di riferimento (Allegri, 2014; Folgheraiter, 1998a; Pergola, 2019), flessibile e non standardizzata (Corbetta, 1999), in modo da permettere ai partecipanti di esprimere le proprie narrazioni, seguendo il proprio flusso di sequenze discorsive che il ricercatore ha assecondato, mantenendo, tuttavia, il focus oggetto di indagine. Lo strumento dell’intervista semi-strutturata ha indagato le seguenti aree:

- progetto migratorio;
- vissuto della situazione penale;
- relazione di aiuto con l’operatore dell’USSM;
- progetto di intervento.

Per quanto riguarda i MSNA o giovani adulti ex MSNA non più in carico è stata anche indagata l'area relativa al percorso realizzato a conclusione della misura penale. È stata, inoltre, compilata insieme al ragazzo una scheda socio-anagrafica (allegato 7) contenente le informazioni più significative (provenienza, reato, in carico all'USSM, scuola, lavoro, formazione, sport).

3.3. Procedura

La ricerca è stata avviata dopo aver ricevuto il parere del CERA (Comitato Etico per la Ricerca d'Ateneo) dell'Università di Genova e l'autorizzazione da parte del DGMC (Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità). La procedura per la raccolta dei dati ha rispettato integralmente il Codice Etico della Ricerca dell'Associazione Italiana di Psicologia, le raccomandazioni etiche della Dichiarazione di Helsinki e l'American Standard dell'Associazione Psicologica (APA) per il trattamento dei volontari umani. Gli operatori degli USSM hanno permesso l'incontro tra la Dottoranda e i MSNA in carico o che lo sono stati, favorendo l'organizzazione delle interviste semi-strutturate online. Sono state, anche, organizzate interviste in presenza presso l'Istituto Penale Minorile di Quartucciu (CA) e l'USSM di Cagliari. Le interviste sono state realizzate prettamente online su piattaforma Zoom, Teams, WhatsApp, dopo aver fatto compilare il consenso informato (allegato 4) in modalità cartacea o su modulo Google direttamente da parte del ragazzo maggiorenne; per quanto riguarda i minori intervistati, il consenso è stato rilasciato anche dal tutore o dal Responsabile della struttura ospitante delegato da quest'ultimo. Con l'adesione all'intervista online videoregistrata o audioregistrata (in presenza) i partecipanti e i rappresentanti hanno avuto tutte le informazioni relative alla ricerca. Delle 33 interviste realizzate 21 si sono svolte online (di cui 2 con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale) con ragazzi ospiti di comunità socio-assistenziali o strutture di accoglienza o ex MSNA ormai avviati ad una vita autonoma. I ragazzi intervistati vivevano in Liguria, in Piemonte, in Toscana, nelle Marche, in Molise, in Sicilia, in Sardegna, in Basilicata. Nonostante le limitazioni dettate dal distanziamento sociale, 12 interviste sono state svolte in presenza di cui 3 all'interno dell'Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu (CA). Le interviste hanno avuto una durata media di circa un'ora. Si è proceduto, poi, alla loro trascrizione *verbatim*. La lunghezza del corpus testuale è di 187.221 parole. Le interviste sono state rese anonime, assegnando ad ogni MSNA partecipante un codice identificativo (MSNA1=Minore Straniero Non Accompagnato 1; MSNA2 =Minore Straniero Non accompagnato 2, etc.).

3.4. Partecipanti

I MSNA intervistati sono stati segnalati dagli assistenti sociali degli USSM e dovevano essere in carico da almeno sei mesi o lo dovevano essere stati in passato; per gli stessi doveva essere stato

predisposto un progetto di intervento. Si è considerato questo arco temporale perché si ritiene necessario per la costruzione di una relazione d'aiuto col minore e per la predisposizione di un progetto individualizzato, a prescindere dal suo esito. Gli assistenti sociali hanno poi fatto da tramite tra la Dottoranda e il minore e/o la struttura in cui erano in quel momento ospiti (comunità di accoglienza, comunità ministeriali, casa-famiglia, comunità alloggio, casa privata) per favorire il buon esito dell'intervista.

Sono stati intervistati 33 minori stranieri non accompagnati (o giovani adulti) in carico o dimessi dall'USSM di cui tutti uomini, con le caratteristiche socio-demografiche riportate nella Tabella 2.8, originari dei seguenti Paesi: Albania, Senegal, Tunisia, Bangladesh, Nigeria, Egitto, Algeria, Marocco, Gambia, Mali.

Tabella 2.8

Caratteristiche socio-demografiche dei MSNA (N=33)

Variabili categoriali	M
Maschi 33	Età 19,3 (DS=3,6 Range 20)

3.5. Data Analisi

I dati raccolti nelle interviste sono stati trascritti e analizzati utilizzando la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967) attraverso il software NVivo 12 (NVivo Training Manual, 2019). La Grounded Theory è un metodo di ricerca qualitativa che permette di creare nuove teorie basate sulla raccolta e sull'analisi dei dati del mondo reale. È un processo costituito da più fasi che porta alla creazione di un "code book" dai dati stessi; il primo passo nell'analisi è la "codifica aperta" attraverso la selezione di estratti dalle verbalizzazioni (Kuckartz, 2014). Successivamente gli estratti sono stati raggruppati in temi e sottotemi, che si basavano sui resoconti dettagliati forniti dai partecipanti in merito a temi specifici (Heydarian, 2016). Sono state, quindi, create delle rappresentazioni grafiche, definite dal software NVivo 12 "mappe", che contengono al loro interno i temi e sottotemi emersi dalla codifica dei dati.

3.6. Risultati


Dall'analisi delle interviste semi-strutturate con i MSNA sono stati individuati temi e sottotemi. Tra i temi emersi si evidenziano il "progetto migratorio", il "percorso penale", le "buone pratiche", le "criticità" e le "proposte".

3.6.1. Progetto migratorio

Rispetto al tema del progetto migratorio, che ha spinto i MSNA intervistati ad affrontare il percorso della migrazione, come rappresentato dalla Figura 2.7 sono stati individuati i sottotemi “motivazione partenza”, “viaggio” e “emozioni durante il viaggio”

Figura 2.7

Progetto migratorio



Dalle interviste realizzate con i MSNA la “**motivazione alla partenza**” è, per la maggior parte delle volte, connessa a questioni familiari ed economiche. A volte, a causa della morte di uno dei genitori e/o dell'impossibilità di mantenere i figli, spesso numerosi, i ragazzi decidono di partire per aiutare la famiglia e per trovare una vita migliore: *“ho deciso di partire perché avevo problemi familiari: mio padre è morto eravamo ancora piccoli, mia madre non lavora, non sta molto bene. Ho dei fratelli piccoli, quindi ho visto che le persone che sono un po' nella nostra situazione per stare un po' meglio sono venuti su (in Italia), vedo quelli che parlavano dell'Europa. Per avere una vita migliore perché ho bisogno di aiutare mia mamma, quello che sto facendo non è che basta, ho detto “perché non vado via?”. Ci siamo organizzati anche con gli amici, e così siamo partiti”* (MSNA16); *“io volevo andare via dal mio paese, non mi sentivo proprio bene: appena mi svegliavo mi prendeva la rabbia per quello che vedevo davanti a me. Dormiamo in una stanza piccolina tutti insieme in sei fratelli, così ho deciso di partire perché non ce l'ho fatta a resistere a tutto quel dolore. Da lì ho iniziato a lavorare al mare...quindi ho conosciuto un po' di gente e ho conosciuto come andare in Italia. Ho sentito miei paesani che anche loro sono andati come stranieri qua, sono stati bene e io ho deciso di partire, magari faccio come hanno fatto loro, le cose per bene. Mi sono organizzato lì tra amici e ho detto “io ragazzi qua non ce la faccio più devo partire per forza”. Non mi piace che vedo mio padre che sta soffrendo perché soffro anch'io, anche lui che sta vedendo questa situazione sicuramente sta soffrendo... meglio partire”* (MSNA17); la decisione di partire è spesso legata al fatto che non ci siano possibilità nel proprio Paese d'origine: *“non avevo niente in Albania siamo partiti due, tre amici e siamo venuti in Italia”* (MSNA1). La motivazione è anche connessa al reperire un lavoro. Infatti, pur concludendo il percorso di studi, non si trova lavoro o pur lavorando, lo stipendio non permette

una vita dignitosa: “perché non c'è lavoro anche quando finisci a scuola. C'è mia sorella che ha finito tutta la scuola, però adesso è senza lavoro. Anche in Tunisia ci sono tanti che hanno finito la scuola e dopo lavoro non ce n'è. Io quando ho visto così che finisci la scuola e sei senza lavoro, ho detto “andiamo in Italia a cercare lavoro”. Qui c'è mio fratello che fa il parrucchiere, lui ha 30 anni però lavora, ma ha pochi soldi, gli bastano solo per mangiare. Vuole comprare la casa per dopo, per sposare la sua ragazza. In Tunisia non ci sono soldi come qua, se lui fosse qua in Italia ci sarebbe il lavoro dei parrucchieri...starebbe meglio qua che in Tunisia, perché avrebbe i soldi per mangiare, ma anche per sposarsi” (MSNA2). In altre situazioni la motivazione ad avviare il progetto migratorio non è strettamente connessa a condizioni di povertà, ma è legata al “fare soldi e tornare col macchinone”: “la mia famiglia non era ricchissima, ma neanche povera. Anche perché mio padre era un agricoltore aveva terreni, quindi stavamo bene. Però il contesto era un piccolo paesino rurale, all'epoca saranno stati tremila abitanti e ci conoscevamo praticamente tutti e da lì all'epoca il Marocco non aveva obbligo di visto per venire in Europa. Ti sto parlando di metà anni 80 e quindi erano partite le prime persone del mio paese. Negli anni '90 hanno cominciato a rientrare queste persone con macchinoni. In questo piccolo paese erano quasi tutti al 99% spacciatori. Dici allora anch'io devo andare anche se i miei genitori all'epoca non erano d'accordo e quindi era questa l'idea, venire qui fare i soldi e tornare col macchinone” (MSNA15). Infine, sono emerse motivazioni legate a situazioni di conflitti, ma anche questioni religiose: “in Mali dal 2012 c'era la guerra, ma il mio motivo non era legato solo a quello perché io vivo nel sud del Mali. È più la questione familiare che la guerra. Vivo in un villaggio di 23 famiglie, ci conosciamo più o meno tutti, dove la tradizione è molto forte, anche oggi. Mio nonno paterno era un uomo importante perché era il capo, era una specie di sciamano, curava le persone con delle piante. il fatto è partito da lì, perché io sono nato lo stesso anno in cui è morto lui...quindi secondo loro, nella tradizione “bambara”³⁸ è una persona che è andata e poi è tornata. Quindi, io fin da piccolo sono stato cresciuto in questo ambiente in cui ero privato di fare certe cose come gli altri bambini. La tradizione è molto lontana dalla religione musulmana perché comunque su alcuni aspetti si scontrano, a volte si mischiano. Mia madre litigava con mio zio più grande di mio padre, perché non vanno d'accordo in quanto mia mamma è di un'altra etnia, le lingue sono anche molto diverse. Mia mamma mi diceva quando si arrabbiava che sono nato con il mio problema. Io mi sentivo come se fossi stato privato di una cosa che mi apparteneva, per onorare la famiglia. Finché un giorno ho deciso di andare, un giorno che mia madre ha litigato fortissimo con mio zio ed io mi sono stufato di questa cosa perché vedevo che litigava sempre e mi sono sentito in colpa” (MSNA30).

³⁸ Bambara (o Banmana) Popolazione nero-sudanese, del gruppo linguistico mande-tan, abitante le rive del medio Niger. Agricoltori patrilineari, alcuni gruppi sono divenuti pastori a cavallo e sono passati all'Islam. I B. fondarono i due stati di Kaarta (1670-1854) e di Segù (1660-1861), caduti poi sotto il dominio dei Tekrur (Enciclopedia Treccani online <https://www.treccani.it/enciclopedia/bambara/>)

Per quanto riguarda il “viaggio”, dalle interviste emerge la differenza dei percorsi realizzati dai diversi MSNA. Chi proviene dall’Albania, normalmente entra regolarmente in Italia ed in altri paesi europei a volte con i propri familiari: *“quando mi sono spostato per la prima volta dall’Albania avevo 12 anni nel 2014 e sono andato in Svezia perché li avevo un cugino mio. Ero andato anche con mia madre e con le mie sorelle e mio fratello, abbiamo richiesto non so che tipo di asilo, ci hanno dato la risposta negativa e ci hanno dato anche la data per tornare di nuovo in Albania; dopo ci siamo spostati in Francia, ma anche lì non ci hanno accettato e sono venuto qua in Italia da solo con l’autobus. Sono arrivato a Udine col passaporto, sono andato in Questura da solo e poi mi hanno messo in comunità”* (MSNA4). Altri intervistati raccontano di aver organizzato il viaggio in autonomia reperendo un “barchino” ed affrontando il mare, affidandosi alla loro esperienza: *“abbiamo organizzato tra amici: abbiamo preso un barchino, il motore, abbiamo fatto tutta la spesa e siamo partiti. Siamo arrivati qua in Sardegna: ci hanno preso in mezzo al mare, perché il motore non funzionava più. Siamo rimasti cinque ore da soli, non c'era nessuno. E poi mi ha salvato l'Italia. Quando sono sbarcato mi hanno portato in un centro di accoglienza”* (MSNA17); *“in Tunisia avevo pochi soldi; non parlavo con mia madre o mio padre del viaggio. Avevo degli amici che volevano andare via; anche io sono andato via insieme a loro e abbiamo trovato una barca. Un mio amico sapeva come andare perché sempre lavorava al mare, guidava bene. Il mare era calmo e siamo andati. Quando poi sono arrivato in Italia ho chiamato mia mamma “mamma adesso io sono in Italia”* (MSNA2). Altri ancora, invece, hanno affrontato viaggi molto difficili e pericolosi, attraversando altri Paesi prima di giungere in Italia: *“avevo quasi 11 anni, eravamo un gruppo di ragazzini ed eravamo andati a nord del Marocco dove c'era il porto dove partivano le navi per la Spagna. Noi di notte saltavamo nei tir e si cercava di intrufolarsi nei tir per poi fare la traversata in nave per la Spagna. Ci abbiamo provato un paio di volte; una volta ci hanno preso in Spagna e ci hanno rimandato indietro. La terza volta siamo riusciti ad arrivare in Spagna e da lì sono arrivato in Italia”* (MSNA14); *“volevo venire in Italia, perché ho un amico che è partito prima, quindi mi ha convinto a venire. Sono partito dal Senegal e sono passato per il Mali, Burkina Faso, Niger, Libia e poi Italia. Un viaggio lungo che è durato sei mesi; ero senza soldi, lavoravo in Libia. È stato duro: come sono entrato in Libia mi hanno messo in una camera con 50 persone. Ho fatto tre settimane lì. Per mangiare era difficile, eravamo in condizioni bruttissime. E poi ci hanno dato dei numeri e ci hanno detto “se non pagate vi lasciamo qui”. Così mia mamma ha saputo che io sono partito; avevo bisogno dei soldi ma mia mamma non ne aveva; quindi, ho chiesto a dei parenti e mi hanno liberato. E poi dopo siamo partiti per l’Italia col barcone e siamo arrivati in mezzo al mare. Quindi la Guardia Costiera mi ha portato direttamente a Cagliari e al porto ci hanno intervistato tutti”* (MSNA16).


“**Durante il viaggio**” sono emerse “**emozioni**” forti quali paura, pena, stanchezza, felicità: “*dalla Tunisia alla Sicilia ci vogliono 12 ore. Quando sono partito il tempo era bello. Dopo due ore, ha iniziato a piovere e ho avuto un po' di paura, anche perché il mare era agitato. Però dopo quando eravamo vicini all'Italia è uscito il sole, e non ho avuto più paura*” (MSNA29); “*la barca era in avaria a causa delle onde e mi son messo a guidare. Io dicevo “se stiamo fermi magari moriamo tutti, proviamo a fare qualcosa”, ancora non sapevo dove andare, non sapevo cosa fare, ma ho salvato della gente. Ancora oggi sento pena nel mio cuore*” (MSNA16); “*quando sono arrivato il primo giorno non mi ricordo niente perché ero stanchissimo. Quindi quando sono arrivato in comunità ho fatto subito una doccia e mi sono addormentato subito e poi l'indomani, quando mi sono svegliato, volevo fare una passeggiata per vedere la città come è fuori. Sono uscito e mi sembrava come un paradiso: qua, è bellissimo*” (MSNA31).

3.6.2. Percorso penale

Rispetto al tema del percorso penale, dalle interviste con i MSNA e gli ex MSNA fuoriusciti dal circuito penale, sono emersi i seguenti sottotemi: “differenza tra comunità di accoglienza e comunità del penale”, “commissione del reato”, “vissuto della situazione penale”, “progetto”, “percorso realizzato a conclusione della misura penale” (Figura 2.8).

Figura 2.8

Percorso penale



Con l’ingresso nel circuito penale di MSNA, gli intervistati evidenziano delle “**differenze**” significative tra “**le comunità di accoglienza**” dove erano ospiti in quanto MSNA e le “**comunità del penale**” dove vengono inseriti in misura cautelare o in messa alla prova o in esecuzione di pena in seguito alla commissione di un reato da minorenni. Vengono sottolineate la differenza di regole e la estrema libertà che si aveva prima della commissione del reato: “*perché io quando stavo in comunità avevo più libertà nel senso uscivo la mattina, stavo sempre in giro, ero abituato, poi quando mi hanno portato qua, qua ci sono le regole, non sono uguali. Prima io scappavo andavo via nel*

sensu andavo da solo, invece ora devo andare con l'educatore, altrimenti prendo la denuncia per allontanamento" (MSNA1). Vengono evidenziate le regole che sono spesso strettamente connesse alla misura cautelare (divieto dell'uso del telefono, divieto di uscita anche solo dall'ingresso della comunità) o regole specifiche di quella determinata struttura come l'acquisto delle sigarette ed il numero massimo che possono essere fumate: *"la comunità cambiava totalmente: c'erano delle regole un po' difficili per me, e poi all'inizio non mi piaceva che non potevo uscire, non avevo il telefono, perché ero in misura cautelare. C'erano delle regole, come per esempio, le regole delle sigarette. Non mi compravano le sigarette, dovevo usare i miei soldi, questo è stata una delle prime difficoltà. I primi due mesi non ho fumato quasi mai e poi ero anche chiuso lì dentro. Poi mi hanno portato in un posto dove ho lavorato due, tre giorni e lì mi hanno pagato e potevo comprare le sigarette però lo stesso me ne davano 5 al giorno. Le regole erano tante; per esempio, quando uscivo fuori dalla porta di casa, non dal cancello di casa, dovevo avvertire chi c'era, anche se uscivi per esempio lì fuori nel giardino. Ma posso giocare a biliardo alla play station, così mi passa più il tempo"* (MSNA4). Dalle interviste emergono sentimenti quali la paura e la disperazione rispetto all'ingresso in una comunità del penale, sia per la differenza rispetto alla precedente esperienza, sia rispetto all'essere l'unico ragazzo straniero inserito, insieme ad un altro ospite: *"quella era una casa famiglia, era diversa, molto diversa dalla prima perché avevo anche un po' di paura cioè, come tutto, come anche sono entrato in carcere e sono uscito. Io non so come è la comunità, non sapevo se era come quella di prima, uguale ed era diversa, molto diversa. Ci sono delle regole, ci sono dei turni, c'è tutto lì, ci sono diversi orari in cui puoi uscire, c'è l'orario per tutto. Appena sono entrato lì ero disperato, non sapevo cosa fare, non conoscevo nessuno lì, nessuno parla la mia lingua, non potevo manco parlare con qualcuno, io ero sempre zitto, loro parlano, non so cosa stanno dicendo, stanno parlando di me, no... Mi hanno visto anche due ragazzi che sto trovando la difficoltà lì, che sempre sto da solo così, zitto, cioè non parlavo con nessuno sono tutti italiani, l'unico solo io e un altro ragazzo"* (MSNA17).

La **"commissione del reato"** può essere legata alla non consapevolezza delle conseguenze dell'agito o al voler fare esperienze: *"non pensavo cosa mi sarebbe successo dopo, che problemi mi venivano; io l'ho fatto senza pensare"* (MSNA1); *"come l'uccello giovane vuole volare sempre anche io così, volevo anche io volare"* (MSNA3). Il reato può essere commesso in concorso, anche in giovanissima età, per poter guadagnare soldi facili: *"praticamente stavo passeggiando con un mio amico, lui vedeva una valigia dentro una macchina, ha rotto il vetro, ha preso la valigia... e stavamo camminando tranquilli, dopo 5 minuti sono arrivati la polizia e ci hanno presi così... è questo che è successo..."* (MSNA17); *"io ero piccolo; la situazione era che dal contrabbando di sigarette si era passati a vendere fumo, roba perché non c'erano più soldi. C'erano molti più controlli su quello e mi avevano*

fermato nel 2001 era settembre e mi hanno mandato in carcere al Beccaria³⁹. All'epoca era molto pieno ed erano tutti migranti e mi hanno mandato a Quartucciu”⁴⁰ (MSNA14). Altri intervistati sono stati arrestati all'ingresso in Italia in quanto accusati di essere “scafisti”: “hanno detto che ero io che ho guidato la barca. Ma non è che ho guidato io; abbiamo pagato tutti per andare e poi quello arabo che guidava si è spostato e si è messo in un'altra barca e sono andati via. Da lì è partito tutto, visto che nessuno si degnava di fare qualcosa, io ho preso da lì la guida della barca e mi hanno detto che sono stato io. E poi mi hanno arrestato” (MSNA16).

Durante le interviste i MSNA hanno evidenziato il loro **“vissuto della situazione penale”**, riflettendo sui propri errori e sul cambio nel loro comportamento: *“perché prima io stavo con amici sbagliati. Li seguivo, dicevo loro “va beh dai facciamolo insieme”, non gli dicevo mai no, però adesso non li sento più, non parlo più con loro e ho pure la ragazza e sto con lei” (MSNA1). L'ingresso nel circuito penale ha aiutato alcuni intervistati a cambiare modo di vivere: “ho imparato il rispetto, ho imparato che non si dovevano fare queste cose, se faccio quelle cose vado in carcere. Ho perso due anni della mia vita lì dentro che potevo vivere fuori, magari con i miei amici, con la mia famiglia. Potevano essere due anni belli, li ho passati dentro. Come esperienza mi è piaciuta molto, perché se non mi mettevano dentro potevo fare anche oggi quella cosa, perché dopo frequentavo ancora quegli amici” (MSNA3). Altri parlano di fare una scelta, prendere una decisione anche in modo consapevole, ma è necessario essere affiancati, avere qualcuno che ti possa sostenere in questo: “io credo nel destino: doveva andare così punto e basta. Bisogna fare tesoro di quello che ti succede durante la vita, poi alla fine a lungo andare devi arrivare a una decisione. Continuare così o cambiare vita questo è importante anche avere una persona a fianco che magari ti dice le cose che magari altri non ti potrebbero dire. Bisogna lasciare sempre una scelta; io il secondo arresto da adulto io avevo la mia scelta, ero consapevole di quello che facevo e ho fatto una scelta ma io non la chiamerei neanche sbagliata perché era una scelta che io ero consapevole cioè lo volevo fare” (MSNA25). Viene, infine, evidenziata la confusione in cui ci si ritrova come MSNA, che arriva in Italia per cambiare vita, non per commettere reati: “ero venuto in Italia per cambiare vita, ma poi in quel momento io neanche mi sentivo vivo perché quando sono venuto qua non volevo neanche entrare in carcere, fare una cosa sbagliata... e poi il primo mese ero anche confuso, io non sapevo cosa stavo facendo, non sapevo dove sono, niente, e invece dall'oggi al domani mi trovo dentro un carcere” (MSNA17).*

In alcune interviste è stato rilevata l'importanza del **“progetto”** di reinserimento sociale durante il percorso penale, che viene costruito dai servizi e dal Tribunale con il MSNA. Vengono evidenziate, in particolare, le regole, gli impegni e l'esperienza significativa: *“adesso sono cambiato. Seguo le*

³⁹ Istituto Penale Minorile di Milano

⁴⁰ L'unico carcere minorile in Sardegna

regole, faccio le cose che devo fare, poi esco in orario, torno in orario” (MSNA33); “in comunità facevo l’attività che fa un ragazzo normale, cioè come se fossi dentro a una famiglia: vai a scuola, scuola calcio, si usciva al sabato così così” (MSNA11); “c’è più impegno del ragazzo dentro alla struttura, perché era autogestita nel senso che tu dovevi comunque lavorare per mantenerti” (MSNA14). Il percorso è stato ritenuto utile anche per l’aiuto che viene riconosciuto rispetto al cambiamento di atteggiamento e alla gestione dell’aggressività: “il percorso che ho fatto, devo essere onesto, mi è servito molto, ma a livello caratteriale però: io avevo un carattere un po’ aggressivo un po’ diffidente ma secondo me dovuto anche all’adolescenza che ho avuto” (MSNA28). Durante il progetto sono state evidenziate attività significative che hanno permesso lo “star bene” di alcuni ragazzi: “durante la messa alla prova ho fatto il corso di HCCP, un anno e mezzo ho fatto lì: bellissimo, sono stato bene lì, mi sono divertito molto. Ho fatto aiuto cuoco come lavoro. Era una mensa di bambini, mi divertivo con i bambini...a me piacciono tantissimo i bambini. Facevamo anche i camerieri. È bellissimo lì, mi sono divertito molto” (MSNA6). Infine, è stata sottolineata l’importanza del progetto di messa alla prova, misura che inizialmente non è chiara, ma che permette l’uscita dal circuito penale se si mantiene un comportamento positivo: “la messa alla prova è andata bene. Andavo a scuola e in palestra. Non facevo volontariato. Quando il giudice ha detto che dovevo fare un anno di messa alla prova, in quel momento ho pensato che era già una morte per me, che non ho fatto niente: mi ha dato tre mesi di misura cautelare e un anno di messa alla prova. Non sapevo nemmeno che cosa vuol dire messa alla prova, cioè che cosa dovevo fare, che cosa non dovevo fare, poteva andare bene la messa alla prova e poi ho capito come funziona, che basta comportarsi bene, va tutto bene. È importante comportarsi bene: si chiama messa alla prova, quindi, vuol dire che stai alla prova, quindi, lì la parola non vale niente, vale solo il tuo comportamento, e ti devi comportare bene bene” (MSNA17).

Durante le interviste con gli ex MSNA fuoriusciti dal circuito penale o non più in carico ai servizi dell’USSM è emerso il “**percorso realizzato a conclusione della misura**”. In alcune interviste è stata evidenziata l’importanza del lavoro e di poter realizzare una “vita normale”, che ha permesso anche un rientro presso la propria famiglia d’origine: “sto lavorando, grazie a Dio, sono in regola in un ristorante e sto facendo come tutti, tutte le persone che hanno voluto avere una vita normale, come loro, quindi grazie a Dio. Sono andato in Senegal, perché mia mamma stava male, anche avevo nostalgia della mia famiglia; quindi, sono dovuto partire però volevo fare almeno due mesi, e poi sono tornato in Italia. La mia vita è qua, è il mio obiettivo, il mio sogno, il mio futuro” (MSNA16). In altre viene sottolineata la propria abilità, il proprio “talento”, che ha permesso la realizzazione di un progetto di vita adeguato: “ho lavorato io su me stesso, quello che ho ottenuto l’ho ottenuto io. Anche per il lavoro che ho attualmente; la casa che mi son comprato son tutte cose create da me cioè


non è che l'assistente sociale o l'educatore o la comunità me l'hanno fatto conoscere, sono tutte, diciamo, abilità mie. Questo percorso mi è servito molto sia in positivo che in negativo, ma come dice la mia assistente sociale “molto è il mio talento” (MSNA14). Infine, è stato evidenziato il lavoro di rete, che ha permesso un proseguo del percorso di presa in carico da parte dei servizi territoriali a conclusione della misura penale, che ha accompagnato il giovane che ritiene che con tale percorso sia stato “salvato”: “finita la messa alla prova sono rimasto sempre lì in comunità perché ero ancora minorenne e mi ha preso in carico un'altra assistente sociale, quella del Comune. Sono rimasto in comunità e da maggiorenne ho fatto il progetto di inclusione sociale perché è la comunità che mi ha fatto stare lì, loro che mi hanno voluto perché io non ho dove andare; quindi, quando ho compiuto 18 anni loro hanno fatto l'affidamento fino ai 21 anni per rimanere lì, nel frattempo che aspettavo il progetto per l'inclusione. Ho fatto il progetto di inclusione, ho fatto tutto e poi sono uscito. In comunità sono rimasto tre anni e tre mesi. Perché magari hanno visto il mio comportamento, hanno visto come mi stavo comportando, che non sono uno come quelli che spaccano, perché non sono tutti bravi, e mi hanno visto che io sono diverso e hanno cercato di salvarmi e mi hanno salvato” (MSNA17).

3.6.3. Buone pratiche

Durante le interviste i MSNA hanno evidenziato alcune “buone pratiche” che hanno favorito il buon esito del percorso penale, rappresentate dalla Figura 2.9, quali: “regole e controllo nelle comunità durante la misura”, “progetto di *probation* (messa alla prova, affidamento al servizio sociale)”, “relazioni significative” (“relazione d'aiuto con l'assistente sociale dell'USSM”, “rapporti in comunità”, “rapporti con i familiari” “rapporto col tutore”, rapporto col mediatore”), “permesso di soggiorno da maggiorenne”, “professare la religione”, “fase della dimissione”.

Figura 2.9

Buone pratiche



Alcuni MSNA intervistati ritengono una “buona pratica” le “**regole e il controllo nelle comunità**” durante il percorso penale: “*da quando mi hanno portato qua, qua ci sono le regole: prima scappavo, andavo via da solo, invece ora esco con l’educatore, non esco da solo*” (MSNA30); “*mi hanno dato pure tanto in comunità*” (MSNA12).

Il “**progetto di probation**”, che consiste o è consistito nella “messa alla prova o nell’affidamento al servizio sociale”, è stato importante per acquisire consapevolezza rispetto ai comportamenti devianti e al cambiamento dello stile di vita e permette la costruzione di un progetto strutturato: “*il progetto consiste in volontariato, lavoro, comportarmi bene in comunità, rispetto degli educatori. Mi serve per i reati che ho combinato. Sono cambiato: ho cambiato amici, ho anche la ragazza; secondo me questo percorso mi ha fatto capire tante cose*” (MSNA1); “*durante la messa alla prova mi devo comportare bene la prima cosa; poi devo far vedere che non sono più come prima, che mi piace lavorare. Ho lavorato finché ho avuto la possibilità, poi ho avuto la borsa lavoro. Ho lavorato in una lavanderia: mi alzavo alle 6 di mattina da qua e andavo fino a Gorinzano ogni giorno; sto facendo anche la terza media*” (MSNA4); “*in affidamento facevo del volontariato nella parrocchia, facevo l’orto. Non potevo uscire di casa dopo le 8 di sera, dovevo avere un lavoro e io lo avevo, lavoravo a Pistoia, avevo fatto un corso di fabbro*” (MSNA3). Inizialmente l’ingresso in comunità in misura non era chiaro, soprattutto in uscita dall’Istituto Penale per i Minorenni. Col tempo, come afferma questo intervistato, ha capito l’importanza del percorso: “*non sapevo niente della comunità, solo che sarebbe stato un luogo meglio del carcere, che non sarei stato chiuso tra quattro mura, però di comunità non conoscevo niente di cosa poteva essere. Poi col tempo ho capito l’importanza del mio percorso: andavo a scuola, andavo in palestra, le cose che piacevano a me, calcio e poi andavo a lavorare, il tempo che ero lì. Non ho avuto tanto tempo, circa 5/6 mesi, dopo ho cominciato a lavorare in un tirocinio. Facevo giardinaggio: avevo un contratto di sei mesi. Mi alzavo la mattina presto e andavo*


verso le 6/7 a lavorare, tornavo alle tre, andavo a scuola, tornavo verso le 4/5, poi alle 6 andavo in palestra, tornavo di notte, facevo la doccia, mangiare e dormire e, a letto...Non avevo un minuto libero, solo la domenica non andavo al lavoro e a scuola e le domeniche andavo a giocare a calcio (MSNA16). Un altro intervistato ritiene che la sua messa alla prova abbia avuto un ottimo esito grazie anche al rispetto reciproco operatori/ospiti della struttura: “l’assistente sociale, la comunità sono orgogliosi di me...cioè perché la messa alla prova è andata benissimo, cioè facevo tutto quello che dicevano, cioè non facevo cavolate, mi dicevano torna a quell’ora e tornavo a quell’ora, fai quello, faccio quello, cioè basta rispettare, per poter vivere bene. In una comunità devi seguire le regole che ci sono lì, soprattutto i turni e tenere pulito lì, e quindi ti rispettano tutti, se a un educatore io do tutto il rispetto, lui stesso mi rispetta, e mi fa avere tutto, se io dico mi manca uno shampoo, facciamo un esempio, quell’educatore me lo porta, perché lo sa come sono. Perché rispetto loro e mi vogliono bene” (MSNA17).

Durante le interviste è emersa l’importanza di avere il **“permesso di soggiorno da maggiorenne”** o quello di affidamento ai servizi sociali, previsto dalla “Legge Zampa” dal diciottesimo anno d’età, fondamentale per svolgere un’attività lavorativa: *“appena mi danno i documenti da maggiorenne inizio a lavorare” (MSNA32); “avevo il permesso di soggiorno da minorenni. Qualche mese prima che diventassi maggiorenne hanno fatto la trasformazione perché avevo un contratto di lavoro. Come minorenni affidato ai servizi sociali il permesso di soggiorno mi sembra di poterlo convertire un po’ di mesi prima che scade o dopo che scade” (MSNA24); “avevo il permesso di soggiorno da minorenni adesso ho quello dell’affidamento, perché la comunità ha fatto l’affidamento per me” (MSNA17).*

Per quanto riguarda l’importanza di avere delle “relazioni significative” durante il percorso penale vengono evidenziate dagli intervistati la “relazione d’aiuto con l’assistente sociale dell’USSM”, i “rapporti con la comunità”, i “rapporti con i familiari”, il “rapporto col tutore”, il “rapporto col mediatore”, come emerge dalla Figura 2.10.

Figura 2.10

Relazioni significative



Nelle interviste la **“relazione con l’assistente sociale”** in generale viene vista in modo positivo, con funzioni di “aiuto”, di sostegno e di guida nella realizzazione del progetto di reinserimento sociale: *“mi ha aiutato tante volte mi parla sempre, mi dice “non fare questo”, “devi trovare lavoro”, mi aiuta, mi parla sempre per il mio bene, mi sgrida se mi comporto male”* (MSNA21); *“un assistente sociale per esempio ti aiuta con i documenti, poi, ti segue”*(MSNA25); *“l’assistente sociale mi ha incoraggiato molto nella vita, mi ha tirato su anche il morale quando ero in carcere. L’assistente sociale per me ha anche avuto un ruolo molto importante perché i minori hanno bisogno, sì perché oggi grazie a Dio, grazie a loro che siamo arrivati qui oggi. Perché uno che è in carcere, uno che in comunità da solo non può fare nulla e l’assistente sociale che qua fa tutto e viene, e ti dice “non farlo” e “questo andrà tutto bene”, “da questa data devi fare tutto questo”;* quindi ha un ruolo molto importante, perché si occupa di tutto. Dal mio punto di vista devo solo a lei e alla comunità che sono qui” (MSNA10). L’inserimento in comunità viene realizzato grazie all’assistente sociale che, insieme all’equipe della comunità, ha permesso di conseguire quanto fatto finora: *“anche lei mi ha portato in comunità, per adesso dove sono arrivato è grazie a lei e alla comunità, è lei che mi ha mandato in una comunità dove erano molto bravi, mi hanno fatto fare molte cose lì, non mi hanno fatto rimanere fermo, era anche in un bel posto lì”* (MSNA11); l’assistente sociale viene definita come un “parente” per il ruolo che svolge: *“è come una parente: mi dà consigli; mi ha cambiato la strada nella mia vita. Sì, è stata una fortuna per me, se non ci fosse stata l’assistente sociale non ci sarei stato io; l’assistente sociale ti aiuta tanto”* (MSNA2); *“l’assistente sociale la vedevo durante la messa alla prova. Mi ricordo che hanno fatto un bel gesto: lei assieme al giudice sono venuti in comunità a fare un pranzo,*

ma mi sembrava di vedere la mia famiglia, sì, perché era loro che avevo io, a parte la comunità. Questo gesto non lo dimenticherò mai” (MSNA28). Nell’esercitare la sua funzione di aiuto l’assistente sociale svolge anche un ruolo di “cattiva” in una fase di conoscenza del minore: “ti aiuta ad uscire dal carcere, a uscire dai casini. Per quanto riguarda me, i primi tempi faceva la cattiva, perché tutti non possono fare i bravi senza conoscere la persona, secondo me non sai neanche come aiutarla lì per lì. Quindi a dir la verità io mi sono trovato bene” (MSNA3). Pur riconoscendo la vicinanza dell’assistente sociale e degli altri operatori, da alcuni intervistati viene sottolineata la necessaria disponibilità al cambiamento del minore o che le difficoltà del momento possano non favorire il percorso: “bisogna avere un educatore e un assistente sociale bravi, ma ci deve essere anche un po’ di disponibilità da parte del ragazzo. Secondo me prima di tutto se dal ragazzo non c’è la disponibilità a cambiare o fare un lavoro positivo, non si ottiene nulla. La bravura dell’educatore e dell’assistente sociale, dal mio punto di vista, sta proprio lì, cioè dai due scelte: questa scelta ti porterà a questo dove eri prima, a quello che è successo prima e questa ti potrebbe portare con il tuo lavoro con il nostro ad una vita diversa. Però ci deve essere anche un programma, ci sono degli step da seguire. Non è così semplice. Io con tutti i miei educatori e assistenti sociali con cui sono legato ho ancora rapporti con loro e anche con il direttore del carcere dell’epoca. Anche se non è più la mia assistente sociale, se io adesso avessi bisogno di qualsiasi cosa, la chiamo e lei c’è. Ma anche perché si è poi instaurato un rapporto di fiducia molto bello” (MSNA14); “non si può dire che gli assistenti sociali e gli altri operatori non mi siano stati vicini, era la mia testa che tra virgolette era di m...” (MSNA33). Dalle interviste è emerso anche il ruolo di responsabilità svolto dall’assistente sociale nei confronti del minore, anche rispetto ai compiti assegnati da parte del Giudice: “non sapevo cosa fosse un assistente sociale e poi mi hanno spiegato che prende la responsabilità mia, che si occupa di me, che mi aiuta per le cose, se c’è bisogno di qualcosa chiedi a lei, se ce la fa mi aiuta. L’assistente sociale si occupa di tutto lei perché è collegata con il giudice perché lei come assistente sociale scrive tutto sui nostri comportamenti e dice “ha fatto così, così, così, però sta cercando di aggiustare un po’ il suo sbaglio”, oppure qualcosa aggiunge e lo manda al giudice. L’educatore non lo fa, l’educatore scrive soltanto nel diario e viene la coordinatrice e lo legge, solo il nostro comportamento in comunità, però l’assistente sociale scrive del nostro comportamento di fuori e anche di dentro” (MSNA17).

Dalle interviste anche i “**rapporti in comunità**” sono emersi significativi. I minori ospiti vengono trattati bene, come dei figli e si creano buone relazioni anche tra gli ospiti: “in quella comunità ci trattavano come figli, come i loro figli. Ci trattavano molto bene” (MSNA23); “mi trovo bene qua, ma c’è poco lavoro. La mattina vado, se c’è qualcosa da fare, 2-3 ore al lavoro e anche gli operatori ti danno un po’ di soldi; lavoro poco, vado a scuola, e sono tranquillo. In comunità sono tutti bravi

con me, anche gli altri ragazzi” (MSNA2). Gli operatori vengono visti in modo positivo, come operatori significativi che aiutavano gli ospiti quando ne avevano bisogno: “avevo l’aiuto di tutti quelli della comunità, non mi hanno fatto mancare niente, sono stati sempre di aiuto, quindi, non avevo bisogno di chiedere le cose” (MSNA17). All’interno della comunità vengono ritenuti significativi anche i rapporti con gli altri ospiti, che permettono l’avvio di un percorso di socializzazione, ma pongono anche le basi per l’apprendimento della lingua italiana: “un ragazzo ospite, un mio amico, è stato molto di aiuto con me, come mi ha visto così, ha chiesto agli operatori se potevo uscire, io non capivo cosa stava dicendo, però ho sentito il mio nome, Gli hanno detto di sì e lui a gesti mi ha detto “dai vestiti e andiamo a fare una passeggiata”. Dopo tre mesi di carcere ci voleva una passeggiata, volevo solo uscire e prendere aria pulita e sono uscito con lui. Siamo usciti con i suoi amici e io sono sempre zitto con la sigaretta, siamo andati al bar a bere un caffè e poi siamo tornati in comunità e poi piano piano, ho imparato anche l’italiano, ho iniziato a parlare con loro” (MSNA27). In comunità si riprende una vita di normalità, con orari, regole e un progetto di studio e lavoro: “prima fuori non avevo dove dormire, non parlavo bene, parlavo solo con marocchini, tunisini. Adesso che sono in comunità vado a scuola, e non mangio alle tre o alle quattro, adesso mangio a mezzogiorno, mangio alle 8, vado a dormire alle 11, 12. Non come fuori dove dormi o non dormi è uguale, è brutto. Qui in comunità ci sono regole, ti aiutano per parlare in italiano, loro mi hanno detto che mi aiuteranno dopo per cercare lavoro; piano, piano, però loro ti aiutano” (MSNA27). Dentro la comunità si creano buoni rapporti con tutti operatori e ospiti, anche grazie alla disponibilità reciproca e all’aiuto: “in comunità andava molto bene con tutti, con gli operatori e con gli ospiti. Mi volevano un po’ tutti bene perché io aiutavo tutti anche la cuoca, loro sono molto bravi. Facevano di tutto per me. Anche io ero disponibile per loro, di tutto e di più, quindi stavo molto bene lì” (MSNA16). Durante le interviste sono emerse differenze tra le comunità che ospitano ragazzi del penale, ancor più se sono rivolte a maggiorenni: “rispetto alla Comunità di via Friuli⁴¹ più permissiva, “la Collina”⁴² era molto più quadrata molto più, anzi forse anche troppo severa, però ci sta. Ma forse perché si seguono due determinati tipi di lavoro diverso, anche perché a “la Collina” devi avere 18 anni; quindi, si sta già parlando di ragazzi che erano appena diventati maggiorenni, anche se io ero andato a 17 anni da minorenni, comunque dai 16 anni e si fa un percorso di pre-inserimento. Quindi si fa un percorso, poi si arriva a un momento in cui ti dicono: “ti sta bene, bene, se non ti sta bene non venire”. Quindi lì eri anche consapevole di cosa ti aspettava. Invece in “via Friuli” non avevi la possibilità di conoscere la struttura, che era molto più familiare, con pochi

⁴¹ Comunità ministeriale a Cagliari ora chiusa

⁴² Comunità collocata a Serdiana (CA) che accoglie giovani adulti tra i 18 e i 25 anni nei confronti dei quali l’Autorità Giudiziaria dispone l’esecuzione di misure alternative o sostitutive della detenzione a completamento del programma rieducativo e riabilitativo già avviato negli istituti di pena o altre comunità per minori <https://www.comunitacollina.org/servizi-3/>

ragazzi. Invece a “La Collina” ci sono molte più regole. Forse è anche più difficile. Però dipende dal ragazzo dipende dalla situazione” (MSNA14).

Durante le interviste è emerso che le “**relazioni con i familiari**” sono significative e vengono mantenute a distanza. Spesso il viaggio viene affrontato senza poter comunicare con loro: “loro non hanno saputo niente di me; dopo dieci giorni hanno saputo che sono sbarcato qua, perché nel viaggio la barca praticamente era tutta distrutta, l'acqua era entrata dentro. Nessuno di noi aveva un cellulare funzionante perché tutta la roba era bagnata, e quando siamo sbarcati qua siamo stati giorni senza chiamare. Dopo dei giorni sono riuscito a riaccendere il mio cellulare, ha squillato, ho risposto, non sapevo neanche chi fosse, ho detto solo “siamo arrivati, siamo in Sardegna” e basta, si solo così e poi era mio zio, e ha detto “dai sei arrivato, si!!! Tu ci hai fatto preoccupare”.. così, così, mia madre piangeva” (MSNA17). La famiglia segue da lontano il percorso del minore ed i suoi cambiamenti e sostiene il figlio nel suo progetto: “la mia famiglia la sento: sono proprio orgogliosi di me che sto facendo la scuola e tutto quanto; ieri mi ha chiamato mia madre e mi ha detto: “ma dove sei? non hai chiamato da un mese”. “Sono a scuola” (MSNA17); “mantengo i contatti con i miei familiari. Loro sono troppo contenti per me perché da piccolino ero molto monello, sono troppo contenti per me, soprattutto che ho fatto il corso di pizzaiolo, che ho cominciato a lavorare (MSNA1). Anche durante la detenzione c'è la possibilità di mantenere i contatti con la propria famiglia d'origine: “in carcere ogni tanto facevo una chiamata una volta alla settimana; siccome lavoravamo un po' e poi ti davano ogni tanto qualcosina, quindi potevi chiamare una volta alla settimana; così avevo una scheda, chiamavo sul cellulare. Ma più che aiutarmi la mia famiglia si preoccupava perché da lì non potevano fare nulla” (MSNA16). Dalle interviste sono emerse situazioni in cui i familiari non abitano più tutti nel Paese d'origine, ma vivono in Paesi diversi, anche se questo non ostacola il mantenimento dei contatti: “mia mamma vive in Albania, ho un fratello in Francia e una sorella in Inghilterra, li chiamo” (MSNA4).

Tra le relazioni significative, quella col tutore appare da alcune interviste come importante e di aiuto anche dopo i diciotto anni: “mi ha aiutato tantissimo è brava perché anche ora che non potrà essere il mio tutore perché sono maggiorenne, però mi sta aiutando” (MSNA3). Il tutore viene definito nel suo ruolo di responsabilità in sostituzione dei genitori: “il tutore ha la responsabilità per tutte le cose che uno non può fare quando non ha diciotto anni, come i genitori. Se avevo problemi lui veniva a trovarmi (MSNA1); “il tutore è come se fosse il genitore; mi ha seguito finché ero minorenne. In realtà l'ho incontrato 2 o 3 volte, ma mi ha aiutato” (MSNA4). A volte il tutore non viene nominato nell'immediato o lo si incontra solo in contesti detentivi: “ho conosciuto il tutore dopo che sono andato in carcere” (MSNA3). Durante le interviste con i MSNA fuoriusciti dal circuito penale emerge una situazione tipica precedente all'approvazione della “Legge Zampa”, dove i tutori erano i

sindaci del comune dove si trovava il minore: *“io all'epoca ero affidato ai servizi sociali del Comune di Cagliari. Proprio in quanto emigrato non accompagnato. Il mio tutore era il sindaco, però mi seguiva un assistente sociale con cui mi sembra non ho mai parlato, ci parlava il mio educatore della comunità”* (MSNA14). Da alcune interviste emerge la difficoltà di comunicazione con i tutori a causa della scarsa conoscenza dell'italiano del MSNA: *“non avevo un buon rapporto col tutore perché prima non parlavo manco l'italiano bene bene, quindi lo vedevo, lo salutavo, mi diceva due cosette e poi andava via”* (MSNA17).

Anche il **“rapporto col mediatore”** viene visto in alcune interviste significativo, in quanto è una figura che riveste un ruolo importante di aiuto, sostegno e di chiarificazione: *“dipende dalla persona perché, quel mediatore che ho conosciuto e che ho avuto io, ha avuto un ruolo molto importante per me, perché lui mi tirava su il morale, mi consigliava, mi diceva le cose chiare perché non capivo l'italiano, quindi nella mia lingua mi faceva capire cos'è questo, come funziona. Quindi è un ruolo molto molto importante per me”* (MSNA16). L'aiuto del mediatore viene evidenziato in diversi contesti quale il carcere, durante i colloqui ed in Tribunale durante l'udienza: *“in carcere sì, portavano il mediatore, quando parlavo con l'avvocato, con l'assistente sociale, ne portavano uno. Mi ha aiutato il mediatore, mi ha aiutato molto, anche in Tribunale quando ho fatto l'udienza, mi ha aiutato”* (MSNA27).

Tra le buone prassi il **“professare la religione”** viene ritenuta fattibile sia in carcere che in comunità, dove c'è rispetto per la religione, si può pregare in cella, il luogo della preghiera viene mantenuto pulito e c'è anche la possibilità di leggere il Corano: *“io sono musulmano, faccio il Ramadan e prego però non spesso, per esempio prego un mese tutti i giorni, e poi smetto e poi inizio e poi stacco. In carcere e anche in comunità ci danno rispetto, ci rispettano tutti. Ci lasciano anche il posto pulito dove preghiamo. In cella, preghiamo dentro alla cella noi, si può fare, mettiamo una mano in terra e si può pregare”* (MSNA27); *“in biblioteca in IPM avevamo anche il Corano”* (MSNA12). Ma a causa degli orari della preghiera, si cerca di non disturbare gli altri ospiti: *“io sono un musulmano, e sono anche molto praticante, ho solo quella religione. Quando ero in carcere, ogni tanto mi alzavo e pregavo. Non è che non mi davano la possibilità, però lo facevo ogni tanto, magari di notte, quando non potevo disturbare nessuno, dar fastidio agli altri. Quindi lo faccio discreto, che non disturbo nessuno”* (MSNA16). Pur avendo la possibilità di pregare, si rendono necessari strumenti più consoni, quali per esempio un tappetino più rigido: *“in comunità posso seguire la mia religione (sono musulmano). Oggi sono in Ramadan. Ma per pregare avrei bisogno di un tappetino più rigido”* (MSNA30). In un'intervista un MSNA racconta le difficoltà nel seguire il Ramadan o le preghiere giornaliere abitando fuori da una casa senza acqua o la necessità di spazi adeguati o di tranquillità mentale: *“il Ramadan si può fare, però serve una casa, l'acqua tutti i giorni per poter pregare per*


*terra. Quando io ero fuori quando c'era buio cercavo una casa abbandonata per dormire, ma senza niente non posso pregare. Anche ora non posso pregare tutti i giorni, in una stanza non c'è la possibilità. Quindi io penso, ora io non ho lavoro, non ho come mangiare, se 5 volte devo fare questo, non ora” (MSNA2). Un ragazzo racconta della disponibilità del carcere e della comunità verso chi segue il Ramadan. Ma a volte le regole della comunità in questo particolare periodo possono diventare una forzatura: “in comunità e in carcere il nostro pranzo e la nostra colazione saltava e quello che ci dovevano dare a colazione e a pranzo ce lo davano di sera. Dandoci anche la possibilità dopo il tramonto; a notte fonda tipo a mezzanotte e l'una ci davano la nostra cena. In Comunità si faceva una colazione tutti assieme quelli che lavoravano dentro la struttura e pranzo tutti assieme e durante il Ramadan eravamo obbligati a sederci. Io lo vedevo come una forzatura non voglio dire violenza perché è una parola un po' grande, però non ero d'accordo perché non potevi mangiare” (MSNA14). Infine, la “**fase della dimissione**” può essere una buona prassi da seguire, un accompagnamento per uscire dalla comunità in autonomia a conclusione della messa alla prova o un proseguo del percorso di affiancamento all'autonomia con progetti di inclusione sociale avviati dal servizio sociale territoriale: “sono partito per trovare lavoro, per aiutare la mia famiglia. Il mio sogno da realizzare è trovare un lavoro fisso. Quando ho finito la messa alla prova lavoravo ma non ero assicurato; in quel periodo lavoravo un giorno sì e un giorno no. Giusto per sopravvivere; se uno mi chiamava per fare qualcosina, andavo. Facevo sempre giardinaggio, anche se avevo finito il contratto con loro, avevamo un bel rapporto: mi chiamavano e andavo a lavorare. Sono andato via dalla comunità e poi subito dopo, manco circa un mese ho trovato un altro lavoro. E come alloggio mi hanno accompagnato gli operatori della comunità; prima di uscire dalla comunità ho cercato una casa insieme a loro (MSNA11); “adesso che sto facendo il “progetto di inclusione”, perché sto vivendo nella comunità, ho un tutor. Ed è bravissima, viene, mi porta in giro, mi dà consigli, mi parla, “devi fare così per poter trovare lavoro, devi muoverti, devi fare quello, quello e quell'altro”, mi fa vedere la strada e poi lo faccio da solo io” (MSNA17).*

3.6.4. Criticità legate al percorso

Dall'analisi delle interviste realizzate con i MSNA o ex MSNA fuoriusciti dal circuito penale sono emerse alcune “criticità” che possono compromettere il percorso di reinserimento sociale dei giovani sin dal loro ingresso in Italia. Come si evince dalla Figura 2.11 tra le criticità evidenziate dai MSNA emergono: la “mancanza di regole e progettazione nella comunità di accoglienza”, la “non conoscenza della lingua italiana”, la “mancanza dei documenti”, la “mancanza dei familiari”, l’“inserimento nel carcere minorile”, la “mancanza di fiducia”, la “mancanza del tutore”, la “fase di dimissione”.

Figura 2.11

Criticità



Una delle criticità evidenziate dai minori intervistati e che ha portato al loro ingresso nel circuito penale è la **“mancanza di regole e progettazione nella comunità di accoglienza”**. Dalle interviste emergono situazioni di troppa libertà, assenza di controllo e di impegni strutturati: *“non facevo niente. E’ questo, che avevo troppa libertà. Se volevo uscire uscivo, se volevo starsi fuori stavo fuori, stavo con gli amici sbagliati; in comunità non facevo nessuna attività”* (MSNA3). Pur avendo iniziato un progetto di studio e di formazione durante il percorso comunitario, questo non è stato concluso e senza impegni e senza controllo ci si trova in situazioni fortemente a rischio: *“ero ospite di una comunità per minori, all’inizio facevo la scuola come elettricista. Poi quando ho smesso non facevo niente. All’inizio quando sono venuto in Italia non uscivo, poi quando mi hanno lasciato da solo ho iniziato ad uscire con i miei amici. Sono stato denunciato, poi arrestato a Verona”* (MSNA4). Emerge nelle interviste la mancanza di comunicazione e di controllo da parte dell’*équipe* della struttura di accoglienza, l’assenza di un progetto, nonché la mancanza dei documenti: *“dalla Comunità dove mi avevano inserito ho iniziato a uscire, ho preso il pullman, mi hanno fatto vedere come fare, mi hanno aiutato. Poi è passato un mese ed è successo il furto... non avevo un progetto. Non avevo niente, a me hanno preso, mi hanno lasciato solo lì, non mi hanno parlato, potevo fare quello che volevo. In quel momento lì, infatti, io uscivo al mattino e tornavo la notte. Nessuno mi controllava, nessuno mi chiedeva niente. Nessuno perché quella comunità è fatta così, puoi uscire, puoi tornare, non si sono occupati neanche dei documenti. Niente. Sono rimasto lì un mese e non hanno fatto niente”* (MSNA17).

La maggior parte dei ragazzi intervistati **“non aveva una conoscenza della lingua italiana”** prima di arrivare in Italia; questa mancanza di conoscenza viene vista come una criticità in quanto limita le

relazioni, ma dall'altra queste favoriscono un veloce apprendimento in comunità: *“quando sono arrivato in Italia e sono entrato in comunità non parlavo l'italiano. Immaginati una persona che non parla la lingua entra in un posto così, non capisce la lingua, però l'ho imparata molto velocemente”* (MSNA33). Gli altri ospiti stranieri svolgono una funzione importante per l'apprendimento della lingua italiana: *“c'erano dei ragazzi albanesi in comunità, che parlavano bene, mi aiutavano loro con l'italiano”* (MSNA4). Infine, oltre ai rapporti all'interno della comunità che favoriscono l'apprendimento dell'italiano, la scuola viene ritenuta fondamentale per acquisire la lingua: *“l'italiano l'ho imparato piano piano in comunità, perché quando sono entrato lì parlavano solo l'italiano, e nessuno parlava l'arabo, a parte uno, soltanto lui. Anche lui è stato molto di aiuto i primi giorni, perché lui capiva un po' di arabo, e cercava di farmi capire. E poi ho imparato, ho iniziato ad andare a scuola, ho imparato tutto”* (MSNA17).

La **“mancanza dei documenti”** viene ritenuto un limite per poter reperire un lavoro, per poter rientrare nel proprio Paese d'origine: *“io volevo venire in Italia, non c'era un'altra parte dove volevo andare. Qua piano, piano volevo cercare un lavoro, fare tutti i documenti così dopo posso tornare in Tunisia. Però quando sono venuto qua, anche qua non c'è lavoro, non c'è niente, senza documenti non posso fare niente”* (MSNA31). I documenti sono anche necessari per un contratto di affitto: *“sono importanti il lavoro ed i documenti, anche per cercare la casa. Anche se tu hai tanti soldi in Italia, tu senza documenti non puoi fare niente. Tutti gli italiani ti dicono no perché non hai documenti; per forza dormi fuori, anche se hai i soldi dormi fuori”* (MSNA2). Senza il possesso dei documenti è necessario, per definire la minore o maggiore età del ragazzo, fare l'esame olistico per l'accertamento dell'età: *“mi hanno fatto un test per controllare se sono minorenni o no...ero senza documenti. Mi hanno portato all'ospedale, mi hanno fatto quello dei denti, del polso, tutto. Ho fatto l'udienza e poi ci hanno mandati di nuovo in carcere per fare la visita, perché il giudice ha deciso di fare la visita e poi decidere, abbiamo fatto la visita e siamo usciti da minorenni”* (MSNA11).

Un'altra criticità importante che è emersa durante le interviste è la **“mancanza dei familiari”** durante il percorso penale: *“non ho famiglia a fianco, mi serviva una famiglia a fianco. Mi sentivo confuso, soprattutto quando ero lì in carcere, venivano le famiglie degli altri a trovarli ogni venerdì e io sentivo che mi mancava qualcosa”* (MSNA18).

L’**“inserimento in carcere minorile”** è stato vissuto dagli intervistati in modo negativo; alcuni hanno affermato che il fatto di non parlare l'italiano potesse comportare una difficoltà di chiarificazione rispetto alla propria situazione. Viene, comunque, sottolineata la possibilità di andare a scuola all'interno dell'istituto: *“non ci facevo niente in carcere perché non ero un ragazzo da carcere, non abbiamo fatto niente. Ci hanno tenuti perché non parlavamo italiano. Se io in quel periodo parlavo l'italiano, non facevo neanche un giorno di carcere; in carcere facevo le attività della cultura, si*

faceva la scuola un po', ma io non avevo voglia di studiare" (MSNA3). In genere la detenzione non è un'esperienza fatta precedentemente e preoccupa i ragazzi che arrivano in Italia per aiutare economicamente la famiglia e si ritrovano in carcere: "mai, mai stato in carcere prima, però, per me era duro, pensavo sempre alla mia famiglia, a mia mamma, ai miei fratelli, perché è per loro che ho rischiato la vita, per fare questo, e poi mi è capitato questo" (MSNA22); "era una cosa che non ho mai vissuto in vita mia e sono in carcere e poi dico "quando esco da qui, devo lavorare per fare contenta mia mamma". Proprio quello sì, era quello che mi faceva piangere, è stata dura, molto. Però adesso grazie a Dio sono fuori" (MSNA16). L'ingresso nel carcere fa riflettere sull'inutilità del viaggio: "quando mi dovevano portare in carcere avevo la paura, avevo la paranoia. Ho detto "no adesso sono arrivato per niente, perché non sono rimasto nel mio Paese" (MSNA10).

Durante le interviste è emersa la "**mancanza di fiducia**" dei MSNA soprattutto, inizialmente, nei confronti di tutte le persone con le quali si entra in relazione: "*non mi fidavo di nessuno: mediatore, avvocato, operatori. La fiducia è arrivata piano piano; quando sono uscito dalla comunità ho capito che tutto quello che loro facevano per conto mio, ho capito che lo facevano per farmi stare meglio" (MSNA19).*

Alcuni intervistati hanno evidenziato la "**mancanza del tutore**" nei loro confronti, le cui funzioni vengono esercitate dal Responsabile della struttura ospitante: "*a me non hanno nominato il tutore. Quando mi serve qualcosa (tipo documenti) se ne occupa il Responsabile della Comunità" (MSNA25); no non ho avuto un tutore (MSNA2).*


La "**fase della dimissione**" dalla misura penale viene considerata da alcuni intervistati come una fase delicata che necessita progettualità, aiuto e supporto, che a volte la condizione di straniero può limitare: "*come ho finito la misura e sono stato dimesso dalla comunità, volevo inserirmi in un progetto di semi-autonomia, ma non ero residente ed ero straniero e non è stato possibile e quando sono uscito dal carcere a fine misura sono andato in mezzo alla strada. Vivevo in una tenda poi dopo ho chiesto aiuto ad un prete ed al mio tutore. Questo prete che è veramente molto molto bravo, mi ha aiutato tantissimo, grazie al loro aiuto io sono qui oggi" (MSNA3). La mancanza di un sostegno e di una progettualità a fine misura può comportare una situazione di nuovo ingresso nel circuito penale: "dopo la comunità ci sono stati un altro arresto e altri problemi. Avevo finito dal punto di vista penale, ma avevo deciso di rimanere ugualmente in comunità stando alle regole, lavorando. Io all'epoca ero appena maggiorenne; erano tanti anni che non andavo in Marocco quindi volevo andare. Tornato dal Marocco non riuscivo a trovare lavoro e non ho avuto un appoggio dalla comunità. Sono andato a Milano dove mi hanno arrestato da maggiorenne. Non l'avrei fatto se avessi avuto un supporto diverso (MSNA14).*

3.6.5. Proposte legate al percorso

Dalle interviste sono emerse delle “proposte” per permettere ai MSNA che entrano nel circuito penale di realizzare un progetto di reinserimento sociale, che possa evitare anche delle situazioni di recidiva. Tra i sottotemi evidenziati emergono, come rappresentati dalla Figura 2.12: “sistemazione in Italia”, “progettazione futura”, “importanza dei documenti e del lavoro”, “ascolto del minore per un percorso personalizzato”, “disponibilità degli operatori dopo il percorso”.

Figura 2.12

Proposte



Tra le proposte evidenziate dai MSNA quella della “**sistemazione in Italia**” emerge in molte interviste, dove, a conclusione del percorso, si ipotizza un progetto che riguardi il lavoro sulla base delle qualifiche e delle esperienze e di conseguenza la casa: *“esco dalla comunità, cerco un lavoro in ristorante, perché ho fatto il corso di pizzaiolo, ho già lavorato in ristorante, ho lavorato anche in Libia. Cercherò anche una casa, ma non so ancora dove vivrò, penso dove trovo lavoro in Italia”* (MSNA13).

Rispetto al sottotema “**progettazione futura**”, dalle interviste emerge la volontà di cambiare comportamento e di costruire una vita normale, rispettando le regole e non commettendo reati, imparando l’italiano, cercando un lavoro e una casa: *“non voglio più fare reati: sono venuto in Italia per una cosa, per lavorare, devo fare quello, non fare dei casini; io devo stare tranquillo devo prima di tutto imparare la lingua poi rispettare le regole e non devo fare una rissa; cerco lavoro, prendo una casa, continuo a pensare normale”* (MSNA1). La progettazione futura riguarda il superare i problemi legati alla situazione penale, migliorare la propria vita ed andare avanti per il meglio: *“comunque, per come sono andate le cose, all’inizio era brutto non lo volevo così, volevo entrare in*

Italia tranquillo senza nessun problema, come è invece successo a me. Così è la vita, capita, però quello che mi è capitato l'ho superato, l'ho lasciato indietro, non fa niente, la vita è così, cerco di migliorare, di andare più avanti, e basta. Quello che mi è servito è che ho trovato una nuova vita, una vita migliore di quella che avevo prima” (MSNA29).

I “**documenti ed il lavoro**” sono ritenuti “**importanti**” per favorire il percorso di reinserimento sociale, permettono anche di poter cercare una casa dove rendersi autonomi e mantenere la propria famiglia: “*lavoro e documenti sono fondamentali per cercare la casa: se tu hai tanti soldi in Italia, senza documenti non puoi fare niente. Voglio lavorare come tutti e mantenere la mia famiglia, una vita tranquilla*” (MSNA3). Per trovare un lavoro è necessario avere una qualifica e l’appoggio di qualcuno che ti sostenga nel fare un corso di formazione: “*magari dovevo trovare qualche strada prima, uno che spinge, che mi aiuta a fare un corso, magari adesso avevo anche l’attestato e potevo cercarmi il lavoro con l’attestato che avevo in mano*” (MSNA17).

Durante le interviste viene evidenziata la necessità dell’“ascolto del minore per un percorso personalizzato”: “*molte volte bisognava ascoltare un po' di più la persona interessata. Non tutti i ragazzi sono uguali o potevano avere un programma simile o uguale e lì in comunità erano tutti uguali. Secondo me lì era sbagliato. Abbiamo tutti caratteri diversi, uno ha bisogno di un lavoro diverso rispetto ad un altro*” (MSNA14). Tutti gli operatori devono essere coinvolti nella personalizzazione del progetto, tenendo conto anche del passato di ogni MSNA: “*abbiamo fatto un lavoro molto bello e secondo me bisogna fare dei percorsi non uguali per tutti. Bisogna che l’educatore del carcere, l’educatore della comunità dopo, l’assistente sociale, la psicologa facciano un progetto, un lavoro e un programma diverso da persona a persona, deve essere diverso, non può essere uguale. Una ragazza ha il suo percorso, ha il suo passato, quindi, bisogna lavorare su quello e molte volte su questo non c’è lavoro*” (MSNA20). Per fare un progetto personalizzato di autonomia è necessario avere la disponibilità del minore e non “calarlo dall’alto”: “*il progetto deve essere fatto in base alla disponibilità del ragazzo. Non si può fare un percorso di autonomia se non hai la disponibilità totale del ragazzo non è che il programma è questo punto e basta*” (MSNA6).

Infine, tra le proposte dei MSNA intervistati emerge la necessità di una “disponibilità degli operatori dopo il percorso” penale: “*con la mia assistente sociale e con gli educatori della comunità ci sentiamo, abbiamo un buon rapporto, ci vediamo, ci salutiamo: sono sempre disponibili per me, per ogni mia necessità, difficoltà, sono sempre lì*” (MSNA16).

3.7. Discussione

L’obiettivo di questo lavoro era analizzare il punto di vista dei MSNA che entrano nel circuito penale, al fine di evidenziare gli aspetti più significativi nella loro presa in carico da parte dei servizi della

Giustizia Minorile, soprattutto da parte degli USSM che si occupano dell'area esterna, al fine di verificare la possibilità di costruire un modello di presa in carico e di relazione di aiuto specifico per tali minori. Il processo di aiuto secondo Dal Pra Ponticelli (2013, p.474) è quel *“percorso da fare con persone e per persone che possono trovarsi in difficoltà”* attraverso un insieme di azioni che possano favorire il reinserimento sociale, in questo caso di MSNA, aiutandoli e accompagnandoli *“in un percorso di riconoscimento di esperienze e difficoltà, ma anche di promozione di capacità e risorse”* (Cellini & Abrate, 2021, p.185). Il minore viene considerato come *“soggetto competente”* nel porre in essere azioni problematiche per le quali è chiamato a rispondere dei suoi agiti, all'interno di *“spazi di decisione”*, che possono modificare l'iter giudiziario e l'attuazione di interventi con una sua attiva assunzione di responsabilità anche rispetto al proprio cambiamento (Patrizi, 2012).

Per attuare in modo adeguato un processo di aiuto è necessario utilizzare il procedimento metodologico tipico delle professioni sociali, che evidenzia nella prima fase conoscitivo-descrittiva (Pieroni & Dal Pra Ponticelli, 2005) la raccolta di informazioni che riguardano il minore e il suo ambiente sociale e analizza la sua situazione in un'ottica sistemico-relazionale, tenendo presente le relazioni tra questi due sistemi (Campanini, 2002). Il contesto socio-culturale dal quale proviene la persona influenza il ragazzo che arriva col suo *“bagaglio di valori e norme”* (Ricucci, 2018, p.18) e deve essere tenuto in considerazione per poter costruire il percorso di aiuto e di sostegno rispetto ai bisogni e le risorse di cui è portatore il giovane. La situazione in cui si trova il MSNA che entra nel circuito penale è, come già detto in più occasioni, di solitudine e vulnerabilità e diventa difficile, per l'operatore e nello specifico per l'assistente sociale dell'USSM che lo prende in carico, una raccolta di informazioni precisa e puntuale dei due sistemi presi in considerazione: minore e ambiente sociale di riferimento. *“La relazione con l'utente straniero si fonda sulla raccolta della sua storia di vita, del suo percorso migratorio per poter aprire una successiva relazione volta alla co-progettualità”* (Allegri et al., 2021, p.106).

Rispetto al progetto migratorio così come in letteratura (Ricucci, 2018) dalla ricerca sono emerse differenti motivazioni, fundamentalmente legate a difficoltà economiche del nucleo e alla necessità dei giovani di partire per trovare fortuna per sé e per la propria famiglia. In tal senso il reperire un lavoro può essere la svolta della loro vita. Fratini et al. (2011, p.95), sottolineano che l'aiuto alla famiglia, il *“desiderio di raggiungere l'autonomia”* e di *“avere una base sicura”* possono incidere sulla decisione di avviare il progetto migratorio. Tra gli intervistati vi sono anche MSNA che hanno deciso di partire per motivazioni religiose e/o per la presenza nel proprio Paese di conflitti, motivazioni che ritroviamo, insieme anche alle calamità naturali in alcuni studi (Mastropasqua et al., 2012).

Rispetto all'esperienza del viaggio, a parte l'arrivo in Italia dall'Albania, anche in letteratura (Fratini et al, 2011) viene riportato il grande impatto emotivo e le difficoltà, a volte, estremamente traumatiche che hanno dovuto affrontare i MSNA nel lungo e incerto percorso migratorio in clandestinità, nelle mani di trafficanti, a volte in situazioni detentive estremamente difficili. Questo, però, ha comportato lo sviluppo di risorse personali di resilienza che hanno permesso di superare la sfida dell'arrivo in Italia ed un rafforzamento della propria identità personale.

L'ingresso nel circuito penale è un rischio abbastanza elevato per i MSNA che si trovano in un contesto sociale e culturale completamente diverso dal proprio, in una situazione di solitudine e vulnerabilità (Bonifazi & Demurtas, 2017). Nel momento in cui un MSNA arriva in Italia viene collocato in una struttura di accoglienza per minori stranieri: questi centri possono essere di diverse tipologie (nazionale, locale) e devono garantire una serie di servizi. L'accoglienza dovrebbe essere organizzata in fasi, ma purtroppo i MSNA rimangono molto a lungo nella prima accoglienza, a volte fino alla maggiore età. Questi servizi, che sono stati ipotizzati come centri di accoglienza temporanea, non sono tenuti a garantire progetti di inclusione sociale e di autonomia, mantenendo livelli di standard molto bassi. Questo comporta un allontanamento dei minori da queste strutture, che si rendono irreperibili (Giovannetti, 2016) in quanto non si sentono adeguatamente accolti, si ritrovano senza impegni, senza documenti e a volte senza un accudimento materiale (Rozzi, 2018), così come è emerso anche dalla ricerca. La differenza evidenziata dai MSNA intervistati tra le comunità di accoglienza e le comunità del circuito penale, riprende, pertanto, quanto riportato in letteratura rispetto anche all'organizzazione delle fasi dell'accoglienza che non favoriscono sin dal loro ingresso, una progettualità definita. Inoltre, bisogna sottolineare che successivamente alla commissione del reato, i minori e, nello specifico gli stranieri non accompagnati, possono essere sottoposti alla misura cautelare del "collocamento in comunità" prevista dall'art. 22 del DPR 448/88⁴³ presso strutture specificatamente *ad hoc* per soggetti che entrano nel circuito penale (regolamentate dall'art. 10 del D. Lgs. 272/1989⁴⁴) a prescindere dalla loro cittadinanza, durante la quale sono soggetti dal GIP

⁴³ Art. 22. Collocamento in comunità (Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)

1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.

4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

⁴⁴ Art. 10. Organizzazione delle comunità (D. Lgs. 272/1989 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

(Giudice per le Indagini Preliminari) a delle prescrizioni che consistono in obblighi dello stare in comunità senza allontanarsene se non per svolgere le attività utili e limiti o divieti come il non comunicare con persone diverse da quelle con le quali si coabita (Palomba, 2002). Il minore viene affidato al Responsabile della Comunità e all'USSM in collaborazione col servizio sociale del Comune di residenza per le opportune attività di sostegno e controllo, attraverso la predisposizione di un programma articolato di studio, lavoro e altre attività utili per la sua educazione (Moro, 2012) come per esempio sport, volontariato, percorsi di educazione alla legalità, mediazione penale.

La commissione del reato può essere legata alle fragilità dei MSNA che, come evidenziato anche in alcune interviste, vanno alla ricerca di “soldi facili”, a volte anche a causa delle pressioni dei familiari che richiedono l'invio di denaro per ripagare il debito acceso per il viaggio o per il mantenimento dei familiari nel Paese d'origine (Gioia, 2018; Vacchiano, 2012). Altre volte ci si trova coinvolti “per necessità”, come per esempio gli “scafisti” intervistati che si sono trovati costretti a compiere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per evitare che si andasse alla deriva o come evidenziato da Randazzo, (2019) perché minacciati o perché, per pagarsi il viaggio, hanno assunto la guida del gommone o hanno tenuto il telefono satellitare. Il vissuto dell'esperienza penale riportata dagli intervistati ha comportato un cambiamento del comportamento, del modo di vivere, ma anche la necessità di avere un affiancamento qualificato per evitare certi comportamenti. L'arresto, come anche ritroviamo in letteratura (Randazzo, 2019 p.123) porta a un “*sensò di smarrimento*” che non permette, almeno inizialmente, di capire la motivazione dell'ingresso in IPM.

Il progetto di reinserimento sociale costruito dai servizi insieme al MSNA viene considerato dagli intervistati significativo perché dà la possibilità di avere delle regole, di comportarsi bene e svolgere delle attività importanti (scuola, lavoro, sport, uscite con gli amici) che aiutano a stare bene e ad essere affiancati in situazioni di stress. In generale si tratta di progetti di messa alla prova che vengono realizzati presso la comunità “*come se fossi dentro una famiglia...come un ragazzo normale*”, come viene evidenziato da un ragazzo. La messa alla prova, prevista dall'art. 28 del DPR 448/88 il cui esito positivo porta all'estinzione del reato, prevede la predisposizione da parte dei servizi di un “*progetto di intervento che consenta al minore di vivere un'esperienza evolutiva, attraverso la sperimentazione di percorsi, ruoli e contesti nuovi e coinvolgenti*” (Casacca, 2007).

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

Con l'uscita dal circuito penale ci si trova a dover portare avanti il proprio percorso di vita in modo autonomo: in tal senso dalle interviste è emersa l'importanza di avere un lavoro che possa permettere di fare una "vita normale" e di utilizzare "il proprio talento", di mettere cioè in pratica le proprie "capacità di sviluppare, in senso positivo e con consapevolezza di sé, le proprie potenzialità ed il proprio valore personale e sociale" (Casacca, 2007). Diversa è invece la situazione dei ragazzi ancora minorenni a conclusione del percorso penale che vengono presi in carico dai servizi territoriali attraverso dei progetti di inclusione sociale. Nello specifico si porta l'esempio del progetto Prendere il volo finanziato dalla Regione Sardegna: si tratta di "Progetti di sostegno ai giovani in uscita da contesti protetti verso la conquista di una vita autonoma e responsabile" rivolti anche a MSNA in dimissione da comunità o a conclusione di un percorso penale o di affidamento etero familiare (SardegnaeWelfare, 2021).

La ricerca ha evidenziato delle buone prassi nella presa in carico dei MSNA che entrano nel circuito penale. L'ingresso in una comunità *ad hoc*, spesse volte in misura cautelare⁴⁵, comporta, come detto in precedenza, una modifica dei comportamenti, più aderenti alle regole della struttura, probabilmente perché la loro violazione o i comportamenti inadeguati possono portare il giudice ad aggravare la misura disponendo la custodia cautelare in carcere per un mese (Moro, 2012). Inoltre, il minore è maggiormente controllato, anche dalle Forze dell'Ordine e come emerge anche dalle interviste, non può uscire da solo o usare il cellulare. Anche durante l'applicazione di misure di *probation*⁴⁶ (messa alla prova, affidamento al servizio sociale) il ragazzo si trova di solito collocato presso una comunità convenzionata col Centro Giustizia Minorile, non potendo avere altre possibilità di alloggio, a causa della mancanza di risorse familiari e sociali, essendo l'unico servizio che possa garantire la realizzazione di un progetto individualizzato e in alternativa alla detenzione (Bonifazi & Demurtas, 2017). Dalle interviste è emerso che tale percorso incida positivamente nel cambiamento del minore, con una strutturazione positiva dello stile di vita e raggiungendo una consapevolezza rispetto ai comportamenti devianti. Il progetto di *probation* normalmente è costituito dalla frequenza scolastica e/o da un'attività formativa o lavorativa, dall'attività sportiva, dal volontariato, da altre attività utili per la crescita del minore. Il progetto deve essere individualizzato e deve tener conto delle "reali possibilità" del minore (rispetto alle risorse disponibili e alla loro reale fruibilità), in modo "concreto, fattibile, realizzabile" e deve rappresentare un "importante percorso di responsabilizzazione" per il

⁴⁵ misura più rigida rispetto alle prescrizioni e alla permanenza in casa, che secondo Belotti, Maurizio e Moro (2006) viene loro applicata molto più spesso rispetto ai minori accompagnati a causa della assenza di un contesto di riferimento

⁴⁶ Raccomandazione R(2010)1 sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation dove viene definito il probation: *L'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure che comprende una serie di attività ed interventi tra cui il controllo, il consiglio, l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato e anche a contribuire alla sicurezza pubblica e la definizione di community sanctions: le sanzioni e le misure che permettono all'autore di reato di rimanere fuori dal carcere e comportano alcune restrizioni della libertà personale per mezzo dell'imposizione di condizioni e/o obblighi*

minore (Casacca, 2007). Tutti gli intervistati sottolineano l'importanza di seguire le regole, di mantenere un buon comportamento, nonché di costruire buone relazioni con l'assistente sociale e gli operatori della struttura ospitante.

Il permesso di soggiorno nel momento in cui il MSNA diventa maggiorenne viene riconosciuto come una possibilità dai ragazzi intervistati, in quanto permette di lavorare e/o proseguire il percorso avviato. Infatti, oltre al permesso nei confronti dei richiedenti asilo, quello di trasformazione del permesso di soggiorno per minore età in particolari condizioni, quello di protezione sociale a conclusione del percorso penale, è stato introdotto dall'art. 13 c. 2 della L. 47/2017⁴⁷ quello di affidamento al servizio sociale. Questa norma prevede il proseguito amministrativo fino al ventunesimo anno d'età (con relativo permesso di soggiorno) al fine di concludere il percorso di autonomia già avviato (UNHCR et al, 2019). Il permesso di soggiorno viene visto in letteratura con un *“profondo significato simbolico, come strumento in grado di soddisfare quel bisogno di riconoscimento, condizione ineludibile per l'accettazione di sé stessi”* (Orlandi, 2011, p. 105).

Dalle interviste emerge che il percorso di presa in carico del MSNA in ambito penale preveda la costruzione di relazioni significative con operatori (assistenti sociali, operatori della comunità o dell'Istituto Penale Minorile, mediatori linguistico-culturali) e adulti di riferimento (tutore, familiari). Il sistema penale minorile ed i servizi coinvolti mettono infatti al centro dell'intervento educativo il minore, attraverso un lavoro di rete che possa favorire il suo percorso di crescita all'interno di un progetto individualizzato (Cellini & Abrate, 2021). La figura dell'assistente sociale è fondamentale e centrale nel sistema della Giustizia Minorile (Mastropasqua, 1997) in quanto, così come previsto all'art. 6 del DPR 448/88⁴⁸, il minore in ogni stato e grado del procedimento è affidato ai Servizi Minorili e di conseguenza all'USSM, che diventa il *“primo referente per l'autorità giudiziaria”*. Il suo è un ruolo di coordinamento e raccordo nella presa in carico del minore (Cellini & Abrate, 2021 p.184) nella costruzione di un progetto che possa favorire il suo percorso di crescita. In tal senso, gli assistenti sociali dell'USSM operano in équipe, tenendo presente la complessa realtà dei minori in carico e ancor più dei MSNA, coinvolgendo gli altri servizi della Giustizia Minorile, il territorio dove il ragazzo è inserito (comunità, servizio sociale, risorse necessarie per la sua integrazione), ma anche il mediatore culturale, il tutore, lo psicologo, servizi sanitari ed altri operatori il cui apporto si rende necessario in base alle *“caratteristiche e ai bisogni di quel minore”* (Cellini & Abrate, 2021 p.185).

⁴⁷ Art. 13 c. 2 Proseguito amministrativo. *Il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il ventunesimo anno di età quando il MSNA, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia. La richiesta di proseguito amministrativo va presentata prima del compimento del diciottesimo anno di età.*

⁴⁸ Art.6. Servizi minorili 1. *In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.*

In tal senso durante le interviste la figura dell'assistente sociale dell'USSM è stata rappresentata con funzioni di aiuto, sostegno e guida durante il percorso, anche all'interno degli altri servizi della Giustizia Minorile come l'IPM. È emerso il lavoro di rete realizzato anche insieme all'équipe della comunità, ma anche la consapevolezza di alcuni minori intervistati della necessaria disponibilità del giovane per poter avviare un percorso di cambiamento. La relazione di aiuto che si crea tra assistente sociale e MSNA prosegue, in molte occasioni, anche dopo la conclusione dell'iter penale, anche grazie al rapporto di fiducia che si è instaurato durante il percorso penale. Viene riconosciuto il ruolo centrale dell'assistente sociale che fa da "trait d'union" col giudice e che si occupa dell'intero percorso.

Le relazioni che si instaurano tra i MSNA, gli operatori e gli ospiti delle strutture del penale sono ritenute significative, tanto che in alcune interviste è emerso di essere aiutati e trattati molto bene, "come figli". Grazie all'apporto degli altri ospiti si è facilitati nella socializzazione e nell'apprendimento della lingua italiana, soprattutto se si è l'unico straniero. La vita comunitaria permette una ripresa della normalità, con orari, regole e un progetto di studio e lavoro. Viene sottolineata la differenza tra comunità minorili e comunità per maggiorenni.

Nonostante la lontananza, la famiglia d'origine è presente virtualmente nel percorso del ragazzo, che mantiene con i componenti del nucleo contatti telefonici o con i social network (Genco, 2018). Dalle interviste è emerso che spesso i minori partono dal proprio paese d'origine senza condividere la scelta con i familiari, per paura di essere fermati, o che durante il viaggio abbiano difficoltà a comunicare con loro. Normalmente nel carcere minorile e nelle strutture comunitarie vengono favoriti i contatti con la famiglia d'origine, attraverso le telefonate e/o le videochiamate. La famiglia segue e sostiene da lontano i traguardi raggiunti dal minore. A volte i componenti del nucleo vivono in paesi diversi, ma questo non ostacola il mantenimento dei rapporti virtuali.

Dalle interviste anche la figura del tutore appare significativa e riveste un ruolo importante di aiuto e di rappresentanza del minore, facendo le veci dei genitori. Viene, inoltre, sottolineata la sua disponibilità anche nei confronti dei ragazzi che raggiungono la maggiore età. A volte il tutore non viene nominato nell'immediato o risulta difficoltoso creare una relazione a causa delle difficoltà linguistiche. Alcuni ex MSNA raccontano la loro esperienza precedente alla "Legge Zampa" dove il ruolo del tutore era svolto dal sindaco, ma esercitato dall'Assistente sociale del Comune.

Rispetto alla figura del mediatore, è stato evidenziato da alcuni intervistati l'importante ruolo di aiuto, sostegno e chiarificazione nei diversi ambiti necessari per il minore come nei colloqui, in carcere, in Tribunale, importante ruolo che ritroviamo sottolineato anche in letteratura (Favaro & Fumagalli, 2004).

L'esercizio della religione viene favorito nel carcere minorile e nelle comunità che ospitano i MSNA. Dalla ricerca si evidenzia che la maggior parte dei partecipanti sono di religione musulmana e che nei contesti dove si trovano viene favorito loro l'esercizio della religione attraverso spazi adeguati per pregare e la possibilità di seguire il mese di Ramadan spostando i pasti principali dopo il tramonto o prima dell'alba. Viene evidenziato che a volte le regole della comunità (come il mangiare tutti insieme durante la giornata) possono creare disagio ai giovani che seguono il Ramadan. Inoltre, la situazione vissuta può non permettere una adeguata concentrazione rispetto al seguire in modo regolare i precetti religiosi. Ricucci (2018) sottolinea l'importanza, all'interno della progettualità dei MSNA, di prestare attenzione alle necessità legate alla propria religiosità come, per esempio, i luoghi di culto, il rispetto dei precetti e delle festività.

La dimissione dal circuito penale viene considerata, anche in letteratura, come una fase delicata di cui tener conto. Durante la ricerca è emerso come sia importante un accompagnamento verso l'autonomia del minore da parte della comunità a conclusione della messa alla prova o sia necessario un proseguo amministrativo del percorso di affiancamento all'autonomia, con progetti di inclusione sociale avviati dal servizio sociale territoriale (SardegnaeWelfare, 2021).

Tra le criticità emerse durante lo studio, è stata evidenziata la mancanza di regole, di controllo e di comunicazione in alcune comunità di accoglienza, dove, come detto anche in altre occasioni, soprattutto nella prima fase non viene favorita una progettualità definita ed i MSNA accolti si ritrovano senza documenti e senza impegni strutturati (Rozzi, 2018). Questo comporta un forte rischio di coinvolgimento in attività criminali, la ricerca di "soldi facili", l'aggregazione a gruppi di connazionali o italiani con i quali commettere atti devianti (Gioia, 2018).

La non conoscenza della lingua italiana è vista come una criticità da parte dei partecipanti, perché limita le relazioni prima di tutto all'interno della comunità, anche se, proprio i rapporti che si instaurano tra gli ospiti favoriscono un veloce apprendimento. La scuola è, comunque, ritenuta fondamentale per acquisire la competenza linguistica L2. La mancanza dei documenti (di identità, permesso di soggiorno) comporta dei limiti importanti nella costruzione del progetto di autonomia, indispensabili per il reperimento di un lavoro, per un contratto d'affitto, per un eventuale rientro in patria, nonché per definire la minore o maggiore età (e di conseguenza il percorso penale da minorenni o da maggiorenne) che viene accertata con l'esame olistico.

La lontananza dei familiari, pur essendo presenti virtualmente, comporta una situazione di solitudine e di sconforto nei giovani che avrebbero necessità di sentire anche la vicinanza fisica dei propri congiunti, considerando anche la loro giovane età, il percorso migratorio ed il lungo periodo di assenza da casa. Il vedere altri minori, in genere italiani, incontrare i propri cari può portare a situazioni di tristezza e scoraggiamento. In tal senso potrebbe essere importante anche l'attivazione

di percorsi di affidamento familiare omoculturale che potrebbero favorire un'accoglienza più vicina al proprio contesto d'origine (Rania et al, 2014).

L'inserimento nel carcere minorile può avvenire in misura cautelare, in aggravamento della misura cautelare o in esecuzione della pena. Durante la ricerca alcuni intervistati hanno evidenziato il loro stato d'animo con l'ingresso nell'IPM in quanto ritengono che la loro non conoscenza dell'italiano li abbia portati all'arresto, per una questione legata alla difficoltà di chiarire la propria posizione penale. Inoltre, l'arresto è un'esperienza nuova, mai affrontata prima neanche nel proprio paese d'origine e comporta un limite rispetto agli impegni economici presi con la propria famiglia d'origine riguardo il suo mantenimento. Infine, l'ingresso in carcere provoca paura e disperazione in quanto il sacrificio e le difficoltà del viaggio vengono vissuti come se fossero stati inutili.

Alcuni MSNA intervistati hanno riferito di avere avuto, soprattutto inizialmente, un atteggiamento di mancanza di fiducia nei confronti degli operatori, dell'avvocato, del mediatore, probabilmente a causa della difficile esperienza del percorso migratorio, che ha comportato per un certo periodo, il vivere da soli e da adulti in situazioni anche molto complesse. Con il passare del tempo e con la costruzione di relazioni di presa in carico e di aiuto significative, i minori hanno acquisito consapevolezza sul contesto e sulle persone, costruendo piano piano rapporti di fiducia. Nello specifico anche il rapporto con l'avvocato diventa fondamentale in quanto dovrebbe chiarire al giovane la sua posizione giuridica ed essere una figura presente e significativa (De Leo, 1978).

Un'altra criticità emersa durante le interviste è quella relativa alla mancanza del tutore. Pur essendo ormai regolamentata la nomina del tutore volontario dalla Legge Zampa (art. 13) alcuni MSNA non hanno il tutore, le cui veci vengono espletate dal Responsabile della Comunità.

Infine, la fase della dimissione dal circuito penale può essere un passaggio delicato di autonomia che richiede aiuto e sostegno per il consolidamento del percorso appena concluso, con la ricerca di un lavoro ed un alloggio, anche se a volte l'essere uno straniero può comportare una criticità maggiore rispetto ai giovani italiani. Questo precario equilibrio e queste ulteriori difficoltà possono portare ad una recidiva da parte del MSNA e un nuovo ingresso nel circuito penale.

Durante la ricerca sono emerse delle proposte significative che potrebbero favorire un adeguato percorso di reinserimento sociale anche nei confronti dei MSNA. In genere i ragazzi intervistati vorrebbero sistemarsi definitivamente in Italia; secondo il loro punto di vista, il progetto che consolida l'autonomia dovrebbe prevedere per il buon esito della fuoriuscita dal circuito penale e di conseguenza dalla comunità ospitante, il reperimento di un lavoro stabile utilizzando le proprie competenze professionali già acquisite in altre esperienze, che possa permettere la stipula di un contratto di affitto. Tra i buoni propositi per il futuro è emersa dalle interviste la volontà di migliorare la propria vita uscendo dal circuito penale ed andando avanti, mantenendo un comportamento corretto

e rispettoso delle regole senza commettere reati, vivendo in modo “normale”, imparando bene l’italiano, trovando un lavoro ed una casa.

I documenti ed il lavoro sono ritenuti dagli intervistati fondamentali per una vita tranquilla e per la costruzione di un percorso di autonomia dal punto di vista economico e abitativo con un contratto di affitto, riuscendo anche a mantenere la propria famiglia d’origine. Il permesso di soggiorno permette di raggiungere uno status all’interno del nuovo contesto sociale, permettendo un riconoscimento, acquisendo un sentimento di appartenenza e potendo avviare il percorso di integrazione (Orlandi, 2011). La frequenza di un corso professionale qualificante, attraverso anche un aiuto in tal senso, potrebbe favorire il reperimento di un lavoro stabile.

Dalle interviste è emersa la necessità di ascoltare il minore rispetto al suo percorso che deve essere condiviso con il ragazzo ed il più possibile individualizzato rispetto alle sue attitudini, competenze e specificità. In questo bisogna coinvolgere tutti gli operatori che hanno in carico il MSNA e tenere in considerazione anche il *background* e le esperienze passate del giovane.

Infine, tra le proposte è emersa l’importanza della disponibilità degli operatori (assistenti sociali, educatori) anche a conclusione del percorso penale, presenza significativa e punto di riferimento importante, anche affettivamente, per il progetto di autonomia avviato dal giovane già durante la misura appena conclusa.

3.8. Conclusioni

I MSNA vivono una situazione transnazionale che attraversa le frontiere e con un carico di responsabilità che li vede in prima persona soggetti di cambiamento politico, sociale, culturale, con un carico di aspettative e desideri, bisogni e interessi (Bosisio, 2011), ma anche di voglia di riscatto, rispetto ad una condizione familiare precaria (Vacchiano, 2012). La realtà della migrazione è molto più complessa rispetto all’immaginario che i minori si erano costruiti, con condizioni di viaggio precarie, traumatiche, a rischio di sfruttamento (Giovannetti, 2016). L’organizzazione dell’accoglienza di questi minori non sempre risponde agli obiettivi e alle esigenze all’origine del progetto migratorio; questo può comportare un abbandono del percorso con il rischio di ritrovarsi in situazioni di clandestinità e marginalità, magari già presenti nel proprio paese d’origine, che con la scelta del viaggio avrebbero voluto modificare radicalmente (Gioia, 2018).

L’incontro col circuito penale comporta un improvviso rallentamento rispetto agli obiettivi migratori, che porta i MSNA a vivere oltre ad una situazione di “doppia transizione” (Rania et. al., 2014) dovuta alla fase evolutiva e alla lontananza dal proprio Paese e dalla propria famiglia, con un vissuto di solitudine nell’affrontare questa esperienza così forte e variegata, anche una sorta di “terza transizione”, con la situazione penale a loro carico. La commissione di un reato può essere una

“richiesta di aiuto” e di contenimento (Maggia, 2021), un’*“azione deviante comunicativa”* (De Leo & Patrizi, 2002, p.28), espressa in genere dai minori e nello specifico da MSNA che si trovano in una situazione di forte marginalità e devianza. Come emerso dalla ricerca, questo crea in loro disorientamento, confusione, delusione rispetto alla fatica e al viaggio che in questa fase è stato definito anche “inutile” a conclusione del quale si ritrovano dentro un circuito penale estremamente limitante e lungo. Anche se inizialmente il vissuto può essere questo, la possibilità di avere un affiancamento strutturato attraverso la costruzione di un progetto di vita finalizzato alla fuoriuscita dal penale, può favorire un indirizzo concreto per permettere ai MSNA di fare delle scelte consapevoli, attraverso una rielaborazione critica del proprio agito deviante. I MSNA che entrano nel circuito penale vengono collocati all’interno di strutture comunitarie educative *ad hoc* che sono strutturate sia a livello organizzativo che relazionale con assoluta professionalità (Maggia, 2021) per favorire il reinserimento sociale di ragazzi del circuito penale, attraverso un maggiore controllo ed affiancamento rispetto alle strutture di accoglienza, soprattutto durante la prima fase. *“Una comunità funzionante nell’arco di alcuni mesi è in grado di regalare a un ragazzo senza risorse familiari idonee strategie operative, modelli di riferimento positivi, riferimenti affettivi che dureranno negli anni, se si saranno costruite relazioni profonde fra le persone”* (Maggia, 2021, p.49).

Il progetto di intervento socio-educativo costruito dai servizi e dal Tribunale insieme al MSNA viene considerato come un’esperienza significativa che attraverso regole e impegni indirizza il giovane verso il cambiamento ed una “normalità” (“come se fossi in una famiglia”) nello stile di vita (andare a scuola, frequentare un’attività sportiva, uscire con gli amici) e nello “star bene”. La messa alla prova, inizialmente poco chiara ai minori per la sua strutturazione e le sue potenzialità, viene, poi, vissuta come un’opportunità di cambiamento dello stile di vita, di acquisizione di consapevolezza rispetto ai comportamenti devianti e permette la costruzione di un progetto strutturato. Durante tutto il percorso penale si creano relazioni significative con tutti gli adulti di riferimento che affiancano il minore: l’assistente sociale dell’USSM, gli educatori della comunità e dei servizi della Giustizia Minorile, il tutore, il mediatore. Inoltre, il ruolo della famiglia, i cui contatti vengono favoriti attraverso social network o telefonate, viene considerato essenziale e significativo anche per il buon esito del percorso; può avere, infatti, un ruolo di sostegno o anche provocare nel ragazzo un forte stress a causa del mandato per il quale ha avviato il percorso migratorio di mantenimento economico e riscatto rispetto alla situazione vissuta nel proprio Paese d’origine, che il percorso penale rallenta nelle sue finalità. Pur essendo presente virtualmente, il minore sente la lontananza fisica dei suoi familiari, soprattutto quando si confronta con altri minori che hanno la possibilità di vedere frequentemente i propri cari. Questo deve essere tenuto in considerazione da parte degli operatori che hanno in carico il minore perché potrebbe creare in lui delle difficoltà. In genere durante il percorso

viene favorito l'esercizio della religione; la maggior parte degli intervistati è di religione musulmana e ha sottolineato la disponibilità di spazi adeguati ed il rispetto dei precetti come la preghiera e il Ramadan.

Rispetto alla conclusione del percorso penale, dalla ricerca è emersa la necessità per i MSNA di avere una conoscenza di base della lingua italiana, avere i documenti come il permesso di soggiorno che possa permettere l'avvio di un'attività lavorativa strutturata, la stipula di un contratto di locazione per una casa al fine di consolidare il percorso di autonomia e di reinserimento sociale una volta fuoriusciti dal circuito penale. Il percorso penale favorisce lo sviluppo del "proprio talento", mette in evidenza le proprie abilità permettendo di realizzare un progetto di vita adeguato. Inoltre, emerge l'importanza e l'opportunità di poter proseguire l'affiancamento dei servizi grazie alla possibilità prevista dalla normativa (art. 11 L. 47/2017) di continuare un percorso strutturato in affidamento al servizio sociale fino al ventunesimo anno, come proseguo amministrativo, concesso per l'adeguatezza di quanto già realizzato: "*io sono diverso e hanno cercato di salvarmi e mi hanno salvato*" (MSNA17).

Dal vissuto dei MSNA o ex MSNA intervistati è emerso che il percorso penale nel quale si ritrovano coinvolti per differenti motivazioni, per la sua strutturazione possa essere importante per avviare un progetto di reinserimento sociale e di autonomia che possa favorire una rapida fuoriuscita dal circuito penale senza il rischio di recidive. In tal senso viene ribadito più volte durante le interviste la necessità di essere in regola con i documenti e di poter avviare un'attività lavorativa che possa loro permettere di rendersi autonomi, anche dal punto di vista abitativo e di rispondere al mandato familiare riuscendo anche a sostenere il nucleo d'origine a livello economico. L'inserimento comunitario, infatti, pur essendo un "luogo di protezione" e contenimento dove si viene trattati "come figli" e dove si creano relazioni significative, può diventare un ostacolo alla costruzione di un'autonomia a conclusione del percorso penale. Questa situazione richiama quanto definito anche in letteratura (Petti, 2004, p. 95), attraverso l'individuazione di due differenti approcci nella presa in carico dei MSNA, "*due crociate morali*": quella della "*protezione (child savers) e quella dell'autodeterminazione (kiddy savers)*". Dalla ricerca emerge la necessità di avviare il progetto di autonomia e reintegrazione sociale ancor prima della fase della dimissione per permettere ai MSNA di avere già delle basi solide rispetto al loro reinserimento sociale che dovrà essere avviato sin dal loro ingresso con l'acquisizione della lingua italiana, dei documenti ancor più durante la maggiore età, l'integrazione sociale e il reperimento di un'attività che possa favorire un'autonomia anche abitativa.

La presa in carico del MSNA in area esterna, coordinato dall'assistente sociale dell'USSM (Cellini & Abrate, 2021 p.184) su disposizione del Tribunale per i Minorenni, presuppone, come emerso anche dalle interviste, la necessaria disponibilità del giovane per poter avviare un percorso di cambiamento. In tal senso il ruolo del professionista deve essere di grande responsabilità e attenzione

rispetto ai bisogni del giovane, che, come è stato sottolineato in alcune interviste, deve essere ascoltato e con il quale il progetto deve essere condiviso ed il più possibile individualizzato rispetto alle sue attitudini, competenze e specificità. L'assistente sociale, nell'operare in équipe, deve coinvolgere tutti gli operatori che hanno in carico il MSNA e tenere in considerazione la complessa realtà del ragazzo, cercando di acquisire informazioni approfondite sul suo background e sulle esperienze passate. Tutta l'équipe dovrebbe riuscire a "parlare la stessa lingua" cercando di raggiungere il comune obiettivo del recupero del minore ad una "correttezza di vita" (Maggia, 2021). Nelle interviste è emerso il ruolo dell'assistente sociale dell'USSM di aiuto, sostegno e guida durante tutto il percorso, il lavoro di rete realizzato anche insieme all'équipe della comunità, ma anche la sua disponibilità a proseguire la relazione di aiuto anche dopo la fuoriuscita dal circuito penale del giovane, anche grazie al rapporto di fiducia che si è instaurato in precedenza. L'aspetto della disponibilità degli operatori (assistenti sociali, educatori, mediatori) e del tutore, anche a conclusione del percorso penale è stato sottolineato in alcune interviste dove vengono considerati come presenza significativa e punto di riferimento importante, anche affettivamente, per il progetto di autonomia avviato.

Capitolo 3

La figura del tutore nei confronti dei MSNA

1. Il tutore volontario

1.1. Il ruolo del tutore

La figura del “tutore legale” dovrebbe essere un elemento centrale per l’effettiva garanzia di protezione dei minori privi della propria famiglia, in un paese diverso da quello di cittadinanza. Nel commento generale n°6 del Comitato sui Diritti del Fanciullo dell’ONU sul trattamento dei minori non accompagnati e separati al di fuori del loro Paese d’origine (2015) ⁴⁹ si afferma che gli Stati sono tenuti a nominare un tutore o consigliere o rappresentante legale nei confronti dei MSNA o separati. In tal senso deve essere una figura informata su tutto quello che riguarda il minore e le decisioni in merito. Partendo dal principio del perseguimento del superiore interesse del minore, il tutore deve partecipare a tutte le fasi del progetto e degli interventi che riguardano il minore per poter perseguire una soluzione duratura. Nel commento generale si fa anche riferimento alle competenze che il tutore deve possedere nell’ambito della presa in carico dei minori e rispetto alla adeguata soddisfazione dei bisogni del MSNA sotto l’aspetto giuridico, sociale, sanitario, psicologico, materiale ed educativo, nonché nella capacità di creare una rete tra il minore ed i servizi specialistici che svolgono nei suoi confronti attività di cura.

La risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 97C/221/03 sui minori non accompagnati, cittadini dei Paesi Terzi, sottolinea la necessità che i paesi membri garantiscano la necessaria rappresentanza ai minori non accompagnati il più rapidamente possibile, attraverso un tutore legale che, sulla base della legislazione nazionale, provveda al soddisfacimento delle esigenze del minore in ambito giuridico, medico, psicologico, sociale. In mancanza di un tutore la risoluzione parla di “*organismo (nazionale) incaricato della cura e del benessere dei minori o altra forma adeguata di rappresentanza*” (Lunardi, 2020).

Purtroppo, in Europa, non vi è un quadro normativo di riferimento, né una comune prassi tra i Paesi membri, non solo relativamente alla definizione di tutore e rappresentante, ma anche rispetto al ruolo, alle qualifiche, alle competenze (FRA, 2015). Ciascuno Stato membro ha un suo sistema di protezione dei minori che si ritrovano senza genitori. In tal senso viene garantito il superiore interesse dei minori, attraverso anche una rappresentanza legale, al fine di assicurare il loro benessere in linea

⁴⁹ Commento Generale 6 del Comitato sui diritti del fanciullo che interpreta la Convenzione sui diritti del fanciullo in relazione al trattamento dei minori non accompagnati e separati al di fuori del loro paese di origine paragrafo 33.

con quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (art. 20) ⁵⁰. Col termine “tutore” si indicano persone con mandati e/o funzioni diverse oppure vengono utilizzati altri termini per indicare persone che svolgono compiti di tutela. In generale si tratta di soggetti che rivestono un ruolo indipendente che, perseguendo il superiore interesse dei minori e il loro benessere, trasformano i bisogni in diritti, attivando una rete di tutela all'interno di un sistema di accoglienza e protezione (Albano, 2018).

Le disposizioni relative alla tutela si applicano a tutti i minori che si trovino sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro nazionalità o status, a volte in termini differenziali a seconda dello status specifico come quello di MSNA, non esistendo un approccio uniforme tra gli Stati membri (FRA, 2018). I tutori devono essere indipendenti e imparziali, cioè non devono essere in conflitto di interesse con i minori che rappresentano. Ma questa situazione varia da un Paese all'altro e il ruolo di tutore può essere svolto da soggetti che forniscono assistenza materiale, che lavorano nei centri di accoglienza, da assistenti sociali dei servizi sociali o, soprattutto per i MSNA, i tutori possono essere nominati da autorità competenti in materia di migrazione (FRA, 2018).

Nel contesto europeo la figura del tutore nei confronti dei MSNA è molto variegata in termini di qualifica, competenza ed esperienza. La maggior parte degli Stati UE (Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lettonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania e Slovacchia) prevedono che sia un professionista o un operatore sociale con esperienza in protezione dei minori a ricoprire tale ruolo. In Francia è previsto che in attesa che venga nominato il tutore, possa svolgere tale istituto anche un privato. In altri Paesi, invece, il tutore può essere un privato che abbia una formazione *ad hoc* (Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Portogallo, Svezia). A differenza dell'Italia, in Ungheria il tutore può essere anche un operatore del servizio che accoglie il minore. Ci sono poi altri Stati (Germania e Grecia) che prevedono che il tutore possa essere qualsiasi soggetto sia stato autorizzato dall'Autorità Giudiziaria. Nello specifico, in Grecia, in Lettonia e Slovacchia anche parenti od operatori di ONG possono essere nominati come tutori e/o rappresentanti (Lunardi, 2020).

In sintesi, possono svolgere il ruolo di tutori:

⁵⁰ Articolo 20 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

- parenti stretti o comunque persone appartenenti al contesto familiare che vengono nominati dall'autorità competente;
- operatori di istituti di tutela e/o di organismi giuridici;
- privati cittadini, definiti “tutori volontari”, nominati dall'autorità competente.

Tali diverse specificità di tutori possono coesistere nei diversi Paesi membri dell'UE. In genere i tutori sono “volontari” e possono avere diritto ad una forma di “compensazione per il tempo e le spese sostenute durante l'esercizio delle loro funzioni”. I “tutori volontari” vengono ingaggiati, collocati e supervisionati da un'autorità di tutela competente o da ONG o istituzioni deputate a svolgere tali compiti (FRA, 2018).

Rispetto alla formazione prevista per i tutori, questa non è organizzata in modo coerente e sistematico, non vi è una regolamentazione e obbligatorietà dei corsi, anche in termini di durata e contenuto, invece ritenuta necessaria per preparare i tutori ad affrontare e sostenere soprattutto particolari minori come quelli non accompagnati o vittime di tratta, rispetto ai loro bisogni e alle loro vulnerabilità, formazione spesso tenuta da ONG esperte in tali ambiti (FRA, 2018).

Tali situazioni variegata comportano anche differenze in termini di qualità. Non in tutti gli Stati viene presa in considerazione l'importanza del numero delle tutele in capo ad una stessa persona che va a discapito della stessa qualità. La quantità delle tutele gestite da una sola persona, spesso che riveste funzioni pubbliche, pur avendo una professionalità e una maggiore conoscenza delle procedure e delle modalità con cui approcciarsi al MSNA, può essere meno efficace della tutela esercitata da un tutore volontario privato: questa è, infatti, spesso rivolta ad uno o pochi MSNA e, in tal senso bilancia il rapporto di efficacia e presenza effettiva, rispetto alla mancanza di esperienza (Lunardi, 2020).

Riguardo la nomina di tale figura, in generale all'interno dell'Unione Europea gli organismi preposti in tal senso sono i Tribunali o le Autorità Giudiziarie competenti. La tutela viene poi affidata ad un'istituzione che procede ad assegnare ad un tutore (suo dipendente o volontario) un determinato minore (FRA, 2018; UNHCR, 2019).

In generale i tutori dovrebbero essere nominati a favore dei minori aventi diritto nell'immediato o entro un breve termine, ma a volte può passare diverso tempo. Ci sono poi differenti sistemi di tutela (Goeman et al., 2011), modalità di nomina e di durata della tutela da un Paese all'altro, soprattutto dove la tutela è organizzata in modo decentrato, regionale o locale (FRA, 2018).


1.2. Tutore: mandato, compiti, principi fondamentali dei sistemi di tutela

Nei vari Paesi membri dell'Unione Europea vengono utilizzati diversi termini per indicare il soggetto o l'istituzione che svolge tale ruolo: “tutore”, “tutore legale”, “tutore volontario”, “rappresentante”,

“legale rappresentante”, “rappresentante speciale” (Albano, 2018). In generale si tratta di un soggetto indipendente che tutela il minore, garantendo e salvaguardando il suo benessere e l’interesse superiore e integra la sua capacità giuridica limitata, ancor più se si tratta di MSNA, andando oltre la rappresentanza in senso stretto (Figura 3.1).

Figura 3.1.

Il mandato del tutore



Fonte: FRA, 2014 p. 15

Il tutore si differenzia da un avvocato che fornisce assistenza legale al minore durante i procedimenti a suo carico, o da un operatore sociale che offre assistenza materiale o da un rappresentante che svolge tale ruolo per un particolare procedimento.


I compiti e i doveri del tutore dovrebbero essere esplicitati da norme interne e linee guida. In generale i tutori dovrebbero seguire, nell’esercizio delle loro funzioni, i quattro principi fondamentali previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza (1989) (Figura 3.2)⁵¹.

⁵¹ I quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

1. **Non discriminazione** (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
2. **Superiore interesse** (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
3. **Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente** (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione internazionale.
4. **Ascolto delle opinioni del minore** (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

Figura 3.2.

I compiti fondamentali del tutore



Fonte: FRA, 2014 p.69

Rispetto ai loro doveri e compiti, questi possono riguardare tutti gli aspetti della tutela o essere limitati nel momento della nomina alla particolare situazione del minore. Inoltre, alcuni aspetti possono essere svolti da soggetti diversi. Tra i doveri e i compiti è previsto che i tutori si occupino di garantire ai minori, anche in modo differente, tutta una serie di diritti quali la cura, l'alloggio, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, nonché gestire le loro finanze ed esercitando la rappresentanza legale. Questo è uno dei compiti principali e riguarda l'integrazione della limitata capacità giuridica del minore in tutti i procedimenti a suo carico (civili, amministrativi, giudiziari) e di assistenza nelle azioni relative al suo status giuridico, normalmente definiti dalla legislazione nazionale. In alcuni Paesi membri è previsto che in determinati procedimenti giudiziari sia un avvocato a dover rappresentare il minore, ma non sempre viene esplicitato come, avvocato e tutore, debbano interagire nell'ambito delle loro funzioni a tutela del minore. Il tutore è comunque responsabile rispetto alla nomina del difensore e rispetto alle autorizzazioni in seno alle azioni nei confronti del minore. I tutori dei MSNA si occupano delle decisioni nei loro riguardi anche nel lungo termine (FRA, 2018).

La qualità dei sistemi di tutela viene garantita attraverso un sistema di monitoraggio e supervisione dei tutori da parte delle autorità di tutela dei Paesi membri, mentre autorità come il Pubblico Ministero esercitano un controllo esterno agli organismi di tutela. Pur se i Paesi membri possono avere dei meccanismi di tutela differenti, si possono ritrovare sei principi fondamentali comuni, come riportati nella Figura 3.3.

Figura 3.3

Principi fondamentali dei sistemi di tutela



Fonte: FRA, 2014 p. 26

Col principio di “non discriminazione” si intende garantire parità di protezione nei confronti di tutti i minori presenti sul territorio, a prescindere dalla loro residenza, senza distinzione di età, di condizione, di nazionalità, di sesso, di origine etnica o di qualsiasi altro motivo di discriminazione (art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea)⁵². Il tutore deve essere “indipendente e imparziale” e deve perseguire l’interesse superiore del minore nell’esercizio di valutazioni e interventi in sua rappresentanza. I soggetti o le organizzazioni, i cui interessi possono essere potenzialmente in conflitto con quelli del minore, non possono esercitare tale ruolo. I tutori devono possedere adeguate qualifiche professionali e una formazione di “qualità” iniziale e continua per poter esercitare al meglio tale ruolo, ancor più se si occupano di MSNA e minori vittime di tratta. Rispetto al principio della “responsabilità”, dovrebbe essere previsto che l’autorità di tutela svolga un’azione regolare e indipendente di monitoraggio e controllo rispetto alle azioni del tutore e che vengano delineati a livello giuridico specifici obblighi e funzioni del tutore.

Il sistema di tutela dovrebbe essere assicurato all’interno del sistema nazionale di protezione dei minori attraverso risorse umane e finanziarie adeguate, per garantire in modo “sostenibile” monitoraggio e controllo adeguati e una formazione efficace.

⁵² Articolo 21 Non discriminazione 1. “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi”.

Trasversalmente deve essere assicurata una “partecipazione del minore” in ogni fase del suo percorso, attraverso il suo ascolto, l’utilizzo di una comunicazione comprensibile, l’informazione sui suoi diritti, anche qualora il tutore non svolga in maniera adeguata il suo ruolo (FRA, 2018).

Tra il tutore e il minore deve crearsi una relazione di fiducia, alla base per un’efficace tutela, che qualora dovesse mancare, non permetterebbe una comprensione profonda dei bisogni e delle esigenze del minore per il raggiungimento del suo benessere. Il tutore dovrebbe essere adeguatamente preparato e sostenuto nell’affrontare la particolare situazione vissuta dal minore, soprattutto se parliamo di MSNA o vittime di tratta. Deve utilizzare un linguaggio adatto all’età del minore, un approccio che possa comprendere la sua cultura, nonché le specificità di genere. Deve poter avere il tempo necessario per poter dedicarsi alla costruzione di una relazione di fiducia, nonché essere accessibile e disponibile per il minore, mantenere la riservatezza, rispettare le sue opinioni e trattare il minore con rispetto e dignità (FRA, 2018).

1.3. La tutela in Italia

Quando un minore, a prescindere dalla sua cittadinanza, si trova nel territorio italiano, privo dei genitori o di chi esercita la “responsabilità genitoriale”⁵³, in base a quanto previsto dal Codice civile italiano⁵⁴, viene aperta la tutela dal Giudice Tutelare⁵⁵ del Tribunale del circondario dove si trova in quel momento il minore. Al minore solo viene pertanto nominato un tutore⁵⁶ designato, quando possibile, dai genitori o da chi ha esercitato la responsabilità genitoriale o tra gli ascendenti o prossimi parenti o affini. In ogni caso chi esercita l’istituto di tutore deve essere una persona idonea, ineccepibile nella condotta e deve garantire di poter istruire e educare il minore secondo il disposto dell’art. 147 c.c.⁵⁷. Il ruolo di tutore si svolge gratuitamente (art. 379 c.c.).⁵⁸

La legge n° 47 del 2017⁵⁹ (così detta “Legge Zampa” dal nome della parlamentare che l’ha proposta) ha riordinato e arricchito la norma nei confronti dei MSNA (Defence for Children International, 2019) ed una delle novità più importanti introdotte è stata quella del tutore volontario. Tale norma, infatti, “*crystalizza l’istituto della tutela volontaria elevandola a baluardo dell’integrazione*”, in quanto strumento necessario per raggiungere l’inclusione dei MSNA in una “*realtà giuridica in movimento che accompagna i flussi migratori*” (Albano, 2018). Precedentemente, infatti, il tutore nei confronti

⁵³ prima “potestà dei genitori” definizione modificata dall’art. 56 D. Lgs. 154/2013

⁵⁴ art. 343 cc. Apertura della tutela

⁵⁵ art. 344 c.c. Funzioni del Giudice Tutelare

⁵⁶ art. 348 cc. Scelta del tutore

⁵⁷ Doveri verso i figli

⁵⁸ Art. 379 c.c. c. 1 Gratuità della tutela. *L’ufficio tutelare è gratuito*

⁵⁹ Legge 7 aprile 2017 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

del MSNA veniva nominato dal giudice tutelare o dal Tribunale per i Minorenni, senza una regola univoca per tutti, o non veniva affatto nominato. Il tutore poteva avere un ruolo pubblico/istituzionale, come il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociali o il Direttore dei Servizi Sociali del Comune dove si trovava il minore, che erano anche i responsabili del progetto in suo favore (Long, 2018; Simone, 2021), di cui poi faceva le veci il servizio sociale competente; tale ruolo poteva, anche, essere svolto a livello privato/volontaristico o ibrido. Spesso tale istituto veniva ricoperto da avvocati (Save the Children, 2018). Questa organizzazione molto frammentata, sicuramente caratterizzata da una forte professionalità (Long, 2018) comportava diverse criticità, quali lunghi tempi per la nomina del tutore (o assenza della stessa)⁶⁰, decine di MSNA seguiti dallo stesso soggetto senza avere realmente la possibilità di avviare con loro un percorso di affiancamento, mancanza di un monitoraggio (Albano, 2018).

La “Legge Zampa” prevede all’art. 11⁶¹ che presso ogni Tribunale per i Minorenni (T.M.) è istituito un elenco di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini che hanno dato la loro disponibilità, frequentato un corso di formazione organizzato dal Garante regionale (e delle Province di Trento e Bolzano) per l’Infanzia e l’Adolescenza e superato un esame di idoneità. Qualora non sia ancora nominato il Garante regionale, procede in tal senso l’Autorità garante per l’Infanzia e Adolescenza (di seguito AGIA), con *“il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università”* (art. 11 c.1). Il T.M. non solo si occupa della tenuta, ma anche dell’implementazione dei registri dei tutori volontari. Inoltre, verifica che la tutela risponda a criteri di efficacia ed efficienza e cerca di garantire, nel superiore interesse del minore, il principio di prossimità territoriale tra tutore e minore (AGIA, 2021).

La figura del tutore volontario, pertanto, anche in Italia viene istituzionalizzata, così come in altri Paesi europei come il Belgio (UNHCR, 2019), e sulla base di alcune esperienze locali (Albano, 2018, Rania et al., 2018). Tale istituto prevede pertanto la figura di un adulto di riferimento importante per il MSNA che si trova in Italia (Long, 2018); il ruolo del tutore volontario viene, inoltre, svolto, differentemente dal passato, in modo più efficace sia per la previsione di una formazione specifica

⁶⁰ 5 giorni erano previsti dalla Commissione Europea in sede di revisione del “pacchetto CEAS”

⁶¹ Art. 11 Elenco dei tutori volontari 1. *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni Tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all’esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.* 2. *Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.*

sia in quanto viene previsto che ogni tutore abbia in carico un massimo di tre MSNA⁶². Le Figure 3.4 rappresentano esempi di locandine dell'AGIA per pubblicizzare l'istituto del tutore volontario.

Figura 3.4

Esempi di locandine per pubblicizzare l'istituto del tutore volontario dell'AGIA



All'art. 11, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 220/2017⁶³, viene anche prevista oltre ad una costante collaborazione, anche la presentazione ogni due mesi all'AGIA di una relazione sulle attività svolte da parte dei Garanti regionali e delle Province di Trento e Bolzano.

In presenza di un MSNA l'autorità di Pubblica Sicurezza da immediata segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il T.M. e al T.M. per l'apertura della tutela e la nomina del tutore in base a quanto previsto dal Codice civile⁶⁴. La tutela viene quindi aperta dal T.M. in seguito a segnalazione

⁶² Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (18G00005) Art. 2 Disposizioni in materia di accoglienza e minori non accompagnati c. 3. *All'articolo 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "quando la tutela riguarda fratelli o sorelle" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni";

2) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate".

⁶³ Ibidem

⁶⁴ Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (18G00005) Art. 2 Disposizioni di accoglienza e di minori non accompagnati 5. *L'autorità di pubblica sicurezza da immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo*

della presenza del MSNA; il decreto di nomina viene disposto dal Presidente del T.M. o da un Giudice delegato e viene inviato:

- al servizio sociale competente territorialmente;
- alla struttura che accoglie il MSNA;
- al tutore volontario.

Quest'ultimo, portavoce degli interessi del minore (Unicef & UNHCR, 2019) e con funzioni di terzietà nell'esercizio della tutela (Simone, 2021), rappresenta e assiste il MSNA in tutte le scelte che lo riguardano, vigila sul corretto adempimento delle procedure, nel rispetto del suo superiore interesse. I principali compiti sono:

- supporto nella scelta del percorso legale più adeguato;
- sostegno nella presentazione della domanda di:
 - permesso di soggiorno per minore età;
 - protezione internazionale;
 - programma specifico come minore vittima di tratta;
 - iscrizione al servizio sanitario nazionale;
- partecipazione alla fase di identificazione ed eventuale accertamento dell'età;
- supporto nella richiesta di ricongiungimento familiare e di avvio delle procedure di indagine familiare;
- rappresentanza legale nell'ambito delle procedure scolastico/formative e giudiziarie;
- monitoraggio e sostegno nella fase di accoglienza;
- sostegno nella fase di transizione verso la maggiore età con eventuale richiesta di proseguo amministrativo.

L'istituto del tutore volontario è incompatibile qualora ci siano interessi in contrasto con quelli del MSNA, come l'essere rappresentante legale della struttura di accoglienza o svolgere funzioni anche di volontariato all'interno della stessa (UNHCR et al., 2019). Il ruolo del tutore è diverso da quello del soggetto che accoglie il MSNA attraverso l'istituto dell'affidamento familiare; inoltre, per l'esercizio delle sue funzioni non riceve alcun compenso o agevolazione (Long, 2018).

Il tutore volontario svolge un ruolo chiave anche per la rilevanza e delicatezza delle funzioni allo stesso attribuite ed è un anello fondamentale nell'attuazione del sistema di tutela che mette in relazione il MSNA con il territorio, il contesto sociale di accoglienza e le istituzioni preposte alla

contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del Codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

realizzazione del programma di protezione nei suoi confronti (Di Lella, 2019; Di Pascale & Cuttitta, 2019; Long, 2018).

Come si evince dai suoi compiti il tutore volontario dei MSNA è una figura diversa da quella prevista dal Codice civile, che vede il tutore più orientato verso la cura del patrimonio. Il tutore volontario invece viene chiamato a svolgere un ruolo nuovo, più “*idoneo a realizzare il principio di solidarietà costituzionale*” (Di Lella, 2019). Ha compiti di cura verso il MSNA che si trova solo in territorio straniero, a volte orfano dei genitori, diventando un punto di riferimento indispensabile per il minore, anche raggiunta la maggiore età (Simone, 2021), per poter esercitare appieno i suoi diritti in modo effettivo ed adeguato ai suoi specifici bisogni in un percorso di inclusione sociale creando, con lo stesso, relazioni significative e favorendo la crescita dell’autostima e delle potenzialità individuali (Rania et. al., in pubblicazione). Fondamentale è la creazione di una relazione di fiducia in un rapporto uno a uno che vada al di là della compilazione di pratiche burocratiche, nonché la creazione di una rete di sostegno tra gli operatori che sono coinvolti (della comunità di accoglienza e del territorio) (Long, 2018; Simone, 2021) per la buona riuscita del progetto di autonomia, rete di sostegno riportata in Figura 3.5.

Figura 3.5

Rete di sostegno nei confronti del MSNA



Il tutore svolge un ruolo cardine fondamentale nella costruzione della rete di collaborazione tra i servizi, necessaria per la realizzazione del progetto di autonomia del MSNA. In tal senso è fondamentale che anche gli operatori dei servizi, tra cui gli assistenti sociali, definiscano modalità di collaborazione (competenze, ruoli e responsabilità) con i tutori volontari, in un’ottica comune di tutela

del minore e di realizzazione di un percorso di integrazione che comprenda la scuola, la formazione professionale, il lavoro e le attività di socializzazione (Di Rosa, et al., 2019; Simone, 2021).

1.4. Il monitoraggio della tutela volontaria relativa ai MSNA

Come previsto dall'art. 11 della L. 47/2017, l'AGIA ha il compito di svolgere monitoraggi sull'andamento della tutela volontaria al fine di creare un sistema efficiente della stessa, nonché un modello di azione integrato con le Autorità Giudiziarie, i Garanti regionali e provinciali, i servizi socio-sanitari, le scuole e gli enti di formazione, le comunità di accoglienza e il terzo settore. L'art. 11, infatti, prevede che al fine di garantire la miglior accoglienza, protezione e integrazione dei MSNA che giungono sul territorio italiano, venga istituito un sistema eterogeneo dove si integrano diversi attori, istituzionali e non (AGIA, 2021). Tale monitoraggio dovrebbe accogliere, sostenere e accompagnare i tutori volontari, i servizi e gli operatori dei vari territori per favorire un adeguato esercizio della funzione di tutore volontario, attraverso il consolidamento di competenze, sinergie e prassi all'interno di tale sistema. Questo monitoraggio è stato realizzato attraverso i fondi europei FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) e gestito dal Ministero dell'Interno (AGIA, 2021). A tal fine sono stati istituiti degli Sportelli FAMI nell'ambito delle 29 Unità Operative Locali (UOL) col compito da una parte di ascolto, consulenza, informazione, dall'altra di scambio di informazioni dal territorio all'autorità centrale, al fine di favorire l'azione a livello centrale. Le persone che si sono rivolte agli sportelli sono state prioritariamente tutori volontari, seguiti da responsabili e dagli operatori di strutture di accoglienza (AGIA, 2020).

Dall'entrata in vigore della Legge 47/2017 al 31 dicembre 2020 dai dati AGIA (2021) si evince che sono stati organizzati 80 corsi di formazione per i tutori volontari, di cui 2 dall'AGIA in quanto non era stato ancora nominato il Garante regionale, di circa 23 ore di media ciascuno. La maggioranza dei partecipanti è di genere femminile, dai 25 agli over 60 anni, con un picco nelle fasce 46-60 anni e 36-45 anni. Il livello d'istruzione risulta alto o molto alto, con un tasso di occupazione di quasi l'80% in professioni intellettuali o scientifiche, qualificate, esecutive nel lavoro d'ufficio, tecniche; il 15% sono pensionati. Risultano iscritti nelle liste dei T.M. al 31/12/2020 un totale di 3.469 tutori. I T.M. con il maggior numero di tutori sono Roma, Torino, Milano, Palermo. Sono state avviate al 31/12/2020 7.151 tutele di cui quasi il 98% attivate nei confronti di minori di genere maschile di provenienza soprattutto albanese (19,5%), del Bangladesh (18,8%) e del Pakistan (14,1%); gli abbinamenti sono stati organizzati sulla base della prossimità territoriale, della conoscenza delle lingue parlate dai minori e del curriculum del tutore, soprattutto per particolari problematiche giuridiche o esigenze del minore, del numero delle tutele in corso, delle esperienze pregresse e di

competenze professionali specifiche. Le cause, invece, che portano i tutori a non accettare l'incarico sono per la maggior parte legate al non rispetto della prossimità territoriale tra minore e tutore e alla mancanza di risorse personali. I MSNA sottoposti a tutela sono ospiti di comunità di accoglienza (quasi il 98%); gli altri sono in affidamento familiare.

In letteratura si trovano degli studi relativi alla realizzazione di progetti relativi ai tutori volontari o all'avvio di affidamenti familiari di MSNA come, per esempio, Salvaguardia -Elfo che ha definito un modello operativo avviato in Sicilia, luogo di accoglienza per eccellenza in Italia per la sua vicinanza all'Africa. Tale modello è stato replicato in altre regioni italiane attraverso dei corsi di formazione con lo scopo di rafforzare le capacità dei privati cittadini nello svolgimento del ruolo di tutore volontario o nell'accoglienza di MSNA in affidamento familiare per favorire il superiore interesse del minore e prevenire situazioni di violenze e abusi nei loro riguardi (Rania et. al., 2018). Sono stati anche attivati gruppi di supporto tra tutori volontari (*peer to peer*) per facilitare lo scambio di esperienze, emozioni, vissuti, ma anche di informazioni rispetto ai percorsi di inclusione sociale attivabili nei confronti dei MSNA (UNICEF & UNHCR, 2019).

1.5. Il rapporto tra tutori e MSNA

Il rapporto tra tutori e MSNA può avere delle aree problematiche rispetto alla lingua, alla disparità sociale, all'esperienza (Long, 2018). Come affermato anche da Jourdan (2011), i MSNA con i quali i servizi ed i tutori entrano in contatto hanno un'esperienza di vita diversa da quella dei minori italiani e la fase di maturazione che intendiamo noi è diversa dalla loro. Sono ragazzi "adultizzati" il cui termine "minore" non riflette il loro essere autonomi e l'aver vissuto situazioni di vita anche estremamente forti senza l'accompagnamento di adulti per loro responsabili. Sono da considerare "soggetti della vita sociale" piuttosto che "attori passivi" vittime delle situazioni (Jourdan, 2011). Secondo Modesti (2014), l'utilizzo del termine "minore" può creare un "*disempower*" negli stessi MSNA, un indebolimento rispetto al loro percorso di emancipazione. Inoltre, come sottolinea l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (2011) i MSNA sono definiti "*unaccompanied or separated children*" in quanto per la maggior parte non sono orfani, ma i loro genitori sono rimasti nel loro Paese o vivono all'estero. Spesso il loro progetto migratorio ha come finalità la ricerca di un lavoro e il mantenimento della propria famiglia e il viaggio attraverso le rotte del Mediterraneo o dei Balcani dimostra una grande volontà di questi ragazzi, che potrebbero non condividere col proprio tutore l'idea di rendersi autonomi per raggiungere altre mete. Il tutore deve essere cosciente e cercare di cogliere quale sia la situazione pregressa del MSNA che ha in carico e le sue speranze e intenzioni, potendo anche ricevere risposte non chiare (Long, 2018). Così come considerare il "mandato

familiare” e le pressioni attraverso l’uso dei social che subiscono i minori da parte dei familiari per l’invio di denaro; questi ultimi, infatti, spesso hanno finanziato l’avvio del percorso migratorio, ma col tempo e la lontananza possono perdere di autorevolezza sentendosi “defigliati” e reagendo con autoritarismo e rabbia (Yahyaoui, 2011). Il viaggio viene visto come un “rito di passaggio” che da una parte fa acquisire autonomia all’adolescente che rappresenta una sorta di “riscatto collettivo” da parte di tutta la famiglia, dall’altra incide sulla costruzione identitaria (De Micheli, et al., 2011). La migrazione, infatti, è strettamente connessa al fatto che il minore è solo, si trova a confrontarsi con una nuova realtà in cui può vivere un crollo della propria autostima a causa di stereotipi e pregiudizi a cui è sottoposto, mette in atto un rapido adattamento al nuovo contesto, ma può vivere esperienze di discriminazione rispetto alla sua etnia e di conseguenza alla sua cultura e lingua d’origine (Rollè & Utelle, 2018). In letteratura (Alilolppa-Nitamo, 2003; Rania et. al., 2014; Villano & Zani, 2007) è emerso che i minori adolescenti migranti vivano una doppia transizione: da una parte quella connessa alla loro fase evolutiva, dall’altra il fatto di vivere il progetto migratorio in luoghi lontani rispetto al loro paese d’origine. Ancor più i MSNA affrontano sfide legate alla doppia transizione in quanto vissute in solitudine, senza un adulto di riferimento e, a differenza degli adulti, in quanto soggetti in crescita. Nella costruzione identitaria incide il trauma migratorio che i MSNA vivono, non solo durante il viaggio (violenze, malattie, morti), ma anche precedentemente legato a guerre e persecuzioni; così come incide la conclusione dello stesso viaggio con l’incertezza per il futuro e le difficoltà di accoglienza a causa di lavori precari o alloggi non adeguati, nonché in seguito alla rottura dei legami con la famiglia d’origine. Inoltre, il minore vive uno shock culturale definito da D’Ignazi (2008) come quel fenomeno psicologico che prende vita nel momento in cui un individuo si avvicina a una cultura e a un contesto differenti da quelli di origine. Pertanto, il MSNA necessita di uno spazio dove poter rielaborare aspettative, paure, fantasie rispetto alla nuova realtà, dove poter “*far dialogare due codici valoriali, di usi, di simboli, acquisendo gradualmente dimestichezza in un nuovo linguaggio*” (Bracalenti & Saglietti, 2011, p.84). Per poter affrontare tali difficoltà sono necessari strumenti psicologici quali il “coping” che favorisce l’azione del minore e l’utilizzo delle proprie capacità, come “*active survivor*” invece che “*passive victim*”. Anche la capacità di resilienza del soggetto può aiutarlo ad affrontare e superare il trauma vissuto, ritrovando una stabilità (Trabucchi, 2007). Pertanto, il tutore ed i servizi che entrano in contatto con il MSNA devono tener conto dei suoi bisogni psicologici ed educativi, necessari nella costruzione di un progetto inclusivo.

Una figura di riferimento adulta è necessaria nell’affiancamento e nella costruzione di un progetto di vita del MSNA che si trova solo, in una situazione di forte vulnerabilità, in fase di crescita, in un contesto estremamente diverso da quello di provenienza. Tale figura deve essere strettamente connessa ad una rete di supporto, che possa comprendere tutti i servizi necessari al buon esito del

percorso di inserimento sociale del minore, al fine di raggiungere il suo benessere psico-fisico (Giordano, 2014). Il tutore svolge quel ruolo di guida affiancando il MSNA nelle sue scelte (studio, lavoro, socializzazione) e nella conoscenza e inserimento in un nuovo contesto sociale, culturale, politico, giuridico (Pizzi, 2014). Il tutore deve tenere conto della cultura di provenienza del minore e di come l'arrivo in Italia possa stravolgere usi, costumi, nonché i rapporti gerarchici molto sentiti in diversi Paesi di provenienza dei MSNA (Maher, 2018).

Il tutore è chiamato a instaurare *“una relazione significativa col minore e accompagnarlo nei percorsi di autonomia, attraverso progetti educativi, scolastici e lavorativi condivisi; [...] i minori e le minori vanno salvaguardati e protetti riguardo alle loro particolari esigenze, dovute alla loro crescita e alla loro formazione; può essere utile compiere studi sugli ambienti d'origine del minore, per acquisire chiavi di lettura utili a orientarsi nella relazione”* (Pizzi, 2014, p.33). Il tutore, pertanto, all'interno della relazione di fiducia che si instaura col minore, deve attivare un ascolto attivo, cogliendo i suoi vissuti negativi, ma favorendo una conoscenza del Paese di accoglienza, considerando l'unicità di ogni MSNA (Pettini, 2016). Il tutore deve tener conto delle limitazioni che comporta l'accoglienza in comunità dei MSNA in quanto ragazzi “adultizzati”, ma col contenimento della struttura, rischiano una regressione della loro crescita psico-fisica. Inoltre, il tutore, così come gli altri professionisti, nella comunicazione col minore deve tener conto non solo del linguaggio verbale (spesso filtrato da mediatori linguistico-culturali), ma soprattutto di quello non verbale, legato a un diverso background culturale, storico e sociale e che presuppone differenti interpretazioni. Bisogna, anche, tener conto del genere degli operatori che entrano in contatto con i MSNA: infatti questi ultimi sono per la maggior parte maschi che entrano in contatto con operatrici di sesso femminile; questo incontro può comportare dei problemi nella costruzione di una relazione di fiducia, dettati da stereotipi o pregiudizi (Rollè & Utelle, 2018). Il tutore, insieme al mediatore, svolgono una funzione di “ponte interculturale” (Andolfi, 2005), al fine di favorire l'integrazione socio-educativa e culturale con la realtà ospitante, attraverso la costruzione di un rapporto di fiducia col minore (Bracalenti & Saglietti, 2011).

Da alcuni studi (UNICEF & UNHCR, 2019), sono emerse diverse difficoltà segnalate dai tutori nello svolgimento del loro mandato quali:

- difficoltà nel contattare le strutture di accoglienza dei minori;
- minori ormai maggiorenni o che si sono allontanati dalla struttura;
- supporto legale al fine di regolarizzare il minore;
- necessità di supporto per le situazioni di particolare vulnerabilità;
- supporto di orientamento tra i servizi (sociali, sanitari, scolastici, Tribunale);
- bisogno rispetto alla lingua e alla cultura d'origine del minore;

- difficoltà di chiarire il proprio ruolo, nonché la gestione dei legami affettivi.

Tali difficoltà sono state affrontate anche con la costituzione di reti informali, attraverso anche l'uso dei network, quale momento di confronto, aiuto e sostegno anche se, non sempre, i tutori sono riusciti a creare un rapporto di fiducia con i minori in carico a causa della distanza fisica, della diffidenza rispetto alla loro competenza o alle difficoltà segnalate.

Per quanto riguarda il punto di vista dei MSNA rispetto al ruolo dei tutori volontari, di seguito si riporta un messaggio scritto dai Careleavers Network Italia dell'associazione Agevolando⁶⁵:

“Ancora noi ragazzi conosciamo molto poco questa figura e questa opportunità. Pensiamo quindi innanzitutto che sia importante farla conoscere di più ai ragazzi stranieri non accompagnati che si trovano in comunità o in casa-famiglia, rendendoci più consapevoli. Spesso non sappiamo chi è un tutore e cosa fa, perché nessuno ce lo spiega. In generale per un ragazzo in vista della fine del percorso in comunità, è importante coltivare interessi, raccogliere strumenti e abilità. Per questo le persone adulte attorno a noi ci possono supportare e incentivarci in questo. È importante costruire punti di riferimento, legami significativi con persone esterne alla struttura, che non siano educatori; i tutori volontari potrebbero accompagnarci in questa fase delicata, per non farci provare una sgradevole sensazione di abbandono. Al tempo stesso questa figura ci potrebbe aiutare nell'intraprendere un percorso di indipendenza fatto anche di gesti concreti: andare ad aprire un conto corrente, ricerca lavoro, ricerca di una casa o semplicemente sapere che lui è presente. In generale ci piacerebbe aumentare le occasioni di confronto e inserimento positivo nella società per integrarci, potendo usufruire di alcuni strumenti integrativi tra cui borse di studio per fini scolastici, educativi, sportivi e culturali. Un aspetto molto importante per noi ragazzi stranieri non accompagnati riguarda la possibilità di ottenere i documenti necessari e in tempi il più possibile rapidi, ricevendo informazioni giuste per capire come averli e a chi rivolgerci. Infine, crediamo che un tutore per prendere decisioni importanti debba conoscere noi ragazzi e le nostre situazioni. Se non ci conosce, se non ci ha mai ascoltati davvero, non può prendere delle decisioni sul nostro futuro. Deve fidarsi di chi ci conosce bene, è importante che parli e cooperi con gli altri attori della squadra di aiuto. In sintesi, vi chiediamo ascolto, di aiutarci a essere protagonisti e cittadini attivi, di aiutarci nella delicata fase di passaggio alla maggiore età, di favorire la nostra integrazione, di essere punti di riferimento significativi per noi accompagnandoci nella sfida di diventare grandi” (Long, 2018, pag. 192-193).

Il ruolo dei tutori volontari è, pertanto, visto anche dagli occhi degli stessi beneficiari come essenziale per favorire il loro percorso di inclusione sociale e di autonomia nel Paese di accoglienza. Il loro reale

⁶⁵ Associazione che opera nell'ambito del disagio sociale e della promozione del benessere e della partecipazione di minorenni e di neo-maggiorenni che vivono fuori dalla loro famiglia d'origine. Le sue sedi si trovano in 14 città italiane. www.agevolando.org.

coinvolgimento deve essere realizzato sin dalla formale presa in carico del minore, nella costruzione del suo progetto di vita ed essere un punto di riferimento ancor più nel raggiungimento della maggiore età e nel percorso di autonomia, che quasi mai coincide con il compimento dei diciotto anni.

1.6. Tutori volontari che seguono MSNA dell'area penale

Dall'analisi della letteratura è emerso che non ci sono studi specifici che analizzano la figura del tutore volontario nella presa in carico dei MSNA che entrano nel circuito penale. E', infatti, un aspetto peculiare che accentua le vulnerabilità dei MSNA e comporta un'attenzione ancora maggiore dei servizi e dei tutori volontari, punto di riferimento e "*salvaguardia essenziale per il rispetto dei diritti dei minorenni*" (Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 2019).⁶⁶ L'ingresso nel circuito penale del MSNA non cambia il ruolo e la funzione del tutore volontario, che viene scelto e nominato per supportare, aiutare e rappresentare, dove previsto, il minore all'interno dei procedimenti in cui è coinvolto. Il suo compito è infatti quello di creare un sistema tra il MSNA e le altre parti coinvolte, in particolare con chi presta assistenza al minorenne, i rappresentanti legali del minorenne, i professionisti dell'istruzione, gli assistenti sociali e i servizi sociali, gli operatori sanitari, i direttori dei centri di accoglienza, la polizia, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, le autorità competenti per la migrazione, i servizi di sostegno alle vittime e i servizi pubblici (UNICEF & UNHCR, 2019). Pertanto, l'ingresso nel circuito penale comporta un allargamento del sistema ad altri attori quali il Tribunale per i Minorenni e i servizi della Giustizia Minorile. Questo richiede una maggiore competenza e disponibilità da parte del tutore rispetto all'ambito penale e un supporto ancora maggiore riguardo agli adempimenti burocratici di rappresentanza (partecipazione a udienze, accompagnamento ai colloqui), nonché un sostegno maggiore rispetto al percorso di inclusione sociale, che viene riadattato all'ingresso nel circuito penale e alle misure applicate.

2. La ricerca

2.1. Obiettivi

L'obiettivo della ricerca è quello di dar voce ai tutori volontari che hanno in carico o hanno avuto in carico MSNA che hanno commesso reati, seguiti da alcuni Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) italiani. Non è stata, infatti, reperita letteratura specifica rispetto a tale aspetto e si sono volute investigare le necessità, le criticità e le buone prassi dei tutori volontari che seguono MSNA in situazioni di maggiore vulnerabilità; questi ultimi, infatti, oltre ad essere soli e lontani dal proprio

⁶⁶ Raccomandazione dell'11 Dicembre 2019 (CM/Rec (2019)11) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (CoE) 1

Paese d'origine, in una situazione di doppia transizione, si ritrovano a dover affrontare una “terza transizione”, con la situazione penale a loro carico. La ricerca, pertanto, ha voluto colmare il *gap* presente in letteratura rispetto alla specificità dei tutori volontari che prendono in carico i MSNA che commettono reati, cercando di evidenziare gli aspetti più specifici e significativi sia formativi che nel rapporto col minore ed i servizi coinvolti.

2.2. Metodologia

Nella realizzazione della ricerca con i tutori volontari è stata utilizzata una metodologia di tipo qualitativo attraverso l'utilizzo dello strumento delle interviste semi-strutturate, che permette di approfondire i contenuti affrontati da parte degli intervistati in modo duttile e fluido (Bracalenti & Saglietti, 2011). Tale scelta si è ritenuta più opportuna per la finalità della ricerca, dove, definiti i contenuti dell'intervista da parte del ricercatore, viene favorita una libera espressione dell'intervistato attraverso la narrazione e la riflessività sui contenuti trattati, dove far emergere anche concetti non presenti nella traccia (Bichi, 2007). L'intervista semi-strutturata utilizzata, infatti, è stata realizzata attraverso la definizione di una traccia costruita sulla base della letteratura di riferimento (Allegrì, 2014; Folgheraiter, 1998a; Pergola, 2019), flessibile e non standardizzata (Corbetta 1999), in modo da permettere ai partecipanti di esprimere le proprie narrazioni, seguendo il proprio flusso di sequenze discorsive che il ricercatore ha assecondato, mantenendo, tuttavia, il focus oggetto di indagine. L'intervista con i tutori volontari ha indagato le seguenti aree:

- la motivazione a svolgere il ruolo di tutore volontario
- il percorso formativo iniziale e continuo
- le criticità e buone prassi emerse nell'esercizio di tale istituto
- i rapporti con i servizi nel percorso con i MSNA
- i rapporti con la famiglia d'origine e l'esercizio della religione da parte dei MSNA.

2.3. Procedura

La ricerca è stata avviata dopo aver ricevuto il parere del CERA (Comitato Etico per la Ricerca d'Ateneo) dell'Università di Genova e l'autorizzazione da parte del DGMC (Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità). La procedura per la raccolta dei dati ha rispettato integralmente il Codice Etico della Ricerca dell'Associazione Italiana di Psicologia, le raccomandazioni etiche della Dichiarazione di Helsinki e l'American Standard dell'Associazione Psicologica (APA) per il

trattamento dei volontari umani. Sono stati intervistati tutori che seguono o hanno seguito MSNA indicati dagli operatori di alcuni USSM (Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni) italiani o delle Comunità ospitanti. Due dei tutori contattati non hanno dato l'adesione alla ricerca per motivi di tempo.

Le interviste ai tutori volontari (che volontariamente hanno preso parte alla ricerca) sono state realizzate in parte in presenza e in parte in videochiamata attraverso la Piattaforma Zoom, a causa della situazione pandemica durante la quale la ricerca si è realizzata.

Prima dell'intervista i tutori hanno compilato il modulo di consenso informato (allegato 4) in modalità cartacea o su modulo Google, dove hanno aderito all'intervista videoregistrata (su Teams o Zoom) o audioregistrata (in presenza) e hanno avuto le informazioni relative alla ricerca. Le interviste hanno avuto una durata media di circa un'ora. Si è proceduto, poi, alla trascrizione *verbatim*. La lunghezza del corpus testuale è di 72.236 parole. Le interviste sono state rese anonime, assegnando ad ogni tutore partecipante un codice identificativo (T1 = Tutore 1; T2_=Tutore 2, etc....).

2.4. Partecipanti

Hanno preso parte alla ricerca 14 tutori volontari (9 femmine e 5 maschi) La Tabella 3.1 descrive le caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti. Tra i tutori sono stati intervistati avvocati, assistenti sociali, privati cittadini (pensionati, casalinghe, dipendenti pubblici) provenienti dalla Liguria, dalla Toscana, dal Molise, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Tra i tutori gli avvocati intervistati (6) avevano già avuto esperienze precedenti alla legge "Zampa", che hanno riguardato anche tutele di minori italiani.

Tabella 3.1

Caratteristiche socio-demografiche dei tutori volontari (N=14)

Variabili categoriali	M		
Maschi	Età 53	(DS=9,2	Range 25)
Femmine	Età 49	(DS=10.7	Range 35)

Rispetto alla formazione, i tutori intervistati (soprattutto quelli diventati tutori dopo la "Legge Zampa" N=18) hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati direttamente dai Garanti Nazionali o Regionali o da Associazioni preposte.

2.5. Data analisi

I dati raccolti nelle interviste sono stati trascritti e analizzati utilizzando la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967), attraverso il software NVivo 12 (NVivo Training Manual, 2019). La Grounded Theory è un metodo di ricerca qualitativa che permette di creare nuove teorie basate sulla raccolta e sull'analisi dei dati del mondo reale. È un processo costituito da più fasi che porta alla creazione di un codebook dai dati stessi; il primo passo nell'analisi è la “codifica aperta” attraverso la selezione di estratti dalle verbalizzazioni (Kuckartz, 2014). Successivamente gli estratti sono stati raggruppati in temi e sottotemi, che si basavano sui resoconti dettagliati forniti dai partecipanti in merito a temi specifici (Heydarian, 2016). Sono state, quindi, create delle rappresentazioni grafiche, definite dal software NVivo 12 “mappe”, che contengono al loro interno i temi e sottotemi emersi dalla codifica dei dati.

2.6. Risultati


Rispetto a quanto emerso durante le interviste semi-strutturate con i tutori volontari sono stati individuati temi e sottotemi. Tra i temi si evidenziano la “motivazione”, la “formazione iniziale e continua”, il “rapporto col minore”, il “percorso di integrazione”, le “criticità”, le “soluzioni”, i “rapporti con la famiglia d'origine” e i “rapporti con la religione”.

2.6.1. Motivazione

Rispetto al tema della motivazione che ha spinto gli intervistati alla scelta di diventare tutori volontari, come si evince anche dalla Figura 3.6, sono emersi i seguenti sottotemi “attività di volontariato strutturata”, “disponibilità verso i MSNA”, “impegno nel sociale”.

Figura 3.6

Motivazione




L'idea di voler fare un'attività di **“volontariato strutturato”** ha portato alcuni intervistati a seguire il corso per diventare tutori volontari: *“è capitato di leggere la notizia di un corso per tutori volontari che si sarebbe tenuto nei pressi di Cagliari; era un periodo in cui io già stavo maturando l'idea di fare attività di volontariato, ma volevo fare attività di volontariato un po' strutturato, quindi questo mi sembrava adatto”* (T3). La maggior parte dei partecipanti alla ricerca hanno sottolineato che la motivazione di diventare tutore volontario è legata all' **“interesse verso i MSNA”** e al volerli aiutare nella loro situazione di vulnerabilità e solitudine: *“sono rimasto abbastanza colpito di tutte le notizie che arrivavano soprattutto da Lampedusa, dalla Sicilia, in quegli anni; e quindi siccome c'era il discorso delle distribuzioni nelle varie città, avevo sentito appunto in un servizio del Tg3 regionale della Liguria che cercavano dei volontari, mi sono un po' informato per poi intraprendere questa strada”* (T2); l'idea di esserci nei confronti dei MSNA diventa un **“impegno sociale”**, ma anche politico: *“sono stata da sempre impegnata nel sociale nelle varie sfaccettature: non mi riesce di non dare una dimensione sociale a vari aspetti della mia vita, che sia attività politica prima o attività di volontariato poi, in qualche modo parte del mio tempo, anche del tempo lavorativo cerco di metterla al servizio della comunità. Mi ha toccato moltissimo questa piaga di questi ragazzini che vengono portati qua da genitori o parenti con la speranza che forse andrà meglio rispetto al paese da cui provengono e quindi così è partita l'idea di esserci”* (T13); *“ci si mette a disposizione come volontari svolgendo un ruolo importante: il lavoro non sarà ovviamente mai retribuito”* (T4).

2.6.2. Formazione iniziale e continua

Il tema che riguarda la formazione iniziale e continua dei tutori volontari è rappresentato da quattro sottotemi (Figura 3.7): “corso di formazione”, “formazione maggiore dal punto di vista legale”, “formazione specifica sul ruolo del tutore”, “accompagnamento dei tutori”.

Figura 3.7

Formazione iniziale e continua



Molti intervistati hanno sottolineato l'importanza e la necessità della frequenza di **“corsi di formazione”** specifici per tutori volontari, aperti a tutte le persone che vogliono rivestire tale istituto: *“il Garante per l'infanzia della regione Liguria con la collaborazione di un'associazione che si occupa appunto di diritti del minore, del diritto d'infanzia, cioè Defence For Children, organizzava dei corsi di formazione per aspiranti che volevano fare i tutori volontari. Io ho partecipato a uno di questi corsi e alla fine sono andato a iscrivermi nel registro regionale dei tutori volontari (T5); “appositi corsi di formazione sono necessari, almeno per quanto riguarda il nostro Foro sono necessari, per essere inseriti in un apposito elenco che è custodito dal Tribunale per i Minorenni; quindi, i giudici di volta in volta attingono per poter scegliere i tutori, ovviamente, è un elenco aperto a tutti i cittadini, non solo alle professioni legali e quindi nel corso partecipano anche assistenti sociali, psicologi, o semplicemente dei cittadini, perché si tratta della tutela volontaria. Io personalmente ho scelto di partecipare a questi corsi, di essere inserita in questi elenchi perché, dal punto di vista proprio professionale, mi occupo da ormai 11 anni di diritto di famiglia” (T10).* Viene, inoltre, ritenuto fondamentale il supporto teorico e il materiale fornito durante i corsi di formazione: *“è servito molto il supporto teorico che avevamo, ci avevano dato delle guide, del materiale durante il corso di formazione” (T13).*

Ancor di più la necessità di una buona preparazione viene sentita nelle situazioni dove ci si è trovati a svolgere il ruolo di tutore volontario senza una formazione pregressa, anche rispetto all'approccio col minore o agli aspetti culturali: *“mi sono sentita e sono partita molto allo sbaraglio, l'ho percepita anche come una cosa fatta molto all'italiana, cioè, trovo una figura, le appioppo di tutto e di più, senza una specifica preparazione per cui è rimesso alla buona volontà e alla sensibilità di ciascuno di noi e con gli strumenti che ognuno ha che potevano essere come per me, assolutamente zero dal punto di vista culturale, di preparazione all'approccio con il minore, ecc. Quindi da questo punto di vista penso che una preparazione ben venga e che se sia stata fatta per bene questo sicuramente serve molto” (T12).*

Dalle interviste con i tutori volontari è emersa la necessità di una **“formazione maggiore dal punto di vista legale”**, che possa sostenere i tutori in aspetti burocratico-amministrativi che possono rallentare i percorsi dei MSNA: *“sicuramente l'altro elemento che ritengo importante è che anche la preparazione legale deve essere fatta maggiormente perché con i minori stranieri non accompagnati andiamo incontro ad un mondo pieno di inghippi legali: ottenere il permesso di soggiorno, rinnovarlo, ecc. Può capitare che qualche ragazzino incappi comunque nel procedimento penale, questo con conseguenze grosse anche sul permesso di soggiorno e sulla permanenza in Italia. Penso che la figura dell'avvocato sia una buona figura, visto che si parla di tutore legale, è una delle figure che deve essere privilegiata nella formazione di questi tutori privati. Nella fase precedente è proprio*

mancata un minimo di preparazione e questo è molto importante anche perché uno rischia di essere inefficace perché, prima che si renda conto di tutti i bisogni di un minore straniero, probabilmente è già passato il periodo in cui si ha la tutela del ragazzo” (T14); “anche nell’organizzazione dei corsi, secondo me bisogna inserire dei moduli legali e giuridici” (T12).

Nell’ambito della preparazione un altro elemento essenziale riguarda la “**formazione specifica sul ruolo di tutore**”, dove la motivazione deve incontrare una formazione adeguata: “*la legge Zampa è una pietra miliare, è importante, ma andrebbe un po' modificata. Nel senso che è bellissima la figura del tutore volontario quindi di una persona che fa parte della società civile che decide volontariamente di prendere in carico un minore straniero, però va formata in un certo modo perché altrimenti si rischia di creare danni su danni. Io lo vedo perché me ne accorgo anche dai corsi di formazione che vengono organizzati, ci sono tanti motivi che spingono una persona a diventare tutore volontario. A volte ci sono motivi sbagliati che rischiano di confondere quello che è il ruolo, perché un tutore non è una madre, non è un padre. Il tutore è una figura istituzionale che deve essere umano perché stiamo parlando di ragazzi che, come i minori italiani hanno avuto dei problemi e dei trascorsi. Però va istituzionalizzata la figura, quindi vanno formati i tutori in modo tale da far capire qual è effettivamente il loro ruolo prima di tutto. Dopo c'è anche tutto il resto, c'è l'affetto, c'è l'amore, c'è il coinvolgimento di una famiglia ma non è un affidamento. È una figura istituzionale, quindi secondo me ci sono delle cose che vanno un po' modificate” (T12).*


La formazione, infine, non deve essere solo iniziale, ma deve essere organizzata durante tutto il percorso in modo continuo, come una sorta di “**accompagnamento dei tutori**”: “*perché questa associazione, una volta che ha organizzato il corso, non abbandona i tutori che ha formato, ma cerca di accompagnarli o quanto meno di aiutarli nel momento in cui si trovino ad affrontare alcune tematiche o difficoltà che non riescono per mancata conoscenza ad affrontare e superare (T1); “bisognerebbe fare dei corsi di aggiornamento continui, quindi non solo formazione di base, ma di aggiornamento” (T11).*

2.6.3. Rapporto col minore

Rispetto al tema “rapporto tra tutore e minore” sono emersi quattro sottotemi: “bene del ragazzo”, “autonomia”, “esperienza diversa da quella con i minori italiani”, “tutore come punto di riferimento” (Figura 3.8).

Figura 3.8

Rapporto col minore



Per quanto riguarda il **“bene del ragazzo”** durante le interviste è emersa la centralità del MSNA nel percorso che viene realizzato dal tutore insieme al minore: *“ogni azione deve essere fatta per il bene del ragazzo e non del tutore”* (T3). Alcuni tutori hanno evidenziato come i MSNA dimostrino un **“autonomia”** e un’indipendenza che non si riscontra nei coetanei italiani e che l’ottenimento della carta d’identità possa favorire: *“ho capito che questi ragazzi a 14 anni sono autonomi, cioè se devono partire prendono e partono”* (T14); *“questi ragazzi hanno 13-14-15 anni, ma in realtà la loro mentalità è molto più avanti. Un minore straniero di 13 anni è un ragazzo italiano di 16-17, hanno uno spiccato senso di autonomia e di indipendenza, per cui una volta entrati nel circuito di accoglienza per i minori, scalpitano per diventare maggiorenni; andarsene una volta ottenuta anche la carta d’identità, che per loro è oro, è un sogno che si avvera, perché legano la carta d’identità all’autonomia, l’ottenimento all’indipendenza anche economica. È la loro ingenuità che consente loro di dire, “ho realizzato un obiettivo, ho realizzato un sogno”* (T5).

Alcuni tutori che hanno svolto tale ruolo anche con minori italiani, hanno riferito che l’**“esperienza con i MSNA è diversa da quella con i minori italiani”**: *“è un’esperienza completamente diversa da quella di tutore nei confronti di minori italiani, perché di là abbiamo delle realtà sul territorio diverse, sono coinvolte le famiglie, insomma è una situazione davvero diversa”* (T4); *“io in quanto avvocato e collaborando con i Tribunali sono anche tutrice di minori italiani, e amministratore di sostegno. Poi mi è stato proposto dal presidente del Tribunale dei Minorenni di prendere la tutela di un minore straniero non accompagnato che non avevo mai seguito. Non avevo mai conosciuto questo mondo. La differenza c’è, comunque, perché poi è un approccio diverso; quindi, sono entrata così in questo mondo nuovo a me sconosciuto. Però molto gratificante”* (T9).

Il **“tutore”** viene visto dai MSNA **“come punto di riferimento”**, come un fratello a cui fare riferimento: *“io (tutore) e la collega dell’USSM siamo un grande punto di riferimento, siamo un po’ come il fratello e la sorella. Lui (il minore) mi chiama, questa è una bella cosa. È bello stare accanto*

ai ragazzi perché se no non si può fare questo lavoro, perché alla fine se non lo si fa con il cuore e con passione non lo si può fare. O. mi chiama spesso, tante volte mi racconta della sua vita e io lo ascolto, mi piace (T4); “cerchiamo di rimboccarci le maniche, però con questi ragazzi è veramente una bella esperienza perché possiamo fare tanto, soprattutto a livello umano perché siamo accanto a loro come punto di riferimento” (T1).

2.6.4. Il percorso di integrazione

Rispetto al percorso di integrazione che viene avviato da parte del tutore col ragazzo, come emerge dalla Figura 3.9 sono stati evidenziati i seguenti sottotemi: “rete intorno al ragazzo”, “progetto di messa alla prova”, “esperienza penale che riabilita”.

Figura 3.9

Percorso di integrazione



Per quanto riguarda la “**rete intorno al ragazzo**” emerge dalle interviste come venga costituita una rete di servizi e operatori, fondamentale per l’attivazione di un percorso di integrazione sociale: “bisogna fare rete per essere tutti sicuramente presenti sul territorio ed aiutare sempre meglio questi ragazzi, rete che poi non è fatta solo di tutori, ma è composta anche dai servizi coinvolti nel procedimento penale, il servizio sociale, l’USSM e la Neuropsichiatria Infantile, e quindi tutte figure importantissime per il riferimento del minore, fondamentali per la sua crescita e il suo percorso” (T11); “abbiamo cercato di fare rete intorno a questo ragazzo” (T6); “quindi la necessità di costruire una rete di protezione, non solo di sostegno, nei confronti di questi ragazzi che per un motivo o per un altro si trovano coinvolti in episodi penali” (T12).

Il “**progetto di messa alla prova**” viene visto come un’occasione di integrazione, anche grazie all’USSM, attraverso attività quali il volontariato, lo studio, il lavoro: “nella maggioranza dei casi io sposo la linea della messa alla prova che secondo me, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, è una formidabile occasione per integrarsi ancor meglio nel nostro territorio. Perché

grazie al lavoro mosso dall'USSM, si creano delle occasioni che poi paradossalmente, magari i minori stranieri non accompagnati che sono collocati all'interno delle comunità, semplicemente nel procedimento a loro tutela a livello amministrativo, non hanno. Penso all'attività di volontariato, all'attività di lavoro e di studio, per le quali sono aiutati e monitorati dai vari servizi coinvolti nel procedimento e anche dal tutore ovviamente. (I MSNA) hanno un'occasione che poi si trasforma in realtà perché io, per esempio, con molti di loro sono ancora in contatto dopo aver concluso un processo penale e son diventati maggiorenni ed è solitamente una grande soddisfazione sentirli perché mi chiamano: "Avvocato sto lavorando in questo momento presso quest'ente, presso questa comunità, mi hanno assunto, ho un contratto" (T3).


L'“**esperienza penale riabilita i MSNA**” rispetto ad una situazione psicologicamente difficile legata anche al loro ingresso in Italia: *“un'esperienza importante, che spesso riabilita questi ragazzi da una situazione che diventa pesante anche psicologicamente rispetto al momento del loro ingresso in Italia, capendo a poco a poco il meccanismo e la possibilità che gli veniva data di avere questa riabilitazione, questa integrazione nel nostro territorio. Perché quando sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per esempio, questi poveri ragazzi scafisti assumono l'incarico di guidare il gommone piuttosto che tenere il satellitare per non pagare il viaggio, perché non hanno i soldi oppure perché minacciati. Arrivano in Italia, vengono sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, indagati, imputati. Addirittura, prima trascorrevano qualche giorno in IPM” (T6).*

2.6.5. Criticità legate al percorso

Rispetto alle criticità sono emersi sottotemi quali la “mancanza di permessi e rimborsi”, lo “scoglio della lingua”, i “problemi di comunicazione”, la “mancanza di mediatori”, la “mancanza di fiducia”, l’“uscita dal circuito penale”, la “mancanza del passaporto”, la “tutela a ridosso del diciottesimo anno d'età e la maggiore età” (Figura 3.10).

Figura 3.10

Criticità



Il ruolo di tutore è per definizione gratuito, ma per alcuni la **“mancanza di permessi o rimborsi”** può costituire una criticità per svolgere tale ruolo in modo adeguato: *“guardi io sono pensionata, quindi, non ho necessità di chiedere permessi a nessuno per svolgere questa attività e per muovermi; questo problema si è posto e si pone penso per gli altri colleghi che sono ancora in età lavorativa e che lavorano magari in un Ente pubblico e che devono chiedere un permesso. Però posso capire che, tutori più giovani che hanno un’altra situazione, possano sentire la necessità di rimborso delle spese di benzina se la comunità non è nella stessa città”* (T3); *“lo facciamo in maniera del tutto gratuita perché siamo figure volontarie, ma ci sono delle spese, dalla banalità, all’andarsi a scapicollare nei vari posti dove sono collocati questi minori. Io, per esempio, sono dovuta andare, fortunatamente non a mie spese, ma mi misero a disposizione l’autovettura della comunità, sono dovuta andare a Salerno, per andare a fare un riconoscimento di protezione per un minore, perché hanno soppresso la commissione di Campobasso, adesso facciamo capo a Salerno. Io mi sono dovuta sobbarcare 1-2 ore di andata, due ore di ritorno da Salerno per accompagnare questo minore, il che, oltre ad aver comportato una spesa proprio in termini economici di benzina per intenderci, ha comportato che io per mezza giornata non ho potuto lavorare”* (T8). Lo svolgere tale ruolo in modo volontario e gratuito comporta comunque dei costi e delle responsabilità, ma a volte, lasciato alla buona volontà dei tutori, si rischia il fallimento o la rinuncia da parte degli stessi: *“penso che questa volontarietà, così come è stata pensata, sia l’ulteriore ipocrisia di questo nostro Stato, che fa finta di voler organizzare le cose, le riversa su alcuni soggetti, ad esempio prima gli avvocati, poi i tutori volontari, senza investirci un euro. E questo significa vanificare la stessa cosa, perché è lasciata assolutamente alla buona volontà delle persone in cui c’è insita anche la possibilità del fallimento, perché se la vuoi fare veramente*

questa cosa, se la vuoi seguire per bene, tutto gratis non è possibile o smetti di lavorare. Se questa è una struttura, chi partecipa a questa struttura come l'assistente sociale che ha uno stipendio, la comunità che riceve dei soldi per tenere il ragazzino, qualcosa deve essere riconosciuto anche a chi fa questa cosa, perché diventa davvero un lavoro se uno lo vuole fare per bene, poi se non viene fatta per bene vuol dire che quel tutore decadrà” (T9); “mi sono trovata a firmare ricoveri, poi mi sono chiesta, “e se sbaglio? Qual è la mia copertura?” Mi dovrei pagare un'assicurazione per fare questo e porta via tanto tempo. M. è stato a Brindisi, per dire, e io e la collega che l'ha seguito nei processi, gli abbiamo pagato gli autobus per rientrare a Firenze; quindi penso che una retribuzione ci voglia, ma come riconoscimento del valore della cosa che si sta facendo, perché è istituzionalizzata, se no non la istituzionalizziamo, è una cosa volontaria, ma non può essere in un percorso istituzionale” (T6).

Nell'esercizio delle funzioni di tutore lo **“scoglio della lingua, i problemi di comunicazione e la mancanza di mediatori”** possono rappresentare degli ostacoli per iniziare un percorso con il MSNA: *“ci siamo subito scontrati con il problema della lingua, della comunicazione con questi ragazzi anche perché all'inizio non tutte le comunità, per esempio, avevano subito la disponibilità ad avere un interprete, un mediatore per poter effettuare i colloqui anche con il difensore e con il tutore. Quindi si è creato all'inizio questo problema e si sono attrezzate tutte, o almeno qui in Sicilia le comunità hanno cercato di superare questo scoglio che è veramente importante, insomma lo scoglio della lingua” (T14); “il rapporto con i ragazzi rimane complicato, soprattutto all'inizio, per la difficoltà di comprensione della lingua che hanno i ragazzi nel momento in cui arrivano; quindi all'inizio parlavamo, ma solo se c'era un mediatore culturale che traducesse perché se no, diciamo il colloquio si riduceva a “Come stai? bene..ciao..” e poco altro. L'inizio è molto faticoso, per quanto riguarda questo problema linguistico” (T5).*

Un'altra criticità è rappresentata dalla **“mancanza di fiducia”** che i MSNA esprimono, soprattutto inizialmente, attraverso la diffidenza e/o il sospetto nelle relazioni con i tutori e in generale con gli operatori: *“i minori stranieri non accompagnati hanno questa problematica: il soggetto di cui devono fidarsi” (T9); “il ragazzo, dopo le prime due volte in cui è diffidente, poi piano piano non dico che si apre, ma ti accoglie, vuole chiedere, le tue visite le accoglie volentieri. Poi dipende anche dal ragazzo. A me sono capitati sia E. che adesso un ragazzo egiziano, che sono ragazzi abbastanza chiusi e quindi entrare in un rapporto un po' più stretto è un lavoro lungo” (T7); “sono tutti ragazzi che hanno sofferto tanto; alcuni sono contenti di essere qui e cercano di dimostrare a loro stessi e a noi di potercela fare. Io vedo N. che all'inizio non parlava bene l'italiano, aveva vissuto in diversi posti, aveva fatto questo giro strano ... quindi all'inizio mi guardava con sospetto” (T6).*

L'“**uscita dal circuito penale**”, pur rappresentando la chiusura di una fase importante, può scontrarsi con i limiti della realtà locale: *“un ragazzo che è ormai uscito dal circuito penale, ha avuto un esito positivo della messa alla prova e quindi lui pensava di aver risolto tutti i suoi problemi, mentre si sta scontrando con una realtà locale un po' complessa perché è collocato in provincia di Siracusa e vorrebbe andare nel Nord Italia, ma ha il problema di trovare la disponibilità di una comunità, qualcosa che lo ospiti e quindi che lo accolga. Per cui la comunità non riesce ad aiutarlo, così come il servizio sociale dell'USSM dell'ufficio di Catania, col quale cerco di confrontarmi su quali possano essere le strade per aiutarlo, anche perché lì si potrebbe coinvolgere il servizio centrale, lo spostamento e tutto e quindi come facciamo noi dall'esterno?”* (T12).

Una criticità importante è rappresentata dalla “**mancanza del passaporto**”, senza il quale la fuoriuscita del circuito penale può subire degli arresti: *“sembra uno dei classici casi in cui la burocratizzazione dovrebbe essere superata. Sta sulla pelle dei ragazzi questa storia perché ovviamente, dopo tutto il percorso che facciamo, poi ci sediamo in équipe e diciamo: “a questo punto il passaporto non lo puoi avere” e questo ragazzo cosa fa? E ci fermiamo”* (T10).

Infine, l'ottenimento della “**tutela a ridosso del diciottesimo anno d'età e il raggiungimento della maggiore età**” possono comportare aspetti problematici significativi, in quanto non permettono un accompagnamento del MSNA dopo la maggiore età: *“il problema è che molto spesso la tutela noi la otteniamo a ridosso praticamente del diciottesimo anno di età”* (T13); *“io lo dico sempre alle sue colleghe dei servizi sociali, noi possiamo rimboccarci le maniche per due, tre anni, ma se alla fine poi il ragazzo non viene seguito subito dopo il compimento dei diciotto anni e viene lasciato solo, può andare incontro a qualunque tipo di esperienza, di problematiche senza che nessuno lo segua. Il supporto del servizio sociale dopo i diciotto anni è davvero importante per dargli la possibilità di camminare sulle sue gambe, ma ancora accompagnato”* (T6); *“questi ragazzi erano lasciati a sé stessi a 18 anni e un giorno e la trovavamo tutti una cosa disumana, perché sono proprio dei ragazzini che magari avevano da poco superato anche lo stesso trauma di essere in un paese totalmente sconosciuto, con un linguaggio sconosciuto, senza l'apporto della famiglia. Ecco questa la trovo veramente una cosa non utile, né necessaria. Proprio l'accompagnare anche per evitare che si faccia un progetto che non accompagna il ragazzo nel camminare sulle proprie gambe e allora tutti i soldi impegnati in questo progetto sono soldi buttati via. Da lì nasce la devianza, perché il giorno dopo la maggiore età sono senza mezzi e anche senza documenti, perché quello che succede è anche questo; non mi è mai capitata la trasformazione (del permesso) perché ho visto arrivare fino alla fine molte poche pratiche di permessi di soggiorno per la lungaggine estrema con cui si riesce a portare avanti queste cose e quindi poi anche M. ha avuto una grandissima difficoltà ed è stato un soggetto che poi*


ha deviato ancora di più perché non aveva una regolarità del permesso di soggiorno, quindi non trova lavoro. E quindi è un cane che si morde la coda, non lavoro, rubo e quindi non lavoro” (T9).

2.6.6. Soluzioni legate al percorso

Tra le soluzioni emerse durante le interviste dei tutori volontari sono stati evidenziati, come rappresentati dalla Figura 3.11, due sottotemi: “richiesta di prolungamento amministrativo” e “buone prassi con la Questura”.

Figura 3.11

Soluzioni



La “**richiesta di prolungamento amministrativo**” prevista dalla “Legge Zampa” viene considerata una grande opportunità perché permette di ottenere il permesso di soggiorno dopo la maggiore età (fino al ventunesimo anno), nonché di rimanere ospiti in comunità: *“devo dire che ultimamente vi è la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per affidamento al servizio sociale dopo il diciottesimo anno con il decreto di prolungamento della permanenza in comunità. E’ un modo per superare anche la problematica dei documenti; quindi si sta cominciando a far qualcosa anche da questo punto di vista ed è molto importante perché è una possibilità in più che si dà al ragazzo”* (T14); *“anche il ragazzo che è da poco tempo qui in Italia e che però si vede che si impegna all’interno della comunità e ha un comportamento mite, che rispetta le regole, si integra nel gruppo e manifesta buona volontà, secondo il mio modesto parere ha tutte le carte in regola per avere un prolungamento da parte del Tribunale senza dimenticarci un aspetto che è veramente importante. Nel senso che, se ovviamente il ragazzo ha diciotto anni e un giorno e ritiene di non dover più sposare il progetto che è stato messo a disposizione per lui, anche dopo i diciotto anni, quindi, ha un monitoraggio negativo da parte del servizio sociale, ovviamente non meriterà più la fiducia del Tribunale che gli è stata data e quindi in quel momento ovviamente si interrompe la collaborazione con la comunità, con l’ente che ovviamente sovvenziona la comunità per mandare avanti il progetto. Quindi secondo me è fattibile, secondo questo punto di vista, perché non è che io concedo il prolungamento e questo dura fino ai ventuno anni qualunque cosa accada, No! Il ragazzo può e deve*

ovviamente sul campo meritare la fiducia e far capire che è stato fatto un progetto a suo favore che è meritevole da questo punto di vista. Quindi, secondo me, rispetto al ragazzo che ha già un corso professionale piuttosto che addirittura ha trovato già un lavoro e che è da tre o quattro anni in Italia, allo stesso modo il ragazzo che è da due mesi in Italia può meritare la fiducia da parte degli avvocati e degli addetti ai lavori se così vogliamo chiamarli e iniziare un percorso che lo conduca anche alla meta del decreto di prolungamento da parte del Tribunale” (T11).


Per risolvere le problematiche relative al rilascio del permesso di soggiorno sono state in alcuni casi avviate delle “**buone prassi con la Questura**”: “si è avviato, quanto meno su Catania, un dialogo con l’ufficio immigrazione della Questura per cercare di superare le problematiche dei documenti” (T4).

2.6.7. Rapporti con la famiglia d’origine

Rispetto al tema “rapporti con la famiglia d’origine”, dalle interviste sono stati individuati 5 sottotemi: “figure importanti”, “vicende familiari drammatiche”, “aspettative”, “pressioni”, “rapporto conflittuale” (Figura 3.12).

Figura 3.12

Rapporti con la famiglia d’origine



I rapporti con la famiglia d’origine, in genere, vengono favoriti dal tutore, che vede i suoi componenti come “**figure importanti**” anche rispetto alla conoscenza pregressa del giovane e a possibili soluzioni di integrazione: “i minori hanno il loro contatto con la famiglia d’origine all’interno della comunità, telefonando, tramite o meno il mediatore. Il rapporto con i parenti è un po’ particolare perché fanno grande affidamento sul tutore, sul Tribunale perché capiscono che sono delle figure di riferimento importanti per il ragazzo. il rapporto non può che essere con loro di grande collaborazione perché

sono figure importanti per il minore, perché sono parenti e anche per noi per capire di più la storia del ragazzo e anche se si può verificare se c'è dopo una possibilità di affidamento. Per esempio, un caso particolare è quello di un minore di cui ero il tutore che è stato dato in affidamento al fratello maggiore che a sua volta aveva avuto un tutore e poi, diventato maggiorenne, ha trovato lavoro (T3). Spesso sono gli operatori della comunità a mantenere i contatti con la famiglia e a fare da tramite anche con il tutore: “gli operatori della struttura spesso volte sono in contatto con la famiglia d'origine e gli operatori mi relazionano, ogni volta che c'è qualcosa, c'è qualche problema con le famiglie d'origine; per cui fondamentalmente sono aggiornata, ma contatti diretti non ne ho mai avuti (T14).

Alcuni minori hanno vissuto “**vicende familiari drammatiche**”, in seguito alle quali sono totalmente soli anche in patria: “mi hanno raccontato le loro vicende, può immaginare che alcune di queste vicende siano veramente molto drammatiche; alcuni di questi ragazzi non avevano nessuno in patria, non avevano proprio né una famiglia, né degli amici. Altri ancora, invece, avevano un vissuto tale che non ripercorrevano facilmente le loro vicende” (T12).

La famiglia può esercitare delle “**pressioni**” nei confronti dei figli e caricarli di “**aspettative**” rispetto alla motivazione del progetto migratorio, che dovrebbe avere una ricaduta positiva anche sullo stesso nucleo: “da un po' di mesi il ragazzo manifestava un atteggiamento un po' ombroso, un po' più distaccato, laddove, invece, fino a qualche tempo fa era un ragazzo solare, positivo, collaborativo. Gli operatori della struttura gli hanno chiesto quale fosse il motivo di questo repentino cambiamento del carattere, dell'atteggiamento e lui dopo parecchio ha potuto confessare che subiva delle pressioni veramente importanti dalla famiglia di origine che, quotidianamente, lo caricavano di aspettative sul “trova un lavoro e manda i soldi”. Il ragazzo lo disse anche a me e io cercai di tranquillizzarlo; ma non escludo di intervenire proprio con la famiglia di origine, qualora questa situazione dovesse ulteriormente andare avanti e il ragazzo dovesse subire proprio forte questa pressione” (T11); “molti di questi ragazzi sono venuti qui istruiti bene su quello che avrebbero dovuto fare e la mia sensazione è stata che molti di questi sono venuti qui per imparare un mestiere e prendere un diploma e camminare con le loro gambe. Quindi il progetto familiare che avevano era un progetto realizzato da ragazzini ed erano consapevoli di questo, che anche le aspettative della famiglia fossero queste. Per questo mantengono rapporti molto forti con la famiglia d'origine” (T6); “quelli che io ho avuto sono tra l'altro tutti ragazzini che erano seguiti dalla famiglia, ma avevano questo immane compito di dover riuscire a mantenerla stando in Italia” (T13).

In alcuni casi il “**rapporto**” con la famiglia d'origine appare “**conflittuale**” a causa delle imposizioni che vengono impartite anche stando lontani e mettendo a rischio il percorso del ragazzo: “il padre ha pagato il viaggio fino in Germania; quindi il ragazzo non voleva andare per non violare


assolutamente le leggi e mi chiamava e mi diceva “io come devo fare con papà che vuole che io scappi?” Lui aveva questo rapporto conflittuale con il padre per il rispetto o non rispetto delle regole” (T8).

2.6.8. Rapporti con la religione

Rispetto al tema “rapporti con la religione”, come si evince dalla Figura 3.13 sono emersi tre sottotemi: “contatti con la moschea”, “libertà di culto”, “integrazione”.

Figura 3.13

Rapporti con la religione



Grazie alla disponibilità di alcuni tutori di MSNA musulmani sono stati favoriti i “**contatti con la moschea**”: *“ho preso contatti, conoscevo qualcuno e l’ho portato a visitare la moschea e poi so che lui c’è andato con altri ragazzi della comunità accompagnati da un operatore, sono andati quando arrivava l’imam...Sì e poi gli avevo regalato anche un tappetino” (T5).*

In genere i MSNA ospiti delle comunità sono favoriti nell’esercizio della propria “**libertà di culto**”: *“nessun ostacolo, sono liberi assolutamente di praticare la loro religione, i loro riti, le loro tradizioni, e soprattutto penso al Ramadan che è sicuramente tra le tradizioni musulmane quella più incisiva. Un ragazzo, che adesso è divenuto maggiorenne, mi ha fatto tutta una illustrazione sul Ramadan, perché io gli chiesi di spiegarmi qual era il significato di questo loro rito. Lui mi spiegò per bene, mi raccontò quali erano gli obblighi che avevano, cosa potevano fare. Era una mia curiosità personale, ma capii che il ragazzo era felice di potere anche spiegarmi. Nessuno dei ragazzi che ho avuto in questi anni si è mai visto costretto, o ha subito delle limitazioni nell’esercizio delle sue pratiche religiose” (T2).* Dalle interviste emerge la possibilità di una “integrazione” tra soggetti che esercitano culti differenti, favoriti anche dalle comunità ospitanti: *“riescono anche a integrarsi perché non hanno nessun problema, quindi, non c’è litigiosità per le religioni. Però, i musulmani sono molto più ferventi e quindi rispettano categoricamente ogni precetto e le comunità aiutano, li favoriscono, non c’è nessun tipo di problema. Io ho seguito sia cristiani che musulmani. Un giovane*

girava con una croce perché lui era molto religioso e faceva questo Ramadan cristiano, che io non conoscevo. Però non ha avuto nessun problema di integrazione: lui aveva questi amici eritrei perché erano cristiani, però poi ha socializzato, familiarizzato con tutti. E ognuno si faceva i suoi riti; questa è una cosa bella (T12).

2.8. Discussione

Lo studio riporta importanti risultati sul ruolo del tutore volontario che prende in carico i MSNA, che entrano nel circuito penale in Italia. Le interviste sono state fatte con chi ha avuto questa esperienza specifica. Su alcuni aspetti i tutori intervistati non hanno evidenziato particolari differenze nel seguire MSNA che non hanno commesso reati; su altri, invece, sono state evidenziate alcune specificità nella presa in carico dei MSNA che entrano nel circuito penale. La motivazione che porta una persona a fare domanda per diventare tutore volontario prescinde dalla situazione del MSNA; inoltre, come emerso dai soggetti intervistati e confermato dal monitoraggio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e Adolescenza (AGIA, 2019), i tutori che decidono di rendersi disponibili nello svolgimento di tale istituto sono privati cittadini (casalinghe, pensionati, dipendenti pubblici), avvocati, professionisti del settore (assistenti sociali, psicologi, educatori). Come emerso nella ricerca, anche in letteratura (Ortugno & Balena, 2019) tra le motivazioni principali viene evidenziato che, oltre al fatto che pensionati e liberi professionisti hanno più tempo libero da dedicare a questo ruolo, la scelta di fare il tutore volontario è connessa al dovere civico, al voler aiutare i MSNA e rendersi utili nei loro confronti, oltre che al voler lavorare nel sociale e allo scambio interculturale.

Rispetto al tema della formazione iniziale e continua, la “Legge Zampa” all’art. 11 c.1 prevede che i tutori volontari frequentino un corso di formazione organizzato dai Garanti regionali (o delle Province di Trento e Bolzano) (AGIA, 2021). Così come evidenziato da Ortugno e Balena (2019), il corso di formazione potrebbe essere ampliato anche attraverso la presenza di rappresentanti dei Tribunali per i Minorenni e/o delle Comunità ospitanti, o l’analisi di casi studio. Ortugno e Balena (2019) sottolineano, anche, la necessità di una formazione continua anche durante lo svolgimento dell’istituto di tutore volontario, con la possibilità di approfondire particolari tematiche ed avere delle figure di riferimento preparate. In tal senso anche durante le interviste è emersa la necessità di una formazione continua successiva alla formazione di base, per svolgere il ruolo di tutori e per non far sentire questi ultimi abbandonati, soprattutto davanti a particolari problematiche, come anche l’ingresso nel circuito penale. Come emerso dalla ricerca, nei corsi di formazione non viene affrontata questa specifica situazione, nella quale si possono trovare coinvolti MSNA e tutori e si rende, di conseguenza, necessaria una formazione ed un supporto maggiore per affrontare anche l’ambito penale. Alcuni intervistati hanno, a tal fine, sottolineato la necessità di introdurre dei moduli legali e

giuridici specifici per poter affrontare meglio le situazioni di MSNA che entrano nel circuito penale. È emersa, infatti, la necessità di una maggiore competenza e disponibilità da parte del tutore rispetto all'ambito penale e un supporto ancora maggiore riguardo gli adempimenti burocratici di rappresentanza (partecipazione a udienze, accompagnamento ai colloqui), nonché un sostegno maggiore rispetto al percorso di inclusione sociale, che viene riadattato all'ingresso nel circuito penale e alle misure applicate.

Per quanto riguarda il rapporto col minore, da quanto emerso dalle interviste non vi sono particolari differenze tra i MSNA in ambito penale o al di fuori di questo. Infatti, così come evidenziato anche dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza (1989) e in altri studi (FRA, 2018; Goeman, et al., 2011), deve essere perseguito il superiore interesse del minore quindi anche nello svolgimento del ruolo di tutore. In tal senso nel rapporto tra il tutore e il MSNA dalle interviste è emersa la finalità del raggiungimento del bene del minore. Come sottolineato dai partecipanti, nella presa in carico deve essere tenuto conto dell'autonomia e dell'indipendenza dei MSNA; infatti, come afferma Jourdan (2011) questi minori hanno vissuto esperienze diverse rispetto ai minori italiani che li hanno portati ad essere precocemente "adultizzati" rispetto all'età, anche per aver vissuto situazioni di vita molto forti senza essere affiancati da adulti significativi. La differenza con i minori italiani è stata evidenziata anche da alcuni intervistati proprio rispetto alla situazione di vita completamente diversa portata dai MSNA e per la necessità di utilizzare un approccio diverso nella presa in carico dei MSNA. Inoltre, chi riveste tale istituto è per definizione e come anche emerso dalle interviste, un punto di riferimento per i minori rappresentati, nonché come sottolineato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (2019) deve svolgere un ruolo di salvaguardia per permettere che i diritti dei minori vengano rispettati.

Rispetto al percorso di integrazione, il tutore, a prescindere dalla situazione in cui si trova il minore, ha una funzione di supporto, sostegno e aiuto, attraverso la costruzione di un rapporto diretto e personalizzato (Long, 2021) ed è il perno su cui si fonda il sistema di aiuto tra il MSNA e la rete dei servizi coinvolti (UNICEF & UNHCR, 2019).

L'ingresso nel circuito penale del MSNA può essere già in atto o avvenire anche successivamente alla presa in carico da parte del tutore. Questa ulteriore situazione non cambia il ruolo e la funzione del tutore volontario, che viene scelto e nominato per supportare, aiutare e rappresentare, dove previsto, il minore all'interno dei procedimenti in cui è coinvolto e quindi anche in quello penale. Il compito del tutore è infatti quello di creare un sistema tra il MSNA e tutti i servizi e le istituzioni, che hanno il compito di prestare assistenza al minore come i servizi sociali, la comunità, la scuola, il Tribunale per i Minorenni, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine (UNICEF & UNHCR, 2019). Pertanto, come emerso da questo lavoro, l'ingresso nel circuito penale comporta un allargamento del

sistema ad altri attori, quali l'ambito penale del Tribunale per i Minorenni e i servizi della Giustizia Minorile.

Come visto anche dai risultati, ci sono degli aspetti di cui i tutori e la rete dei servizi che sta intorno al MSNA devono tener conto: il ragazzo, infatti, come più volte sottolineato, vive una situazione di vulnerabilità a causa delle sue fragilità e precarietà come emerso anche dalla ricerca, deve essere preso in carico dal sistema dei servizi. Anche in letteratura (Goeman et al., 2011; Ortugno, & Balena, 2019) viene ritenuto fondamentale e da favorire il lavoro di rete tra i soggetti che hanno in carico il MSNA. Inoltre, è necessario tener presente che i MSNA spesso necessitano di un sostegno psicologico o ancor più specialistico, in quanto portatori di sofferenze e traumi legati al progetto migratorio e allo stesso "viaggio": i loro vissuti, infatti, possono comportare degli squilibri nei diversi aspetti della crescita e del comportamento di tali minori (Luci, 2019). Trovandosi divisi tra due culture, i minori stranieri e ancor più i MSNA, vulnerabili e in fase di crescita, possono sentire forte il bisogno di identificazione ed essere affascinati o attratti da alcuni gruppi, che possono portarli alla commissione di reati (Gioia, 2018).

Un aspetto estremamente importante che viene evidenziato dai tutori intervistati è che tale rete di servizi, ampliata anche dall'équipe dell'USSM, dal Tribunale per i Minorenni, a volte anche dagli operatori dell'Istituto Penale per i Minorenni (IPM), assume ancor più una funzione di protezione nei confronti dei MSNA che entrano nel circuito penale e che necessitano di uno specifico percorso di integrazione che li aiuti a fuoriuscire anche dalla situazione penale. In tal senso viene ritenuto da alcuni tutori importante l'applicazione ai MSNA di una misura di *probation* come la messa alla prova (MAP), che sospende il processo, applica delle prescrizioni finalizzate al recupero sociale del minore, con il sostegno e il controllo dei servizi, nonché l'affiancamento del tutore, il cui esito positivo a conclusione del percorso comporta la rinuncia alla punizione (Moro, 2012). Infatti, la MAP assicura un "*serio trattamento del minore deviante e nel contempo ne incentiva il recupero attraverso la prospettiva di evitarne una condanna*" (Moro, 2012, p.565). Come emerso dalla ricerca, è un'occasione di integrazione che viene fornita anche ai MSNA dai Giudici dell'ambito penale, percorso diverso dal procedimento amministrativo a cui vengono sottoposti in genere i MSNA che non commettono reati. Durante la MAP viene realizzato il monitoraggio della misura da parte dei servizi incaricati (USSM e servizi sociali territoriali) ma anche dal tutore riguardo al rispetto delle attività di studio e/o di lavoro, di volontariato, di mediazione penale, che devono essere realizzate dal minore per il buon esito della misura (Casacca, 2007). Nello specifico il percorso di mediazione penale può favorire l'incontro tra le parti (vittima e reo), attraverso l'utilizzo di un linguaggio comune che possa portare ad una "comprensione reciproca" e una "nuova interpretazione" di quanto accaduto

in un'ottica di *“prevenzione della recidiva e sul senso di sicurezza sociale”*, anche con il coinvolgimento dell'intera comunità (De Leo & Patrizi, 2002, p. 159).

L'esperienza penale viene definita durante le interviste come importante in quanto riabilita i MSNA rispetto ad una situazione altamente stressante a livello psicologico, dovuta al loro ingresso in Italia e permette di avviare un percorso di reinserimento sociale rispetto al reato dove a volte ci si trova coinvolti *“per necessità”*: durante un'intervista si cita la situazione di ragazzi denunciati in quanto *“scafisti”* che si trovano costretti a compiere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché minacciati o perché, per pagarsi il viaggio, hanno assunto la guida del gommone o hanno tenuto il telefono satellitare, come riportato anche da Randazzo (2019).

Dalla ricerca sono emersi aspetti critici che si ritrovano in parte anche in letteratura, come la mancanza di permessi e rimborsi (Ortugno, & Balena, 2019), che possono essere un ostacolo ed un limite alla realizzazione di attività burocratiche. Rispetto all'impegno nello svolgimento del ruolo del tutore, dalle interviste si evidenzia un maggiore coinvolgimento anche in termini di tempo e di costi, di quelli che rappresentano i MSNA che entrano nel circuito penale, in quanto il loro compito presuppone un accompagnamento e una loro presenza anche durante le udienze penali, i colloqui con i servizi della Giustizia Minorile o in generale nella realizzazione del progetto di MAP.

Anche la conclusione e l'uscita dal percorso penale viene vista in alcune interviste come una criticità in quanto, la chiusura della MAP con esito positivo, secondo il D.P.R. 448/88, rende il soggetto libero di poter definire un progetto di vita autonomo. Anche questa fase della dimissione vede il tutore impegnato in prima persona, insieme all'USSM competente, nel sostegno del MSNA nella ricerca di alternative al progetto appena concluso, che lo possano aiutare a trovare soluzioni quali l'alloggio, l'attività lavorativa anche in altri contesti territoriali. In tal senso anche la mancanza del passaporto o in generale del permesso di soggiorno può limitare drasticamente la fuoriuscita dal circuito penale, richiedendo un impegno ancora maggiore dei servizi e del tutore per trovare soluzioni senza le quali la situazione si *“cristallizza”*, con il rischio di una facile recidiva. Questo viene evidenziato ancor più al compimento della maggiore età dove gli ex MSNA, senza mezzi né documenti (perché il permesso di soggiorno per minore età non è stato trasformato in altro tipo di permesso o per lungaggini burocratiche) si ritrovano in situazioni di irregolarità, senza documenti, senza lavoro, a forte rischio di commissione di reati o recidive. Il tutore conclude il suo ruolo al compimento del diciottesimo anno d'età del MSNA, così come i servizi sociali competenti per territorio. Pertanto, gli ex MSNA diciottenni, anche quelli che fuoriescono dal circuito penale, si ritrovano soli, col rischio di coinvolgimento in attività devianti. In letteratura si evidenzia la necessità di progettare sin dalla presa in carico da parte del tutore, dei servizi, della comunità, questo momento che evidenzia una serie di criticità tra cui: i documenti, il lavoro, l'alloggio, rischiando di vanificare quanto costruito fino a quel

momento (Gioia, 2018). Una soluzione importante presentata dai tutori è quella prevista dall'art. 13 (Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo) c. 2 della "Legge Zampa"⁶⁷ rispetto al proseguo amministrativo: il tutore presenta la richiesta al T.M., in accordo con i servizi sociali competenti territorialmente, di affidamento al servizio sociale, misura che non può superare il ventunesimo anno d'età. Questo presuppone il proseguo del percorso già avviato, che accompagna il giovane adulto fino al raggiungimento della sua autonomia. Un'altra soluzione, perseguita in genere dai tutori, è la costruzione di buone prassi con l'Ufficio Immigrazione della Questura, che può aiutare a snellire le lungaggini burocratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno e del passaporto.

Dalla ricerca non ci sono particolari differenze tra i vari tutori rispetto alle iniziali difficoltà comunicative e linguistiche con i MSNA e alla necessità dell'apporto di un mediatore linguistico-culturale. Inoltre, nella presa in carico del minore spesso viene evidenziata una iniziale chiusura legata alla mancanza di fiducia dei MSNA, non solo nei confronti del tutore, ma di tutti gli operatori, probabilmente connessa alle difficili situazioni pregresse collegate al viaggio.

Rispetto ai rapporti con la famiglia d'origine, in genere questi vengono mantenuti dai MSNA quando non sono soli anche nel Paese d'origine. Alcuni hanno vissuti vicende molto drammatiche anche in Patria, altri possono avere rapporti conflittuali o relazioni carichi di aspettative nei loro riguardi. Sono state evidenziate da alcuni tutori intervistati le pressioni esercitate dalla famiglia d'origine per ottenere dei contributi economici da parte del figlio, utili sia al sostentamento, ma in alcuni casi anche a ripagare il debito acceso per il viaggio, che possono portare i ragazzi a prendere una deriva deviante. In tal senso possono essere "richiamati" dalla possibilità di ottenere risorse facili, avvicinandosi a "contesti di strada" ed entrando nel circuito penale o allontanandosi dalle strutture e diventando "irreperibili" (Giovannetti, 2016).

Dalle interviste è emerso che viene facilitato l'esercizio della religione da parte di tutto il sistema che accompagna il MSNA, attraverso contatti con la moschea, facilitando la pratica dei riti e delle tradizioni come la preghiera con l'utilizzo di un apposito tappeto, il rispetto del Ramadan. Inoltre, viene favorita anche l'integrazione tra minori che praticano culti diversi.

⁶⁷ Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

2.9. Conclusioni

La ricerca è stata svolta attraverso delle interviste semi-strutturate con alcuni tutori volontari che nella loro esperienza hanno preso in carico anche MSNA che entrano nel circuito penale. Questo ha permesso di dar voce ad una figura così significativa come quella dei tutori volontari che è stata regolamentata soltanto di recente, con la “Legge Zampa”. Lo studio ha messo in evidenza alcuni aspetti importanti di buone prassi e di criticità rispetto al ruolo esercitato dai tutori volontari, visti come punto di riferimento, insieme anche ad altri operatori quali l’assistente sociale dell’USSM. L’esercizio di tale istituto, che parte dall’essere volontario, come evidenziato anche dalla ricerca, comporta un impegno costante da parte del tutore ed una presenza significativa anche al compimento della maggiore età del MSNA, momento in cui cesserebbe il suo ruolo. Dallo studio è emersa la necessità di ampliare alcuni aspetti normativi che non sono previsti dalla “Legge Zampa” e che potrebbero ostacolare la buona riuscita dell’esercizio di tutela. Alcune intervistati, infatti, hanno sottolineato la necessità, per assicurare la presenza costante dei tutori, di permessi e di rimborsi, che garantirebbero una maggiore serenità nell’esercizio dell’istituto.

Sarebbe, inoltre, auspicabile una formazione costante e specializzata dei tutori, nonché un affiancamento degli stessi che si ritrovano, soprattutto quando il minore commette un reato, all’interno di un complicato circuito giudiziario.

Come sottolineato dagli intervistati, la figura del tutore svolge un ruolo significativo, riconosciuto dal minore e dal sistema dei servizi, all’interno del quale il MSNA è preso in carico. Rispetto alla criticità del compimento della maggiore età e dell’assenza dei documenti, i tutori hanno rappresentato l’importanza di poter usufruire della risorsa del permesso di soggiorno per affidamento in seguito alla concessione del proseguo amministrativo da parte del Tribunale per i Minorenni, che richiede, comunque, la collaborazione del servizio sociale e del territorio di riferimento per la definizione del progetto di reinserimento sociale.

Capitolo 4

La presa in carico dei MSNA da parte degli USSM italiani

Introduzione

Secondo la definizione globale della professione di social work, approvata dall'Assemblea Generale IFSW (International Federation of Social Workers) e dall'Assemblea Generale IASSW (International Association of Schools of Social Work) nel luglio 2014: *“il lavoro sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento e lo sviluppo sociale, la coesione sociale e l'empowerment e la liberazione delle persone. I principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità, sono centrali per il lavoro sociale. Sostenuto dalle teorie del lavoro sociale, delle scienze sociali, delle scienze umane e delle conoscenze indigene, il lavoro sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e migliorare il benessere. La definizione di cui sopra può essere ampliata a livello nazionale e/o regionale”*. Il servizio sociale, pertanto, è una professione pratica ed una disciplina accademica, definita come “disciplina di sintesi” (Bianchi, 1988; Diomede Canevini, 1987) che utilizza differenti approcci per poter capire quali siano le cause e i diversi fattori, dei bisogni e dei problemi di cui sono portatori gli individui, al fine di attivare un processo di aiuto in modo interdisciplinare che favorisca la *“promozione del benessere sociale”* (Diomede Canevini & Neve, 2013, p.569). Il lavoro sociale si estrinseca in un “sapere teorico”, in un “saper fare” (le competenze tecniche e professionali), in un “saper essere” (soft skills, abilità e competenze trasversali) e in un “saper divenire”, in una società che si evolve (Folgheraiter, 2015). L'assistente sociale è un professionista che utilizza metodi e tecniche del servizio sociale, nonché strumenti conoscitivi e operativi, al fine di favorire un rapporto equilibrato fra l'individuo e il suo contesto sociale, nell'incoraggiare lo sviluppo di empowerment nei soggetti, ma anche di opportunità e risorse negli ambienti di vita. Le risorse esterne, infatti, vengono considerate strettamente connesse al percorso dell'individuo, con *“funzione di supporto, trasformazione, socializzazione”* individuando e potenziando le risorse del soggetto in un'ottica di empowerment (Arcidiacono, 1996, p. 129). L'assistente sociale pone al centro del suo intervento la persona in un'ottica trifocale (multidimensionale), con l'attivazione di una relazione di aiuto, attraverso interventi professionali incentrati *“sullo sviluppo di solidarietà e di risposte istituzionali rispettose della soggettività, con implicazioni trasversali di natura relazionale, manageriale, programmatoria, progettuale, valutativa, oltre che di studio del contesto”* (Dellavalle, 2013, p. 67). L'assistente sociale svolge un ruolo tecnico-professionale, ma anche etico-politico, di promozione della giustizia e dell'inclusione sociale, attivandosi in modo costruttivo nell'orientamento delle politiche sociali (Campanini, 2009).

1. Il servizio sociale e gli operatori

1.1. Il servizio sociale della Giustizia Minorile

Il servizio sociale della Giustizia Minorile opera in Italia all'interno degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, istituiti con la legge 888/1956⁶⁸, presenti in ogni Distretto di Corte d'Appello e incardinati insieme agli istituti e i servizi della Giustizia Minorile all'interno dei Centri di Rieducazione Minorili (Casacca, 2014) (oggi Centri per la Giustizia Minorile⁶⁹). Con la Legge 1085/1962⁷⁰ viene previsto il ruolo del personale di servizio sociale direttivo e di concetto (Mastropasqua, 2013) e viene definita la collaborazione con il Tribunale per i Minorenni rispetto a provvedimenti penali, civili e amministrativi (Casacca, 2014). Con la circolare n° 1412/3070 del 1964 viene definita l'organizzazione degli USSM, all'interno della quale viene sottolineata l'autonomia tecnico-professionale e l'auto-organizzazione degli uffici. Inoltre, il garantire il ruolo direttivo ad assistenti sociali permette la tutela della professione, in quanto vi è una condivisione della cultura professionale e dell'approccio nella presa in carico dei minori (Casacca, 2014). In seguito al decentramento amministrativo previsto dal D.P.R. 616/1977⁷¹, che ha trasferito tutte le competenze assistenziali ai Comuni (pertanto anche le competenze civili e amministrative in capo al Tribunale per i Minorenni) e ha introdotto la gestione socio-integrata degli interventi (Dal Pra Ponticelli, 1987), al servizio sociale della Giustizia Minorile rimane lo specifico della competenza penale. Con l'approvazione del D.P.R. 448/88 e del suo regolamento di esecuzione è stato introdotto il nuovo processo penale minorile con finalità educative, dove non più il reato, ma il minore è al centro dell'intervento, prevedendo una rapida fuoriuscita dal circuito penale, attraverso la ripresa del percorso di crescita in atto, che l'evento reato ha interrotto ed il coinvolgimento del contesto familiare e sociale di riferimento (Moro, 2012). Nel 2018, inoltre, è stato finalmente approvato, dopo più di quarant'anni dall'entrata in vigore della Legge 354/1975⁷², il "Nuovo Ordinamento penitenziario

⁶⁸Legge 25 luglio 1956, n. 888 Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni. (GU Serie Generale n.204 del 16-08-1956)

⁶⁹ Decreto legislativo, 28/07/1989 n° 272 Norme di attuazione del codice del processo penale minorile : norme di attuazione

⁷⁰ Legge 16 luglio 1962, n. 1085 Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio. (GU Serie Generale n.200 del 09-08-1962)

⁷¹ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. (GU n.234 del 29-08-1977 - Suppl. Ordinario)

⁷²Che all'art. 79 prevedeva per i minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali: *Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal Tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68.*"

minorile” con il D. Lgs. n°121⁷³ che introduce le “misure penali di comunità”, che permettono maggiori interventi sul territorio, rispetto alla detenzione, rafforzando il ruolo dell’USSM nella presa in carico in area esterna (Cellini & Abrate, 2021).

Il servizio sociale della Giustizia Minorile ha un compito di presa in carico del minore imputabile che ha commesso un reato (o del maggiorenne fino al venticinquesimo anno che ha commesso il reato durante la minore età) e di seguirlo durante tutto l’iter processuale, in collaborazione con il servizio sociale del territorio di residenza del minore, al fine di attivare un percorso di aiuto ed un progetto di intervento finalizzato al suo reinserimento sociale (Cellini & Abrate, 2021). Nel lavoro all’interno dell’USSM viene utilizzato un approccio multidisciplinare, attraverso l’utilizzo di principi, metodi e tecniche del servizio sociale, promuovendo processi di crescita e di sviluppo, evitando che l’ingresso nel circuito penale possa interrompere i processi educativi in atto (Mastropasqua, 2013). Fondamentale, in tal senso è il lavoro di rete (Folgheraiter, 1998a) nella costruzione di una progettualità che coinvolga non solo il minore e il suo contesto familiare, ma anche il territorio di riferimento (Mastropasqua, 2013). In letteratura si parla di “*rete delle reti*” (Arcidiacono, 1996, p.132) del soggetto a livello primario, secondario e di contesto. Nel percorso di reinserimento sociale viene data particolare attenzione anche alle attività di giustizia riparativa e di mediazione penale con la persona offesa dal reato, ribadita anche dall’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 121/2018⁷⁴, “*in un’ottica di risoluzione dei conflitti sociali*” (Cellini & Abrate, 2021, p.187). Queste attività permettono al minore autore del reato di “*imparare a sintonizzarsi sulla sofferenza fisica e psicologica sperimentata dalla vittima, ma anche sul piano del disagio sociale avvertito dalla comunità in relazione al reato commesso*” (De Leo & Patrizi, 2002, p.159).

Il servizio sociale della Giustizia Minorile è composto da personale amministrativo e personale tecnico. In generale il personale tecnico è costituito da un assistente sociale che ricopre il ruolo di Direttore, da assistenti sociali (inquadriati come Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale), da educatori (inquadriati come Funzionari della Professionalità Pedagogica), da Esperti di Servizio Sociale ex art. 80, Legge 26 luglio 1975 n.354⁷⁵, in genere assistenti sociali liberi professionisti che collaborano per periodi determinati per sopperire a carenza di organico. In seguito al passaggio della

⁷³ DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121 Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)

⁷⁴ Art. 1 Regole e finalità dell'esecuzione. comma 2. *L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.*

⁷⁵ art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975 n. 354, per il quale l'Amministrazione può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento nei confronti dei condannati liberi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica;

sanità penitenziaria del Ministero della Giustizia all'Azienda Sanitaria, come definito dal DPCM del 01 aprile 2008⁷⁶, è presente all'interno degli USSM la figura del Dirigente Psicologo fornito dalla Azienda Sanitaria Locale. Possono accedere agli USSM anche operatori volontari e tirocinanti (Circolare 72676/1996⁷⁷) prettamente della laurea triennale L39 in Servizio Sociale e/o la relativa Laurea Magistrale LM 87. Lo svolgimento del tirocinio presso l'USSM, attraverso l'accompagnamento di un assistente sociale che svolge la funzione di supervisore qualificato, garante del processo di apprendimento (Neve, 2013), favorisce un'opportunità di arricchimento per gli studenti attraverso nuovi contributi teorici e culturali, che portano a continui stimoli, riflessioni e confronti rispetto all'organizzazione e all'azione degli USSM (Circolare 5351/2006⁷⁸). La realizzazione di tirocini curriculari all'interno dell'Ente comporta l'attivazione di *“percorsi di formazione e auto-riflessione”*, con *“benefici effetti anche sul piano del benessere lavorativo”* (Piga & Pinna, 2022, p.5). La stessa circolare afferma che *“la presenza di diverse professionalità all'interno dei Servizi Sociali Minorili consente di garantire la pluralità delle competenze e dei saperi, di mantenere l'unitarietà del progetto educativo e di valorizzare il ruolo del Case Management”*.

1.2. La presa in carico dei MSNA

I minori stranieri non accompagnati vivono spesso una condizione di estrema marginalità, in quanto adolescenti soli, più esposti al rischio di devianza rispetto ad altri minori “stranieri” accompagnati e/o di seconda generazione (Mastropasqua et al., 2008). Spesso iniziano il percorso migratorio col consenso della famiglia, per motivi economici, sostanzialmente per ricercare opportunità lavorative, perché “attratti da modelli di vita diversi” rispetto al proprio Paese d'origine o perché familiari e/o amici hanno già avviato il percorso migratorio (Balestrieri, 2012). Il fenomeno dei MSNA, inoltre, è strettamente connesso con i mutamenti politici dei propri Paesi, ma anche di quelli che si affacciano nel Mediterraneo come, per esempio, durante la Primavera Araba nel 2011 (Balestrieri, 2012). L'ingresso nel circuito penale può essere connesso a situazioni di disorientamento legate alla estrema vulnerabilità del MSNA, o a difficoltà di “comprensione dei codici culturali”, ma fondamentalmente questo è dovuto a modalità del processo migratorio, che parte già da situazioni di “disagio e di malessere” che possono favorire l'ingresso in circuiti devianti. Inoltre, la condizione di illegalità può attuarsi sin dall'ingresso favorendo situazioni di rischio (Balestrieri, 2012; Gioia, 2008).

⁷⁶ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008 Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. (GU Serie Generale n.126 del 30-05-2008)

⁷⁷ Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, Circolare 72676 del 16 maggio 1996 “Organizzazione e gestione tecnica degli USSM” che prevede la supervisione di tirocinanti

⁷⁸ Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Circolare 5351 del 17 febbraio 2006 “Organizzazione e gestione tecnica degli USSM”

Dalle statistiche del DGMC⁷⁹ emerge una presenza sostanzialmente di MSNA di sesso maschile, con una percentuale del 7% rispetto al totale dei minori in carico nel 2020, provenienti in misura maggiore da Albania, Gambia, Egitto, Tunisia, Marocco. Aumenta, sempre più, il numero dei MSNA “collocati in comunità”, rispetto alla detenzione in IPM, in misura cautelare (art. 22 D.P.R. 448/88) o in messa alla prova. L’Autorità Giudiziaria, infatti, applica sempre più tale misura che riesce ad equilibrare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo (Balestrieri, 2012; Bonifazi & Demurtas, 2017). Gli elementi di fragilità e vulnerabilità di cui sono portatori i MSNA, quali l’essere soli, senza l’appoggio familiare, in fase adolescenziale, comportano una “sfida particolarmente impegnativa” dei servizi, quali quelli della Giustizia Minorile che si trovano a prendere in carico soggetti con tali bisogni e problematicità (Bracalenti & Attar, 2012). Questo ha portato le istituzioni di riferimento ad essere maggiormente sensibili rispetto a queste situazioni, coinvolgendo gli operatori in attività formative e favorendo l’apporto di mediatori linguistico-culturali per favorire percorsi di integrazione, superando situazioni di marginalità ed esclusione (Bracalenti & Attar, 2012). Nel lavoro con i MSNA emergono difficoltà e una sensazione costante di affanno nella presa in carico da parte degli USSM (Bracalenti, 2013), soprattutto rispetto alla costruzione di un progetto educativo che può non interessare il minore o richiedere tempi lunghi rispetto all’attivazione, che non coincidono con quelli dello stesso percorso giudiziario del minore o con le necessità di poter sostenere la famiglia. Infatti, il mandato familiare può non coincidere con gli interventi che vengono proposti al ragazzo, creando dei problemi nel percorso rieducativo (Mastropasqua et al., 2013).

Partendo dall’analisi della letteratura, si è potuta evidenziare una carenza di studi e ricerche approfonditi sul ruolo del servizio sociale degli USSM rispetto alla presa in carico specifica dei MSNA in area esterna. L’avvio di una relazione di aiuto con minori stranieri soli, portatori di situazioni complesse deve tener conto di ciò che in letteratura (Alilolppa-Nitamo, 2003; Rania et. al., 2014; Villano & Zani, 2007) viene definito come “una doppia transizione”: da una parte il fatto di essere in una fase evolutiva, dall’altra il fatto di vivere il progetto migratorio in luoghi lontani rispetto al loro paese d’origine, senza un adulto di riferimento. L’ingresso nel circuito penale potrebbe, inoltre, essere definito come una “terza transizione”, che comporta un aggravarsi delle problematiche legate al fatto di essere un MSNA. Gli operatori, pertanto, nel loro vivere con affanno (Mastropasqua, 2013) la presa in carico di tali minori, definita come “presenza provocante” (Mastropasqua et al., 2008), necessitano di spazi di riflessione e autovalutazione rispetto alla capacità di risposta sulla base dei bisogni e dei continui cambiamenti degli adolescenti. La presente ricerca ha avviato uno studio dando voce agli

⁷⁹ Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità Sezione Statistica “Minorenni e giovani adulti dell’area penale in carico ai servizi minorili”, analisi dei dati statistici. 2012- 2020, “Minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili. Approfondimento sui minori stranieri non accompagnati”. Analisi dei dati statistici 2020

operatori dell'USSM che prendono in carico i MSNA, per cercare di comprendere il loro punto di vista e delineare un profilo delle caratteristiche di questi operatori.

1.3. Autoefficacia professionale nelle professioni di aiuto

Il lavoro degli operatori sociali all'interno dell'USSM è un lavoro di aiuto, che richiede competenza nelle relazioni interpersonali con i soggetti presi in carico (Pedrazza & Berlanda, 2011). Bandura (1997) ritiene che la percezione della propria efficacia riguardi quanto gli individui siano convinti delle proprie capacità e dei risultati che possono ottenere, anche in ambito lavorativo. Tale percezione può influenzare la risposta ad eventi negativi. La propria autoefficacia percepita riguarda ambiti lavorativi specifici in cui si ritiene di avere competenze e abilità ed è stata utilizzata anche in ricerche che hanno coinvolto assistenti sociali (Bressan et al., 2011). È importante cogliere la percezione degli assistenti sociali in ambito lavorativo ed in situazioni critiche, in quanto questo può influenzare il comportamento organizzativo per affrontarle. Simons et al. (2016) hanno evidenziato che nel lavoro con gli anziani si ha una maggiore valutazione dell'autoefficacia quando il numero dei casi è moderato e le persone in carico hanno una maggiore acutezza. Secondo Borgogni et al., (2013) un basso senso di autoefficacia rispetto alle proprie capacità nello svolgere il proprio lavoro, può portare ad un aumento del disagio psicologico e a una minore realizzazione personale, mentre un'alta percezione dell'autoefficacia, viene vista come un fattore di protezione dal burnout e comporta un maggiore impegno lavorativo (Shoji et al, 2016). Interessanti studi sono stati realizzati da Julien-Chinn & Lietz (2016), dai quali è emerso che la supervisione professione incide positivamente sull'autoefficacia degli operatori che si occupano di minori allontanati.

1.4. Sensibilità interculturale nelle professioni di aiuto

Secondo Secco (2003) l'intercultura non esiste in sé e per sé, ma esiste il dialogo tra le persone, attraverso un'apertura verso l'altro ed un atteggiamento empatico che permette di “mettersi dal punto di vista dell'altro”, superando pregiudizi e comprendendo i modi di ragionare e di vivere dell'altro. L'interculturalità è “un rapporto-scambio vitale tra culture diverse”, un “*processo comunicativo diretto che coinvolge soggetti provenienti e appartenenti a contesti culturali diversi e/o linguistici non omogenei che convivono in uno stesso spazio relazionale*” (De Vita, 2013, p.325). La sensibilità interculturale viene definita come una emozione positiva verso la comprensione e l'apprezzamento delle differenze culturali, che promuove un comportamento appropriato ed efficace nella comunicazione interculturale (Chen & Starosta, 1997). In letteratura è stata approfondita la competenza interculturale dei professionisti del sociale che entrano in contatto con persone di origine straniera (Álvarez-Pérez et al., 2014), nonché le competenze interculturali degli infermieri a confronto

col loro livello di “compassion” (Arlì & Bakan, 2018), da cui emerge che le due dimensioni si influenzano direttamente a vicenda. Sawrikar (2020) ha evidenziato l’importanza che professionisti, come gli assistenti sociali, che lavorano con minori stranieri nell’ambito della salute mentale e delle aggressioni sessuali, possano condividere con altri professionisti il trauma di questo particolare lavoro, al fine di ridurre il disagio emotivo. Inoltre, viene ritenuta importante la possibilità di seguire una formazione sulla competenza interculturale che favorisce una consapevolezza maggiore negli operatori.

1.5. Compassion fatigue e compassion satisfaction nelle professioni di aiuto

La compassione viene definita da Stamm (2002, p.3) come *“il sentire e l’agire con profonda empatia e dolore verso chi soffre. È necessaria, ma non è sufficiente nell’aiuto”*. La compassione può esprimersi con fatica o con soddisfazione. La compassion fatigue è definita come un effetto dell’esposizione continuativa di operatori di professioni di aiuto all’impatto del trauma dei soggetti che seguono e che comporta una ridotta capacità di entrare in empatia (Denne et al., 2019), comportando un distacco psicologico come meccanismo di risposta. Inoltre, è considerata come anche il risultato di sentirsi sopraffatti e preoccupati dalle esperienze traumatiche o stressanti di altre persone (Figley, 1995). È una situazione di malessere che può colpire professioni di aiuto, soprattutto sanitarie, come per esempio i caregiver, ma anche professionisti che lavorano con persone che hanno subito dei traumi, come per esempio i MSNA. Ci sono studi che hanno indagato l’impatto che la compassion fatigue ha sugli assistenti sociali che lavorano, come per esempio, con i pazienti oncologici (Min Ah et al., 2021), altri che approfondiscono le caratteristiche degli assistenti sociali che lavorano su casi di minori allontanati (Denne et al., 2019). La compassion fatigue può essere definita ancora come *“fatica della cura”* che può portare nel tempo a una diminuzione della volontà di prendersi cura dell’altro. Risulta pertanto essere una condizione di forte carico emotivo e impegno, legata a lavori che comprendono eventi fortemente stressanti (Stamm, 2005). In letteratura emerge la possibilità di affrontare e superare la compassion fatigue attraverso pratiche di self-care personali e professionali, in particolare degli assistenti sociali, che comportano una riduzione dell’affaticamento ed un aumento della soddisfazione con ricadute, non solo nei confronti dell’operatore, ma anche della persona in carico (Cuartero & Campos-Vidal, 2019).

La compassion satisfaction, al contrario della fatigue, comporta, invece, il piacere e la soddisfazione nell’aiutare gli altri. Viene definita come quella condizione in cui si hanno sentimenti positivi durante un lavoro che porta ad aiutare gli altri (Pelon, 2017; Stalker et al., 2007). La compassion satisfaction serve per descrivere gli effetti positivi che possono derivare dal lavorare con persone traumatizzate o sofferenti, fra cui sensazioni positive rispetto all’aiutare gli altri, al contribuire al bene della società e

più in generale, il piacere di fare bene il proprio lavoro (Stamm, 2002). Ci sono studi che approfondiscono la compassion satisfaction a confronto con la compassion fatigue e il burnout in contesti lavorativi delle professioni di aiuto come i nei caregiver (Richert, 2022) e gli operatori sociali che lavorano con i minori maltrattati (Baugerud et al., 2018), nonché negli agenti di polizia (Sanchez, 2022).

1.6. Burnout nelle professioni di aiuto

Il burnout è definito da Maslach et al. (1996), come una sindrome psicologica, che può portare all'esaurimento emotivo, alla depersonalizzazione, riducendo la realizzazione personale degli operatori che svolgono professioni di aiuto. Gli operatori sociali sono dei professionisti considerati a rischio di burnout (Söderfeldt et al., 1995) e stress (Lloyd et al., 2002), a causa del proprio lavoro che porta a vivere delle particolari tensioni create dalle esigenze lavorative e dall'organizzazione del servizio in cui si è collocati. Il lavoro dell'operatore sociale si basa sulla relazione di aiuto con la persona, all'interno della quale possono essere fatte delle richieste non realistiche e si carica l'operatore di aspettative. Inoltre, il burnout può svilupparsi in seguito a lavori altamente coinvolgenti a livello emotivo, come quelli con i minori che vivono situazioni di disagio (Sorrentino, 2020), come per esempio i MSNA. Secondo Fahs Back (1981) la mancanza di un supporto lavorativo può comportare lo svilupparsi del burnout. A tal proposito, viene sottolineata l'importanza della supervisione professionale quale forma di supporto agli operatori sociali (Holmes et al., 2021; Senreich et al, 2020) sia per la gestione dei casi, sia per lo sviluppo di ulteriori competenze (Lloyd et al., 2002). Sarebbe necessario che, le organizzazioni dove lavorano gli assistenti sociali che sono a rischio di burnout, si attivassero per prevenirne l'insorgenza. Questo contribuirebbe a migliorarne la salute e la qualità della vita, nonché avrebbe una ricaduta positiva sull'organizzazione stessa sia in termini di costi, in quanto ridurrebbe le assenze per malattia ed il ricambio degli operatori, sia rispetto al miglioramento della qualità dei servizi offerti (Gómez-García et al., 2020). Sono stati, inoltre, fatti degli studi sull'incidenza del burnout durante il periodo della pandemia dovuta al COVID-19 negli assistenti sociali che lavorano, per esempio, in Portogallo (Mendes et al., 2021) o negli Stati Uniti (Holmes et al, 2021) e sul supporto emotivo necessario fornito dalle organizzazioni, immediato e continuo per il benessere dei professionisti.

2. La ricerca

2.1. Obiettivi

Partendo dal quadro teorico e di contesto sopra evidenziato, il presente studio ha l'obiettivo di indagare le caratteristiche e le competenze degli operatori degli USSM rispetto alla presa in carico specifica dei MSNA in area esterna, in riferimento ad alcune dimensioni utili per le professioni di aiuto. Nello specifico, l'obiettivo della ricerca è analizzare la percezione dell'autoefficacia professionale, della sensibilità interculturale, della compassion fatigue, del burnout e della compassion satisfaction da parte degli operatori che lavorano all'interno degli USSM e si occupano di MSNA. Questo studio ha, anche, l'obiettivo di essere un momento di riflessione sul proprio lavoro, sulle buone prassi e sulle criticità, sulla presa in carico di tali minori, ma anche su come i professionisti affrontano la sfida di costruire un percorso di aiuto con MSNA che non hanno riferimenti familiari, sociali, affettivi nel contesto di accoglienza. Tale percorso va al di là delle previsioni di situazioni così dette "standard" e può evidenziare la presa di coscienza dell'avvio di percorsi paralleli, differenti ma anche simili a quanto viene realizzato con ragazzi e ragazze accompagnati.

2.2. Metodologia

Nella ricerca realizzata con gli operatori degli USSM è stata seguita una metodologia di tipo quantitativo, con un protocollo costruito sulla base di studi precedenti relativi agli assistenti sociali (Bressan et al., 2011) o in generale alle professioni di aiuto (Geoffrion et al., 2019; Wang & Zhou, 2016),

2.3. Procedura

La ricerca è stata avviata dopo aver ottenuto il parere del Comitato Etico per la Ricerca (CERA) dell'Università di Genova e l'autorizzazione da parte del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. L'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS) ha riconosciuto due crediti (uno formativo e uno deontologico) agli assistenti sociali che hanno preso parte alla ricerca.

I dati sono stati raccolti rispettando integralmente il Codice Etico della Ricerca dell'Associazione Italiana di Psicologia, le raccomandazioni etiche della Dichiarazione di Helsinki e l'American Standard dell'Associazione Psicologica (APA) per il trattamento dei volontari umani. Si è proceduto ad inviare una nota esplicativa ai Centri Giustizia Minorile e ai Direttori degli USSM di tutta Italia dove si richiedeva la collaborazione nel favorire la partecipazione alla ricerca di tutti gli operatori degli USSM italiani che lavorano o hanno lavorato con i Minori Stranieri Non Accompagnati (o giovani adulti ex MSNA), attraverso la compilazione del questionario online (allegato 2), volontario

e anonimo, sulla piattaforma di Microsoft Form. Prima di compilare il questionario, della durata di circa 20 minuti, i soggetti dovevano esprimere il consenso informato, dichiarando, prima dell'inizio della compilazione, di essere d'accordo a partecipare a questo studio e di accettarne implicitamente le condizioni, con una partecipazione volontaria che permetteva il ritiro in qualsiasi momento chiudendo il link. Nonostante la disponibilità dei CGM e degli USSM, non tutti gli uffici hanno aderito alla ricerca sia perché non presenti nei servizi MSNA in carico, sia in quanto a causa dell'alternarsi degli operatori per pensionamenti o trasferimenti, non vi era la possibilità di ricostruire percorsi realizzati in passato.

2.4. Strumenti

Il questionario (allegato 2) è stato articolato in tre parti, la prima con l'obiettivo di raccogliere informazioni socio-anagrafiche (genere, età, cittadinanza, comune dove si lavora, anzianità di servizio, titolo di studio ed il ruolo ricoperto), la seconda con domande costruite *ad hoc* (chiuso e aperte) e la terza presentava scale validate in letteratura ritenute importanti per approfondire alcuni aspetti professionali degli operatori dei servizi della Giustizia Minorile. La seconda parte aveva l'obiettivo di approfondire le seguenti aree:

- percorsi formativi e di supervisione rispetto alla presa in carico e gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in poi MSNA) (o giovani adulti ex MSNA);
- Mediazione linguistico-culturale;
- Rapporti con la famiglia d'origine;
- Ruolo e compiti del tutore;
- Attività interne ed esterne all'USSM;
- Bisogni di cura emergenti nei MSNA (o ex MSNA);
- Ambito religioso dei MSNA;
- Fase della dimissione;
- Potenzialità/punti di forza dei MSNA;
- Problematicità dei MSNA;
- Cosa può essere migliorato nella presa in carico dei minori;
- Specificità, atteggiamenti, comportamenti dei MSNA;
- Ambito formativo e lavorativo degli operatori degli USSM;
- Specificità nella presa in carico dei MSNA;
- Suggerimenti/proposte finali sull'argomento trattato.

La terza parte prevedeva le seguenti scale validate in letteratura:

- *SESSW* (Self-efficacy scale for social workers): misura l'autoefficacia professionale in un determinato contesto lavorativo rispetto a particolari incidenti critici e ai comportamenti più efficaci per gestire tali situazioni (Pedrazza et al., 2013). Nella presente ricerca è stata utilizzata la Scala dell'autoefficacia professionale per gli assistenti sociali di Pedrazza (2010). La scala è composta da 13 item con una scala di risposta alle domande su scala Likert (1932) che va da 1 (*per niente d'accordo*) a 7 (*completamente d'accordo*). La scala si compone di tre dimensioni:
 - "autoefficacia affettiva", esempio di item: "*sono sempre in grado di non farmi carico di problemi dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che non posso risolvere*". Il punteggio varia da 3 a 21; punteggi più alti indicano una minore componente emozionale. La scala ha mostrato una buona coerenza interna ($\alpha = .57$);
 - "autoefficacia nella ricerca di supporto", esempio di item: "*sono sempre in grado di comunicare tempestivamente il mio bisogno di sostegno o supporto ai colleghi*". Il punteggio varia da 3 a 21; punteggi più alti indicano una maggiore capacità di richiesta di supporto. La dimensione ha mostrato una buona coerenza interna ($\alpha = .64$);
 - "autoefficacia procedurale": esempio di item: "*sono sempre in grado di rispettare gli impegni presi con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)*". Il punteggio varia da 3 a 21; punteggi più alti indicano una maggiore capacità procedurale. La scala ha mostrato una buona coerenza interna ($\alpha = .68$).
- *Scala breve sulla sensibilità interculturale* (Wang & Zhou, 2016). Tale scala misura la sensibilità interculturale. La scala breve è composta da 15 item con una scala Likert (1932) che va da 1 (*fortemente in disaccordo*) a 5 (*assolutamente d'accordo*). La scala è costituita da 5 dimensioni:
 - "coinvolgimento nell'interazione": esempio di item: "*mi piace interagire con persone di culture diverse*". Il punteggio varia da 3 a un massimo di 15; punteggi più alti indicano un maggior coinvolgimento nell'interazione. La scala ha mostrato una buona consistenza interna ($\alpha = .53$);
 - "rispetto delle differenze culturali": esempio di item: "*penso che le persone di altre culture siano di vedute ristrette*". Il punteggio varia da 3 a 15; punteggi più alti indicano un atteggiamento di rispetto per le differenze culturali. La scala ha mostrato una buona consistenza interna ($\alpha = .77$);
 - "fiducia nell'interazione": esempio di item: "*mi sento sicuro quando interagisco con persone provenienti da altre culture*". Il punteggio varia da 3 a 15; punteggi più alti indicano fiducia nell'interazione. La scala ha mostrato una buona consistenza interna ($\alpha = .84$);

- “avere piacere nell’interagire”: esempio di item: *"spesso mi scoraggio quando sono con persone di altre culture"*. Il punteggio varia da 3 a 15. Punteggi più alti indicano maggiore piacere nell’interazione. La scala ha mostrato una buona consistenza interna ($\alpha = .70$);
- “attenzione all’interazione”: esempio di item: *"durante l’interazione con un soggetto di cultura diversa sono molto sensibile a cogliere le sottili sfumature di significato che provengono da lui"*. Il punteggio va da 3 a 15. Punteggi più alti indicano maggiore attenzione nell’interazione. La scala ha mostrato una buona consistenza interna ($\alpha = .71$).
- *Professional Quality of Life Compassion Satisfaction and Fatigue (ProQOL)* versione 4 di Stamm (2005). Questa scala comprende le tre dimensioni della vita professionale (satisfaction, burnout, fatigue), esplicitate da Stamm nel suo Manuale. La scala utilizzata nella presente ricerca è quella validata da Palestini et al. (2009), composta da 22 item con una scala di risposta Likert (1932) che va da 1 (*mai*) a 5 (*molto spesso*). La ProQOL 4 si compone di 3 sottoscale:
 - “compassion satisfaction”, esempio di item: *"mi sono sentito/a di poter fare la differenza sul lavoro"*. Il punteggio totale varia da 8 a 40; punteggi più alti indicano una maggiore soddisfazione nell’aiutare gli altri. La scala ha mostrato una buona consistenza interna ($\alpha = .90$);
 - “burnout”, esempio di item: *"mi sono sentito/a come intrappolato/a nel mio lavoro di Assistente sociale o Educatore o Psicologo o in generale come operatore dell’USSM"*). Il punteggio varia da 7 a 35; punteggi più alti indicano una maggiore presenza di burnout. La scala ha mostrato una buona coerenza interna ($\alpha = .75$);
 - “compassion fatigue”, esempio di item: *"ho evitato certe attività o situazioni perché mi ricordavano le esperienze terribili delle persone che seguo o ho seguito"*. Il punteggio varia da 7 a 35; punteggi più alti indicano maggiore fatica nella presa in carico. La scala ha mostrato una buona coerenza interna ($\alpha = .76$).

2.5. Partecipanti

Tra gli operatori degli USSM, sono stati coinvolti quelli che lavorano o hanno lavorato con i MSNA. Essendo la ricerca incentrata sulla presa in carico dei MSNA, il loro ruolo era significativo nell’ambito della ricerca. Hanno compilato il questionario 70 operatori italiani degli USSM, 5 maschi e 65 femmine ($M = 49,88$; $DS = 9,79$; $Range = 24-64$) con una media di anni di servizio di 14,95 ($DS = 9,54$, $Range = 1-35$) e con le professionalità indicate nella tabella 4.1.

Tabella 4.1*Partecipanti divisi per professionalità*

Professionalità
Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale N = 51
Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale e mediatori penali N = 1
Direttori N = 4
Funzionari della Professionalità Pedagogica N = 7
Dirigenti Psicologi N = 1
Esperti ex art. 80 N = 3
Tirocinanti N = 1
Volontari N = 1
Non dichiarato N = 1

Rispetto ai titoli di studio posseduti, la maggior parte degli operatori degli USSM erano in possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento; gli altri partecipanti avevano conseguito una laurea triennale, un diploma universitario e un master di secondo livello o erano in possesso di altri titoli.

Per quanto riguarda i servizi di provenienza, il 14,3% dei partecipanti lavorava presso alcuni USSM del Nord Italia, il 19,9% in alcuni servizi del Centro, il 27% erano operatori che svolgevano la propria attività nel Sud, mentre il 38,6% operava nelle isole.

2.6. Data analisi

Per quanto riguarda il protocollo quantitativo, sono state fatte le analisi dei dati dei questionari utilizzando il software di analisi statistica IBM SPSS Statistics 21. In particolare, sono state utilizzate statistiche descrittive, frequenze e percentuali, per le variabili sociodemografiche e per le domande (percorsi formativi e supervisione professionale, operatività, presa in carico, nomina tutore, attività di progetto interne ed esterne al servizio, problematicità nella presa in carico, capacità lavorativa e formazione), mentre punteggi con medie e deviazioni standard per i costrutti indagati (autoefficacia professionale, sensibilità interculturale, Professional Quality of Life Compassion Satisfaction and Fatigue). Inoltre, per confrontare le differenze tra i partecipanti e il campione normativo italiano, dove possibile, o con risultati ottenuti con ricerche precedenti, sono stati utilizzati i t-test per campioni indipendenti. Per quanto concerne la dimensione dell'effetto per i t-test è stata calcolata la d di Cohen. Inoltre, sono state analizzate le relazioni tra i costrutti indagati attraverso analisi correlazionali, mentre per le associazioni univariate sono state utilizzate le analisi di "regressione lineare per passi".

Per quanto riguarda le risposte alle domande aperte, queste sono state categorizzate per aree tematiche seguendo l'approccio della grounded theory (Glaser & Strauss, 1967), schematizzate e riportate nei risultati.

2.7. Risultati

2.7.1. Autoefficacia professionale, sensibilità interculturale e Professional Quality of Life Compassion Satisfaction and Fatigue

L'analisi dei questionari ha evidenziato aspetti importanti rispetto alle caratteristiche ed il lavoro che gli operatori degli USSM svolgono nei confronti dei MSNA.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati quantitativi, nella Tabella 4.2 vengono presentate le scale con le dimensioni utilizzate nella ricerca, con indicate, per i partecipanti e per il campione normativo italiano, le medie e la deviazione standard, il t test e il Cohen's d.

Tabella 4.2.
Media, Deviazioni Standard, t(df), Cohen's d dei partecipanti e del campione

Scale e dimensioni	Partecipanti		Campione normativo		t (df)	P	Cohen's d
	Media	DS	Media	DS			
AUTOEFFICACIA PROFESSIONALE							
Autoefficacia procedurale	4,88	.75	4,69	0,87	2,14 (68)	.036	.08
Autoefficacia affettiva	4,19	.82	4,44	1,03	-2,46(68)	.017	.71
Autoefficacia ricerca supporto	5,21	.82	5,14	1,05	.74 (68)	.46	.89
SENSIBILITA' INTERCULTURALE							
Coinvolgimento nell'interazione	4,53	.56	3,76	.59	11,48(68)	.00	1.33
Rispetto delle differenze culturali	4,64	.73	3,88	.60	8,67 (68)	.00	1.14
Fiducia nell'interazione	3,73	.80	3,13	.69	6,23 (68)	.00	.80
Piacere nell'interagire	4,16	.78	4,01	.64	1, 58 (68)	(NS)	.21
Attenzione all'interazione	4,47	.54	3,53	.59	14,41 (68)	.00	1.66
ProQOL 4							
Compassion satisfaction	27,56	5,69	30,95	4,53	-4,94 (68)	.00	.67

Burnout	14,62	4,30	13,02	4,46	3,10 (68)	.00	.47
Compassion fatigue	11,23	3,72	11,96	3,87	-1,62(68)	.11	.42

Per quanto riguarda la scala dell'autoefficacia professionale emerge che nelle sottodimensioni, a parte l'autoefficacia affettiva, i valori medi ottenuti dai partecipanti superano la media teorica della scala. Confrontando le medie delle diverse dimensioni della scala dell'autoefficacia con il campione normativo italiano (Bressan et al., 2011) emergono differenze significative solo per la dimensione dell'autoefficacia procedurale in cui i partecipanti mostrano punteggi significativamente più alti e nell'autoefficacia affettiva in cui i partecipanti mostrano punteggi significativamente più bassi.

In relazione alla scala della sensibilità interculturale emergono punteggi superiori alla media teorica in tutte le dimensioni considerate. Inoltre, considerando i punteggi dei partecipanti con i dati del campione normativo di riferimento (Wang & Zhou, 2016) emergono differenze significative in tutte le dimensioni, tranne che nella dimensione del piacere nell'interagire.

Per quanto riguarda la scala *Professional Quality of Life Compassion Satisfaction and Fatigue* solo la dimensione del burnout supera la media teorica, mentre confrontando i punteggi ottenuti dai partecipanti con i punteggi del campione normativo (Palestini et al., 2009) emergono differenze significative sia nella dimensione della compassion satisfaction con punteggi più bassi nei partecipanti al presente studio e punteggi più elevati nella dimensione del burnout.

Inoltre, sono state analizzate le relazioni tra i costrutti indagati attraverso analisi correlazionali. Secondo la correlazione di Person, l'autoefficacia procedurale ha una correlazione significativa ($P < .01$) con la compassion satisfaction ($r = .359$; $p < .01$). La fiducia nell'interazione ha correlazioni significative con la compassion satisfaction ($r = .333$; $p < .01$); il piacere nell'interazione ha una correlazione significativa con il burnout ($r = .491$; $p < .01$) e la compassion fatigue ($r = .543$; $p < .01$), mentre la compassion satisfaction con l'attenzione all'interazione ($r = .353$; $p < .01$). Correlazioni significative, ma negative le troviamo tra autoefficacia procedurale e il piacere nell'interazione ($r = -.391$; $p < .01$).

Ulteriori analisi evidenziano le dimensioni che influiscono sulla dimensione del burnout. La Tabella 4.3 presenta il modello di regressione lineare per passi, in cui è stata utilizzata la scala burnout come variabile dipendente. Il modello ha un $R^2 = .464$, il che significa che il 46% della varianza nella scala burnout è spiegata dal modello. Il valore R^2 è statisticamente significativo. Compassion satisfaction sembra essere il più grande predittore ($\beta = -0,10$, $p < 0,001$), mentre la compassion fatigue ($\beta = 0,68$, $p < 0,001$) con la dimensione dell'Autoefficacia nella ricerca del supporto ($\beta = 0,17$, $p < 0,01$) e l'Autoefficacia Procedurale ($\beta = -0,22$, $p < 0,05$) sono predittori moderati.

Tabella 4.3*Modello di regressione. burnout variabile dipendente*

Variabili	B	SE	BETA	T	R2
Compassion fatigue	.787	.103	.681	-7,62	.464
Compassion satisfaction	-.219	.065	-.290	-3,38	.544
Autoefficacia ricerca supporto	.886	.443	.168	2,00	.570
Autoefficacia procedurale	-1.261	.514	-.222	-2,46	.607

Per quanto riguarda le risposte alle domande aperte si riportano le diverse aree approfondite nel questionario, sia attraverso le domande chiuse, che attraverso le domande aperte. Si riportano di seguito in diversi paragrafi le diverse aree considerate.

2.7.2. Percorsi formativi e di supervisione rispetto alla presa in carico e gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (o giovani adulti ex MSNA)

I percorsi formativi e di supervisione possono essere organizzati come percorsi interni da parte degli USSM e/o dei CGM (per il 61,4% dei partecipanti) o esterni ai servizi della Giustizia Minorile (per il 50% degli intervistati). Rispetto ai primi, questi riguardano soprattutto la legislazione (39,6%), la presa in carico dei MSNA (31,4 %) e la cultura e tradizioni del Paese d'origine (17,1%), mentre nei percorsi esterni al servizio vengono approfonditi aspetti quali la presa in carico dei MSNA (37,1%), la legislazione di riferimento (28,6%), il lavoro di rete (22,9%), la cultura e le tradizioni del Paese d'origine dei MSNA (15,7%). La supervisione viene ritenuta dal 71,4% molto importante nell'ambito lavorativo.

2.7.3. Mediazione linguistico culturale

Secondo il 58,6% tale servizio è stato attivato dal CGM attraverso convenzioni con il privato sociale, reti di associazioni territoriali, progetti europei, accordi o protocolli d'intesa con altri Enti o con la Regione, l'attivazione di mediatori "a chiamata" o attraverso l'utilizzo di mediatori delle comunità ospitanti o del servizio previsto per l'IPM. La presenza del mediatore durante i colloqui tra gli operatori e il minore, così come la sua partecipazione alla rete dei servizi, viene ritenuta significativa in quanto "*supporto agli operatori nella rilettura dei bisogni del minore in relazione alla cultura d'origine*".

2.7.4. Rapporti con la famiglia d'origine

Il 94,3% afferma che è importante favorire il mantenimento dei rapporti tra i MSNA ed i familiari.

Le motivazioni riportate dagli operatori sono le seguenti:

- famiglia ritenuta fondamentale per il mantenimento non solo del legame affettivo, ma anche del rapporto con la propria cultura e le proprie radici
- “ritorno alla normalità”: la famiglia consente un superamento della solitudine e dello smarrimento ed una rielaborazione dei propri vissuti
- famiglia favorisce positivamente il percorso di crescita e di emancipazione personale, in un’ottica di integrazione nel Paese ospite, rafforzando l’autostima e l’autodeterminazione del MSNA
- progetto familiare che spinge i MSNA a cercare una vita migliore per sé stessi e per la famiglia, con la quale mantengono i contatti, anche attraverso reti di connazionali. Si tratta dei loro affetti, di “chi resta”, che fanno parte anch’essi del progetto migratorio
- rapporti con la famiglia sono importanti per sostenere e tranquillizzare i MSNA anche dal punto di vista emotivo e psicologico, anche rispetto a situazioni di incertezza o pericolo in cui versano i familiari stessi
- senso di solitudine e malessere dei MSNA, in quanto si ritrovano in Paesi stranieri, senza una rete amicale e/o familiare, restii a fidarsi e ad affidarsi
- individuare delle modalità specifiche per favorire i contatti con i familiari
- favorire e organizzare, può aiutare il senso di vicinanza ed il supporto della rete parentale
- “base sicura” (affetti, appartenenza, identità) con una funzione di incoraggiamento, ma anche protettiva, in quanto spesso il minore ha dei legami affettivi profondi ed ineliminabili
- utilità del mantenimento delle relazioni familiari per un eventuale rimpatrio assistito
- contatti da remoto o dal cellulare; pertanto, gli strumenti informatici o il telefono, vengono ritenuti fondamentali per il mantenimento delle relazioni familiari e non dovrebbero essere vietate dalla misura cautelare
- apporto del mediatore può essere utile per capire meglio la situazione, anche se spesso i ragazzi sono evitanti rispetto a questo
- contatto tra operatori delle comunità di accoglienza e familiari: favorisce una maggiore conoscenza del ragazzo e del suo contesto di provenienza, nonché una comprensione da parte dei familiari della situazione del giovane, della condivisione del progetto migratorio e la costruzione di un’alleanza rispetto al progetto educativo e di integrazione del minore, attraverso una loro responsabilizzazione

- mantenimento delle relazioni familiari non sempre è positivo, perché dipende dalle situazioni e anzi, qualora il minore sia scappato dal proprio paese in seguito a minacce da parte dei familiari, deve essere protetto con interventi di sostegno e affiancamento.

2.7.5. Tutore

Rispetto alla nomina del tutore il 67,1% afferma che questo avviene. Il tutore non viene nominato perché non è stata fatta la richiesta (12,9%) o si è in attesa della nomina (12,9%).

2.7.6. Attività interne o esterne all'USSM

Per quanto riguarda le attività specifiche interne messe in atto dal servizio dove vengono coinvolti MSNA, solo il 25,7% ha indicato l'organizzazione di attività quali: laboratori (20%), tirocini formativi (17,1%), mediazione penale (14,3%), educazione alla legalità (14,3%). Mentre all'esterno il 57,1% ha evidenziato: percorsi linguistico-formativi (50%), volontariato (44,3%), laboratori (37,1%), tirocini formativi (35,7%), sport (35,7%).

2.7.7. Bisogni di cura emergenti nei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)

Rispetto ai bisogni di cura dei MSNA, i partecipanti hanno evidenziato quanto segue:

- necessità di un lavoro di rete, così come si opera con i minori italiani, per una presa in carico congiunta e adeguata alle esigenze e bisogni dei minori, attraverso uno stretto raccordo con il sistema della giustizia, il sistema sanitario, i servizi sociali ed il terzo settore
- favorire la creazione di équipe specificamente formate che possano supportare i percorsi individuali e gruppalì ed il trattamento dei traumi della migrazione, attraverso, anche degli accordi operativi con associazioni di volontariato, specializzate nel lavoro con stranieri
- approccio "olistico", multidisciplinare e multidimensionale e non lavoro dell'operatore in solitudine
- attivazione di significative reti di supporto (modelli di rete efficaci e sinergici), attraverso la collaborazione di tutti i diversi soggetti coinvolti, con una partecipazione attiva del mediatore culturale, per una specifica conoscenza dei vissuti personali ed i contatti con la realtà di provenienza, al fine di predisporre azioni finalizzate ai bisogni dei MSNA quali le strutture dove i minori vengono collocati, i servizi territoriali competenti (ASP e Comune), i tutori, gli

- USSM, le Questure, le commissioni per il riconoscimento dell'asilo, al fine di attivare gli interventi più opportuni per un percorso trattamentale
- formazione specifica degli operatori, anche rispetto alla normativa di riferimento. In passato sono stati svolti alcuni percorsi formativi con alcune associazioni proprio sul tema della cura secondo la visione dell'etnopsichiatria
 - promozione dei servizi di etnopsichiatria, in quanto i servizi sanitari (Ser.D., C.S.M.) spesso non sono in grado di affrontare il disagio di questi ragazzi
 - creare un "ponte virtuale" con il luogo dove sono nati e cercare di ricomporre la loro storia di vita
 - "stacco abissale" nella migrazione, che interrompe drasticamente il percorso evolutivo, l'incertezza e la fatica dell'enorme cambiamento (culturale, ambientale) a cui vanno incontro
 - confronto e "appoggio" del MSNA al proprio mondo per quanto disastroso ed espulsivo, alla base del suo percorso precedente di vita, alle proprie origini
 - solitudine dei MSNA che entrano nel circuito penale: solo a volte hanno un riferimento familiare in qualche altro paese che magari vogliono raggiungere, per avere un'opportunità lavorativa
 - collocamento in una comunità del territorio: momento transitorio e solo per pochi, un'occasione per sostare ed apprendere
 - necessità di essere seguiti negli aspetti burocratici per quanto riguarda la loro permanenza in Italia, ascoltati e sostenuti
 - lavoro dell'operatore sul piano della realtà e della concretezza nella definizione di quelli che sono gli obiettivi dei MSNA e le possibilità di raggiungerli
 - costruzione di un rapporto fiduciario con l'operatore sociale istituzionale, attraverso l'ausilio del mediatore culturale e degli operatori delle strutture in cui i minori sono inseriti
 - definizione di un progetto individualizzato ed un accompagnamento socio-educativo attento alle peculiarità culturali ed alle conseguenze delle esperienze vissute prima, durante e dopo il viaggio
 - attivazione di servizi specialistici e interventi specifici ed un approccio multidisciplinare e di interservizi, permette di fare un'attenta valutazione dei bisogni, tenendo conto della componente emotiva/affettiva della relazione, partendo dalla sofferenza e dal trauma legato al viaggio o alle condizioni di vita precedenti e alla perdita della famiglia, recuperando un senso di normalità e quotidianità
 - commissione dei reati in una prima fase di accoglienza quando le condizioni psichiche dei MSNA non sono comprese e "curate"

- previsione di un accompagnamento ai servizi ed un accesso alle risorse del territorio, necessità di attivare l'iter burocratico per il rilascio dei documenti laddove necessari
- supporto di mediatori culturali perché talvolta ci sono segnali di disagio personale, ma anche causati dall'impatto con una realtà culturale diversa, da quello che si attendevano, ma anche di realtà del privato sociale che offrono accoglienza e servizi specifici
- creazione di "contesti di senso" per poter entrare in relazione con loro e capire i veri bisogni
- accoglienza, minore età, intercultura in un orizzonte di intervento sociale estremamente complesso in cui il disagio del minore si colloca in contesti differenti e distanti da quelli dei minori italiani
- conoscenza della loro cultura e delle specificità e dei loro contesti di origine, attraverso una buona mediazione socio-culturale, un accompagnamento all'integrazione reale e concreta
- disagio e sofferenza patita per avere affrontato situazioni a rischio, fragilità psichica, necessità di formarli secondo le loro inclinazioni, della lingua, del bisogno affettivo, della necessità di assistenza psicologica specializzata
- clima di fiducia e non di giudizio, rispetto dei tempi del MSNA affinché possa sentirsi capace di esternare i suoi vissuti per poterli rielaborare
- dare continuità e progressione agli interventi e garantire continuità nella presa in carico da parte degli operatori interessati
- attivazione di gruppi di pari "già esperti"
- attivazione di strategie inclusive e di conoscenza del territorio che ha accolto il minore, fornendo informazioni anche sulle leggi, attraverso l'avvio di percorsi inclusivi culturali e di alfabetizzazione, ma anche formativi e lavorativi
- servizi socio sanitari per la cura ed il benessere psico-fisico e sociale
- permesso di soggiorno: senza questo è di fatto preclusa la possibilità di accedere alla vita sociale della comunità (in termini di accesso a risorse lavorative, abitative, etc)
- bisogno di cura dipende dal singolo individuo: talvolta hanno necessità di materiali e/o di aiuto per imparare la lingua, per realizzare il loro progetto di vita futura; altre volte hanno necessità di tranquillità e serenità e di un supporto psicologico per superare traumi legati ai vissuti passati, al viaggio, alla distanza dagli affetti
- importanza dell'affiancamento di persone e/o operatori ai quali si possono rivolgere, sia per le questioni pratiche e burocratiche, sia verso i quali si sentono accettati, compresi e significativamente legati
- informare e rendere consapevole il MSNA delle possibilità e dei servizi attivabili a suo vantaggio, sostenendo l'integrazione sociale, insegnando la lingua, attivando mediatori

culturali, sostenendo le capacità di autonomia, assicurando interventi di affiancamento educativo

- individuare prassi operative che favoriscano il pieno rispetto della tutela dei minori, promuovendo il più possibile percorsi di affidamento familiare, formazione-integrazione, inserimento lavorativo
- inserimento presso comunità educativo-riabilitative ove possano essere garantite le cure del caso ed il sostegno specialistico mirato
- maggiorenni: maggiore applicazione della “legge Zampa” e attivazione di fondi dedicati agli enti che hanno difficoltà a sostenere i prosiegui amministrativi
- costituzione di gruppi appartamento per i neo-maggiorenni, sostenuti con un monitoraggio affinché non finiscano nelle maglie della criminalità, spesso tramite connazionali.

2.7.8. Ambito religioso

Rispetto all’ambito religioso, il 72,9% ritiene sia importante sostenere la pratica del culto di appartenenza dei MSNA. Da un’analisi delle risposte sono state individuate le seguenti procedure:

- garantire ai MSNA inseriti in strutture comunitarie la partecipazione alle attività presso i luoghi di culto
- consentire ai minori di religione musulmana, all'interno delle comunità educative o terapeutiche, di rispettare quanto previsto dalla loro religione, ad esempio per quanto attiene l'alimentazione o il periodo del Ramadan o la frequentazione di luoghi di culto, se lo desiderano
- mettere a disposizione spazi dedicati per il culto delle varie religioni all’interno delle comunità di accoglienza, secondo un’organizzazione interna
- favorire la partecipazione dei MSNA ai culti religiosi, lavorare con loro in un'ottica di comprensione, di rispetto della loro religione e di scambio nel senso che anche noi dobbiamo spiegare loro il culto della religione alla quale si appartiene sia cattolica o altro
- accogliere le esigenze di praticare il proprio culto di appartenenza, consentendo spazi di preghiera, il rispetto delle prescrizioni religiose (es. Ramadan) e delle feste tradizionali
- dare spazio e rispetto al culto, anche come sistema di valori di riferimento per un progetto futuro, spirito di apertura alla cultura del paese ospitante, aprendosi all'integrazione culturale, non solo agli obiettivi di lavoro e materiali
- dare la possibilità ai giovani di seguire le proprie tradizioni religiose e di osservare le proprie pratiche, rispettandole

- i MSNA sono spesso ospiti di comunità o si trovano nella misura della custodia cautelare in carcere; tali contesti garantiscono la libertà e la pratica del culto
- ascoltare e valorizzare la storia di vita e il contesto di origine del minore, con il sostegno alla pratica del culto di appartenenza, quando questa emerge dal ragazzo come bisogno e/o desiderio
- permettere ai minori di pregare ed entrare in contatto con i ministri del culto presenti nel territorio
- rispettare la loro cultura e accompagnarli nella conoscenza del territorio dove esprimere in libertà il loro culto
- favorire la possibilità di praticare diversi culti e regole inerenti questi ultimi, per esempio alimentazione, spazi per la preghiera, che riguardano in particolare i minori in strutture come IPM e Comunità
- riconoscere la possibilità di praticare il culto e di rispettare le indicazioni anche alimentari (dieta priva di carne di maiale per i musulmani)
- interventi programmati in modo tale da garantirne la pratica (orari, cibo, ...)
- assenza di procedure specifiche; non viene ostacolato il culto religioso e le sue tradizioni
- frequentazione dell'IPM da parte dell'Imam. Sufficiente attenzione alle esigenze alimentari e di culto
- rispetto dei tempi di preghiera, delle pratiche religiose e dei divieti di assumere cibi per motivi religiosi
- predisposizione di spazi specifici presso le strutture di accoglienza ed organizzazione delle attività in sintonia con le pratiche religiose, contatti con la moschea o altri luoghi di culto
- rispetto del loro credo e accompagnamento, se richiesto, alle funzioni religiose
- necessità di mantenere viva la pratica da parte dei MSNA: favorire tale esigenza, là dove ci siano le condizioni per farlo
- sviluppare contatti con l'Imam locale che può aiutare gli operatori a capire le difficoltà del minore e sostenere il processo integrativo o la risoluzione di eventuali problematiche
- favorire la partecipazione alle attività di culto. Per esempio, per i musulmani seguire il Ramadan, frequentare la Moschea, poter pregare durante la giornata

2.7.9. Fase della dimissione

La fase della dimissione dal circuito penale viene condivisa col MSNA secondo il 97,1%. Con le seguenti modalità:

- predisposizione di progetti di inclusione sociale prima della dimissione, laddove sia possibile
- prevedere in équipe forme necessarie per un rientro in famiglia o una nuova progettualità a conclusione del percorso penale
- preparare e accompagnare il MSNA attraverso il lavoro di rete, affinché possa usufruire dei sostegni offerti dagli altri attori sociali preposti, enti territoriali dove il giovane risiede e/o dimora
- preparare il ragazzo rispetto ad ogni fase del proprio percorso penale, anche con l'ausilio di operatori e mediatori culturali coinvolti *ad hoc*
- utilizzare attenzioni e procedure equiparabili a qualsiasi altro minore o giovane adulto del penale; necessità di una maggiore cura della prospettiva e della creazione di opportunità/percorsi che il MSNA o giovane adulto straniero possa avere dopo la dimissione dal penale
- accompagnare sempre dove possibile verso una autonomia, soprattutto quando si tratta di un ragazzo già maggiorenne e magari non più in carico al servizio sociale dell'ente locale, favorire la prosecuzione del percorso di regolarizzazione e del rinnovo del permesso di soggiorno
- svolgere colloqui anche congiunti con il servizio sociale dell'ente locale o i responsabili ex SPRAR
- preparare e condividere una progettualità a breve nel futuro, ragionando sulle opportunità migliori, più tutelanti, anche se più sacrificanti e difficili
- individuare prima della fuoriuscita dal circuito penale, una progettualità condivisa attivando, dove possibile, delle risorse
- predisporre interventi professionali di chiarificazione, orientamento e supporto con il coinvolgimento attivo e consapevole del MSNA, spiegando le conclusioni dell'iter/ delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria e curando la collaborazione con i servizi territoriali nel percorso post penale, garantendo l'accompagnamento alla fuoriuscita dal circuito penale minorile
- condivisione di qualunque progettualità senza particolari differenze con tutti i minori seguiti, dal suo avvio al momento della conclusione. Laddove non ci sia condivisione, non ha senso fare proposte. La fase finale è di estrema importanza in quanto deve necessariamente richiedere che il giovane sia pronto a proseguire in autonomia il suo percorso, a meno che egli non sia ancora collocato in qualche struttura. Spesso, infatti, il minore diventa nel frattempo maggiorenne e non è detto che possa usufruire di altri interventi in suo favore ad es. abitativi o altro. Diventa indispensabile allora provare a costruire, preliminarmente, un progetto di

- prosecuzione/autonomizzazione che possa dare garanzie al giovane di poter permanere serenamente nel territorio
- predisposizione di un progetto di promozione dell'autonomia in caso di giovani adulti e di lavoro di rete nel territorio
 - realizzazione di colloqui con gli operatori dell'IPM, lavoro con i servizi sociali territoriali per individuare comunità del privato sociale che possano ospitare i ragazzi per un arco di tempo
 - coinvolgimento dell'équipe interistituzionale, del ragazzo e della struttura comunitaria in cui è inserito
 - attenta progettazione del "dopo-penale", perché i servizi coinvolti non abbandonino, ma continuino a seguire il percorso del ragazzo
 - confronto e verifica, anche in équipe, sulla progettualità passata e futura avviare le pratiche per eventuali permessi
 - colloqui ed eventuale accompagnamento in uscita a strutture di accoglienza diverse del contesto o preparazione all'avvio di percorsi formativi e/o inserimento lavorativo
 - attivazione sul territorio per la prosecuzione del progetto avviato nella fase dell'esecuzione, tenendo conto della normativa vigente in quel dato momento
 - confronto con gli operatori e con il ragazzo per valutare eventuali altri supporti in sostegno dei MSNA una volta raggiunto il compimento della maggiore età (affidamento amministrativo), in collaborazione con i servizi sociali territoriali
 - preparazione per tempo del minore alla fine del percorso penale e con l'aiuto degli operatori del servizio sociale territoriale, delle comunità ospitanti e del tutore, al fine di proseguire un percorso di integrazione sul territorio italiano o perseguire altri obiettivi come il trasferimento in altro Paese estero o il rientro nel Paese di origine
 - prospettare al minore o giovane adulto le risorse per garantirgli soluzioni dal punto di vista abitativo, educativo, formativo e/o lavorativo; segnalazione alla Prefettura per l'inserimento nel SIPROIMI (Sistema di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati)
 - équipe con tutti gli operatori (comunità, USSM), convocazione da parte del giudice delegato per i ragazzi in messa alla prova.

2.7.10. Potenzialità/Punti di forza

L'82,9% dei partecipanti ha rilevato durante il percorso dei MSNA le seguenti particolari potenzialità o punti di forza:

- grande capacità di resilienza e motivazione che facilita percorsi di integrazione ed emancipazione
- capacità di adattamento alle regole rispetto agli italiani probabilmente perché avvertono la debolezza della propria condizione di essere in una terra straniera; indipendenza, forza di volontà e desiderio di progettualità, motivazione ed impegno concreto all'inserimento lavorativo
- maggiore resilienza, autonomia e senso di responsabilità, rispetto ai coetanei italiani, almeno in linea generale
- competenze e abilità e disponibilità ad inserirsi nel nuovo contesto di vita
- apertura verso gli altri, desiderio di essere accettati e coinvolti nelle attività; talvolta possiedono abilità artistiche e nel settore della realizzazione di manufatti attraverso l'arte del cucito
- maggiore capacità di resilienza ed una migliore capacità di adattamento
- determinazione a trovare un "riscatto" per la propria condizione
- coraggio e spirito di intraprendenza, spiccata autonomia di mobilità anche a fronte del viaggio compiuto spesso da soli, capacità di esprimersi nonostante le scarse conoscenze linguistiche, capacità di riconoscersi dei diritti senza arrendersi, ambizioni a conquistare competenze e posizioni migliori
- desiderio di trovare condizioni di vita migliori rispetto a quelle lasciate nei propri Paesi di origine; desiderio di riscatto e realizzazione rispetto al progetto migratorio e mandato familiare, desiderio di affermazione
- possibilità di poter aiutare i propri familiari trovando opportunità di lavoro
- incredibile voglia di riscatto, di credere nel futuro e anche nel presente; non si arrendono alle avversità, *“ne hanno superate tante per essere pronti a cedere”*
- ragazzi in generale psicologicamente maturi e caratterialmente determinati; quando giungono all'USSM hanno già una loro progettualità
- motivazione di adesione al percorso consapevoli del beneficio che possono ottenere
- ragazzi più maturi per la scelta di emigrare, esperienza spesso drammatica del viaggio e la permanenza in territori non conosciuti con una lingua diversa dalla loro; desiderio di autonomia, per raggiungere i loro obiettivi, che li portano spesso a fuggire dalle comunità ospitanti, anche durante la misura cautelare del collocamento in comunità
- maggiormente autonomi rispetto ai ragazzi italiani, più propositivi, dotati di maggiore spirito di sacrificio

- saper conciliare la propria appartenenza culturale e linguistica e la propria esperienza al nuovo contesto di vita, al nuovo percorso esperienziale; capacità di resilienza rispetto a situazioni traumatiche e dolorose
- predisposizione nell'attività motoria, forza fisica, costanza e scaltrezza
- impegno nel lavoro, puntualità, serietà negli impegni e progettualità precisa
- competenze acquisite durante la permanenza nel circuito penale o propensione per alcune attività artistiche, per es. musica, teatro, e disegno o buone capacità manuali, come per esempio nell'arte orafa
- se sono "sopravvissuti" senza strutturare disturbi psichici sono volitivi e tenaci
- consapevolezza di ciò che hanno lasciato e del viaggio affrontato
- intelligenza, sensibilità e voglia di riscatto
- necessità di trovare un lavoro e di acquisire l'autonomia personale ed economica per andare via al più presto dai centri di accoglienza
- situazioni di marginalità dei ragazzi dei quali si occupa l'USSM che si sono resi responsabili di reato; determinazione e molta speranza nel futuro, capacità di sogno e voglia di realizzazione, di darsi una possibilità altrove, coraggio
- vissuto esperienziale molto duro, anche solo nel viaggio per raggiungere il nostro paese; sono molto adultizzati ma se gli operatori riescono a stabilire una relazione educativa con loro, spesso fanno capire il bisogno di essere protetti e accompagnati per costruire il loro futuro. Hanno molte risorse e desiderio di affermarsi e di raggiungere degli obiettivi formativi e lavorativi prima di tornare nel loro Paese
- volontà di regolarizzare la propria posizione ed ottenere l'acquisizione del documento di identità e codice fiscale
- attitudine al lavoro ed all'apprendimento della lingua italiana e di modelli comportamentali
- precedenti percorsi di istruzione, ma anche il mantenimento del rapporto con la famiglia d'origine

2.7.11. Problematicità

Rispetto alle problematicità dei MSNA l'88,6% dei partecipanti ha rilevato problematiche di tipo linguistico (67,1%), culturali (57,1%), relazionali (41,4%), sociali (47,1%).

2.7.12. Cosa può essere migliorato

Secondo i partecipanti potrebbe essere modificato o migliorato dal punto di vista dell'operatore e/o come servizio nella presa in carico dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA):

- studio di procedure semplificate per l'acquisizione di documenti e permessi di soggiorno che facilitino l'accesso a tutte le possibili risorse territoriali (soprattutto lavoro)
- maggiore disponibilità di consulenza e specialisti dedicati (es. etnopsichiatri), oltre che risorse più confacenti alle loro reali esigenze
- individuazione di operatori altamente formati anche nella conoscenza dell'inglese e del francese per migliorare la comunicazione, soprattutto nelle prime fasi di presa in carico
- formalizzazione di una collaborazione diretta con gli uffici competenti per le procedure di richiesta/rilascio di documenti e individuazione di un referente specifico istituzionale da contattare per le controversie che possono nascere rispetto a ciò che è possibile o non possibile ottenere (sempre in riferimento ai permessi e al rilascio di documenti di identità)
- maggiore conoscenza della cultura di appartenenza del MSNA, maggiore tutela legale nazionale, maggiore collaborazione con la rete sociale
- implementare risorse socio-educative-formative
- accoglienza e apertura verso l'altro diverso da sé potrebbe favorire una buona integrazione e sconfiggere i timori iniziali dell'impatto con la giustizia da parte dei minori stranieri non accompagnati
- rete di servizi dedicati e delle prospettive più certe
- maggiore interazione del Centro Giustizia Minorile coi livelli politici e dirigenziali dei territori su questa tematica al fine di favorire il lavoro degli operatori, che spesso di trovano a dover "elemosinare" interventi di altri soggetti istituzionali, spesso affidandosi alle proprie conoscenze personali
- mancanza di formazione specifica su questi temi, conoscenza delle culture di appartenenza e delle problematiche etnopsichiatriche, necessità di aggiornamenti sempre puntuali rispetto anche alla legislazione e alle procedure vigenti, che sono particolarmente complesse e spesso "cangianti" a seconda degli orientamenti politici del momento
- organizzare incontri con colleghi che si occupano di MSNA
- migliorare la presa in carico dei minori e/o giovani che escono o si allontanano arbitrariamente dallo SPRAR, di cui spesso poi non si hanno più notizie
- avere maggiori certezze e tutele su quanto avverrà al compimento del diciottesimo anno
- una rete più ampia di soggetti per coadiuvare le comunità di accoglienza, con un ruolo terzo di prossimità e fiducia con il minore, non istituzionale

- maggiore collaborazione tra enti del terzo settore e servizi della giustizia per condividere prassi operative e progetti di accoglienza
- risorse dedicate e percorsi maggiormente condivisi nel servizio
- passaggio da una condizione di MSNA a giovane adulto, previsione di altre possibilità da un punto di vista normativo rispetto alle opportunità al compimento della maggiore età e alla chiusura dell'iter penale
- necessità di una figura professionale specializzata come il mediatore linguistico e culturale
- gli enti locali dovrebbero essere dotati di servizi informativi e di accompagnamento stabili per MSNA
- difficoltà a ricostruire la storia del minore sin dal suo ingresso nella sua permanenza in Italia: necessità di conoscere interventi e percorsi effettuati ed eventuale documentazione prodotta prima dell'ingresso nel circuito penale nei centri di accoglienza e di comunità
- maggiore conoscenza dei disagi che abitualmente vivono i minori
- come operatore un approccio culturale più consapevole; come servizio maggiori sinergie con gli enti che si occupano di migranti
- maggiore preparazione e raccordo tra i servizi
- maggiori opportunità sul piano della mediazione linguistico culturale e sul piano del proseguimento degli interventi attivati una volta raggiunta la maggiore età
- maggiore formazione, soprattutto per entrare in contatto con storie di vita così sofferte e delicate
- presenza più strutturata di mediatori
- favorire una maggiore integrazione
- presa in carico globale da parte di tutti gli operatori che a vario titolo si occupano del MSNA, soffermandosi sui bisogni primari e secondari del minore, evitando la settorializzazione degli interventi
- uniformare le pratiche per l'ottenimento di documenti presso le Questure, che variano da Comune a Comune
- predisposizione di una presa in carico multidisciplinare sin dal primo ingresso nell'ambito penale, necessità di una rete dei servizi competenti nei diversi ambiti, per un raccordo degli interventi specifici e personalizzati
- avere la possibilità di affiancare i giovani con un mediatore culturale
- maggiore collaborazione tra diversi servizi preposti, maggiore investimento economico nei servizi di accoglienza, apertura e sensibilizzazione delle scuole per programmi

individualizzati e/o corsi specifici professionalizzanti pensati per l'impatto nel mondo del lavoro regolare

- necessità di una “normativa umana”: i tagli alle risorse sono stati importanti, è difficilissimo lavorarci. Qualora il minore sia passato alla maggiore età, non c'è praticamente nulla che si possa fare, nemmeno davanti alla volontà del ragazzo. Purtroppo, vengono negati i diritti anche da chi dovrebbe farsene garante
- necessità di una formazione che aiuti a entrare meglio nel tema e una condivisione di buone pratiche ed esperienze da parte di chi ci lavora da anni
- difficile presa di responsabilità nei confronti delle problematiche di cui è portatore il maggiorenne
- conquistare la loro fiducia
- necessità di una formazione congiunta con gli altri servizi che si occupano dei MSNA, maggiore sensibilizzazione delle realtà territoriali capaci di offrire percorsi formativi o esperienziali per i MSNA, avere in un servizio alcuni operatori maggiormente informati e formati sul tema dei MSNA
- inquadramento del minore prima di tutto come MSNA e poi come destinatario di azioni giudiziarie
- rendere maggiormente snello il lavoro di rete (tempi e competenze)
- percorsi ancora più specifici di integrazione socio-lavorativa, soprattutto per i giovani adulti o per i minori alla soglia della maggiore età, attraverso il potenziamento delle possibilità di inserimento lavorativo
- maggiore collegamento con il territorio per attivare una rete di supporto alle strutture di accoglienza e per pensare insieme anche alle soluzioni
- frustrazione degli operatori e dei ragazzi rispetto allo scoglio grandissimo dei documenti: arrivare alla maggiore età e non poter dare una concreta possibilità lontano dal mondo dell'illegalità
- tempestivo raccordo fra i servizi sociali del territorio che per primi prendono in carico i MSNA e a cui vengono affidati dal Tribunale per i Minorenni e l'USSM quando interviene perché hanno commesso dei reati
- facilitare i rapporti tra i servizi del Dipartimento Giustizia Minorile ed altri enti preposti alla soluzione delle problematiche, per esempio ufficio immigrazione della Questura, Prefettura, Commissione nazionale per il diritto di asilo, Commissione territoriale per la protezione internazionale
- attivazione di canali diretti con ambasciate, consolati e Questure

- maggiore collaborazione con gli uffici per le aperture delle tutele presso il T.M., che non sia solo legata a formalità come invio di relazioni, ma anche di colloqui frequenti e confronto su ogni situazione, accesso alla cartella sociale del MSNA, maggiore apertura alla conoscenza delle origini e del percorso migratorio anche attraverso il contatto con i genitori (quando possibile e non pericoloso/rischioso per il/la minore o la famiglia, es. vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale)
- facilitazione dei percorsi di reinserimento sociale e inclusione, a partire dalle prassi per l'ottenimento dei documenti di identità, attraverso la definizione di progetti dedicati al fine di mettere in campo le effettive risorse per il raggiungimento dell'autonomia per la loro stabilizzazione sul territorio, attraverso anche la predisposizione di procedure più snelle
- migliore attenzione rispetto ai bisogni e alle problematiche di cui sono portatori
- conoscenza da parte dell'operatore dei flussi migratori, di cosa avviene nei viaggi e a cosa vanno incontro i MSNA

2.7.13. Specificità, atteggiamenti, comportamenti

Sono state evidenziati i seguenti: atteggiamenti, comportamenti, specificità, particolari tipi di reati, difficoltà imprescindibili dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) in carico all'USSM:

- reati legati all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti, contro il patrimonio, danneggiamento, rissa e lesioni, prostituzione
- reati contro la persona e danneggiamenti che spesso sono il segnale della sofferenza per il loro vissuto caratterizzato da sfruttamento, lutto e enormi difficoltà incontrate per la sopravvivenza
- esperienza traumatica dell'allontanamento e del rischio di vita corso costringe i MSNA a diventare adulti e a assorbire degli adulti tutti gli aspetti negativi; difficoltà a riportare i minori a vivere la loro giovinezza
- poli-assuntori di sostanze psicotrope: il loro disagio è articolato e complesso, necessiterebbe di maggior preparazione degli operatori e di una maggiore disponibilità di mediatori culturali
- atteggiamenti non congrui e comportamenti inappropriati
- difficoltà legate alla differente cultura di appartenenza e di inserimento nella nuova realtà
- atteggiamenti di diffidenza e omertà
- paura per l'impatto con la giustizia, senso di solitudine ed abbandono a cui spesso reagiscono con assunzione di sostanze alcoliche e/o droghe
- difficoltà dei MSNA ad adeguarsi alla cultura ospitante

- tipicità dei reati, anche legati alla provenienza geografica: ragazzi albanesi responsabili per lo più di furti, provenienti da situazioni familiari difficili e con problematiche personali di una certa rilevanza per cui la presa in carico è più complessa. Altri MSNA meno problematici aderiscono molto positivamente al percorso proposto e perseguono il loro obiettivo di integrazione. Ragazzi provenienti dall'Africa: magrebini coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti perché appena arrivano vengono assoldati dalla criminalità; subsahariani reati di violenza. Sono ragazzi spesso più traumatizzati dall'esperienza migratoria e dove occorrerebbe una presa in carico multi-professionale che spesso non c'è, hanno alcuni "blocchi relazionali" spesso derivanti da questi traumi e non facilmente superabili
- reati contro la persona all'interno di momenti di ribellione contro gli operatori che gestiscono i centri di accoglienza
- difficoltà a programmare con prospettive a lungo termine (c'è bisogno di risposte nell'immediato)
- maggiore stato di bisogno che li rende vulnerabili prede di organizzazioni criminali
- necessità di conoscere il contesto di provenienza
- anni passati (anni 2000 al 2008) soprattutto minori del Nord Africa reati di furti o rapine: tantissimi problemi legati alla loro difficile regolarizzazione, all'assenza di una normativa organica a loro tutela. Oggi maggiori tutele giuridiche, caratteristiche diverse: ragazzi senegalesi, albanesi, rumeni, in base alla nazionalità e alla provenienza dei centri nello stesso Paese portano differenze nella risposta ai progetti educativi. I reati sono spesso di spaccio, furti. Oltre ai giovani MSNA che si integrano, molti minori hanno gravi problemi sull'area della salute mentale che difficilmente si riescono a trattare
- diffidenza, chiusura relazionale: i reati attengono sovente a fatti verificatisi in comunità e spesso per malintesi con gli operatori, all'interno delle quali le difficoltà linguistiche giocano un ruolo non indifferente
- difficoltà di inserimento all'interno dei contesti ospitanti, difficoltà linguistiche, di convivenza per conflittualità tra gruppi di diversa provenienza (somali/ marocchini; albanesi/ africani etc.), motivi apparentemente banali, come il non gradimento del cibo
- maggiore rischio di interruzione dei percorsi trattamentali e di allontanamento dalle strutture al compimento dei 18 anni
- reato di danneggiamento o contro la persona in contesti comunitari in cui non si sentono adeguatamente rispettati e tutelati relativamente ai loro diritti

- diffidenza per il loro vissuto traumatico legato all'emigrazione (viaggio): raramente sono inseriti in circuiti devianti, ma hanno difficoltà relazionali che li portano a entrare nel circuito penale
- reati legati anche alla loro condizione di ragazzi in fuga
- disagi psicologici e psichiatrici di chi ha subito gravi traumi nel paese d'origine o durante il percorso migratorio, che incide sulla risposta culturale e sociale; necessità di rielaborazione dei traumi e delle esperienze vissute anche potenziando un sostegno psicologico transculturale che possa evidenziare sin da subito particolari problematiche per attivare interventi tempestivi
- scarso riconoscimento in termini di autorevolezza e difficoltà a confrontarsi con le operatrici di sesso femminile da parte di alcuni MSNA e giovani adulti ex MSNA provenienti da determinate aree geografiche o ambiti religioso-culturali
- fatica nel costruire fiducia: i reati spesso sono collegati alla microcriminalità ed i ragazzi hanno spesso una storia di devianza che comincia già in tenera età
- difficoltà linguistica che non consente una piena comprensione delle regole dello Stato ospitante, inoltre i vissuti privativi, di cui sono portatori, influiscono sulla capacità di gestire emozioni forti, per cui spesso diventano autori di reati contro la persona e/o il patrimonio
- la reale età
- difficoltà a comprendere specificità dei percorsi penali e della valenza illecita di alcuni comportamenti; difficoltà ad adattarsi a contesti limitativi della libertà e della gestione della frustrazione determinata dalla difformità riscontrata dalla realtà, rispetto alle proprie aspettative
- difficoltà a fidarsi e ad affidarsi agli adulti e ai servizi e atteggiamento di difesa: arrivano già preparati a essere diffidenti nei confronti dei servizi; spesso infatti fuggono alla prima occasione per non farsi più trovare
- fatica a parlare di sé, a raccontare di sé, poco capaci di dire e condividere i loro bisogni, i loro timori, difficoltà a cogliere opportunità di percorsi che non capiscono
- necessità di sentirsi utili per la propria famiglia, che spesso non permette loro di fare valutazioni corrette e funzionali sul proprio sviluppo
- tendenza a difendere la propria autonomia ed a sottrarsi dalle interferenze degli operatori
- quasi maggiorenne con i quali è molto difficile l'aiuto concreto nel percorso di regolarizzazione, andando a influenzare negativamente l'intervento d'aiuto
- forte bisogno economico e molte incertezze legate al futuro ostacolano la totale fuoriuscita dal contesto delinquenziale, rendendo molto difficile far comprendere al minore o giovane adulto i rischi a cui va incontro se continua a restare legato all'ambiente delinquenziale

- reati commessi spesso legati allo stile di vita: vivendo per strada i MSNA sono spesso inseriti nei circuiti dello spaccio e uso di droghe, furti e rapine
- difficoltà a far capire il contesto sociale italiano, la particolare legislazione italiana sia civile che penale per i minorenni e la necessità di essere affidati ad un tutore, una comunità per impostare un percorso educativo e di reinserimento
- precarietà delle condizioni di vita, solitudine, necessità di avere risorse economiche anche per sostenere la famiglia lontana ed in grave condizione di povertà, reati ripetuti dettati dallo stato di necessità
- reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con grosse difficoltà di vario tipo nell'ammissione di responsabilità, propedeutica ai percorsi di messa alla prova proposti
- favorire la mediazione penale per reati di prossimità
- atteggiamento richiedente
- aspettativa di inserimento nel nostro territorio molto forte e incapacità a comprendere il senso del dover aspettare e della pazienza. Non comprensione del concetto di burocrazia intesa come strumento per la realizzazione dell'integrazione
- incertezza e tempi lunghi di stabilizzazione della loro posizione di "facenti parte" della società
- mancanza di un contesto adeguato di accoglienza che consenta loro di costruire un progetto di vita in linea con i loro bisogni e le loro necessità
- grande volontà di riscatto rispetto all'evento reato e al progetto migratorio avviato spesso per motivi economici; difficoltà legate ai documenti e di conseguenza alla ricerca del lavoro e in fase di dimissione all'alloggio

2.7.14. Ambito formativo e lavorativo specifico nella presa in carico dei MSNA

Gli elementi che incidono sulla capacità lavorativa nei confronti dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) sono per l'88,6% dei partecipanti le competenze apprese nel mondo del lavoro, per il 68,6% le competenze personali e per il 54,3% le competenze acquisite durante il corso degli studi. Rispetto alla formazione appresa nel mondo del lavoro ai fini dello sviluppo delle competenze professionali nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) viene ritenuta sufficiente dal 44,3%; per quanto riguarda la possibilità di individuare e sperimentare modelli innovativi di intervento sociale nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) il 47,1% la reputa una buona possibilità. Il 44,3 % valuta positivamente la possibilità di applicare i principi etico-deontologici propri della professione nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA). Il 64,3% reputa insufficiente il rapporto tra risorse

disponibili (economiche, servizi, operatori, etc.) e i modelli operativi nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA).

2.7.15. Suggerimenti e proposte finali

Rispetto alla richiesta di fornire suggerimenti, proposte, critiche rispetto all'argomento trattato, i partecipanti hanno evidenziato quanto segue:

- avere un riscontro sulle conclusioni della ricerca ed eventuali proposte formative
- formazione specifica e continua riguardante il lavoro con i MSNA, potenziando gli strumenti tecnici per migliorare l'approccio ed il trattamento dei MSNA e approfondendo costumi, usi e tradizioni dei Paesi d'origine dei ragazzi
- supervisione
- argomento interessante, l'esito della ricerca potrà chiarire alcune aree del lavoro con i ragazzi stranieri
- maggiore lavoro di rete
- necessità di maggiori risorse, da poter gestire a livello locale, per predisporre progetti maggiormente individualizzati, reperire famiglie d'appoggio disponibili ad ospitare minori stranieri. Il modello di comunità è valido, accoglie, ospita, ma non li fa sentire parte di una famiglia, aspetto di cui loro necessitano
- promuovere campagne di sensibilizzazione mirate all'affidamento familiare, che potrebbe garantire anche la compensazione emotivo-affettiva dei MSNA
- incentivare progetti che supportino gli ex MSNA che, giunti in Italia, sviluppano disturbi psichiatrici per lo stress del viaggio
- importanza di fare ricerche sul campo per conoscere la realtà da vari punti di vista
- capillarità delle interviste
- interventi nei confronti dei MSNA molti sfilacciati e mancanza della individuazione di prassi operative condivise
- importantissima, significativa e utile ricerca per migliorare la presa in carico di MSNA
- indagine come buon punto di partenza per la creazione e la sperimentazione di modelli operativi creati *ad hoc* per la presa in carico dei MSNA
- importanza di ricostruire la storia dei MSNA per avere quella conoscenza che consente di dare un aiuto più valido ai ragazzi a partire dalla realtà e non solo da quella da loro raccontata
- attivare un servizio sociale che riesca a conoscere la famiglia e a lavorare sui suoi bisogni

- migliorare l'aspetto della presenza di mediatori, che dovrebbe essere costante
- puntare l'attenzione separatamente sul servizio e sull'operatore
- frustrazione nello scontrarsi con porte chiuse e rifiuti
- scarsità di tempo e di risorse disponibili e velocità con cui la normativa si modifica rendono il lavoro con i MSNA una corsa contro il tempo, dove spesso abbiamo la sensazione di perdere tutti
- presa in carico multiprofessionale e lavoro di équipe, proprio per tenere in considerazione le numerose sfaccettature della loro condizione
- divulgare il risultato dello studio al fine di un miglioramento dei servizi a favore dei MSNA o ex MSNA e di buone pratiche per implementare la qualità del lavoro
- feedback da parte dei ragazzi stranieri seguiti dopo che sono usciti dal percorso penale
- miglioramento della legislazione sul tema e più stretta connessione tra servizi, Procure e Tribunali
- maggiore attenzione da parte dello Stato rispetto a tale problematica e investire maggiormente sul trattamento
- necessità di far emergere le esigenze del minore
- buoni riferimenti legislativi, che nella vita quotidiana non riescono ad esser messi in atto: sembra che la normativa si fermi al primo step e dopo ci sia difficoltà nel proseguire.

2.8. Discussione

L'obiettivo di questo lavoro era di indagare le competenze degli operatori del servizio sociale degli USSM rispetto alla presa in carico specifica dei MSNA (o ex MSNA) in area esterna, anche in riferimento ad alcune dimensioni utili per le professioni di aiuto. Un momento di riflessione sul proprio lavoro, sulle buone prassi e sulle criticità da parte degli operatori degli USSM, attraverso anche l'analisi della percezione dell'autoefficacia professionale, della sensibilità interculturale, della compassion fatigue, del burnout e della compassion satisfaction. Pertanto, si è voluta evidenziare un'analisi del vissuto degli operatori, ma anche come loro affrontano insieme ai MSNA (o ex MSNA), che entrano nel circuito penale, la costruzione di un percorso di aiuto in situazioni di estrema vulnerabilità e senza riferimenti familiari, sociali, affettivi nel contesto di accoglienza. Come si evince anche dai risultati, questo lavoro può mostrare la presa di coscienza dell'avvio di percorsi paralleli, differenti ma anche simili a quanto viene realizzato con ragazzi e ragazze accompagnati.

I dati mostrano come il lavoro in tale ambito lavorativo legato alla presa in carico di MSNA in difficoltà, possa portare differenze significative rispetto alle dimensioni prese in considerazione ed il campione normativo. Mentre la ricerca di supporto e la compassion fatigue non sembra abbiano

differenze in tal senso, emergono, invece, differenze significative rispetto ad altre dimensioni. Il piacere nell'agire mostra punteggi molto più bassi rispetto al campione normativo, evidenziando una difficoltà nella capacità di interazione nei confronti dei MSNA che entrano nel circuito penale. Il burnout, invece, ha una media significativamente alta, facendo presupporre che il lavoro nell'USSM possa portare a situazioni di esaurimento emotivo così come riportato in letteratura (Maslach et al., 1996; Söderfeldt et al., 1995; Sorrentino, 2020). Atteggiamenti dell'assistente sociale come quelli di utilizzare procedure standardizzate con il minore presentano punteggi superiori alla media normativa, mostrando una maggiore propensione nel seguire delle procedure standardizzate nella presa in carico dei MSNA che commettono reati. I partecipanti, nelle dimensioni della relazione di fiducia e dell'attenzione all'interazione attiva, presentano punteggi superiori statisticamente significativi; tali dati fanno riflettere sulla maggiore facilità dei professionisti nell'interazione nell'operatività con tali tipi di minori, favorendo un'interazione attiva e la costruzione di relazioni di fiducia. Il rispetto delle differenze culturali negli operatori coinvolti nella ricerca sembra incidere in modo significativo rispetto al campione normativo.

La ricerca ha evidenziato l'importanza della supervisione professione e dei percorsi formativi specifici dell'ambito dei MSNA (o ex MSNA). Emerge in letteratura che nelle professioni di aiuto è importante la supervisione professionale come supporto per gli operatori sociali (Lloyd et al., 2002), ma anche per prevenire la sindrome di burnout (Fahs Back, 1981), che come emerso anche dai dati, può svilupparsi negli operatori degli USSM. La supervisione, infatti “è un sistema di pensiero-meta sull'azione professionale, uno spazio e un tempo di sospensione” (Allegri, 2013 p. 685) che sotto la guida di un esperto, permette di fare un'analisi sulla dimensione emotiva e metodologica del proprio lavoro, al fine di ridefinirla correttamente in modo critico e come ricerca. La supervisione all'interno degli USSM è prevista dalla circolare del 1996⁸⁰ (p.15) che afferma che può essere attuata “per specifiche tipologie di utenza” attraverso “il contributo di assistenti sociali esterni ed esperti nelle tematiche individuate”. Inoltre, nella stessa circolare viene evidenziata la possibilità di avviare percorsi formativi “tenendo conto delle esigenze evidenziate dagli operatori”.

La ricerca ha messo in evidenza la significatività dell'apporto del mediatore linguistico-culturale che supporta gli operatori degli USSM nella relazione d'aiuto con il MSNA, la cui importanza del ruolo si ritrova anche in letteratura (Bracalenti & Saglietti, 2011; Mastropasqua et al., 2008). Nello specifico il Cnel nel 2000 aveva definito il mediatore come “un agente attivo nel processo di integrazione che svolge il ruolo di “ponte” tra gli stranieri e le istituzioni, i servizi pubblici e le strutture private, senza sostituire gli uni con gli altri, per aiutare l'incontro tra persone di culture

⁸⁰ Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio centrale per la Giustizia Minorile Circolare n°72676 del 16 maggio 1996 “Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni”

diverse. Il mediatore è un punto di riferimento e una risorsa per la promozione di iniziative e progetti specifici nel campo dell'immigrazione a livello locale” (Benini & De Simone, 2011, p. 131).

Per quanto riguarda i rapporti con la famiglia d'origine, la ricerca ha evidenziato l'importanza del loro mantenimento, in quanto l'apporto dei familiari favorisce in modo positivo il percorso del MSNA, spesso rispondente ad un mandato familiare che possa portare ad un miglioramento di vita dell'intero nucleo, come riportato anche in letteratura (Balestrieri, 2012). Il contatto avviene tramite social network, come si evince anche da altri studi (Genco, 2018); pertanto, l'utilizzo dei dispositivi elettronici è fondamentale per favorire il mantenimento delle relazioni, situazione che a volte come riferito dai partecipanti, mal si concilia con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, soprattutto durante la misura cautelare del collocamento in comunità. Secondo alcuni partecipanti sarebbe importante definire delle “modalità specifiche” per favorire i contatti tra il MSNA e la sua famiglia. Il ruolo del mediatore può facilitare i contatti tra gli operatori e i familiari, al fine di poter avere un background del minore in carico, ma anche per spiegare alla famiglia la situazione penale e costruire con la stessa un'alleanza per il buon esito del progetto educativo. Anche in letteratura viene evidenziata l'importanza di coinvolgere la famiglia nel Paese d'origine, non solo per attivare una collaborazione, ma anche per comprendere a fondo le dinamiche familiari ed il progresso del minore (Gioia, 2018).

I MSNA in carico in genere hanno un tutore (Simone, 2021); in seguito alla “Legge Zampa” sono state semplificate le procedure per la sua nomina, anche se dai dati della ricerca il 12,9% dei partecipanti ha evidenziato che non era stata fatta una richiesta in merito. In base alla nuova normativa sui MSNA (L.47/2017) il Tribunale per i Minorenni attinge dagli elenchi dei tutori selezionati e formati adeguatamente dal Garante Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Albano, 2017). Da alcuni studi è emersa una disomogeneità della presenza di tutori, in quanto, a causa degli impegni lavorativi degli stessi, non riescono a far fronte alle molteplici funzioni a cui sono chiamati (Di Pascale & Cutitta, 2019).

Per quanto riguarda l'operatività, nel progetto individualizzato i MSNA vengono coinvolti in attività interne e/o esterne all'USSM che riguardano percorsi linguistico-formativi, volontariato, laboratori, tirocini formativi, attività sportiva, mediazione penale e educazione alla legalità. Oltre alle attività (studio, lavoro, attività di socializzazione) che sono alla base di un percorso di integrazione (Moro, 2012), nella ricerca emerge anche un coinvolgimento dei MSNA in attività di mediazione penale e giustizia riparativa che coinvolge l'autore di reato, la vittima e la comunità locale in una ricomposizione del conflitto che si è generato a causa del reato (Cellini & Abrate, 2021). Il modello di giustizia riparativa viene ritenuto significativo anche sul piano internazionale “*per la valenza ricompositiva del conflitto sociale che ad esso si associa, mirando a “promuovere la crescita*

responsabile del minore” autore di reato “*attraverso la possibilità che egli renda conto alla sua vittima e alla società nel suo insieme, dell’azione commessa e del danno arrecato*” (De Leo & Patrizi, 2002, p. 158). I percorsi di educazione alla legalità, attraverso l’utilizzo della dimensione del gruppo, sviluppano una maggiore consapevolezza sui temi trattati, stimolando l’empowerment individuale e di gruppo (Rania et al., 2021b). Tale metodologia favorisce dinamiche di scambio, crescita e confronto tra i partecipanti, in un contesto di *peer education*, che favorisce l’espressione di riflessioni in profondità rispetto a temi specifici (Pinna, 2022).

Rispetto ai bisogni di cura emergenti dei MSNA, la ricerca ha evidenziato la necessità, così come per i minori italiani, di avviare un lavoro di rete (Mastropasqua, 2013), con una presa in carico congiunta dei vari sistemi, socio-sanitari, della giustizia e del terzo settore, attraverso équipe con una specifica formazione. In questo modello multidisciplinare è necessario anche coinvolgere la comunità, il mediatore, il tutore ed altre istituzioni quali la Questura e la Commissione per il riconoscimento dell’asilo. Viene evidenziata la necessità dell’apporto di etnopsichiatri (Merini et al., 2008) maggiormente specializzati in tale ambito, rispetto ai servizi sanitari del territorio, così come l’opportunità di inserimenti in comunità educativo-riabilitative per l’avvio di un sostegno specialistico mirato. In letteratura ci sono degli studi specifici che sottolineano l’aumento dell’ingresso nel circuito penale di minori con disturbi mentali, portatori, quindi, di una doppia complessità: la costruzione di un percorso di presa in carico in seguito alla commissione di un reato e la necessità di avviare un percorso di cura attraverso un adeguato sostegno e supporto anche specialistico all’interno di strutture dedicate (Mastropasqua et al., 2021). Un adeguato accompagnamento e la creazione di un clima di fiducia possono permettere all’operatore e al minore di affrontare insieme il progetto di reinserimento sociale (Casacca, 2007), tenendo conto del disagio, della sofferenza e delle fragilità di cui è portatore il minore, con un ruolo dell’operatore, come definito in letteratura, di comprensione e accudimento nel capire in profondità le vicende drammatiche del minore (Bertotti et al., 2021). Il lavoro con i MSNA, così come riportato da Benini & De Simone, (2011) viene spesso realizzato con l’apporto costante del mediatore (Bracalenti & Saglietti, 2011; Mastropasqua et al., 2008), anche attraverso un’adeguata informazione del contesto di accoglienza. Viene evidenziata la possibilità di attivare gruppi “*peer to peer*” esperti, che possano sostenere il minore soprattutto nell’avvio del percorso. Dal Secondo Report di Save the Children (2018) emerge che questo tipo di metodologia è stata sperimentata all’interno dell’ambito della Giustizia Minorile con minori in carico in alcuni progetti di mediazione. I partecipanti hanno anche evidenziato la possibilità di favorire l’affidamento familiare, che ritroviamo come risorsa importante per i MSNA in altri studi (Rania et al., 2018; Rania et al., under review). La situazione dei neo-maggiorenni può complicarsi in seguito alla mancata applicazione del proseguito amministrativo previsto dalla “Legge

Zampa”, in quanto, come sottolineato in letteratura, qualora il neo-maggiorenne sia privo di documenti potrà essere espulso (Rozzi, 2018). I partecipanti hanno anche ipotizzato l’importanza di favorire la costituzione di gruppi appartamento che possano permettere un monitoraggio ed una tutela rispetto a rischi di recidiva. Questa particolare struttura, prevista anche a livello normativo, è sperimentata dall’Opera Don Calabria, specificatamente per il supporto di neo-maggiorenni exMSNA per affiancarli nel loro percorso di autonomia, percorso senza il quale si ritroverebbero a rischio di disagio e devianza⁸¹.

La pratica del culto è un aspetto che emerge in letteratura come aspetto della vita dei migranti (Rania et al., 2021). Viene ritenuta importante dai partecipanti che sottolineano l’apertura delle comunità e dell’IPM nel favorire le feste tradizionali o per i musulmani i precetti religiosi legati all’alimentazione, alla preghiera e alla frequentazione dei luoghi di culto, nonché al Ramadan (Ruthven, 1997). L’Imam, in alcune regioni, si reca anche in IPM, come anche riportato in letteratura (Rhazzali, 2010). I professionisti hanno evidenziato che vengono da loro contattati anche i rappresentanti religiosi come, per esempio, l’Imam locale, che può favorire gli operatori nella comprensione delle difficoltà del minore, sostenendo il percorso di integrazione attraverso il sostegno nella risoluzione di alcune problematiche. Come emerge dalla letteratura, l’Imam, infatti, è una figura religiosa di riferimento con un ruolo di guida, che nel contesto sunnita svolge anche funzioni all’interno delle carceri e degli ospedali, ed è il responsabile della moschea (Cuciniello, 2018).

La fase della dimissione dal circuito penale per tutti i partecipanti in genere viene condivisa non solo con i MSNA, ma con tutti i minori in carico, spesso sin dall’ingresso nel penale, attraverso colloqui di chiarificazione, orientamento e supporto e la predisposizione del rientro in famiglia o dell’attivazione di nuove progettualità. Infatti, la circolare del DGM del 2006 prevede la significatività della fase di dimissione da parte degli USSM che dovrà *“essere curata come momento esplicito e consapevole di restituzione alla propria storia”* (DGM, 2006, p. 13). I partecipanti hanno riferito che il MSNA viene accompagnato durante questa fase dagli operatori e dal tutore, quando necessario anche con l’apporto del mediatore, condividendo l’attivazione di una progettualità di rete, così come anche riportato in diversi studi (Casacca, 2007; Cellini & Abrate, 2021; Mastropasqua, 2013). Gli operatori sottolineano l’importanza del “dopo penale” da realizzare con le agenzie locali, sulla base delle risorse disponibili, attraverso la predisposizione di progetti di autonomia o di inclusione sociale, laddove possibile, al fine di garantire un supporto nel territorio. Infatti, spesso i ragazzi in dimissione sono diventati maggiorenni e diventa più complesso per loro proseguire percorsi in struttura, se non è stato attivato il proseguo amministrativo⁸² con l’affidamento all’ente locale fino

⁸¹ <https://www.doncalabriaeuropa.org/emilia-romagna/casa-per-neo-maggiorenni/>

⁸² Art. 13 c. 2 “Legge Zampa”

al ventunesimo anno di età. Una volta maggiorenni vengono, anche, aiutati nell'avvio delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno. In letteratura viene evidenziata la necessità di costruire percorsi di inclusione sociale

I partecipanti hanno evidenziato particolari potenzialità e punti di forza nei MSNA in carico o ex MSNA. Molti di loro vengono visti con una capacità di resilienza, di motivazione e di forza di volontà e una capacità di adattamento, che facilita i percorsi di integrazione e che li differenzia dai coetanei italiani. Sono determinati nella ricerca concreta di un inserimento lavorativo, probabilmente quale "riscatto" per la propria situazione e per poter aiutare la propria famiglia. Il percorso migratorio ha permesso una rapida maturazione e dato loro una capacità di autonomia, di adattamento, di mobilità, coraggio e spirito di intraprendenza, sensibilità, nonché una capacità di apprendimento anche linguistico e un'attitudine al lavoro. Molti MSNA mostrano impegno e serietà nella realizzazione delle attività del progetto individualizzato, principalmente nel lavoro necessario per l'acquisizione dell'autonomia, mostrando una volontà di realizzazione e di regolarizzazione dei documenti.

Rispetto alle problematiche dei MSNA i partecipanti hanno evidenziato soprattutto problemi linguistici, culturali, sociali e relazionali.

Per quanto riguarda il lavoro con i MSNA o ex MSNA i partecipanti hanno sottolineato cosa può essere modificato o migliorato nella presa in carico dei MSNA all'interno degli USSM. Secondo i partecipanti si rende necessaria una maggiore e costante formazione specifica degli operatori dal punto di vista linguistico-culturale e giuridico, la conoscenza di particolari situazioni critiche dei MSNA nonché la condivisione di buone prassi nei servizi. In tal senso, come riportato in letteratura (Arcidiacono, 1996, p. 126), è importante nella fase dell'intervento "*l'interrelazione e l'interscambio*" tra diversi operatori a livello sociale, psicologico ed educativo, tenendo in considerazione anche il contesto di appartenenza del soggetto, in un'ottica di psicologia di comunità. Sarebbero necessarie procedure semplificate e univoche per l'acquisizione dei documenti e dei permessi di soggiorno, nonché una previsione normativa per i neo-maggiorenni. In letteratura, infatti, emerge che una delle criticità del sistema penale minorile italiano riguarda la difficoltà di regolarizzazione del minore (Giovannetti, 2008) e del giovane adulto, che invece è alla base del percorso di reinserimento sociale. Questo comporta difficoltà nell'adesione al progetto e il rischio di recidiva (Save The Children, 2011). Giovannetti (2008) parla di "*protezione duratura*", che possa proteggere i minori al compimento della maggiore età, senza il rischio di entrare nella clandestinità. Gli operatori hanno rilevato la necessità di una maggiore presenza dei mediatori, nonché la possibilità di collaborare con etnopsichiatri, così come riportato anche in letteratura (Radjack et al., 2017), approccio ritenuto produttivo nel lavoro con i migranti e con i MSNA. I professionisti dell'USSM hanno anche evidenziato la necessità di risorse socio-formative-educative, una rete di servizi dedicati

con una presa in carico multidisciplinare ed un tempestivo raccordo con il territorio. Viene evidenziata l'importanza di una rete progettuale a livello politico del CGM su questa tematica. Per i partecipanti si rende, inoltre, necessario coadiuvare le comunità di accoglienza e ricostruire la storia pregressa del minore prima dell'ingresso nel circuito penale, ma già ospite di una struttura. Si ipotizza, anche, una condivisione di prassi operative e di progetti di accoglienza tra servizi della giustizia e terzo settore, nonché l'implementazione di percorsi di integrazione e progetti dedicati con risorse necessarie per l'autonomia e l'inclusione.

Secondo i partecipanti ci sono delle specificità dei MSNA, che includono atteggiamenti e comportamenti. Molti reati sono strettamente connessi alla situazione di malessere dei MSNA ed alcune tipicità sono legate alla provenienza geografica, come anche riportato da Mastropasqua et al. (2008). Sono spesso reati commessi in quanto "ragazzi in fuga", o a causa delle difficoltà di convivenza nelle strutture ospitanti, per problemi di convivenza e conflittualità tra gruppi. Inoltre, gli operatori hanno evidenziato difficoltà linguistica, nonché la difficile gestione delle emozioni forti, che comporta uso di sostanze e/o problemi nell'area della salute mentale, oltre che disagi psicologici, come si evince in letteratura (Borges et al., 2007; Höhne et al, 2021) che richiederebbero un intervento transculturale, anche per una rielaborazione dei traumi e delle esperienze vissute. Rispetto all'aspetto evidenziato dai partecipanti sulla scarsa comprensione delle regole da parte dei MSNA in carico, in letteratura sono riportati degli studi che riguardano l'intersecazione tra elementi normativi ed elementi culturali che possono rischiare di essere interpretati diversamente a seconda della cultura (Basile, 2012). A volte i ragazzi seguiti, soprattutto provenienti da alcune aree, hanno uno scarso riconoscimento delle operatrici donne; altri hanno iniziato a delinquere sin dalla tenera età. I partecipanti hanno evidenziato la precoce adultizzazione e il senso di autonomia dei MSNA a causa del percorso migratorio come riportato anche in letteratura (Jourdan, 2011) e la necessità di un ritorno all'adolescenza. Questo comporta una difficoltà nel saper aspettare e ad avere pazienza rispetto ai tempi dei servizi. I partecipanti riferiscono, soprattutto inizialmente, di un atteggiamento di diffidenza e chiusura nei minori, che mostrano difficoltà a parlare di sé, a raccontarsi, ma anche difficoltà di adattamento a contesti limitativi della libertà, mostrando frustrazione legata alla difformità tra la realtà e le aspettative. Questo può portare alla fuga, a volte anche per sentirsi utili alla famiglia (Bertozzi, 2005). L'età dei ragazzi a volte non è quella reale e questo comporta difficoltà nella presa in carico: l'assenza dei documenti comporta una impossibilità a verificare l'età reale e a costruire nell'immediato dei progetti. Si procede, pertanto, all'accertamento socio-sanitario dell'età, che però comporta un range superiore od inferiore di due anni (Rozzi, 2018); spesso i minori sono vicini alla maggiore età e questo ha un'influenza negativa nel percorso, in quanto diventa impossibile la loro regolarizzazione.

2.9. Conclusioni

La ricerca è stata svolta attraverso la somministrazione di un questionario agli operatori degli USSM italiani che lavorano con i MSNA, che ha permesso di dar voce ai professionisti rispetto al loro ruolo e alle loro competenze, nonché, alle criticità nel lavoro specifico con i MSNA. Lo studio ha messo in evidenza alcune questioni cruciali che riguardano le modalità e le strategie operative necessarie per facilitare il buon esito della presa in carico di tali minori. Il lavoro con i MSNA è complesso e delicato e richiede anche il possesso di strategie interculturali, nonché atteggiamenti professionali che siano calati rispetto alle difficoltà nella presa in carico di questi soggetti, nonché una predisposizione personale all'interazione. I costanti cambiamenti degli adolescenti e ancor più dei minori che arrivano soli nel territorio italiano, comportano, come emerso dalla ricerca, la necessità di una formazione specifica continua e costante che sostenga gli operatori in tali cambiamenti e nell'affrontare situazioni interculturali complesse. Il confronto tra operatori che prendono in carico i MSNA, nonché una supervisione professionale specializzata, considerata come *“una preziosa occasione di garanzia della qualità dei processi e degli interventi di servizio sociale”* (Allegrì, 2013, p.687), può essere utile per la condivisione di buone prassi che già vengono realizzate in alcuni territori (Giarola, 2008). Sarebbe auspicabile, sin dall'inizio, una presa in carico d'équipe con operatori specializzati che possano favorire un sostegno reciproco, superando situazioni di solitudine e frustrazione, che possono portare ad una *“fatica”* nella presa in carico, fino al burnout. La costruzione di prassi operative standardizzate richiedono un intervento anche dal punto di vista politico del DGMC, del CGM in collaborazione con le realtà del territorio per favorire la costruzione di progetti realizzabili anche nei confronti dei MSNA, che rispettino i tempi dei minori (Rania et al, 2014) e possano incoraggiare percorsi di inclusione sociale, attraverso il raggiungimento di un'autonomia anche dal punto di vista economico; questo potrebbe favorire il minore o l'ex MSNA nel costruire un percorso di vita fuori dal contesto assistenziale. In tal senso sarebbe auspicabile una ridefinizione anche a livello normativo delle procedure per il rilascio dei documenti per i neo-maggiorenni, che al momento comportano situazioni di affaticamento degli operatori e dei ragazzi, essendo, i documenti, la base per un progetto inclusivo. Creare degli spazi in cui dar voce agli operatori comporta una presa di coscienza anche a livello politico delle buone prassi, ma anche delle criticità che sono emerse da questa ricerca, sulle quali è necessario portare l'attenzione per definire a livello organizzativo locale, regionale, nazionale eventuali linee guida, quale vademecum di condivisione tra i professionisti, non solo degli USSM, ma che fanno parte del sistema a cui appartiene il MSNA.

Riflessioni conclusive

La tesi si colloca all'interno di un contesto normativo e giuridico che è quello del sistema penale minorile che si basa sulla tutela e garanzia dei soggetti in età evolutiva che entrano nel circuito penale, attraverso un processo fortemente educativo, interventi specifici e continuità del progetto di recupero. La ricerca è stata realizzata coinvolgendo operatori degli USSM italiani, MSNA in carico a questi o che lo sono stati in passato e tutori volontari che svolgono un ruolo di affiancamento degli stessi minori. I tre attori coinvolti nei tre studi fanno parte dello stesso sistema, che vede il minore al centro di diversi interventi, dove il fine ultimo è il suo reinserimento e il suo accompagnamento verso la costruzione di un progetto di autonomia, che possa affrancarlo dall'essere entrato nel circuito penale. I tre studi sono stati affrontati come se fossero tre ricerche separate per la ricchezza e l'importanza delle riflessioni emerse e dei contenuti portati.

Dai questionari con gli operatori degli USSM è emerso che in questi anni i minori presi in carico si sono diversificati per provenienza, problematiche e necessità; si è reso, pertanto, necessario rimodulare gli interventi adattandoli alle nuove realtà. Così come sono, in generale, in continuo cambiamento gli adolescenti accompagnati. I MSNA che, come emerso dai dati statistici del DGMC e dalla voce degli operatori che hanno quotidianamente il monitoraggio della reale situazione, si modificano per provenienza, bisogni e specificità e come sottolineato anche dagli operatori, richiedono interventi sempre nuovi e diversificati, per i quali, spesso ci si trova impreparati. E' quindi di fondamentale importanza tenere conto dei cambiamenti sociali e dei minori che entrano nel circuito penale, per rispondere adeguatamente alle necessità che si presentano, attraverso la strutturazione di un progetto educativo che abbia come obiettivo primario la costruzione di un percorso responsabilizzante, attraverso l'attivazione di risorse personali e con il coinvolgimento costante di tutti i servizi, al fine di creare un sistema di opportunità, con risposte sociali più idonee per affrontare le situazioni di disagio e di devianza.

I MSNA arrivano in Italia già "adultizzati": adolescenti che giungono spesso da soli, con l'obiettivo di lavorare per aiutare la famiglia d'origine oppure con un progetto migratorio, che spesso naufraga rapidamente, in quanto estremamente vago e senza dei contenuti precisi. Come anche raccontato dalla viva voce degli stessi minori, spesso arrivano dopo un viaggio molto diversificato che può concludersi diversamente da come era stato progettato. Alcuni descrivono un percorso più regolare, come per esempio raccontano i ragazzi albanesi, altri dopo aver realizzato una migrazione interna nel contesto africano, come i minori subsahariani, che narrano violenze e torture subite in Libia e affrontano un viaggio disperato. L'arrivo in Italia viene idealizzato: la possibilità di cambiare le sorti della migrazione, tuttavia l'ingresso in una situazione impreveduta, senza lavoro, senza documenti, senza

famiglia e a volte con la caduta nel circuito penale, ridefinisce quello che era stato vissuto come un progetto dall'esito positivo. Il sistema di accoglienza, che ha un ruolo di tutela e di affiancamento e che dovrebbe garantire situazioni di sicurezza e protezione, viene vissuto dai MSNA, così come emerge dalla ricerca, come un limite ed un ostacolo al percorso di autonomia; inoltre, i ragazzi, che spesso rappresentano anche la famiglia nel loro progetto migratorio, si trovano pressati dal dover rispondere alle esigenze familiari di natura economica, motivo per il quale hanno iniziato il loro "viaggio". Il trovarsi soli, disorientati, in un contesto nuovo, che li costringe a riprendere la loro vita da adolescente, con difficoltà linguistico-culturali, a volte con disagi psicologici e/o psichiatrici, con persone di altre provenienze, si scontra con la responsabilità di dover rispondere al mandato familiare e di cercare fonti di guadagno facili e veloci. Nella prima parte dell'accoglienza, dove viene svolta un'attività di filtro in attesa di una collocazione più strutturata, i ragazzi, come è stato riferito dagli intervistati, ma come è emerso anche dai questionari, vivono questa condizione di disorientamento, senza una progettualità definita, senza regole, senza impegni. Questa situazione, pertanto, comporta un forte rischio per i MSNA che si trovano in un territorio nuovo, con la necessità di lavorare. A volte vivono un forte disagio dovuto a diversi fattori, che li porta ad assumere sostanze stupefacenti e ad entrare in circuiti criminali legati allo spaccio e al furto.

Dalla ricerca emerge la necessità di affrontare anche a livello politico e organizzativo questo primo periodo di ingresso dei MSNA nel territorio italiano, più delicato per le fragilità e vulnerabilità del minore, che si trova solo in un contesto nuovo senza nessun tipo di riferimento. Se, infatti, si riuscisse ad avviare un'accoglienza maggiormente tutelante dei nuovi ospiti, probabilmente si ridurrebbe ancor più il numero dei MSNA in carico alla Giustizia Minorile, che dalle Statistiche del DGMC risultano nel 2020 solo il 7% del totale dei presi in carico. I reati, infatti, maggiormente commessi dai MSNA nel 2020 sono il furto, la rapina, le lesioni personali volontarie, l'oltraggio a pubblico ufficiale, lo spaccio. Dai questionari si evince che molti MSNA in carico agli USSM hanno commesso il reato o all'interno delle strutture di accoglienza contro operatori, altri ospiti o contro la stessa struttura oppure all'esterno entrando in contatto con la microcriminalità.

Dalla ricerca emergono buone prassi rispetto alla presa in carico dei MSNA dal punto di vista penale. Viene sottolineata dai ragazzi come le strutture dove vengono collocati in misura cautelare abbiano una diversa organizzazione rispetto a quelle di accoglienza, che comporta sin dal loro ingresso, la predisposizione di un progetto individualizzato di studio, lavoro e attività necessarie per attivare quel percorso di reinserimento sociale. I ragazzi raccontano di "sentirsi in famiglia" all'interno della comunità e di costruire buone relazioni con tutti: operatori, assistente sociale, tutore e quando possibile, mediatore. Dall'altra gli assistenti sociali intervistati ed i tutori riferiscono di attività di rete che viene attivata in favore del minore.

Un'altra criticità che è emersa dalla ricerca riguarda i neo-maggiorenni, che commettono reati nell'approssimarsi della maggiore età e che diventati maggiorenni diventano "invisibili", senza più diritti e senza alcuna possibilità di poter usufruire di percorsi di inclusione sociale se il tutore, l'assistente sociale dell'USSM, il territorio, non abbiano definito precedentemente una strategia di autonomia e/o di proseguo dell'intervento, come il "proseguo amministrativo" previsto dalla "Legge Zampa". Tali soggetti, nonostante siano per la legge considerati adulti, sono ancora in fase di formazione e come succede con i neo-maggiorenni italiani, necessitano di un accompagnamento verso l'autonomia.

Considerata la situazione di cui è portatore il MSNA e che comporta nuove strategie di presa in carico, spesso al di fuori dei "canoni normali", dalle interviste e dai questionari emerge la necessità di una formazione specifica e continua sulla normativa vigente, ma anche sulla cultura dei MSNA che arrivano in Italia, nonché un confronto anche con operatori specializzati nel lavoro con i MSNA. La figura del mediatore viene ritenuta fondamentale, ma non sempre è presente quando è necessario.

Una delle criticità più importanti che è stata sottolineata dai MSNA, dagli operatori dell'USSM e dai tutori riguarda la fase della dimissione dal circuito penale e che, soprattutto se il ragazzo è maggiorenne, comporta una maggiore attivazione di procedure che possa aiutare il giovane a rendersi autonomo, senza il rischio di recidiva. Gli operatori dell'USSM hanno evidenziato la necessità di coinvolgere il servizio sociale del territorio sin dalle prime fasi della presa in carico, per permettere una progettualità comune che possa favorire una dimissione pianificata e concordata. Sarebbe auspicabile, da parte di tutti i partecipanti, la possibilità di permettere al giovane, a conclusione della misura, di poter aver costruito durante il percorso penale una propria autonomia attraverso il rilascio regolare dei documenti, il reperimento di un lavoro ed un alloggio, desiderio che il minore aveva sin dall'inizio del progetto migratorio.

Il lavoro con i MSNA è stato definito come una "sfida", ma estremamente arricchente anche emotivamente, che può, tuttavia, portare al rischio di burnout. La ricerca ha evidenziato la necessità di un affiancamento degli operatori nel percorso di presa in carico dei minori e giovani adulti, ancor più dei MSNA che richiedono strategie operative spesso differenti e innovative. Tale lavoro coinvolge non solo il professionista singolo, ma anche la rete dei servizi, nonché il minore stesso e necessiterebbe di formazioni e percorsi specifici di autoriflessione e di confronto, attraverso anche per esempio una specifica supervisione professionale. Dall'altra anche dai tutori volontari è emersa la necessità di affiancamento, confronto e apertura reciproca sia tra gli stessi tutori, sia con il sistema dei servizi all'interno del quale è collocato il MSNA, al fine di condividere percorsi di presa in carico efficaci.

In tal senso la ricerca vorrebbe essere uno spunto anche per il DGMC per definire delle linee guida o un vademecum che, lungi dal voler categorizzare in modo arido un lavoro così intenso, variegato e arricchente come quello con i MSNA, potrebbe però permettere agli operatori di seguire un percorso specifico, partendo da esperienze virtuose da condividere a livello locale, regionale e nazionale.

Il lavoro realizzato, che è già stato in parte presentato nel 2021 ad una conferenza internazionale, verrà presentato al DGMC, ai CGM e agli USSM, come ricaduta teorico-pratica del “saper fare”, “saper essere” e “saper divenire”. Inoltre, la diffusione dei risultati attraverso la pubblicazione di articoli scientifici a livello nazionale e internazionale, sono già state ipotizzate, individuando riviste anche accessibili agli operatori per una maggiore condivisione dei risultati. Inoltre, come anticipato nella fase di contatto con gli USSM, sono previste restituzioni nei diversi contesti di raccolta dati. Tale approccio consentirà di condividere e rivedere i diversi risultati emersi, attraverso delle riflessioni con gli operatori per arrivare ad una co-costruzione di un modello di presa in carico.

Alla luce di quanto emerso si ritiene utile poter approfondire altri ambiti, quali quello delle comunità di accoglienza e socio-educative, che fanno parte del sistema di presa in carico del MSNA e che completerebbero e arricchirebbero i risultati emersi dalla presente ricerca. Ambito che si era iniziato ad indagare, ma che per le vicissitudini legate al COVID-19 non si è riusciti a portare a termine; pertanto, si potrebbe considerare tale approfondimento uno sviluppo futuro della ricerca.

Durante lo studio è emersa una specificità di genere che differenzia i diversi ambiti analizzati: mentre i MSNA sono prettamente di genere maschile, così come la percentuale dei minori soli che emigrano, gli operatori dei servizi degli USSM intervistati presentano una prevalenza quasi esclusiva del genere femminile, che rispecchia quanto avviene normalmente nelle professioni sociali. Per quanto riguarda i tutori, vi è una rappresentanza dei due generi, pur essendo prevalente quello femminile. Sarebbe interessante, in una prospettiva futura, approfondire l’aspetto di genere rispetto agli ambiti analizzati che favorirebbe ulteriori riflessioni.

Complessivamente la ricerca, nei suoi tre studi e ambiti d’indagine, ha avuto una positiva partecipazione da parte dei minori e giovani adulti, nonché dei professionisti coinvolti e dei tutori che hanno espresso la necessità di un confronto sulle specificità del lavoro con i MSNA, ma anche le difficoltà che si incontrano rispetto alla presa in carico dei minori accompagnati. La ricerca ha permesso, inoltre, uno spazio di riflessione e di confronto che è stato vissuto dagli operatori come una necessità da proseguire anche in futuro, mettendo in evidenza non solo una formazione continua, ma anche la supervisione come strumento per prevenire il burnout, particolarmente evidente, dai dati raccolti in questa professione.

Bibliografia

- Accorinti, M. (2015). Unaccompanied Foreign Minors in Italy: Procedures and Practices. *Review of History and Political Science*, 3(1), 60-72. <http://dx.doi.org/10.15640/rhps.v3n1a6>
- AGIA. (2020). *Elaborazione dati raccolti delle schede rilevazione bisogno utilizzate dalle Unità Operative Locali (UOL) presso gli sportelli FAMI*. <https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-09/Elaborazione%20dati%20raccolti%20Sportello%20Fami.pdf>
- AGIA. (2021). *Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria. Aspetti metodologici e quantitativi I° luglio 2019-31 dicembre 2020*. https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/TERZO%20Rapp-Monit_0.pdf
- Albano, F. (2017). Minori stranieri non accompagnati nella prospettiva dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. *Minori e Giustizia*, 3, 55-64.
- Albano, F. (2018). *I nuovi diritti, La magistratura*. http://www.associazionemagistrati.it/rivista/numeri/nm_7.pdf
- Alitolppa-Niitamo, A. (2003). Liminaalista j̄ asenyteen. Somalinkielisten nuorten siirtymien haasteita [Liminal membership. Somali youth transitions challenges]. In Harinen (Ed.), *Contested memberships: Ethnicity, culture and nationality in the everyday life of young people. The Finnish Youth Research Network*. 17–32.
- Allegri, E. (2013). Supervisione, (Campanini, A., Diretto da). *Nuovo Dizionario di servizio sociale*. Carocci Faber.
- Allegri, E., Eve, M., Mazzola, R., Perino, M., & Pogliano, A. (2020). Other ‘lenses’: a training programme for social workers and others working with asylum seekers and migrants in Italy, *European Journal of Social Work*, 23(3), 529-540. DOI: 10.1080/13691457.2020.1743239
- Allegri, E., Palmieri, P., & Zucca, F. (2021). *Il colloquio nel servizio sociale*. Carocci Faber.
- Allegri, G. (2014). Il processo di aiuto negli USSM: il vissuto e la valutazione degli ex-utenti. *Nuove esperienze di Giustizia Minorile*. Gangemi Editore.
- Álvarez-Pérez, P., Fernández-Borrero, M. A., & Vázquez-Aguado, O. (2014). When knowledge is not enough: Elements to strengthen intercultural sensitivity among professionals of social services in Andalusia (Spain). *Journal of Social Service Research*, 40(3), 353–366. <https://doi.org/10.1080/01488376.2014.901278>
- Ambrosini, M. (2012). (A cura di). *Governare città plurali. Politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa*. FrancoAngeli.
- Ambrosini, M. (2017). I minori stranieri non accompagnati. Un effetto delle politiche migratorie?. www.welforum.it del 1 dicembre 2017.
- Andolfi, M. (2003). (A cura di). *La mediazione culturale. Tra l’estraneo e il familiare*. FrancoAngeli.
- Antolisei, F. (1989). *Manuale di diritto penale*. Giuffré Editore.
- Arcidiacono, C. (1996). Psicologia in contesto. L’intervento clinico in una prospettiva di comunità. (Arcidiacono C., Gelli, B., & Putton, A., A cura di). *Empowerment sociale. Il futuro della solidarietà: modelli di psicologia di comunità*, FrancoAngeli.
- Arlı, S. K., & Bakan, A.B. (2018). An investigation of the relationship between intercultural sensitivity and compassion in nurses. *International Journal of Intercultural Relations*, 63, 38–42. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.12.001>
- Badri, A., Eltayeb, S., Mohamed, M., & Verdelli, H. (2020). Mental health and resilience status of Eritrean unaccompanied refugee minors in Sudan. *Children and Youth Services Review*, 116. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105088>

- Balestrieri, A. (2012). (Mastropasqua, I., Bracalenti, R. & Leogrande M.M., A cura di). *Seconda chance. Prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale*. Gangemi Editore.
- Bandini, T., & Gatti, U. (1987). *Delinquenza giovanile*. Giuffr  Editore.
- Bandura, A. (1987). *Self-efficacy. The exercise of control*. Stanford University.
- Basile, F. (2012). Il diritto penale nelle societ  multiculturali: i reati commessi per una motivazione culturale dagli immigrati. *Ragion pratica*, 2, 357-365. Il Mulino Rivisteweb.
- Baugerud, G.A., Vangb k, S., & Melinder, A. (2018). Secondary traumatic stress, burnout and compassion satisfaction among Norwegian child protection workers: Protective and risk factors. *British Journal of Social Work*, 48(1), 215–235.
- Benini, M., & De Simone, S. (2011). Il mediatore culturale nell’incontro con i minori stranieri non accompagnati. (Bracalenti, R. & Saglietti, M., A cura di). *Lavorare con i minori stranieri non accompagnati. Voci e strumenti dal campo dell’accoglienza*. FrancoAngeli.
- Bertotti, T., Fazzi, L., & Rosignoli, A. (2021). *Il servizio sociale: le competenze chiave*. Carocci Faber.
- Bertozi, R. (2005). *Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Italia*. FrancoAngeli.
- Bianchi, E. (1988). Alla ricerca di alcune “impronte” di teorie psicologiche e sociologiche nel servizio sociale. Bianchi, et al., *Il lavoro sociale professionale tra soggetti e istituzioni*. FrancoAngeli.
- Bichi, R. (2007). *La conduzione delle interviste nella ricerca sociale*. Carocci.
- Bonifazi, C., & Demurtas, P. (2017). I minori stranieri non accompagnati: dimensioni e caratteristiche nello scenario europeo e italiano. *Minori Giustizia*, 3. FrancoAngeli.
- Borges, G., Medina-Mora, M., E., Breslau, J., & Aguilar-Gaxiola, S. (2007). The Effect of Migration to the United States on Substance Use Disorders among Returned Mexican Migrants and Families of Migrants. *American Journal of Public Health*, 97(10), 1847–51.
- Borgogni, L., Dello Russo S., Miraglia, M., & Vecchione, M. (2013). Il ruolo dell’autoefficacia della soddisfazione del lavoro sulle assenze dal lavoro. *Rev. Eur. Psychol. Appl*, 63, 129-136.
- Bosisio, R. (2011). *Diritti e bisogni dei giovani migranti. Una ricerca empirica sulle opinioni e percezioni dei minori stranieri non accompagnati, Materiali per una storia della cultura giuridica.*,1, 235-249. Il Mulino Rivisteweb.
- Bracalenti, R., & Attar, A. (2012) (Mastropasqua, I., Bracalenti, R., & Leogrande M.M., A cura di). *Seconda chance. Prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale*. Gangemi Editore.
- Bracalenti, R., & Saglietti, M. (2011). (A cura di). *Lavorare con i minori stranieri non accompagnati. Voci e strumenti dal campo di accoglienza*. FrancoAngeli.
- Bressan F., Pedrazza M., & Neve, E. (2011). *Il percorso formativo dell’Assistente Sociale. Autovalutazione e benessere professionale*. FrancoAngeli.
- Campanini, A. (2002). *L’intervento sistemico. Un modello operativo per il servizio sociale*. Carocci Faber.
- Campanini, A. (2009). (A cura di). *Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un’Europa che cambia*. Unicopli.
- Carrega, F. (2013). Errances   Marseille. Peraldi, M. *Les mineures migrants non accompagn s. Un d fi pour les pays europ ens*. Kharthala.
- Casacca, M.S. (2007). Prove di crescita responsabile: una riflessione dei percorsi metodologici del servizio sociale nella Giustizia minorile. (Patrizi, P., A cura di). *Responsabilit  partecipate. Percorsi d’inclusione sociale per giovani adulti autori di reato*. Giuffr  Editore.
- Casacca, M.S. (2014). Nascita ed evoluzione degli Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni. *Nuove Esperienze di Giustizia Minorile*. Gangemi Editore.
- Cellini, G., & Abrate, M. (2021). Servizio sociale e giustizia: il settore penale minorile e il settore penale-penitenziario degli adulti. (Campanini A., Diretto da). *Gli ambiti di intervento del servizio sociale*. Nuova edizione. Carocci Faber.

- CEsPI (Centro Studi di Politica Internazionale). (2020). Primo rapporto Osservatorio Nazionale sui Minori Stranieri Non accompagnati in Italia. https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapportomsna_in_italia_2020_def.pdf
- Chen, G.M. & Starosta, W.J. (1997). Chinese Conflict Management and Resolution: Overview and Implications. *Intercultural Communication Studies*, 7, 1-16.
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. (1989). <https://www.datocms-assets.com/30196/1607611722-convenzionedirittinifanzia.pdf>
- Corbetta, P. (1999). *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*. Il Mulino.
- Cottatellucci, C. (2017). Nuovi cittadini, asilo e minori stranieri soli. *Minori e Giustizia*, 3, 5-16.
- Cuartero, M.E., & Campos-Vidal, J. F. (2019). Self-care behaviours and their relationship with satisfaction and compassion fatigue levels among social workers. *Social Work in Health Care*, 58(3), 274–290. <https://doi.org/10.1080/00981389.2018.1558164>.
- Cuciniello, A. (2018), *Le figure di riferimento nell'Islam. Ruolo e funzioni*, Fondazione Ismu. https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/07/Cuciniello_Le-figure-di-riferimento-nellislam_gennaio2018.pdf
- Dal Pra Ponticelli, M. (1987). *Lineamenti di servizio sociale*. Astrolabio.
- Dal Pra Ponticelli, M. (2013). Processo di aiuto. (Campanini A., Diretto da). *Nuovo Dizionario di servizio sociale*. Carocci Editore.
- De Cataldo Neuburger, L. (1990). (A cura di). *Nel segno del minore. Psicologia e diritto nel nuovo processo minorile* ISICS Atti e documenti n° 6 Cedam.
- Defence for Children International Italia. (2019). Manuale Operativo per Tutori Volontari. https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-02/MANUALE%20OPERATIVO%20PER%20TV%20DCI_-_Asopag_handbook_Ita_Completo_ESEC.pdf
- De Leo, G. (1978). *La criminalità e i giovani*. Editori Riuniti.
- De Leo, G. (1984). *Appunti di psicosociologia della criminalità e della devianza*. Parte Prima. Bulzoni Editore.
- De Leo, G. (1990). *La devianza minorile*. La Nuova Italia Scientifica.
- De Leo, G., Palomba, F., Patrizi, P., & Scardaccione, G. (1997). *L'adolescenza lunga. Problemi psicosociali e criminologici dei giovani adulti*. Edizioni Unicopli.
- De Leo, G., & Patrizi, P. (1999). *Trattare con adolescenti devianti*. Carocci.
- De Leo, G., & Patrizi, P. (2002). *Psicologia della devianza*. Carocci
- De Leo, G., & Patrizi, P. (2002). *Psicologia giuridica*. Il Mulino.
- Del Lago, A. (2004). Prefazione. Petti, G. *Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione*. Ombre Corte.
- Dellavalle, M. (2013). Assistente sociale, (Campanini A., Diretto da). *Nuovo dizionario di servizio sociale*. Carocci Faber.
- De Micheli, M., Margola, D., Esposito, S., & Oasi, O. (2011). Unaccompanied immigrant youth: From the autobiographical method to the ' computer-aided ' text analysis. *Infanzia e adolescenza*, 10(1), 16-277.
- Denne, E., Stevenson, M., & Petty, T. (2019). Understanding how social worker compassion fatigue and years of experience shape custodial decisions. *Child Abuse & Neglect*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104036>
- Dessì, A. (2000). *Nella stanza di mediazione*. Carlo Delfino Editore.
- De Vita, R. (2003). Intercultura. (Campanini A., Diretto da). *Nuovo Dizionario di servizio sociale*. Carocci Faber.
- D'Ignazi, P. (2008). *Ragazzi immigrati. L'esperienza scolastica degli adolescenti attraverso l'intervista biografica*. Franco Angeli.
- Di Lella, F. (2019). I minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza. *Famiglia. Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*. Pacini Giuridica.

<https://www.rivistafamilia.it/2019/12/11/minori-stranieri-non-accompagnati-vulnerabilita-resilienza/>

- Diomede Canevini, M. (1976). (Demarchi, F., & Ellena, A., A cura di). *Dizionario di sociologia*. Edizioni Paoline.
- Diomede Canevini, M., & Neve, E. (2013). Servizio Sociale. (Campanini A., Diretto da). *Nuovo dizionario di servizio sociale*. Carocci Faber.
- Di Pascale, A., & Cuttitta, C. (2019). *La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'Unione Europea e della nuova normativa italiana*, *Diritto, Immigrazione e cittadinanza*, 1-29, <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2019-1/336-saggio-di-pascale-cuttitta/file>
- Di Rosa, R.T., Gucciardo, G., Argento, G., & Leonforte, S. (2019). *Leggere, scrivere, esserci. Bisogni formativi e processi di inclusione dei minori stranieri non accompagnati*. FrancoAngeli. Open Access.
- Esthappan, S., Lacoë, J., Zweig, J.M., & Young, D.W. (2020). Transforming Practice Through Culture Change: Probation Staff Perspectives on Juvenile Justice Reform. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 18(3), 274–293. <https://doi.org/10.1177/1541204020901761>
- Etiemble, A. (2008). Parcours migratoires des mineurs isolés étrangers, catégorisation et traitement. European Migration Network (2015), Synthesis report - *Policy, practices and data on unaccompanied minors in the UE member states and Norway*.
- Eurostat. (2018). *Asylum applicants considered be unaccompanied minors. Over 31.000 unaccompanied minors among asylum seekers registered in the EU in 2017. Afghan continued to be the top citizenship*. Newsrelease, 84, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895109/3-16052018-BP-EN.pdf/ec4cc3d7-c177-4944-964f-d85401e55ad9>
- Fahs Beck, D. (1987). Counselor Burnout in Family Service Agencies. *Family in Society. The Journal of Contemporary Social Services*, 68, 3–15. <https://doi.org/10.1177/104438948706800101>
- Favaro, G., & Fumagalli, M. (2004), *Capirsi diversi. Idee pratiche di mediazione interculturale*. Carocci.
- Figley, C.R. (1995). Compassion fatigue: Toward a new understanding of the costs of caring. Stamm, B.H. (Ed.), *Secondary traumatic stress: Self-care issues for clinicians, researchers, and educators*, 3–28. The Sidran Press.
- Flora, G., & Tonini, P. (1997), (A cura di). *Nozioni di diritto penale*. Giuffré editore.
- Folgheraiter, F. (1998a). *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete*. FrancoAngeli.
- Folgheraiter, F. (1998b). *Operatori sociali e lavoro di rete. Saggi sul mestiere di altruista nelle società complesse*. Erikson.
- Folgheraiter, F. (2015). Ranieri, M.L. *Tirocini e stage di servizio sociale. Manuale per studenti e supervisori*. Erikson.
- Fondazione Federico Ozanam-Vincenzo De Paoli. (2001). *Disagio e devianza. Minori stranieri e carcere*. Seminario di studio. Compagnia di San Paolo.
- FRA, European Union Agency for Fundamental Rights. (2015). *Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union with a particular focus on their role in responding to child trafficking*. <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care>
- FRA, European Union Agency for Fundamental Rights. (2018). *Guardianship system for children deprived parental care in the European Union*. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-guardianship-systems-in-the-eu-summary_en.pdf
- Fratini, T., Bastianoni, P., Zullo, F., & Taurino, A. (2011). Il vissuto e la domanda di aiuto dei minori stranieri non accompagnati: considerazioni psicologiche. (Bracalenti, R., & Saglietti, M., A

- cura di). *Lavorare con i minori stranieri non accompagnati. Voci e strumenti dal campo dell'accoglienza*. FrancoAngeli.
- Friese, H. (2010). The Limits of Hospitality: Political Philosophy, Undocumented Migration and the Local Arena. *European Journal of Social Theory*, 13(3), 323–341. <https://doi.org/10.1177/1368431010371755>
- Frigeri, D., & Cossidente, R. (2020). *Un osservatorio sui Minori Stranieri Non accompagnati, CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale)*. Primo rapporto Osservatorio Nazionale sui Minori Stranieri Non accompagnati in Italia, https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapportomsna_in_italia_2020_def.pdf
- Gatti, U. (1995). Gli interventi giudiziari nei confronti della delinquenza minorile, in *Esp. Giust. Min.*, 3-4.
- Genco, E. (2018). L'affidamento familiare. (Long, J., A cura di). *Tutori volontari di Minori Stranieri Non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*. CEDAM, Wolters Kluwer.
- Geoffrion, S., Lamothe, J., Morizot, J., & Giguere, C.E. (2019). Construct Validity of the Professional Quality of Life (ProQoL) Scale in a Sample of Child Protection Workers. *Journal of Traumatic Stress*, 32(4):566-576 DOI: 10.1002/jts.22410
- Giambruno, S. (2004). *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*. Giuffrè Editore.
- Giannino, P., & Avallone, P. (2004). *I minori stranieri. Dall'emarginazione all'integrazione*, I Quaderni della Fondazione n°1, Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia.
- Giarola, A.M. (2008). *Una ricerca sulla supervisione professionale agli assistenti sociali* [Tesi di Dottorato di Ricerca]. Università di Trieste.
- Gioia, E. (2018). Il collocamento e la vita in comunità. (Long, J., A cura di). *Tutori volontari di Minori Stranieri Non accompagnati. Materiali per l'informazione e la formazione*. CEDAM. Wolters Kluwer.
- Giordano, C. (2014). Il riconoscimento del progetto migratorio del minore e la valorizzazione della rete parentale nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*, 42, 97-112.
- Giovannetti, M. (2008). *Politiche e pratiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, e-migrinter, 2.
- Giovannetti, M. (2016). (A cura di). *Il Comune e le politiche di accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati. Un'analisi longitudinale a guida dei percorsi futuri*. VI° Rapporto. Cittalia, Anci. <http://www.astrid-online.it/static/upload/a22e/a22ef2590b7de15f2fed611727150b3f.pdf>
- Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research* (1st ed.). Aldine de Gruyter.
- Goeman, M., et al. (2011). *Core standards for guardians of separated children in Europe Goals for guardians and authorities, Defence for Children, Save the Children*. <https://www.refworld.org/docid/4ee998592.html>
- Gómez-García, R., Alonso-Sangregorio, M., & Llamazares-Sánchez, M.L. (2020). Burnout in social workers and socio-demographic factors. *Journal of Social Work*, 20(4), 463–482. <https://doi.org/10.1177/1468017319837886>
- Hannerz, U. (1993). *Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning*. Columbia University Press.
- Heydarian, N.M. (2016). Developing Theory With the Grounded-Theory Approach and Thematic Analysis. *Association for Psychological Science*. Student Notebook Available at <https://www.psychologicalscience.org/observer/developing-theory-with-the-grounded-theory-approach-and-thematic-analysis>
- Holmes, M.R., Rentrop, C.R., Korsch-Williams, A. et al. (2021). Impact of COVID-19 Pandemic on Posttraumatic Stress, Grief, Burnout, and Secondary Trauma of Social Workers in the United States. *Clin Soc Work J.*, 49, 495–504. <https://doi.org/10.1007/s10615-021-00795-y>

- Jacobs, S.F.M. (2018). Collective narrative practice with unaccompanied refugee minors: “the Tree of Life” as a response to hardship. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 23(2), 279–293. <https://doi.org/10.1177/1359104517744246>
- Jourdan, L. (2011). Antropologia e diritti d’infanzia. Alcune riflessioni sulla guerra e sui bambini-soldati in Africa. (Maher, V., A cura di). *Antropologia e diritti umani nel mondo contemporaneo*. Rosenberg e Sellier, 99-108.
- Julien-Chinn, F.J., & Lietz, C.A. (2016). Permanency-focused supervision and workers’ self-efficacy: Exploring the link. *Social Work*, 61(1), 37–44. <https://doi.org/10.1093/sw/swv043>
- Keles, S., Idsøe, T., Friberg, O., Sirin, S., & Oppedal, B. (2017). The Longitudinal Relation between Daily Hassles and Depressive Symptoms among Unaccompanied Refugees in Norway. *J Abnorm Child Psychol.*, 45, 1413–1427. <https://doi.org/10.1007/s10802-016-0251-8>
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative text analysis. A Guide to Methods, Practice & Using Software*. Sage Publication LTD. <https://www.doi.org/10.4135/9781446288719>
- Lemert, E.M., (1987). Le modalità di intervento della giustizia minorile in Italia, *Esperienze di Giustizia Minorile*, 1.
- Likert, R. (1932). A Technique for the measurement of attitudes. *Archives Psychology*, 140, 1-55.
- Lloyd, C., King, R., & Chenoweth, L. (2002). Social work, stress and burnout: A review, *Journal of Mental Health*, 11(3), 255–265, <https://doi.org/10.1080/09638230020023642>
- Long, J. (2018). (A cura di), *Tutori volontari di Minori Stranieri Non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione*. CEDAM, Wolters Kluwer.
- Long, J. (2021). La tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati, *Minori e Giustizia*, 2, FrancoAngeli.
- Luci, M. (2019). In Mastropasqua, I., Pagliaroli, T. & Barberis, G. 2° Rapporto. *Minori stranieri giustizia minorile in Italia*, Quaderni dell’Osservatorio sulla Devianza Minorile in Europa, Dipartimento Giustizia Minorile, Centro Europeo di Studi di Nisida, Gangemi Editore.
- Lunardi, M. (2020). (A cura di). La normativa e le basi giuridiche a tutela dei MSNA: un’analisi fra Unione Europea, Italia e Regioni, CEsPI (Centro Studi di Politica Internazionale), *Primo rapporto Osservatorio Nazionale sui Minori Stranieri Non accompagnati in Italia*. https://www.cespi.it/sites/default/files/documenti/rapportomsna_in_italia_2020_def.pdf
- Lustig, S.L., Kia-Keating, M., Knight, W.G., Geltman, P., Ellis, H., Kinzie, J.D., et al. (2004). Review of child and adolescent refugee mental health. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 43, 24–36. doi:10.1097/00004583-200401000-00012
- Maggia, C. (2021). Perché scegliere l’inserimento in comunità come misura cautelare o percorso di messa alla prova, (Mastropasqua, I., Pandolfi, L., & Palomba, F., A cura di). *Le comunità educative nella Giustizia penale*, Gangemi Editore.
- Maher, V. (2018). Uno scorcio antropologico. (Long, J., A cura di). *Tutori volontari di Minori Stranieri Non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione*. CEDAM, Wolters Kluwer.
- Maslach, C., Jackson, S., & Leiter, M. (1996). *Maslach Burnout Inventory Manual*. Consulting Psychologists Press.
- Mastropasqua, I. (1997), *I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell’area penale*. Liguori.
- Mastropasqua, I. (2013). Servizio sociale e giustizia minorile, (Campanini, A., Diretto da). *Nuovo Dizionario di Servizio Sociale*. Carocci Faber.
- Mastropasqua, I., Bracalenti, R., & Leogrande, M. (2012). *Seconda chance. Prevenzione del rischio di recidiva per i minori stranieri presenti nel circuito penale*. Gangemi Editore.
- Mastropasqua, I., & Mordeglia, S. (2011). (A cura di), *Esperienze di Probation in Italia e in Europa*. Gangemi Editore.
- Mastropasqua, I., Pagliaroli, T., & Totaro, M.S. (2008). *Primo rapporto sulla devianza minorile in Italia*. Gangemi Editore.
- Mastropasqua, I., Pandolfi, L., & Palomba, F. (2021). *Le comunità educative nella Giustizia Penale Minorile*. Gangemi Editore.

- Merini, A., Malaffo, L., & Salvatori, F. (2008). *Il bianco e il nero. Esperienze di etnopsichiatria nel servizio pubblico*. Clueb.
- Mendes, J., Cabral, H., & Melo, F. (2021). Burnout em profissionais de Serviço Social durante a pandemia de COVID = Burnout in social work professionals during COVID pandemic. *Revista Portuguesa De Investigação Comportamental e Social*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.31211/rpics.2021.7.1.204>
- Meo, A. (2000). *Vite in bilico*. Liguori.
- Min Ah, K., Jaehee, Y., Jen, M., & Kwonho, C. (2021). The Impact of Compassion Fatigue on the Well-Being of Oncology Social Workers in Korea. *Journal of Social Service Research*, 47(5), 634-648, DOI: 10.1080/01488376.2020.1869140
- Modesti, M. (2014). Linguaggi istituzionali e famiglie migranti nell'esperienza dei servizi extrascolastici, in (Maher, V., A cura di). *Dalle parole ai fatti. Il linguaggio fra immaginario e agire sociale*, 137-152. Rosenberg e Sellier.
- Mordeglia, S., Storaci, M., & Di Rosa, R.T. (2018). Modelli e prassi innovative per l'accoglienza e la tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il progetto PUERI. (Traverso, A., A cura di). *Infanzie movimentate. Ricerca pedagogica e progettazione nei contesti di emergenza per minori stranieri non accompagnati*, 53-61. FrancoAngeli.
- Moro, A.C. (2012). *Manuale di diritto minorile*. IV° Edizione. Zanichelli.
- Mukhtar, I.M. (2020). *Lo spazio di libera circolazione ECOWAS: interferenze delle politiche europee e rimedi*, https://sciabacaoruka.asgi.it/wp-content/uploads/2020/09/Mukhtar_ITA.pdf
- Novelli, G. (1934). Note illustrative al R.D.L. 20 luglio 1934 n°1404, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, in *Rivista Di Diritto Penitenziario*.
- NVivo12, Trainig Manual. (2019). <http://peruzi.info/wp-content/uploads/2020/01/NVivo-12-Training-Manual.pdf>
- Oliverio Ferraris, O., & Oliverio, O. (1993). *Psicologia. I motivi del comportamento umano*. Zanichelli.
- Oppedal, B. & Idsoe, T. (2015). The role of social support in the acculturation and mental health of unaccompanied minor asylum seekers. *Scandinavian Journal of Psychology*, 56. DOI 10.1111/sjop.12194
- Orlandi, F. (2011). Quale ruolo per lo psicologo nell'incontro con i minori stranieri non accompagnati? I risultati di una ricerca empirica Iprs/Ias. (Bracalenti, R., & Saglietti, M., A cura di). *Lavorare con i minori stranieri non accompagnati. Voci e strumenti dal campo di accoglienza*. FrancoAngeli.
- Ortugno, F., & Balena, D. (2019). *Il tutore volontario: opportunità e criticità Progetto pilota di monitoraggio nel comune di Milano*. Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di Milano. Retrieved May 24, 2020, from <https://www.comune.milano.it/documents/20126/44700/Il+tutore+volontario+opportunit%C3%A0+e+criticit%C3%A0.pdf/8c941bcc-ba62-6bba-3a92-9e0c4a2d5d62?t=1557918097686>
- Palermo Fabris, E., & Presutti, A. (2002). *Diritto e procedura penale minorile*. Giuffrè Editore.
- Palestini, L., Prati, G., Pietrantonio, L., & Cicognani, E. (2009). La qualità della vita professionale nel lavoro di soccorso: un contributo alla validazione italiana della Professional Quality of Life Scale (ProQOL), *Psicoterapia cognitiva e comportamentale*. 15(2), 205-227.
- Palomba, F. (1991). *Il sistema del nuovo processo penale minorile*. Giuffrè Editore.
- Palomba, F. (2002). *Il sistema del processo penale minorile. Aggiornato con la legislazione e la giurisprudenza al 2001*. Giuffrè Editore.
- Panebianco, G. (2012), *Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*. Giappicchelli.
- Patrizi, P. (2010). *Il minore sottoposto a procedimento penale: aspetti psicologici e relazionali, L'attuazione del principio di specializzazione nella giustizia penale minorile*, 1. AIAF.
- Patrizi, P. (2012). (A cura di). *Manuale di psicologia giuridica minorile*. Carocci editore.

- Pedrazza, M. (2010). *L'Assistente sociale del servizio di base: misurazione dell'autoefficacia percepita: validazione strumenti*. Workshop dell'Università di Tor Vergata di Roma Strumenti e metodi statistici per la valutazione dell'efficacia del sistema universitario. Roma 26-27 febbraio.
- Pedrazza, M., & Berlanda, S. (2011), L'autovalutazione di efficacia. (Bressan, F, Pedrazza, M., & Neve, E., A cura di). *Il percorso formativo dell'Assistente Sociale. Autovalutazione e benessere professionale*. FrancoAngeli.
- Pedrazza, M., Trifiletti, E., Berlanda, S., & Di Bernardo, G.A. (2013). Self-Efficacy in Social Work: Development and Initial Validation of the Self-Efficacy Scale for Social Workers. *Social Sciences*, 2. DO 10.3390/socsci2030191
- Pennisi, A. (2004). (A cura di). *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*. Giuffrè Editore.
- Pelon, S.B. (2017). *Compassion fatigue and compassion satisfaction in hospice social work*. *Journal of Social Work in End-of-Life and Palliative Care*, 13(2/3), 134–150. <https://doi.org/10.1080/15524256.2017.1314232>
- Peraldi, M. (2014). *Les mineurs migrants non accompagnés. Un défi pour les pays européens*. Karthala.
- Pergola, F., (2019). Questionario per Minori/Giovani. (Mastropasqua, I., Pagliaroli, T., & Barberis, G., A cura di), 2° *Rapporto. Minori stranieri giustizia minorile in Italia*. Gangemi Editore.
- Petti, G. (2004). *Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione*. Ombre corte.
- Pettini, C. (2016). *Anime sospese. Storie di migranti e del loro percorso d'accoglienza*. Effigi.
- Pieroni, G., & Dal Pra Ponticelli, M. (2005), *Introduzione al servizio sociale. Storia, principi, deontologia*. Carocci Faber.
- Piga, M.L., & Pinna, L. (2022). Percorsi alternativi di supervisione dei tirocini ai tempi del COVID-19: Università e Ordine degli Assistenti Sociali a confronto per la costruzione di Linee Guida. *La Rivista del Lavoro sociale. Metodologie e tecniche per le professioni sociali*, Erikson.
- Pinna, L. (2022). From Integration To Inclusion: Educational Paths For a Multicultural Society, *INTED2022 Proceedings*, 9686-9689. <http://dx.doi.org/10.21125/inted.2022.2543>
- Pizzi, L., Ballerini, A. & Ben Abdelkader, Z. (2014). (A cura di). *Guida psicosociale per operatori impegnati nell'accoglienza dei MSNA*. Terre des Hommes.
- Radjack, R., Rizzi, A.T., Harf, A., & Moro, M.R. (2017). Actualités en psychiatrie transculturelle en france. News about transcultural psychiatry in France. *Annales Médico-Psychologiques*, 175(6), 561–566. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2017.05.004>
- Randazzo, M. (2019). Minori stranieri non accompagnati in Sicilia e il fenomeno degli scafisti. (Mastropasqua, I., Pagliaroli, T., & Barberis, G., A cura di), 2° *Rapporto. Minori stranieri giustizia minorile in Italia*. Gangemi Editore.
- Rania, N., Coppola, I., & Pinna, L. (2021a). Adapting qualitative methods during the COVID-19 era: the online Photovoice with strengths and critical perspectives, *The Qualitative Report*, <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4863>
- Rania N., Coppola I., & Pinna, L. (2021b). “Reflective practices to study group dynamics: implement empowerment and understand the functioning of group”, *FRONTIERS in Psychology*, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.786754>
- Rania, N., Coppola, I., Pinna, L., & Martorana, F. Meeting between cultures and social change in Italy: from the family to social services, *The Palgrave Handbook of global social change, section III°: cultural and social change*. In pubblicazione.
- Rania, N., Migliorini, L., Selavo, E., Cardinali, P., & Lotti, A. (2014). Unaccompanied migrant adolescents in the Italian context: Tailored educational interventions and acculturation stress. *Child & Youth Services*. DOI: 10.1080/0145935X.2014.955173
- Rania, N., Migliorini, L., & Fagnini, L. (2018). Unaccompanied migrant minors: a comparison of news Italian interventions models. *Children and Youth Service Review*, 98-104.
- Rania, N., Pinna, L., & Coppola, I. (2021). Parenting in migration: critical aspects and challenges of

- “doing family” of refugee families and social workers. *Journal of Social Work*. <https://doi.org/10.1177/14680173211014681>
- Resta, E. (1997). Un diritto non violento. (Palma, M., A cura di). *Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme*. Istituto della Enciclopedia Italiana, 47-56.
- Rhazzali, M.K. (2010). *L’islam in carcere. L’esperienza religiosa di giovani musulmani nelle prigioni italiane*. FrancoAngeli.
- Richert, M. (2022). Caregiver burnout, compassion satisfaction, and personality: The moderating role of work engagement and job satisfaction [ProQuest Information & Learning]. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, 83(3B).
- Ricucci, R. (2018). Minori stranieri Non Accompagnati. Numeri, volti, percorsi. (Long, J., A cura di). *Tutori volontari di Minori Stranieri Non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione*. CEDAM, Wolters Kluwer.
- Rollè, L., & Utelle, N. (2018). L’incontro con il MSNA: quando due mondi si incontrano. (Long, J., A cura di). *Tutori volontari di Minori Stranieri Non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione*. CEDAM. Wolters Kluwer.
- Rozzi, E. (2018). Il sistema dell’accoglienza. (Long, J., A cura di). *Tutori volontari di Minori Stranieri Non accompagnati. Materiali per l’informazione e la formazione*, CEDAM, Wolters Kluwer.
- Ruthven, M., (1997). *Islam*. Einaudi.
- Sanchez, J.C. (2022). Trauma exposure, compassion satisfaction, burnout, and secondary traumatic stress in police officers, ProQuest Information & Learning. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*. 83 (2–B).
- Sanfelici, M., Gui, L., & Mordeglia, S. (2020). *Il servizio sociale nell’emergenza COVID 19*. FrancoAngeli.
- Sanicola, L., Piscitelli, D., & Mastropasqua, I. (2002). *Metodologia di rete nella Giustizia Minorile*. Liguori Editore.
- SardegnaeWelfare. (2021). *Prendere il volo*. <https://www.sardegnaewelfare.it/argomenti/inclusione-sociale/prendere-il-volo/>
- Save The Children. (2011). *Just Juvenile Justice. Sviluppo di metodi transnazionali basati sui diritti dei minori diretti alla prevenzione della criminalità minorile e alla promozione del reinserimento sociale. Italia, Grecia, Romania*, https://cipesalute.org/cedo/allegati/3032_manuale_just_metodi.pdf
- Save The Children. (2018). *Guida per i Tutori Volontari dei Minori Stranieri Non Accompagnati*. https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/guida-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati_0.pdf
- Sawrikar, P. (2020). Service providers’ cultural self-awareness and responsible use of racial power when working with ethnic minority victims/survivors of child sexual abuse: Results from a program evaluation study in Australia. *Children and Youth Services Review*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105641>
- Secco, L. (2003). L’educazione della volontà in prospettiva interculturale. (Portera, A., A cura di). *Pedagogia Interculturale in Italia e in Europa. Aspetti epistemologici e didattici*, Vita Pensiero.
- Senreich, E., Straussner, S. L.A., & Steen, J. (2020). The work experiences of social workers: Factors impacting compassion satisfaction and workplace stress. *Journal of Social Service Research*, 46(1), 93–109.
- Shoji, K., Cieslak, R., Smoktunowicz, E., Rogala, A., Benight, C.C., & Luszczynska, A. (2016). *Associazioni tra il burnout del lavoro e l’autoefficacia: una meta-analisi. Coprire lo stress di ansia*; 29, 367-386.
- Simone, D. (2021). Servizio sociale e immigrazione. (Campanini A., A cura di). *Gli ambiti di intervento del servizio sociale*, 2° edizione, Carocci Faber.

- Simons, K., An, S., & Bonifas, R. (2016). Professional and practice characteristics associated with self-efficacy in assessment and intervention among social workers in aging. *Social Work in Health Care*, 55(5), 362–380. <https://doi.org/10.1080/00981389.2016.1147514>
- Söderfeldt, M., Söderfeldt, B., & Warg, L.E. (1995). Burnout in Social Work. *Social Work*, 40(5), 638–646. <https://doi.org/10.1093/sw/40.5.638>
- Sorrentino, D. (2020). Il rischio del burnout negli operatori presso i servizi per minori in condizione di disagio, *State of Mind*. <https://www.stateofmind.it/2020/07/burnout-operatori-minori-disagio/>
- Stalker, C.A., Mandell, D., Frensch, K. M., Harvey, C., & Wright, M. (2007). Child welfare workers who are exhausted yet satisfied with their jobs: How do that do it? *Child and Family Social Work*, 12(2), 182–191. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2006.00472.x>.
- Stamm, B.H. (2002). Measuring compassion satisfaction as well as fatigue: Developmental history of the Compassion Satisfaction and Fatigue Test. Figley, C.R.. *Treating Compassion Fatigue*. pp. 107-119. Taylor & Francis/Brunner-Mazel.
- Stamm, B.H. (2005). *The Pro-QOL Manual: The Professional Quality of Life Scale: Compassion Satisfaction, Burnout & Compassion Fatigue/Secondary Trauma Scales*. Sidran Press.
- Stotz, S., Elbert, T., Müller, V., & Schauer, M. (2015). The relationship between trauma, shame and guilt: Findings from a community-based study of refugees minors in Germany. *European Journal of Psychotraumatology*, 6. DOI: 10.3402/ejpt.v6.25863
- Trabucchi, P. (2007). *Resisto dunque sono. Chi sono i campioni della resistenza psicologica e come fanno a convivere facilmente con lo stress*. Corbaccio Edizioni.
- UNHCR. (2019). *Vers une protection renforcée des enfants non accompagnés et séparés en Belgique. E'tat des lieux et recommandations*. https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/UNHCR-UASC_Belgium-FR_0.pdf
- Unicef, & IRPPS. (2017). *Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia*. <https://www.datocms-assets.com/30196/1607938021-bambinisperduti.pdf>
- UNHCR, UNICEF, Intersos, We World, & Save The Children. (2019). *Il sistema normativo a tutela dei minori stranieri non accompagnati*, <https://www.datocms-assets.com/30196/1603440493-il-sistema-normativo-a-tutela-del-msna.pdf>.
- UNICEF & UNHCR, (2019). *Supporto tra tutori volontari per minori stranieri non accompagnati: il peer to peer*. <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/08/Peer-to-peer-Tutori-volontari.pdf>
- Vacchiano, F. (2012). Minori che migrano soli: strategie di movimento e progetti di confinamento. Saquella, S.; & Volpicelli, S. *Migrazione e sviluppo: una nuova relazione*, 99-123. DOI: 10.4458/8080-03
- Van Holen, F., Trogh, L., Carlier, E., Gypen, L., & Vanderfaeillie, J. (2020). Unaccompanied refugee minors and foster care: A narrative literature review. *Child & Family Social Work*, 25, 506–514. <https://doi.org/10.1111/cfs.12716>
- Villano, P., & Zani, B. (2007). Processi psicosociali nelle esperienze di migrazione. Mazzara, B. (Ed.), *Prospettive di psicologia culturale*. Carocci.
- Wang, W., & Zhou, M. (2016). Validation of the short form of the intercultural sensitivity, *International Journal of Intercultural Relations*, 55:1-7. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.08.002>
- White, C. (2019). Treatment Services in the Juvenile Justice System: Examining the Use and Funding of Services by Youth on Probation. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 17(1), 62–87. <https://doi.org/10.1177/1541204017728997>
- Yahyaoui, A. (2002). Filiazione, affiliazione, de-filiazione: percorsi di crescita in un contesto migratorio. (Gecele, M., A cura di). *Fra sapere e esperienza. Interrogare identità, appartenenze e confini*, 113-121. Il Leone Verde.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Richiesta di collaborazione per l'avvio della ricerca

Spett.le Dirigenti C.G.M.
SEDE

Spett.li Direzioni degli USSM
SEDE

OGGETTO: Richiesta collaborazione ricerca Dottorato di ricerca XXXIV ciclo Corso di Scienze Sociali Curriculum “Migrazioni e processi interculturali” Università degli Studi di Genova, autorizzata dall’Ufficio II del Capo Dipartimento del DGMC.

In riferimento all’oggetto la sottoscritta Nadia Rania, professore associato presso l’Università di Genova richiede la collaborazione dei Vs. Uffici per la realizzazione della ricerca “*La presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (e giovani adulti ex MSNA) all’interno dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM): un possibile modello di integrazione sociale*”. Tale studio è realizzato dalla Dottoranda Laura Pinna, Funzionaria di Servizio Sociale presso l’USSM di Cagliari, attualmente in aspettativa, nell’ambito del Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo Corso di Scienze Sociali Curriculum “Migrazioni e processi interculturali” dell’Università degli Studi di Genova.

Si precisa che il Comitato Etico d’Ateneo (CERA) dell’Università degli Studi di Genova in data 11/11/2020 ha espresso il parere favorevole n°2020/25 per l’attuazione dello studio; inoltre, l’Ufficio II del Capo Dipartimento del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, in seguito all’acquisizione del parere favorevole della Direzione Generale responsabile dei servizi minorili, in data 02/12/2020 ha autorizzato l’avvio della ricerca.

È stato anche disposto da parte del CNOAS il riconoscimento di 2 crediti (uno formativo e uno deontologico) agli Assistenti Sociali che parteciperanno alla ricerca.

Il progetto di ricerca viene realizzato attraverso una metodologia di tipo quantitativo e qualitativo: la somministrazione di un questionario online attraverso la piattaforma Microsoft Forms destinato agli operatori di tutti gli USSM italiani che lavorano o hanno lavorato con i Minori Stranieri Non Accompagnati (o giovani adulti ex MSNA) e la possibilità di fare delle interviste semi-strutturate on-line (o in presenza qualora fattibile) ad alcuni MSNA o giovani adulti ex MSNA ancora in carico e fuoriusciti dal circuito penale per ogni USSM, attraverso l’ausilio degli stessi uffici. Inoltre, sulla base delle risultanze del questionario e delle interviste verranno organizzati dei focus group in alcuni USSM.

Gli operatori dell’USSM interessati alla partecipazione alla ricerca devono accedere al link qui sotto:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g2_TbAIaLUSXLYZwy16bGv2xmV6CDXxPvB3etRfubXNUQjRIR0M4TVRJNlc1TUZGVFA2MDFUQkszM4u

Rispetto, invece, alla realizzazione delle interviste semi-strutturate con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) ancora in carico o fuoriusciti dal circuito penale si chiede la collaborazione degli USSM al fine di coinvolgere un massimo di 4 minori/giovani adulti per Ufficio (2 in carico, 2 dimessi)

selezionati dagli operatori che li hanno in carico o li hanno avuti in carico da almeno 6 mesi e che verranno indicati al ricercatore per la costituzione del campione.

Sulla base di quanto emerso nei questionari compilati dagli operatori e dalle interviste realizzate con i MSNA, il ricercatore utilizzerà criteri di selezione dei servizi dove realizzare i focus group. Tali criteri riguarderanno pratiche di eccellenza o particolari metodologie o problematiche evidenziate nella precedente fase.

L'evento è stato accreditato dal CROAS con l'ID 40305 ed è necessario concludere il questionario e comunicare al ricercatore il proprio codice fiscale e la disponibilità a realizzare le interviste semi-strutturate con i MSNA e i focus group per vedersi riconosciuti i due crediti previsti.

Si chiede, pertanto, a Codesti Uffici di favorire la partecipazione alla ricerca di tutti gli operatori interessati attraverso la compilazione del questionario online. Inoltre, la Dottoranda Laura Pinna si rende sin da subito disponibile a concordare con gli operatori che hanno selezionato i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) in carico o che li hanno avuti in carico da almeno 6 mesi, la realizzazione delle interviste semi-strutturate on-line (e dove è possibile in presenza) con gli stessi MSNA e/o giovani adulti (ex MSNA) ancora nel circuito penale o dallo stesso fuoriusciti. Si allega, a tal fine, copia del progetto di ricerca della Dottoranda.

Per qualsiasi domanda su qualsiasi aspetto della ricerca e per concordare gli appuntamenti per le interviste semi-strutturate è possibile contattare la responsabile del progetto di ricerca Dottoranda Laura Pinna alla mail: laura.pinna@edu.unige.it.

Rimanendo a disposizione per ogni opportuno chiarimento, si inviano i più cordiali saluti.

Genova, 21 Dicembre 2020

Prof.ssa Nadia Rania

ALLEGATO 2

Questionario

QUESTIONARIO ON-LINE PIATTAFORMA MICROSOFT FORMS

LA PRESA IN CARICO DEI MSNA (O EX MSNA) NEGLI USSM

Gentile Dott.ssa/Egregio Dott.,
in quanto Direttore*/Operator* dell'USSM Le è stato chiesto di partecipare ad uno studio dal titolo *“La presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (e giovani adulti ex MSNA) all’interno dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM): un possibile modello di integrazione sociale”*. Prima che Lei prenda una decisione in merito, è importante che comprenda il motivo dello studio e cosa Le sarà chiesto di fare, qualora decidesse di prendervi parte.

Il Ricercatore ed i suoi collaboratori sono a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento. Questo documento ha lo scopo di fornirLe un’informazione corretta e completa affinché Lei possa esprimere una scelta libera e consapevole.

Il responsabile della ricerca è Laura Pinna, Dottoranda presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, alla quale potrà rivolgersi per informazioni e comunicazioni durante lo studio e per qualsiasi domanda sugli aspetti della ricerca alla mail: laura.pinna@edu.unige.it.

L’obiettivo prioritario della presente ricerca è quello di verificare, attraverso l’analisi sia del punto di vista degli operatori che dei soggetti in carico o fuoriusciti dal circuito penale, il percorso di integrazione sociale realizzato dai Minori Stranieri Non Accompagnati (o ex MSNA) che hanno commesso un reato e che vengono presi in carico dall'USSM, al fine di verificare la possibilità di costruire un modello specifico di presa in carico e di relazione di aiuto nei confronti di tali soggetti. La partecipazione alla ricerca è volontaria, ci si potrà ritirare in qualsiasi momento e non avrà particolari rischi per i partecipanti. Prima di decidere se partecipare a questo studio, legga attentamente questa nota informativa.

Le viene richiesto di compilare il questionario della durata di circa 20 minuti, composto da domande create ad hoc, domande socio-anagrafiche e scale validate in letteratura e di esprimere il consenso dichiarando, prima dell’inizio della compilazione, di essere d'accordo a partecipare a questo studio e di accettarne implicitamente le condizioni.

La non partecipazione alla ricerca non comporta alcun tipo di conseguenza. La partecipazione è volontaria e ci si può ritirare anche dopo aver prestato il proprio consenso chiudendo la finestra del browser. L’evento è stato accreditato dal CROAS con l’ID 40305.

La restituzione dei risultati della ricerca avverrà sotto forma di produzione scientifica destinata ai Referenti istituzionali, agli operatori e ai MSNA coinvolti e partecipanti alla stessa, attraverso un report, nonché di articoli scientifici. Inoltre, gli esiti della ricerca potranno essere presentati ad alcuni congressi internazionali. La raccolta dati sarà anonima e i risultati verranno presentati in forma aggregata.

In conformità al Regolamento U.E. 2016/679 i dati saranno raccolti e trattati garantendo l’anonimato ai partecipanti; la privacy sarà tutelata assegnando loro un codice numerico ed il materiale sensibile sarà custodito dal Responsabile della ricerca presso il DISFOR, in luogo accessibile solo dal gruppo di ricerca autorizzato per 5 anni. Il responsabile della conservazione è la tutor della Dottoranda Prof.ssa Nadia Rania (nadia.rania@unige.it).

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Genova nella persona del Magnifico Rettore pro tempore (rettore@unige.it). Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della

protezione dei dati (RDP/DPO) Prof.ssa Barla Annalisa, nominata ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (dpo@unige.it).

Il Responsabile del trattamento è la Prof.ssa Nicoletta Varani, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Genova (varani@unige.it).

Le persone autorizzate al trattamento dei dati sono i componenti il gruppo di ricerca la Dottoranda Laura Pinna, la Prof.ssa Nadia Rania ed eventuali tirocinanti.

SEZIONE 1

- 1) Dichiaro di essere d'accordo a partecipare a questo studio e di accettarne implicitamente le condizioni.

DOMANDA OBBLIGATORIA PER INIZIARE IL QUESTIONARIO

INFORMAZIONI SOCIO-DEMOGRAFICHE

Prima di iniziare Le chiediamo di fornirci alcune informazioni su di Lei. Le ricordiamo che i dati rimarranno completamente anonimi.

- 2) Sesso: M/F
- 3) Anno di nascita: data del formato gg/MM/AA
- 4) Cittadinanza:
- 5) Comune dove lavora:
- 6) Formazione: ultimo titolo conseguito: Diploma, Diploma Universitario, Laurea Triennale, Master I° Livello, Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento, Master II° Livello, Dottorato, Iscrizione Ordine Professionale, Specializzazione Post Laurea, Altro
- 7) Ruolo ricoperto all'interno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (d'ora in poi USSM):
 - Direttore/Direttrice
 - Funzionario/a della Professionalità di Servizio Sociale
 - Funzionario/a della Professionalità Pedagogica
 - Psicologo/a
 - Mediatore/Mediatrice Linguistico-Culturale
 - Altro
- 8) Data di inizio del ruolo ricoperto: gg/mm/aa

SEZIONE 2

SERVIZIO

PERCORSI FORMATIVI E SUPERVISIONE PROFESSIONALE

9) L'USSM, il CGM o il DGMC hanno previsto o prevedono dei percorsi formativi, di sostegno e/o di supervisione professionale rispetto alla presa in carico e gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (d'ora in poi MSNA) (o giovani adulti ex MSNA)? SI/NO

10) Se sì in che cosa sono consistiti:

- presa in carico dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)
- Differenza di gestione dei casi
- Cultura e tradizioni dei Paesi d'origine dei MSNA (o ex MSNA)
- Legislazione
- Supervisione professionale
- Lavoro di rete
- Altro

11) Lei ha avuto la possibilità di seguire dei percorsi formativi esterni al servizio? Sì/No

12) Se sì, può specificare in che cosa sono consistiti?

- presa in carico dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)
- Differenza di gestione dei casi
- Cultura e tradizioni dei Paesi d'origine dei MSNA (o ex MSNA)
- Legislazione
- Supervisione professionale
- Lavoro di rete
- Altro

13) Secondo la sua esperienza, quanto è importante la supervisione professionale nell'ambito lavorativo?

Molto/abbastanza/poco/nulla

SERVIZIO

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

14) L'USSM o il CGM hanno attivato un servizio interno o esterno di mediazione linguistico-culturale per i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che necessitano di tale supporto? Sì/No

15) Con quali modalità?

OPERATIVITA'

16) Nell'ambito del suo lavoro all'USSM si occupa o si è mai occupato di MSNA (o giovani adulti ex MSNA)? Sì/No

17) Se no, qual è il motivo per cui non si occupa o non si è occupato di MSNA (o giovani adulti ex MSNA)?

- Il mio servizio non ha MSNA in carico;
- Il mio servizio organizza delle turnazioni rispetto alla presa in carico di MSNA (o giovani adulti ex MSNA);
- Ho chiesto di non occuparmene più a causa della difficoltà nella presa in carico di tali soggetti;

- Il mio servizio ha istituito un gruppo specializzato di operatori che si occupano di MSNA (o giovani adulti ex MSNA);
- Altro

PRESA IN CARICO

FAMIGLIA

- 18) Nella sua esperienza è importante il favorire il mantenimento dei rapporti tra i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) con i familiari? Sì/No
- 19) Le chiediamo di spiegare la sua risposta

PRESA IN CARICO

TUTORE

- 20) I MSNA presi in carico hanno sempre il tutore volontario nominato dal Tribunale per i Minorenni? Sì/No
- 21) Se no qual è la motivazione?
- Non è stata fatta la richiesta;
 - Sono in attesa della nomina;
 - Il tutore si è dimesso;
 - Altro

OPERATIVITA'

ATTIVITA' DI PROGETTO

- 22) Ci sono delle attività specifiche interne messe in atto dal servizio dove vengono coinvolti MSNA (o giovani adulti ex MSNA)? Sì/No p
- 23) Se sì potrebbe indicarle?
- Percorsi linguistico-formativi
 - Tirocini formativi
 - Attività laboratoriali
 - Mediazione penale
 - Volontariato
 - Attività sportive
 - Percorsi di educazione alla legalità
 - Altro
- 24) Ci sono delle attività esterne messe in atto dal servizio dove vengono coinvolti MSNA (o giovani adulti ex MSNA)?
- 25) Se sì potrebbe indicarle?
- Percorsi linguistico-formativi
 - Tirocini formativi
 - Attività laboratoriali
 - Mediazione penale
 - Volontariato

- Attività sportive
- Percorsi di educazione alla legalità
- Altro

OPERATIVITA'

SALUTE: DISAGIO PSICOLOGICO/PSICHIATRICO/DIPENDENZE

26) Come ritiene sia necessario affrontare i bisogni di cura emergenti nei MSNA (o giovani adulti ex MNA)?

RELIGIOSITA'

27) Viene sostenuta la pratica del culto di appartenenza dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)?
Sì/No

28) Se sì con quali procedure

OPERATIVITA'

DIMISSIONE

29) In generale viene condivisa la fase della dimissione dal circuito penale col MSNA (o giovane adulto ex MSNA)? Sì/No

30) Con quali modalità?

31) Durante il percorso realizzato con i MSNA e giovani adulti (ex MSNA) ha rilevato in loro particolari potenzialità o punti di forza? Sì/No

32) Se sì quali?

33) Riscontra delle particolari problematicità nella presa in carico dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)? Sì/No

34) Se sì potrebbe indicarle

- linguistiche,
- culturali,
- scolastiche,
- sociali,
- relazionali,
- altro

35) Secondo lei cosa potrebbe essere modificato o migliorato sia dal suo punto di vista di operatore che come servizio nella presa in carico dei MSNA (o giovani adulti ex MNA)?

36) All'interno della categoria MSNA (o giovani adulti ex MSNA) ha qualcosa da evidenziare in particolare? (specificità, atteggiamenti, comportamenti, particolari tipi di reati, difficoltà imprescindibili, ecc.)

SEZIONE 3

AMBITO FORMATIVO E LAVORATIVO SPECIFICO NELLA PRESA IN CARICO DEI MSNA

- 37) Quali sono secondo Lei gli elementi che incidono sulla capacità lavorativa nei confronti dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA):
- Competenze acquisite durante il corso degli studi
 - Competenze apprese nel mondo del lavoro
 - Competenze personali
 - Altro. Specificare
- 38) Come valuta la formazione acquisita nel mondo del lavoro ai fini dello sviluppo delle sue competenze professionali nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)?
Ottimo/buono/sufficiente/Insufficiente/Negativa/pessima
- 39) Secondo la sua esperienza lavorativa come vede la possibilità di individuare e sperimentare modelli innovativi di intervento sociale nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)?
Ottimo/buono/sufficiente/Insufficiente/Negativa/pessima
- 40) Secondo la sua esperienza lavorativa, come percepisce la possibilità di applicare i principi etico-deontologici propri della professione nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)?
Ottimo/buono/sufficiente/Insufficiente/Negativa/pessima
- 41) Secondo la sua esperienza lavorativa come vede il rapporto tra risorse disponibili (economiche, servizi, operatori, ecc.) e modelli operativi nel lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)?
Ottimo/buono/sufficiente/Insufficiente/Negativa/pessima

AUTOEFFICACIA PROFESSIONALE

Legga attentamente ogni affermazione e individui la risposta che meglio corrisponde al modo in cui Lei ora si sente nello svolgere la sua attività di Assistente sociale (o di operatore all'interno dell'USSM) nei confronti dei MSNA. Per ognuna di queste affermazioni indichi il grado di ACCORDO/DISACCORDO sulla scala a sette livelli che va da 1 (per niente d'accordo) a 7 (completamente d'accordo):

1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo

- 42) Sono in grado di essere sempre accogliente e comprensivo con i MSNA o giovani adulti ex MSNA
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 43) Sono sempre in grado di gestire l'impotenza che talvolta sento di fronte a situazioni gravi con i MSNA o giovani adulti ex MSNA
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo

- 44) Riesco sempre a comunicare e/o condividere tempestivamente i problemi relativi al lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) ai/con i miei superiori
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 45) Sono sempre in grado di non farmi carico di problemi dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che non posso risolvere
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 46) Riesco sempre a contenere entro certi limiti la mia ansia di fronte a situazioni gravi nella presa in carico di MSNA (o giovani adulti MSNA)
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 47) Di fronte a situazioni complesse di cui è portatore un MSNA (o un giovane adulto ex MSNA) riesco sempre a riconoscere i limiti della mia competenza
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 48) Sono sempre in grado di rispettare gli impegni presi con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 49) Sono sempre in grado di astenermi da qualsiasi tipo di giudizio sulla persona, nella relazione con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 50) Sono sempre in grado di comunicare tempestivamente il mio bisogno di sostegno o supporto ai colleghi
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 51) Sono in grado di cercare e trovare supporto anche in professionisti diversi
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 52) Di fronte a casi complessi di cui sono portatori MSNA (o giovani adulti ex MSNA) riesco a coinvolgere professionalità diverse e servizi diversi
1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo
- 53) Di fronte al fallimento riesco sempre a ridefinire gli obiettivi e ricominciare tutto da capo

1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo

54) Riesco sempre a trovare il tempo necessario alla produzione e all'aggiornamento della documentazione scritta sui casi

1/per niente d'accordo; 2/Forte disaccordo; 3/ leggero disaccordo; 4/né d'accordo né in disaccordo; 5/abbastanza d'accordo; 6/Molto d'accordo; 7/Completamente d'accordo

Di seguito sono elencate alcune affermazioni che riguardano l'interazione con soggetti provenienti da altre culture. Indichi in una scala da 1= fortemente in disaccordo a 5= assolutamente d'accordo quanto ritieni che ciascuna affermazione ti descriva al meglio

55) Mi piace interagire con persone di culture diverse 1 2 3 4 5

56) Quando interagisco con un soggetto di cultura 1 2 3 4 5

diversa mi pongo spesso con un atteggiamento positivo

57) Evito quelle situazioni in cui dovrò avere a che fare con 1 2 3 4 5

persone di cultura differente dalla mia

58) Non mi piace stare con persone che hanno altre culture 1 2 3 4 5

59) Non accetterei le opinioni di persone provenienti 1 2 3 4 5

da altre culture

60) Penso che le persone di altre culture siano di 1 2 3 4 5

vedute ristrette

61) Sono abbastanza sicuro di me stesso nell'interagire 1 2 3 4 5

con persone provenienti da altre culture

62) Mi sento sicuro quando interagisco con persone 1 2 3 4 5

provenienti da altre culture

63) Posso essere socievole quanto voglio quando interagisco 1 2 3 4 5

con persone di altre culture

64) Spesso mi sento inutile quando interagisco con persone 1 2 3 4 5

di altre culture

65) Mi arrabbio facilmente quando interagisco con persone 1 2 3 4 5

di altre culture

66) Spesso mi scoraggio quando sono con persone di altre culture	1	2	3	4	5
67) Sono molto rispettoso quando interagisco con persone di altre culture	1	2	3	4	5
68) Durante l'interazione con un soggetto di cultura diversa sono molto sensibile a cogliere le sottili sfumature di significato che provengono da lui	1	2	3	4	5
69) Cerco di ottenere più informazioni possibili quando interagisco con persone di altre culture	1	2	3	4	5

QUALITA' DELLA VITA PROFESSIONALE

Prestare aiuto, comporta entrare a diretto contatto con i vissuti e le esperienze di altre persone. Come avrà probabilmente sperimentato, provare compassione verso coloro che si aiuta comporta aspetti sia positivi sia negativi. Di seguito sono riportate alcune domande a proposito delle sue esperienze, positive e negative, in quanto professionista della relazione di aiuto con MSNA (o giovani adulti ex MSNA).

Consideri ognuna delle seguenti affermazioni in relazione a Lei stesso/a ed alla sua situazione attuale e selezioni una delle seguenti risposte che più è stata vera negli ultimi trenta giorni

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

70) Ho sussultato o mi sono agitato/a quando ho sentito rumori imprevisti

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

71) Mi sono sentito/a rafforzato/a dopo aver lavorato come Assistente sociale o Educatore o Psicologo o in generale come operatore dell'USSM con MSNA (o giovani adulti ex MSNA)

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

72) Ho trovato difficile separare la mia vita privata dal lavoro di aiuto con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA)

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

73) Ho avuto problemi di sonno a causa delle esperienze traumatiche vissute durante il lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che sto aiutando

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

74) Penso di essere stato/a scosso/a dai traumi dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che ho aiutato

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

75) Mi sono sentito/a come intrappolato/a nel mio lavoro di Assistente sociale o Educatore o Psicologo o in generale come operatore dell'USSM

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

76) Mi sono sentito/a nervoso/a per motivi legati al mio lavoro con i MSNA (o giovani adulti) che seguo

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

77) Mi è piaciuto il mio lavoro con i MSNA (o giovani adulti ex MSNA) come operatore dell'USSM

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

78) Il mio lavoro come operatore dell'USSM nei confronti dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) mi ha fatto sentire depresso/a

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

79) Ho sentito di provare gli stessi traumi dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che ho seguito

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

80) Mi sono sentito/a soddisfatto/a delle mie capacità di cavarmela con le procedure e le tecniche di assistenza e di aiuto nei confronti dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

81) Sono giunto/a alla conclusione che il mio lavoro di aiuto nei confronti dei MSNA (o giovani adulti e x MSNA) mi ha reso soddisfatto/a

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

82) A causa del mio lavoro di aiuto nei confronti dei MSNA (o giovani adulti e x MSNA) mi sono sentito/a esaurito/a

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

83) Mi sono sentito/a fiero/a di quello che riesco a fare come operatore dell'USSM riguardo ai MSNA (o giovani adulti ex MSNA)

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

84) Mi sono sentito/a sovraccaricato/a a causa della quantità di lavoro e dalla varietà dei casi da affrontare

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

85) Mi sono sentito/a di poter fare la differenza sul lavoro

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

86) Ho evitato certe attività o situazioni perché mi ricordavano le esperienze terribili dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che ho seguito

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

87) A causa del mio lavoro mi sono venuti in mente ricordi terribili

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

88) Mi sento bloccato/a dagli aspetti amministrativi e burocratici del mio lavoro

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

89) Mi sono sentito/a rafforzato/a dopo aver lavorato come operatore dell'USSM nei confronti dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA)

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

90) Non sono riuscito/a a ricordare alcuni momenti del mio lavoro con le vittime di un trauma

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

91) Mi sono sentito/a felice quando ho pensato ai ai MSNA (o giovani adulti ex MSNA) e alle mie capacità di aiutarli SATISFACTION

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso

AREA D'INDAGINE APERTA

Vuole fornire commenti, suggerimenti, proposte, critiche rispetto all'argomento trattato?

Grazie per aver partecipato alla ricerca *“La presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (e giovani adulti ex MSNA) all'interno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM): un possibile modello di integrazione sociale”*. Per qualsiasi domanda su qualsiasi aspetto della ricerca è possibile contattare la responsabile del progetto di ricerca Dottoranda Laura Pinna alla mail: laura.pinna@edu.unige.it.

Qualora La S.V. sia un/una Assistente sociale iscritto/a all'Ordine Professionale si chiede di inviare il proprio codice fiscale e la disponibilità alla realizzazione delle interviste semi-strutturate con i MSNA e dei focus group alla Dottoranda per il riconoscimento dei crediti (1 formativo e 1 deontologico).

ALLEGATO 3

Modulo di consenso alla partecipazione allo studio soggetti maggiorenni

MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO

(soggetti maggiorenni)

1. Confermo che ho ricevuto spiegazioni esaustive in merito alla ricerca dal titolo “*La costruzione di un modello di integrazione sociale nei confronti dei Minori Stranieri Non Accompagnati (e giovani adulti ex MSNA) all’interno dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni USSM*”, che ho letto tutte le informazioni contenute nella nota informativa e che ho avuto l’opportunità di fare domande in merito allo studio.
2. Confermo di aver letto e compreso tutte le informazioni contenute nella “Nota Informativa per la Tutela dei dati Personali” e di aver avuto esaurienti spiegazioni a tutti i miei eventuali dubbi.
3. Sono consapevole dei rischi e dei benefici che possono derivare dalla partecipazione a questo studio.
4. Sono consapevole che la mia partecipazione a questo studio è volontaria, e di essere libero di potermi ritirare in qualunque momento senza dover dar spiegazioni e senza che la mia assistenza medica o i miei diritti ne siano condizionati.
5. Sono consapevole che ho la possibilità di ritirare il consenso in qualsiasi momento senza dover dar spiegazioni. Le conseguenze del mio ritiro saranno che nessuna nuova informazione verrà raccolta, ma che i dati raccolti precedentemente verranno utilizzati.
6. Confermo di aver ricevuto una copia della Nota Informativa.
7. Accetto di partecipare a questo studio firmando di seguito.

Nome

Cognome

Firma

Data

Nome dello sperimentatore che ha raccolto il consenso

Firma dello sperimentatore che ha raccolto il consenso

ALLEGATO 4

Modulo di consenso alla partecipazione allo studio (soggetti minorenni in grado di comprendere lo studio)

MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO

(soggetti minorenni in grado di comprendere l'informativa)

1. Confermo che ho ricevuto spiegazioni esaustive in merito alla ricerca dal titolo “*La costruzione di un modello di integrazione sociale nei confronti dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) all'interno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)*”, che ho letto tutte le informazioni contenute nella nota informativa e che ho avuto l'opportunità di fare domande in merito allo studio.
2. Confermo di aver letto e compreso tutte le informazioni contenute nella “Nota Informativa per la Tutela dei dati Personali” e di aver avuto esaurienti spiegazioni a tutti i miei eventuali dubbi.
3. Sono consapevole dei rischi e dei benefici che possono derivare dalla partecipazione a questo studio.
4. Sono consapevole che la mia partecipazione a questo studio è volontaria, e di essere libero di potermi ritirare in qualunque momento senza dover dar spiegazioni e senza che la mia assistenza medica o i miei diritti ne siano condizionati.
5. Sono consapevole che ho la possibilità di ritirare il consenso in qualsiasi momento senza dover dar spiegazioni. Le conseguenze del mio ritiro saranno che nessuna nuova informazione verrà raccolta, ma che i dati raccolti precedentemente verranno utilizzati.
6. Confermo di aver ricevuto una copia della Nota Informativa.
7. Accetto di partecipare a questo studio firmando di seguito.

Nome

Cognome

Firma leggibile dell'interessato/a

Data

Nome dello sperimentatore che ha raccolto il consenso

Firma dello sperimentatore che ha raccolto il consenso

ALLEGATO 5
Informativa dati personali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di Scienze della Formazione

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Gentile Partecipante,

desideriamo informarLa che il GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

Informazioni sul trattamento dei suoi dati.

I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di ricerca scientifica, nell'ambito del progetto di ricerca da titolo "La presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (e giovani adulti ex MSNA) all'interno dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM): un possibile modello di integrazione sociale".

La ricerca è finalizzata ad esplorare le modalità di presa in carico dei MSNA (o giovani adulti ex MSNA) che hanno commesso un reato e che vengono presi in carico dai servizi dell'area esterna della Giustizia Penale Minorile da parte degli operatori degli Uffici di Servizio Sociale Minorenni (USSM), analizzando sia il loro punto di vista che quello dei soggetti in carico o fuoriusciti dal circuito penale, il percorso di integrazione sociale realizzato dai Minori Stranieri Non Accompagnati, al fine di verificare la definizione di un modello specifico di presa in carico e di relazione di aiuto nei confronti di tali soggetti. A tal fine agli operatori dell'USSM sarà chiesto di compilare un questionario della durata di circa 20 minuti e di dichiarare, prima dell'inizio della compilazione, di voler partecipare alla ricerca e di accettarne implicitamente le condizioni. Ai MSNA o ex MSNA in carico o che lo sono stati verrà chiesto, tramite il supporto dell'operatore che lo ha in carico o lo ha avuto in carico nel suo percorso all'interno dell'USSM, di poter partecipare ad un'intervista semi-strutturata on-line che verrà audio registrata, dietro consenso, alla quale, se necessario, parteciperà un mediatore linguistico-culturale e per la quale dovrà dare il consenso il tutore se il soggetto è minorenne.

I dati saranno raccolti e conservati presso il DISFOR. Le audio-registrazioni saranno conservate per 5 anni in un file su di un pc del Dipartimento a cui avrà accesso solo l'équipe di ricerca.

Il responsabile della conservazione è la tutor della Dottoranda Prof.ssa Nadia Rania.

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità manuale. Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

2. Il conferimento dei dati è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha conseguenze. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. è indispensabile allo svolgimento dello studio. Il rifiuto di conferirli non consentirà all'Interessato di partecipare allo studio in parola. Si precisa che tale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo le prestazioni sociali cui ha diritto. Il conferimento dei dati di contatto è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è necessario per consentire la conservazione dei dati per un periodo più lungo di quello previsto per la conclusione del presente studio ed eventualmente permettere al Titolare di ricontattare l'Interessato affinché possa esprimere,

ALLEGATO 6
Nota informativa



Gentile Signora/Egregio Signore,

Le è stato chiesto di partecipare ad uno studio dal titolo “*La presa in carico dei Minori Stranieri Non Accompagnati (e giovani adulti ex MSNA) all’interno dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM): un possibile modello di integrazione sociale*”

Prima che Lei prenda una decisione in merito, è importante che comprenda il motivo dello studio e cosa Le sarà chiesto di fare, qualora decidesse di prendervi parte.

Lo sperimentatore ed i suoi collaboratori, oltre alle spiegazioni che Le forniranno durante questo colloquio, sono a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Questo documento ha lo scopo di fornirle un’informazione corretta e completa affinché Lei possa esprimere una scelta libera e consapevole. Inoltre, qualora lo desiderasse, prima di decidere, può chiedere un parere ai suoi familiari o ad un suo medico di fiducia.

Il responsabile dello studio è *Laura Pinna, Dottoranda* presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova.

NOTA INFORMATIVA

Qual è lo scopo dello studio? L’obiettivo prioritario della presente ricerca è quello di verificare, attraverso l’analisi sia del punto di vista degli operatori che dei soggetti in carico o fuoriusciti dal circuito penale, il percorso di integrazione sociale realizzato dai Minori Stranieri Non Accompagnati che hanno commesso un reato e che vengono presi in carico dai servizi dell’area esterna della Giustizia Penale Minorile, al fine di verificare la possibilità di costruire un modello specifico di presa in carico e di relazione di aiuto nei confronti di tali soggetti.

È obbligato a partecipare? La partecipazione al progetto è volontaria. Prima di decidere se partecipare a questo studio, legga attentamente questa nota informativa e ponga al responsabile della ricerca le domande che riterrà opportune relativamente agli scopi, alle modalità di esecuzione della ricerca e a possibili inconvenienti.

Cosa accadrà se decide di partecipare allo studio? Gli operatori dell’USSM saranno contattati tramite la condivisione di un link inviato via mail. I MSNA o ex MSNA verranno contattati tramite l’USSM, in seguito ad accordi con il responsabile della ricerca.

Quale sarà il suo impegno? Cosa dovrà fare? Si chiede agli operatori dell’USSM di compilare un questionario della durata di circa 20 minuti e di dichiarare, prima dell’inizio della compilazione, di voler partecipare alla ricerca e di accettarne implicitamente le condizioni. Tramite il supporto dell’operatore che lo ha in carico o che lo ha seguito, al MSNA o ex MSNA in carico o che lo è stato verrà chiesto di poter partecipare ad un’intervista semi-strutturata on-line della durata di circa 45 minuti, che dietro consenso verrà audio registrata, alla quale, se necessario, parteciperà un mediatore linguistico-culturale e per la quale dovrà dare il consenso il tutore se il soggetto è minorenne.

Quali potrebbero essere i rischi, gli effetti collaterali, i disagi? La ricerca non avrà particolari rischi per i partecipanti. Considerate le dimensioni esplorate nell'intervista semi-strutturata da realizzare con i MSNA o ex MSNA, si possono ipotizzare eventuali lievi tensioni emotive vissute dai partecipanti. Quindi, qualora il ricercatore durante l'intervista dovesse percepire un carico emotivo insostenibile, deciderà insieme al partecipante se continuare o interrompere l'intervista.

Potrà cambiare idea dopo aver accettato di partecipare? La ricerca è a partecipazione volontaria. Pertanto, il partecipante potrà ritirarsi in qualsiasi momento.

Quanto dura lo studio? Dai 20 minuti per il questionario a circa 45 minuti per l'intervista semi-strutturata.

Cosa succede se decide di non partecipare allo studio. La non partecipazione allo studio non comporta alcun tipo di conseguenza. La partecipazione è volontaria e ci si può ritirare anche dopo aver prestato il proprio consenso.

Informazioni circa i risultati dello studio La restituzione dei risultati della ricerca avverrà sotto forma di produzione scientifica destinata ai Referenti istituzionali e agli operatori e ai MSNA coinvolti e partecipanti alla stessa, attraverso un report, nonché articoli scientifici. Inoltre, gli esiti della ricerca potranno essere presentati ad alcuni congressi internazionali. La raccolta dati sarà anonima e i risultati verranno presentati in forma aggregata.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e comunicazioni durante lo studio e per qualsiasi domanda sugli aspetti della ricerca è possibile contattare la Responsabile della ricerca, Dottoranda Laura Pinna laura.pinna@edu.unige.it.

ALLEGATO 7

Scheda socio-anagrafica per MSNA o dimessi dall'USSM

**SCHEDA SOCIO-ANAGRAFICA PER MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI IN CARICO O DIMESSI DALL'USSM
RICERCA**

LA PRESA IN CARICO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ALL'INTERNO
DELL'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI

INTERVISTA CON I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	
Sesso	
Cittadinanza	
Anno di nascita	
Numero di mesi in Italia	
Comune dove vive attualmente	
Provincia dove vive attualmente	
Dove vive (SIPROIMI, CAS, Comunità educativa, casa privata, affido)?	
E' in carico all'USSM Dal...	
Misura in corso	
Reato	
E' stato in carico all'USSM dal...al...	
Misura	
Reato	
Titolo di studio (conseguito nel Paese d'origine o in Italia o altro Paese)	
Scuola e/o Corsi di	

formazione nel Paese d'origine o in Italia o altro Paese) (sì/no)	
Se sì, quali corsi di formazione ha frequentato e dove	
Esperienza lavorativa nel Paese d'origine o in Italia o altro Paese) (sì/no)	
Se sì, che tipo di esperienza lavorativa ha fatto e dove	
Ha svolto o svolge qualche attività (sport, laboratorio, tempo libero)?	